

Università degli Studi di Catania
Facoltà di Scienze Politiche

Dottorato di ricerca

Pensiero politico e istituzioni nelle società mediterranee

XXIV ciclo

Tesi

I poteri locali in Sicilia

dalla costituzione del 1812 alla costituzione del 1848

Dottorando: Grazia Scuderi

Tutor: chiar.mo prof. Giuseppe Astuto

Anno accademico 2010/20

Introduzione

Tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento i grandi rivolgimenti europei, dalla Rivoluzione francese alle guerre napoleoniche, coinvolgono anche la Sicilia. L'isola durante la seconda metà del XVIII secolo cominciava il suo lento percorso di ammodernamento. La sua struttura sociale era ancora contraddistinta da vincoli di tipo feudale-corporativo, che impedivano quel dinamismo sociale che altrove in Europa dava già i suoi risultati. Le guerre napoleoniche e il conseguente stravolgimento dell'assetto politico-istituzionale europeo pongono la Sicilia, complice la sua posizione nel Mediterraneo, al centro degli interessi inglesi. Palermo, la capitale, del Regno, per due volte, nel 1798 e nel 1806, offre riparo al sovrano borbone costretto a rifugiarsi sull'isola dalla forza degli eserciti di Francia.

La Sicilia in quegli anni diviene una sorta di protettorato inglese – anche in forza degli accordi stipulati tra il governo inglese e Ferdinando IV – e sulla base della tradizionale opposizione aristocratica si tenta un'originale esperimento istituzionale indirizzato all'instaurazione di un regime costituzionale in Sicilia. Quali erano le forze politiche operanti in quegli anni in Sicilia? Quali le loro richieste? Nel corso della ricerca attraverso l'analisi della riformulazione del potere locale s'è cercato di mettere in rilievo l'inadeguatezza di quell'esperimento alle reali esigenze dei gruppi politici esistenti nell'isola.

Il richiamo al modello costituzionale inglese era stato frequente in Europa dopo la Rivoluzione francese. Se l'esercito napoleonico imponeva i codici e le costituzioni di Francia, anche gli inglesi non erano da meno nei Paesi che rientravano nella sfera della loro influenza. Questo processo si

realizzò soprattutto nell'Europa mediterranea, tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, dove i francesi e gli inglesi si fronteggiarono anche in forza dei loro sistemi politici e delle leggi fondamentali che li regolavano.

Bloccato dai francesi sulla terraferma, il costituzionalismo inglese trovò terreno fertile e un possibile sbocco nel bacino del Mediterraneo, dando vita ad alcune esperienze di non trascurabile interesse. In Sicilia, l'arrivo di lord William Bentinck orientò la politica inglese a sostegno di una svolta costituzionale, che traducesse nei termini di un conflitto per la libertà il confronto in armi con Murat.

Ferdinando IV, il sovrano "rifugiato", nel 1812 concesse una costituzione che disegnava un modello statale alternativo a quello napoleonico, assegnando al re il potere esecutivo e riservando al parlamento, composto sull'esempio d'oltre Manica di una Camera dei Comuni e una dei Pari, il potere legislativo e quello esecutivo.

Il vantaggio era tutto per l'aristocrazia isolana. Essa si vedeva riconoscere, grazie al diritto di sedere tra i Pari, una rappresentanza politica perpetua. La concomitante abolizione della feudalità offriva ad essa anche la straordinaria opportunità di garantirsi il libero possesso della terra. Seguendo l'indirizzo metodologico di recenti studi storiografici nella ricerca ci si è proposti di indagare la riformulazione del potere locale dalla quale si evincono i mutamenti sociali frattanto avvenuti nell'isola. Da una parte il partito antinobiliare puntava sulla riforma dell'ordinamento locale per incrinare il predominio politico della controparte. Dall'altra l'aristocrazia era intenzionata a modellare il regime costituzionale nei termini della salvaguardia del proprio potere.

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli civici del 1813 e quelle legislative del 1814 avrebbero dimostrato le possibilità di crescita di un partito ostile all'aristocrazia, che nelle città riuscì a scalfire, anche se non arrivò a stravolgere, i tradizionali assetti di potere. La conclusione

dell'esperimento costituzionale per volontà di Ferdinando, nel frattempo rientrato a Napoli, impedì a quella stagione di lasciare una traccia profonda nell'assetto istituzionale dell'isola.

La Restaurazione e la fusione dei regni di Napoli e di Sicilia nell'unico Regno delle Due Sicilie ponevano fine alla tradizionale autonomia dell'isola. Il sovrano restaurato lasciò in vigore il modello amministrativo francese che, introdotto nel napoletano da Murat, venne esteso nell'isola con la legge amministrativa del 1817. A partire dal febbraio del 1817 l'ordinamento murattiano, vigente a Napoli, fu introdotto in Sicilia che, a partire da questo momento, entra in contatto con la forma dello Stato moderno e con la forza dirompente che a partire dalla Rivoluzione francese aveva scardinato in Europa le vecchie strutture sociali: l'isola "conosce" Napoleone.

In merito all'organizzazione dello Stato per quanto concerne l'amministrazione locale fu conservato, praticamente identico, l'ordinamento introdotto nel decennio francese: sindaco, eletti e decurionato amministrano il potere locale. L'amministrazione periferica, anch'essa di derivazione murattiana, fa capo all'intendente – al vertice delle provincie – che, coadiuvato nello svolgimento delle sue mansioni da un consiglio d'intendenza (per il contenzioso amministrativo) e da un certo numero di sottointendenti (nei distretti), costituisce l'anello di congiunzione tra potere locale e potere centrale. Il nuovo modello amministrativo è realmente la soluzione ai mali dell'isola? La nuova strutturazione dei poteri a livello periferico dà risposte soddisfacenti alle richieste della borghesia siciliana?

L'aristocrazia non poteva che essere scontenta dei provvedimenti introdotti dal governo centrale, il Regno di Sicilia diventava periferia del nuovo Regno delle Due Sicilie ed essa, oltre a perdere le sue prerogative vedeva allontanarsi l'autonomia isolana. Per la borghesia siciliana (in verità

poco sviluppata sul territorio isolano) si profilava la prospettiva, a livello locale, di assumere ruoli di rilievo nell'amministrazione erodendo il tradizionale predominio nobiliare. Anche i nobili rientrarono però nella strategia burocratica del governo centrale coinvolti, in vario modo, a mettere il loro prestigio e la loro autorità al servizio del nuovo potere statale, operazione dalla quale ottenevano una nuova definizione sociale: i membri delle classi dirigenti locali diventavano funzionari statali, interessati a mantenere (aristocrazia) o ad acquistare il potere (borghesia).

Il centralismo amministrativo borbonico però sarà avvertito, in larghi strati della società siciliana (abituata all'autonomia) come eccessivamente soffocante, oltre al fatto che Palermo non si rassegnava alla perdita del proprio *status* di capitale. Sarà proprio Palermo a insorgere contro il regime borbonico nel 1820, rimanendo però isolata poiché le prospere e borghesi città della costa rimarranno fedeli alla monarchia.

Saranno invece le vicende del 1837 a segnare la frattura tra la monarchia napoletana e la borghesia siciliana che, scontenta dei tentativi riformistici del governo nell'isola, passerà all'opposizione antiborbonica. La borghesia era delusa dalla politica di Ferdinando II, che pure tante speranze aveva suscitato non appena salito al trono. Il giovane sovrano restio a qualsiasi concessione di carattere politico si limitava ad una "gestione paternalistica" del potere convinto che bastasse tenere basse le tasse e dare un buon ordinamento amministrativo per contentare i suoi sudditi, non cogliendo per nulla il desiderio di rinnovamento della classe borghese che avrebbe desiderato organi rappresentativi, una qualche forma di istituzione consultativa in cui dar voce alle proprie richieste, al proprio desiderio di partecipazione politica. Si conciliavano così in un fronte comune antiborbonico l'indipendentismo – tradizionale vessillo dell'aristocrazia intenzionata a recuperare i diritti e i privilegi perduti – e il

costituzionalismo moderato della borghesia sempre più protesa a conquistare ampie fette di potere contro e con la nobiltà.

La rivoluzione del 1848 costituirà in Sicilia il riconoscimento della classe borghese come ceto dirigente accanto all'aristocrazia. Se nel 1812 i protagonisti delle vicende costituzionali furono la nobiltà e gli strati più elevati della borghesia, nel 1848 fu la borghesia delle città e delle campagne a guidare i moti rivoluzionari. Il primo atto del comitato rivoluzionario autoproclamatosi governo provvisorio fu di richiamare in vita la costituzione del 1812 di fatto abolita da Ferdinando IV nel 1815. A questa costituzione erano legati tutti i ceti sociali poiché vi vedevano connessa la tanto agognata indipendenza.

Convocato il General Parlamento di Sicilia il testo costituzionale del 1812 vi viene discusso, per “adattarlo ai tempi”, sulla base di un progetto elaborato da un'apposita commissione. I parlamentari si rendevano conto che sarebbe stato a dir poco anacronistico proporre il dettato costituzionale del 1812 così com'era, quindi si misero all'opera per redigere uno statuto sostanzialmente nuovo, come ebbe a dire il deputato Di Marco «il primo che un popolo libero dia e sé stesso dopo il 1831».

Al termine delle sedute delle due camere in cui i parlamentari avevano mostrato la loro cultura storico-giuridica con adeguate citazioni, lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, risultava – malgrado mantenesse la monarchia – un po' diverso dalle coeve costituzioni che i sovrani d'Italia erano stati costretti a concedere.

La carta costituzionale del 1848 fu l'unica del tempo a essere votata da un'assemblea costituente. Durante il dibattito parlamentare moderati, democratici e liberali radicali si erano confrontati in maniera diretta. Tra i risultati più distintivi del loro operato l'attribuzione della sovranità all'universalità dei cittadini siciliani per cui “niuna classe, niun individuo può attribuirsi l'esercizio”; l'abolizione della Parìa ereditaria e

l'istituzione di un Senato elettivo; l'allargamento del suffragio, la grande libertà concessa, in virtù del ripristino della carta costituzionale del 1812, all'amministrazione comunale.

A ben guardare però si possono un po' ridimensionare i risultati della costituzione del 1848 esito di una rivoluzione iniziata dal popolo, ma che via via sarà sempre più sotto il controllo delle forze moderate e conservatrici. Malgrado l'estensione del suffragio, l'esclusione degli analfabeti dal diritto al voto tagliava fuori dall'esercizio dei diritti politici la stragrande maggioranza della popolazione siciliana. La libertà comunale finiva per rendere impossibile un governo unitario del paese per cui s'era creata la situazione di una monarchia costituzionale circondata da istituzioni repubblicane. L'assemblea parlamentare, al di là delle affermazioni di principio, operò una vera e propria estromissione della componente democratica, fissando il proprio baricentro su posizioni conservatrici e sempre più controrivoluzionarie, espressione della volontà delle classi dirigenti.

Capitolo I

La fine dell'esperimento costituzionale siciliano

L'attività del Congresso di Vienna conclusasi con l'*Atto finale* del 9 giugno del 1815, ridefinì gli assetti politico-territoriali d'Europa. Il vecchio continente era adesso restaurato da un "ordine legittimo", dopo che la Rivoluzione francese aveva scardinato il principio secondo il quale i sovrani regnavano per diritto divino. La restaurazione dell'antico regime, la riaffermazione del diritto divino dei re e della supremazia aristocratica imponevano un regime di mutuo appoggio, di collaborazione internazionale al fine di bloccare sul nascere ogni futuro tentativo di sovvertire l'ordine restaurato.

La Sicilia non rimase estranea ai nuovi assetti della politica internazionale. La mutata situazione internazionale fa scemare l'interesse dell'Inghilterra verso l'isola mediterranea; il governo di Londra non è più interessato a combattere la Francia mostrandosi paladino della libertà e delle nazionalità oppresse. Sono venuti meno i presupposti stessi che avevano determinato l'intervento inglese nell'isola e il governo britannico non ha interesse a farsi nemica la corte di Vienna. Si tratta adesso di appoggiare l'operato delle forze conservatrici al fine di proteggere l'ordine stabilito dalla restaurazione.

Il sovrano borbone, Ferdinando, approfitta del momento storico per ripristinare l'antico ordine delle cose¹. A suo favore gioca anche la restaurazione dei Borbone in Francia con il legittimo erede Luigi XVIII. A Vienna, il congresso, con l'articolo 104 dell'atto finale, permetteva a Ferdinando di unificare il regno con l'annessione della Sicilia alla compagine continentale. Il sovrano napoletano da parte sua s'impegna nei confronti dell'Austria – con un articolo segreto del trattato del 12 giugno

¹ H. Nicolson, *Il Congresso di Vienna*, Firenze, 1952, pp. 195-200.

1815 tra l’Austria e il Regno delle due Sicilie – a non apportare nel suo regno modifiche costituzionali inconciliabili con i principi di governo austriaci².

È celebrato l’atto finale della costituzione siciliana del 1812. Ferdinando, del resto, non aveva mai sinceramente voluto quella carta; egli in linea con l’operato dei sovrani del tempo non intendeva governare limitato da garanzie costituzionali. Era stato costretto a giurare fedeltà alla costituzione sia a causa della particolare situazione istituzionale della Sicilia, in cui da secoli il potere feudale poneva dei limiti al potere sovrano, sia dal deciso intervento inglese per mano di Lord William C. Bentinck³.

La Costituzione siciliana del 1812 formalmente è abrogata dai decreti regi emanati da Ferdinando di Borbone nel dicembre del 1816. Con il decreto emanato da Caserta l’8 dicembre Ferdinando affermava che poiché «il Congresso di Vienna nell’atto solenne cui deve l’Europa il ristabilimento della giustizia e della pace, confermando la legittimità dei diritti della nostra corona, ha riconosciuto noi e i nostri eredi e successori, re del regno delle due Sicilie» egli stabiliva che «tutti i nostri reali domini al di qua e al di là del Faro costituiranno il Regno delle Due Sicilie»⁴. Così l’8 dicembre del 1816 il sovrano “restaurato” non era più Ferdinando IV di Napoli e Ferdinando III di Sicilia, ma Ferdinando I delle Due Sicilie, non era il re di due regni separati, ma di uno solo.

La Sicilia dopo sei secoli perdeva la sua tradizionale autonomia e ancorché celebrare nuovamente i fasti della corte normanna a Palermo si

² A. Capograssi, *Gli inglesi in Italia durante le campagne napoleoniche: Lord W. Bentinck*, Bari, 1949, p. 283 ss.

³ Sul Bentinck cfr. G.M. Trevelyan, *Storia dell’Inghilterra nel secolo XIX*, Torino, 1945, pp. 415-417; G. Candeloro, *Storia dell’Italia moderna*, Milano, 1958, vol. II, p. 67; N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, (1847), Palermo, 1972, pp. 143-152 ss.

⁴ *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, anno 1816, Napoli, pp. 407-414.

ritrovava a essere declassata a “provincia” del governo di Napoli⁵. Per i siciliani si trattava di un’ offesa al loro orgoglio, un affronto ai loro diritti secolari, un danno ai loro interessi economici.

Per addolcire ai siciliani la perdita della loro autonomia Ferdinando emanava l’11 dicembre del 1816 un secondo decreto con il quale sosteneva di «confermare i privilegi concessi da noi e dai sovrani nostri augusti predecessori ai nostri carissimi siciliani, e combinare insieme la piena osservanza di tali privilegi con l’unità delle istituzioni politiche che debbono formare il diritto pubblico del nostro Regno delle Due Sicilie»⁶. I dodici articoli del decreto stabilivano, tra le altre cose, che i siciliani avrebbero ricoperto le grandi cariche del regno in proporzione della popolazione dell’isola; che avrebbero avuto tutte le cariche e gli uffici pubblici civili ed ecclesiastici dell’isola; che l’abolizione della feudalità sarebbe stata mantenuta in Sicilia così come nella parte peninsulare del regno; che le cause dei siciliani avrebbero continuato ad essere giudicate nei tribunali isolani; che il governo avrebbe avuto sede presso il re e questi avrebbe nominato un luogotenente a Napoli in caso di residenza in Sicilia e, quando risiedeva a Napoli avrebbe designato luogotenente in Sicilia un principe reale o un personaggio illustre che avrebbe ricoperto anche la carica di ministro. Malgrado la concessione dei vantaggi comunicati nel decreto, molti dei quali rimasero lettera morta, i siciliani nutriranno un profondo malcontento che negli anni successivi porterà ai violenti moti del 1820.

Facciamo qualche passo indietro. Furono il Congresso di Vienna e la successiva emanazione dei due decreti da parte di Ferdinando a porre fine

⁵ Fra gli storici che negli anni immediatamente successivi al fallimento della Costituzione del ’12 scrissero su quei fatti G. Aceto Cattani è il più duro circa la mutata politica inglese nei confronti della Sicilia. Cfr. G.Aceto, *Della Sicilia e dei suoi rapporti con l’Inghilterra nell’epoca della Costituzione del 1812*, (1827), Palermo, 1948 e 1970.

⁶ *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, anno 1816, Napoli, pp.407-414.

alla vicenda costituzionale siciliana del triennio 1812-1815? I mutati equilibri internazionali in seguito al congresso di Vienna, l'abbandono della politica siciliana da parte del governo inglese e infine i decreti del dicembre 1811 sancirono la fine della costituzione siciliana ma, di fatto, il regime costituzionale era inattivo dal maggio del 1815.

La costituzione siciliana varata dal parlamento costituente del 1812 si era infranta prima di fronte alla proposta di abolizione dell'istituto del fedecommesso, proposta rifiutata dalla maggior parte della nobiltà; poi, durante i lavori del parlamento costituzionale a partire dal luglio del 1813, per la presenza di forze sociali, come la borghesia democratica, che erano state escluse nella fase di elaborazione della carta e che una volta giunte in parlamento, grazie alla nuova legge elettorale, erano decise a battersi per una modifica della costituzione considerata troppo aristocratica e non rispondente agli interessi di tutti i siciliani. L'avventura costituzionale era stata intrapresa dall'aristocrazia, ma «l'incapacità e la scarsa preparazione politica del baronaggio siciliano [...] fece sì che essa non poté dare i frutti sperati; la fine della guerra e la partenza delle truppe inglesi, fecero il resto e negli ultimi giorni del 1816 nulla più rimaneva della Costituzione di Sicilia»⁷.

Cosa aveva spinto i baroni siciliani nei primi anni dell'Ottocento verso riforme politico-istituzionali degli ordinamenti isolani?

⁷ E. Sciacca, *Sulle origini del liberalismo moderato in Sicilia*, in Atti del XXXVII Congresso di storia del Risorgimento italiano, Bari, 26-30 Ottobre 1958. Istituto per la Storia del Risorgimento italiano- Roma, Biblioteca scientifica - Atti dei congressi - vol. V, p. 256.

Prime riforme in Sicilia

L'esperienza costituzionale siciliana ha inizio in seguito all'iniziativa della parte più progredita della classe aristocratica che, pur muovendo da una reazione ai tentativi di svecchiamento delle sue antiche istituzioni e motivata dall'interesse a conservare il proprio potere, comprende il bisogno di modernizzare l'isola sia in ambito politico-istituzionale sia nel settore economico.

La Sicilia ancora sino alla fine del Settecento è governata secondo ordinamenti di stampo feudale. Il riformismo borbonico messo in atto nel napoletano non era stato esteso alla Sicilia che, sin dalla guerra del Vespro aveva sempre più costituito una compagine separata rispetto a Napoli⁸.

L'arrivo in Sicilia del viceré Caracciolo rappresenta il primo vero tentativo nell'isola della politica riformatrice di Ferdinando di Borbone, ispirato dalle idee illuministiche del dispotismo illuminato. Il vicereame di Domenico Caracciolo, marchese di Villamaina, in Sicilia è uno di quegli eventi che hanno un valore storico non tanto e non solo per ciò che effettivamente fu realizzato durante gli anni in cui il marchese fu nell'isola, ma soprattutto per il movimento di idee che il suo operato determinò in una società come quella siciliana da secoli estraniata dal movimento spirituale europeo. Il Caracciolo ha una cultura moderna, a Parigi ha conosciuto molti dei protagonisti dell'Illuminismo, è un profondo ammiratore del riformismo illuminato, è un convinto sostenitore della sovranità regia purché sorretta dalla ragione e indirizzata al bene comune⁹.

⁸ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, (1950), Roma-Bari, 2001, p. 54 ss.

⁹ Cfr. B. Croce, *Il marchese Caracciolo*, in *Uomini e cose della vecchia Italia*, Bari, 1943², pp. 92 ss.; F. Brancato, *Il Caracciolo e il suo tentativo di riforme in Sicilia*, Palermo, 1946; R. De Mattei, *Lotta e cultura politica sotto il viceré Caracciolo*, in *Il pensiero politico siciliano fra il Sette e l'Ottocento*, Catania, 1927.

La classe baronale siciliana quasi fino alla fine del diciottesimo secolo aveva goduto di una certa libertà nell'isola. Complice l'assenza della Corona sul territorio isolano i nobili interpretavano a loro vantaggio leggi e consuetudini antiche. I vari regnanti, da parte loro, avevano lasciato mano libera ai baroni purché costoro non venissero meno agli impegni finanziari assunti nei confronti del potere regio. Questo tacito accordo fra Corona e aristocrazia fece sì che non di rado i viceré operanti in Sicilia si trovassero nell'impossibilità di realizzare riforme in quanto osteggiati dalle prerogative delle magistrature locali, spesso con l'avallo del governo centrale.

Con la venuta in Sicilia di Domenico Caracciolo in qualità di viceré la politica di disinteressamento da parte del governo napoletano nei confronti dell'isola ebbe termine: «il marchese Caraccioli scosse dal suo letargo la nazione»¹⁰. Come s'è detto il viceré era amico personale di molti dei protagonisti dell'Illuminismo francese; egli giunto nell'isola fu colpito, tra l'altro, dall'assenza pressoché totale di una classe media, osservava che per lo più la società si divideva in aristocratici da una parte e massa contadina dall'altra.

I primi provvedimenti del viceré riguardarono l'amministrazione statale da cui cercò di eliminare la pratica degli abusi perpetrati tanto dai baroni quanto dai pubblici funzionari. Educato ai principi dell'Illuminismo che vedeva nella Chiesa uno dei maggiori nemici di una civiltà veramente libera e razionale il viceré condusse una dura battaglia contro il potere ecclesiastico. Nella sua lotta al potere ecclesiastico «la principale riforma

¹⁰ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p. 120. Il giudizio del Palmeri sull'effettivo successo dell'operato del viceré illuminista è fin troppo ottimistico, a suo dire infatti «Egli pose freno con un governo energico alla licenza baronale; incoraggiò ed autorizzò i comuni soggetti ai baroni a ricomprare le giurisdizioni baronali concesse per vendita, e lor diè animo ad attaccare in giudizio tutti i dritti de' loro baroni. [...] Talché in pochi anni la feudalità in Sicilia si era già quasi ridotta ad un vuoto nome; e da quell'epoca in poi non restò che l'ombra sola del baronaggio», la storia ci dice che il potere dell'aristocrazia continuò, ancora per molto, a "gravare" sulla società siciliana.

fu rappresentata dalla soppressione del Sant'Ufficio, il quale, benché molto avesse perduto dell'antica potenza, restava tuttavia, col suo foro privilegiato cui erano iscritte migliaia di persone, e con le sue larghe rendite, godute principalmente dai grandi dignitari appartenenti alle famiglie baronali, una delle più salde roccaforti dell'antico regime in Sicilia. Sopprese inoltre conventi, limitò il fasto di certe cerimonie, impose l'istituzione di scuole nei monasteri, regolò e proibì le questue, s'intromise nel campo riservato all'autorità vescovile, dispose che le cause contro le chiese aventi per oggetto diritti reali fossero trattate davanti ai tribunali laici ed ordinò altre restrizioni al foro ecclesiastico»¹¹.

La grande battaglia del Caracciolo fu però la riforma del sistema feudale. Egli limitò molte delle prerogative baronali che nel corso degli anni si erano configurate come diritti che in qualche caso (*mero e misto impero*) andavano oltre il potere del viceré¹². Vietò ai baroni la nomina delle magistrature nelle università feudali, stabilendo che quest'ultima fosse dipendente dall'elezione popolare. Spinse con vari provvedimenti il popolo, la gente comune a riappropriarsi dei diritti che erano stati loro usurpati. Tentò una riforma catastale elaborando un piano generale di censimento dei beni fondiari esistenti nell'isola che prevedeva la trasformazione dell'imposta personale in imposta sulla terra effettivamente posseduta. Tale riforma andava a ledere le funzioni fino a quel momento assolte dai due istituti più rappresentativi della "nazione" siciliana, ovvero il Parlamento e la Deputazione del Regno. Nel piano caraccioliano al primo si toglieva la facoltà di votare i donativi mentre la seconda veniva esautorata del compito «della numerazione delle anime e della distribuzione dei pesi»¹³. Queste rimanevano le uniche funzioni a cui il

¹¹ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit. p. 61.

¹² Cfr. F. Renda, *La grande impresa, Domenico Caracciolo viceré e primo ministro tra Palermo e Napoli*, Palermo, 2010; L. Bianchini, *Storia economico-civile della Sicilia*, Palermo, 1841, vol. II, pp. 14 ss., 134 ss.;

¹³ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 64.

Parlamento¹⁴ e la Deputazione del Regno assolvessero, per cui privati dell'esercizio di tali funzioni i due istituti non avrebbero avuto più ragion d'essere. Da qui la reazione violentissima dell'aristocrazia che proprio nell'istituto parlamentare vedeva il simbolo stesso della "nazione" siciliana oltrech  l'organo garante delle prerogative baronali. Il contrasto si risolse a favore dei baroni: la classe dirigente napoletana temendo le reazioni dell'aristocrazia siciliana non sostenne il progetto suggerito dal vicer . La Corona avrebbe dovuto convocare se non il Parlamento, la Deputazione del Regno: una riforma di tal portata non poteva decidersi solamente da parte del sovrano, ci  sarebbe equivalso a un colpo di Stato. I tempi, evidentemente, non erano maturi a Napoli per pensare seriamente di realizzare una riforma di tale entit  in Sicilia.

Se anche l'iniziativa del vicer  illuminista non sempre fu coronata dal successo, l'attacco sferrato dal marchese di Villamaina ai tradizionali istituti isolani e il contrasto che ne deriv  con la classe aristocratica misero in luce lo scontro tra due opposte mentalit : da una parte Caracciolo, ammiratore del riformismo assolutistico e convinto assertore della necessit  di migliorare la societ  per assicurare benessere al maggior numero possibile di individui; dall'altra l'aristocrazia isolana acriticamente arroccata su privilegi e prerogative di ascendenza medioevale¹⁵. Il valore dirompente dell'intervento del Caracciolo sull'immobilit  spirituale e materiale della societ  siciliana risiede storicamente nell'effetto che le sue riforme, attuate o tentate, ebbero sulla riflessione politica della classe dirigente siciliana. A quest'ultima, che coincideva esclusivamente con l'aristocrazia, era evidente – dopo la storia recente – che bisognava rafforzare, per proteggerli dall'eventualit  di futuri attacchi la "nazione" e i suoi principali organi rappresentativi.

¹⁴ Cfr. R. De Mattei, *Il Parlamento nella storia politica siciliana*, in *Il pensiero politico siciliano*, cit; S. Leone, *I Parlamenti del Vicer  Domenico Caracciolo*, in «Archivio Storico per la Sicilia orientale», LXXX, (1984), pp. 69-83.

¹⁵ Cfr. E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Firenze, 1943.

La nazione siciliana

L'idea di "nazione siciliana"¹⁶, assai diffusa nei testi storici e giuridici della fine del Settecento e presente nel vocabolario dei protagonisti del movimento costituzionalista siciliano degli anni 1812-15 è un'idea particolare che non va assimilata al concetto di Nazione che dopo la Rivoluzione francese si diffonderà in ambito politico in Europa e caratterizzerà il pensiero politico dell'Ottocento. Com'è noto «nazione vuol dire individualità, ed in modo particolare, coscienza di tale individualità»¹⁷, prima degli eventi del 1789 gli europei adoperavano il termine nazione in riferimento sia all'Europa tutta sia a singoli Stati come, ad esempio, la Spagna o la Francia, sia agli Stati regionali o cittadini. Lo stesso Gioberti parla di "nazione europea". A partire dagli anni rivoluzionari che infiammarono l'Europa l'idea di Nazione si fonde con la volontà di "essere nazione"; con la cosciente volontà, cioè, di assumere un "comportamento nazionale", ovvero un comportamento leale verso quell'entità politica che è la Nazione prima che nei confronti di qualsiasi altra forma di appartenenza sia essa religiosa, sociale, ideale. Soltanto a metà Ottocento si teorizzerà il concetto di Nazione come base per l'organizzazione del potere politico ovvero la fusione di Stato e Nazione. A partire dalla Rivoluzione francese e per tutto l'Ottocento fino ai nostri giorni il riferimento nazionale diventa un potente motore dell'azione umana in ambito politico e sociale: in nome

¹⁶ Cfr. F. Gallo, *La nascita della Nazione siciliana*, in F. Benigno e G. Giarrizzo (a cura di), *Storia della Sicilia*, Bari-Roma, 2003, vol. II, pp. 3-15. F. Benigno, *Mito e realtà del baronaggio: l'identità politica dell'aristocrazia siciliana in età spagnola*, in F. Benigno-C. Torrisi (a cura di) *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, Catanzaro-Roma, 1995, pp.63-77.

¹⁷ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, Catania, 1966, p. 61.

della Nazione si combattono guerre, si fanno rivoluzioni, si muta la carta politica del mondo.

Nella penisola italiana la Rivoluzione francese e l'età napoleonica costituiscono un inizio non solo simbolico della Nazione: prima di questi eventi l'Unità d'Italia era sostenuta solo con argomenti di tipo culturale non si trattava ancora di ideologia politica; la coscienza nazionale, ovvero la consapevole adesione, il senso di appartenenza, ad una compagine politica nazionale si svilupperà dopo la Rivoluzione francese durante le guerre napoleoniche e negli anni della Restaurazione. A partire da questo momento storico si fonda il concetto, l'idea di nazione intesa come comunanza di lingua, religione, ordinamenti politici, ma soprattutto come consapevolezza dell'essere nazione e dunque assunzione di comportamenti conseguenti. Fino alla prima metà del diciottesimo secolo l'idea di nazione non andava al di là dell'unione linguistico-letteraria «non si era trasformata in cosciente volontà di formare una autonoma compagine politica»¹⁸. Con la Rivoluzione francese insomma «la nazione cessa di essere sentimento per divenire volontà; cessa di rimanere proiettata nel passato, alle nostre spalle, per proiettarsi dinanzi a noi, nell'avvenire; cessa di essere un puro ricordo storico per trasformarsi in norma di vita per il futuro»¹⁹.

Sul finire del secolo l'aver combattuto, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali della penisola, contro le truppe francesi ha, indubitabilmente, contribuito al processo italiano di trasformazione dall'idea di nazione alla coscienza dell'essere o voler essere nazione. La temperie politica della Rivoluzione francese e la partecipazione alle guerre napoleoniche (insieme o contro gli eserciti d'oltralpe) aveva infuso nuova vitalità al concetto di nazione predicato dagli illuministi italiani, «l'idea di nazione si trasformò ben presto in qualcosa di più vivo ed appassionante, in una fede, cioè, in una volontà di realizzare quel grado di cultura, quella lingua, quelle

¹⁸ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia*, cit., p. 63.

¹⁹ F. Chabod, *L'idea di nazione*, Bari, Laterza, 1961, p.51

ricordanze e tradizioni storiche che sembravano costituire l'essenza di un popolo»²⁰.

La Sicilia non ha conosciuto Napoleone, è rimasta fuori della tempeste rivoluzionaria degli anni 1789-1814, il concetto di nazione non si è evoluto, come nel resto d'Italia, rispetto alla formulazione statica e naturalistica datane dagli illuministi dell'isola. L'isola costituita in regno nel XIII secolo manteneva ancora durante la prima metà del Settecento la convinzione di essere una nazione autonoma e indipendente. Tagliata fuori dalle guerre pro o contro gli eserciti francesi, la Sicilia non poteva sentire la necessità di aderire ad una confederazione di stati italiani²¹.

Durante la prima metà del Settecento e fino al 1780 circa nell'isola la strutturazione del concetto di nazione degli intellettuali isolani recava in sé analogie con le coeve elaborazioni italiane ed europee; si trattava soprattutto di elaborazioni di carattere naturalistico, tendenti a mettere in evidenza i caratteri "naturali" delle nazioni; l'interpretazione degli storici relativamente ai caratteri specifici della "nazione siciliana" non si discostava dalle speculazioni europee menzionando, ad esempio, come elementi di cui tener conto nella formazione dello spirito nazionale l'economia, la costituzione politica dello stato, l'attività principale della popolazione²²; mancava però l'afflato nazionale in senso ampio, il sentire di appartenere a una nazione italiana. Questo stato di cose va riportato alle condizioni politico-istituzionali dell'isola che sin dal XIII secolo forma un regno autonomo sebbene, nel corso dei secoli, sottoposto a diverse dinastie reali²³.

²⁰ F. Chabod, *L'idea di nazione*, cit., p.67.

²¹ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia*, cit., pp.72-73.

²² Idem, *La «Nazione siciliana» nel linguaggio politico al momento della riforma costituzionale del 1812*, in *I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa, XVII-XIX secolo*, Firenze,1992, pp. 363-369.

²³ Idem, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia*, cit., pp. 68-72.

A partire dagli anni Ottanta del diciottesimo secolo nell'isola l'idea di nazione elaborata dagli intellettuali siciliani assume caratteristiche che la alienano dalle contemporanee riflessioni italiana ed europea. La classe dirigente isolana, l'aristocrazia, si rende conto – anche perché in seguito all'esperienza del vicereame caraccioliano è stata colpita nei suoi interessi – di doversi adoperare per mutare l'assetto politico-istituzionale dell'isola in direzione di un più moderno ordinamento costituzionale; da qui anche lo stimolo a ripercorrere la storia delle istituzioni isolate che hanno una propria identità diversa da quelle dello Stato di cui l'isola, di volta in volta, ha fatto parte.

Tra gli studiosi siciliani che sul finire del Settecento analizzano il concetto di nazione nelle loro opere lo storico Rosario Gregorio – il più grande intellettuale siciliano a cavallo dei secoli diciottesimo e diciannovesimo, attento indagatore del diritto pubblico isolano, convinto assertore dell'assolutismo regio, delle prerogative della Corona contro gli abusi feudali²⁴ – plasma un'idea di nazione nella quale è contenuta l'immagine della nazione come entità morale, ma viene fuori prepotentemente la nazione come entità politica, fonte di diritto pubblico, altra cosa rispetto allo Stato. Lo storico siciliano giunge a siffatta interpretazione del concetto di nazione dopo aver esaminato empiricamente, con metodo scientifico, una gran mole di documenti di carattere storico-giuridico che lo inducono alla considerazione della Nazione siciliana come entità coincidente con le sue stesse istituzioni, le più importanti delle quali sono il Parlamento e la Deputazione del regno.

La storia della nazione siciliana finisce così per coincidere con la storia delle sue istituzioni politico-giuridiche che i siciliani sono riusciti a mantenere, a conservare a dispetto dei vari Stati di cui hanno fatto parte. La contrapposizione di nazione e stato è dunque fortemente sentita nell'isola,

²⁴ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, Roma-Bari, 2001, p. 89.

l'esistenza di proprie istituzioni e di consuetudini di carattere giuridico (costituenti, come s'è detto la nazione) ha permesso lungo i secoli l'indipendenza della Sicilia e la diffusa consapevolezza di costituire una nazione distinta e separata dal resto d'Europa. L'aristocrazia – la sola classe sociale in Sicilia ad avere coscienza di sé e delle proprie prerogative, a ricoprire un ruolo politicamente attivo nelle istituzioni giuridiche – è l'emblema stesso di tale concetto di nazione, per cui non di rado nazione siciliana e aristocrazia rappresentano due modi diversi d'intendere la stessa cosa²⁵.

Gli aristocratici siciliani, gli estensori indiretti della costituzione, erano sinceramente convinti di dover rinnovare le istituzioni e l'economia dell'isola e della validità del “modello inglese” ma erano rimasti idealmente ancorati alla mentalità e ai privilegi del loro *status*, quindi malgrado la modernità della costituzione di ispirazione liberale permane nel testo della carta la distinzione tra Nazione e Stato laddove, nelle *Basi* (art. X) «la Nazione, dovendo fissare i sussidi necessari allo Stato; si farà precisamente il dovere di fissare nella lista civile quelle somme bisognevoli allo splendore, indipendenza e mantenimento del suo augusto monarca e della sua real famiglia in quella estensione le più generosa che permetterà l'attuale stato delle finanze del regno e quindi la nazione assumerà per suo conto l'esazione ed amministrazione di tutti i fondi e beni nazionali, compresi quelli riguardati finora come cespiti fiscali e demaniali, la cui

²⁵ Non bisogna credere, secondo quanto appena detto, che Rosario Gregorio fosse un sostenitore del potere nobiliare, al contrario «il Gregorio non fu mai molto tenero delle istituzioni aristocratiche. Anzi, stimato ed ammirato dal marchese Caracciolo e dal principe di Caramanico, egli guardò sempre con simpatia il riformismo assolutistico» denunciando nelle sue opere i baroni che dopo la morte di Federico d'Aragona «“arrogandosi apertamente tutti i diritti sovrani, dileguata allora sin l'apparenza della real dignità, fu intieramente consumata l'anarchia”, e “rovinarono allora gli ordini tutti dell'antico governo”. Allora ebbero inizio le deformazioni costituzionali che accrebbero enormemente il potere dei baroni, e la via fu aperta ad ogni sorta di abusi feudali», R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 89; cfr. R. Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, in *Opere scelte*, Palermo, 1853².

somma poi passerà alle mani del ministro delle finanze per quegli usi dal Parlamento stabiliti»²⁶.

La nazione assumeva il compito di prelevare le risorse per la pubblica amministrazione riservando allo stato un ruolo semplicemente esecutivo. La nazione siciliana rimaneva dunque nella mentalità dei siciliani un'istituzione indipendente detentrica di determinati diritti, privilegi, immunità, da mantenere difendendo i suoi organi, primi fra tutti il Parlamento e la Deputazione del regno.

Il Parlamento siciliano

«La Sicilia [...] ha avuto costantemente da' Normanni [...] per circa sette secoli, un parlamento rappresentante la nobiltà, il clero, e dal decimoterzo secolo, il terzo stato, il quale ha sempre esercitato il diritto di accordare sussidî e tributi, di rimostrare per li torti della nazione, di proporre delle leggi sotto la denominazione di grazie, ed in qualche circostanza, di far uso degli attributi del supremo potere»²⁷.

Il Parlamento siciliano, istituito in epoca normanna era formato, lo si è detto, da tre bracci: il religioso, il militare o baronale e il demaniale. Nel braccio religioso avevano pieno diritto a sedere i religiosi che ricoprivano alte cariche nella gerarchia ecclesiastica: arcivescovi, vescovi, abati, priori di *jus* patronato regio. Nel braccio militare a pieno titolo stavano, in base ai loro possedimenti feudali, i baroni, i Signori di vassalli e i feudatari obbligati al servizio militare. Nel braccio demaniale, infine, sedevano i

²⁶ *La Costituzione di Sicilia stabilita nel generale straordinario Parlamento del 1812*, Palermo, 1813, p. 3.

²⁷ P. Balsamo, *Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*, (1848), Palermo, 1969, p. 49.

procuratori eletti dalle università, dalle città, dai territori che ricadevano sotto il dominio reale. Quest'ultimo braccio era l'unico dei tre che veniva costituito per elezione – ogni università mandava un procuratore eletto dal consiglio del Municipio – era di gran lunga il meno numeroso, potendo contare su di un numero minore di seggi rispetto agli altri due, e veniva puntualmente prevaricato dai bracci religioso e demaniale che condividevano i medesimi interessi²⁸.

La Deputazione del regno era la massima istituzione rappresentativa della nazione siciliana, poiché svolgeva le funzioni del parlamento tra le diverse convocazioni di quest'ultimo. Questa istituzione era eletta al termine delle sessioni parlamentari. I deputati che ne avrebbero fatto parte erano proposti dal viceré al parlamento, ma prima di ricoprire la loro carica avevano bisogno della sanzione regia. In origine la sua composizione avrebbe dovuto essere di dodici deputati, quattro baroni, quattro ecclesiastici e quattro rappresentanti delle terre e città demaniali. All'epoca del viceré Caracciolo i componenti erano tutti appartenenti alla classe signorile, sottolineando così, ancora una volta, l'assoluta prevalenza dell'aristocrazia su ogni altra classe sociale nell'isola²⁹. La deputazione assolveva al compito di controllo dell'osservanza dei Capitoli del regno e provvedeva all'esazione dei donativi (imposte) deliberati dal parlamento.

Per l'aristocrazia isolana il parlamento, in quanto simbolo della secolare autonomia della Sicilia, rappresentava la roccaforte delle proprie prerogative, dei propri diritti, della libertà innanzi al potere monarchico; ma «la libertà difesa dal parlamento era una libertà di tipico stampo medievale, una libertà “privilegiata”: riposava, cioè, su un insieme di rapporti giuridici

²⁸ Cfr. A. Mongitore, *Memorie istoriche*, in *Parlamenti generali del Regno di Sicilia*, Palermo, 1749, vol. I.

²⁹ Cfr. F. Renda, *La grande impresa*, cit., pp. 45, 53. Vincenzo Gagliani, una delle figure più rappresentative del democratismo siciliano, definisce la Deputazione del regno come una sorta di «magistrato addetto ad assicurare l'incolumità dei Baroni [...] e a sostenere in nome del Regno tutte le pretensioni che lo desolavano», V. Gagliani, *Discorsi sopra lo studio del dritto pubblico di Sicilia*, Napoli, 1817, p. 204.

di tipo privatistico, in forza dei quali singole persone fisiche o giuridiche avevano acquistato delle “libertà” e “privilegi” dal sovrano, e ne godevano a titolo affatto proprio e speciale. Se anche il parlamento si proclamava rappresentante della nazione siciliana, questa veniva intesa soltanto come l’insieme dei gruppi privilegiati: ne rimaneva esclusa perciò la parte maggiore della nazione reale»³⁰. Il mito del parlamento siciliano, in realtà nel corso dei secoli si era un po’ offuscato. In Europa, in età moderna era un caso unico, particolare, ma il parlamento che nel 1130 aveva incoronato Ruggiero sottolineando la sua importanza politico-istituzionale era diventato, attraverso i secoli, un istituto che semplicemente votava i donativi e richiedeva eventuali grazie al sovrano³¹. Dopo gli attacchi del Caracciolo che avrebbe addirittura voluto modificarne in nome, chiamandolo Congresso per i nobili siciliani divenne «il simbolo di un patrimonio da difendere e da perfezionare, generando gradatamente una coscienza costituzionale e dando il via al processo evolutivo del pensiero politico siciliano da feudale a liberale»³².

Fin qui si è sommariamente indicato quel movimento interno alla coscienza politica dell’aristocrazia siciliana, l’unica ad avere consapevolezza di sé del suo ruolo e delle sue prerogative, che portò al disegno di rinvigorire le istituzioni siciliane rammodernandole. Comincia il processo evolutivo in senso liberale di gran parte del ceto dirigente siciliano. Accanto a queste motivazioni endogene, in quegli anni tra diciottesimo e diciannovesimo secolo altre cause di carattere esogeno contribuiranno a determinare le congiunture produttrici di quel primo esperimento costituzionale siciliano che, con i suoi limiti segna, nella lunga durata, il passaggio della Sicilia dal feudalesimo alla modernità.

³⁰ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 65.

³¹ Cfr. G. Buttà, *Il Parlamento siciliano*, in *Storia della Sicilia*, Napoli, 1978, vol. VII, pp. 23-53. Cfr. anche il classico C. Calisse, *Storia del Parlamento in Sicilia dalla fondazione alla caduta della monarchia*, Torino, 1887.

³² E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p. 93.

Nel 1798 le truppe napoleoniche conquistano Napoli, il sovrano e la corte si trasferiscono a Palermo scortati dall'ammiraglio Nelson. Palermo accolse con gioia i sovrani che non avevano mai visitato l'isola. Nell'animo dei nobili siciliani si vagheggiava l'idea di un ritorno della sede monarchica in Sicilia, a Palermo, e dell'indipendenza dell'isola da Napoli³³. Il sovrano non nutriva però lo stesso sentimento, egli si sentiva un rifugiato nell'isola e pensava unicamente a riconquistare il regno continentale. Nel 1802 il parlamento siciliano giunse a deliberare un donativo straordinario pur di trattenere la corte nell'isola, ma una volta riconquistata Napoli il sovrano mostrò chiaramente di non avere alcun interesse a rimanere nell'isola e ripartì alla volta della capitale partenopea.

Nel 1806, in seguito alle alterne sorti delle guerre napoleoniche i Borbone sono costretti a ritornare in Sicilia, in questa seconda occasione l'accoglienza fu molto più fredda. La politica di pesante esazione fiscale che il sovrano tentava di metter in atto – sperando di rinsaldare l'esercito e riconquistare Napoli, determinò un aperto contrasto tra la nobiltà siciliana e la Corona «i nobili non erano più disposti a credere che il regno non fosse altro che una proprietà personale data al re da Dio e trovavano difficile tollerare il rifiuto del re a credere nell'esistenza di una nazione siciliana»³⁴.

Frattanto temendo l'invasione napoleonica dell'isola il re Ferdinando, che non aveva le necessarie risorse militari per fronteggiare un'eventuale guerra difensiva – in base agli accordi stipulati con l'Inghilterra – accoglieva un grosso contingente militare britannico sul territorio siciliano.

³³ Cfr. A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, (Bologna, 1990), Milano, 2004, p. 88 ss.

³⁴ M. I. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, *Breve storia della Sicilia*, Roma-Bari, 2006, p. 215.

Gli inglesi nel Mediterraneo

L'interesse degli inglesi per l'area mediterranea negli ultimi anni del XVIII secolo è determinato dall'esigenza prima ancora politica oltre che militare di contenere l'espansionismo francese. Si vuol fermare l'avanzata del costituzionalismo repubblicano prima e, poi, porre un freno all'irruenta ascesa militare e politica di Napoleone. Vi era un preciso interesse politico da parte degli inglesi, soprattutto *whig*, a mostrare come una nazione potesse essere positivamente retta, governata, secondo un modello costituzionale non necessariamente ispirato ai principi democratici e giacobini francesi. Da qui una serie di esperimenti, tentativi inglesi che avranno come "banco di prova" diverse isole mediterranee; dal caso corso del 1794 a Malta (1801-1802), dalla Costituzione del Regno di Sicilia del 1812 all'ultimo esperimento, quello della Repubblica degli Stati Uniti delle Isole Ionie (1818)³⁵.

La prima esperienza costituzionale in tal senso è quella realizzata in Corsica. L'isola tra il 1793 e il 1794 era in armi contro la Francia poiché non era riuscita a ottenere la propria autonomia come nazione; grazie all'intervento degli inglesi sbarcati sull'isola nella primavera del 1794 la Corsica, dopo la convocazione della Consulta generale nel giugno dello stesso anno, proclama la sua indipendenza dalla Francia e si pone «sotto la protezione immediata del governo dell'Inghilterra con una costituzione che garantisca la libertà della nazione corsa»³⁶. Inizia a questo punto la discussione tra gli emissari del governo di Londra e i politici corsi, di cui i

³⁵ Cfr. C.R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione. Dal "modello corso" (1794) al "modello ionio", "modello corso"* in A. Romano (a cura di), *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del '700 e la prima metà dell' '800*, Milano, 1998, pp. 391- 406.

³⁶ C.R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818)*, Milano, 2005, p. 2.

più rappresentativi sono Pasquale Paoli e Andrea Pozzo di Borgo, al fine di redigere un nuovo ordinamento costituzionale per l'isola che, però, aveva già una propria antica costituzione consuetudinaria e dunque su tale base saranno concordati con i rappresentanti inglesi i cardini della nuova Carta corsa. Il 19 giugno del 1794 viene proclamata la nuova costituzione del Regno anglo-corso. L'isola diviene così una monarchia costituzionale posta sotto il re d'Inghilterra rappresentato da un viceré titolare del potere esecutivo e del comando militare, ha però un suo parlamento, indipendente da quello inglese, che detiene insieme al sovrano il potere legislativo. A differenza di quello inglese il parlamento corso – eletto su base censitaria – era composto da una sola camera «conseguenza questa non solo della fortissima tradizione isolana delle vecchie “consulte”, ma anche della profonda avversione da sempre nutrita dal Paoli nei confronti dei ceti nobiliari dell'isola»³⁷. Il voler mantenere le peculiarità del vecchio ordinamento isolano nella cornice del modello costituzionale inglese produsse ben presto delle difficoltà istituzionali che insieme alle mutate condizioni del panorama politico europeo portarono alla rapida conclusione dell'esperimento costituzionale anglo-corso e all'allontanamento inglese dall'isola nell'ottobre del 1876 con il conseguente ritorno, di lì a poco, dei francesi.

Gli inglesi in Sicilia

Nel 1806 falliti i negoziati con la Francia il governo inglese stabilisce di inviare truppe e flotta in Sicilia per presidiare l'isola. La Sicilia era per

³⁷ C.R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione. Dal “modello corso” (1794) al “modello ionio”, “modello corso” in Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del '700 e la prima metà dell' '800*, cit., p. 403.

gli inglesi una base per un eventuale attacco al regno napoleonico di Napoli. Il piano inglese di controllo della Sicilia, del Mediterraneo, contemplava tra gli altri il disegno di porre sotto il comando inglese le forze siciliane e di favorire la formazione di un governo composto da siciliani e non da napoletani; questi sospettati di tessere, a causa delle simpatie della regina Maria Carolina, rapporti segreti con i francesi.

I due trasferimenti della corte napoletana a Palermo non avevano sortito gli effetti positivi auspicati dalla nobiltà palermitana. Se la prima venuta dei sovrani in Sicilia nel 1798, i quali non erano mai stati nell'isola, era stata accolta con entusiasmo dai baroni che intravedevano la prospettiva di rendere definitivo il trasferimento della corte e di ridare così alla capitale siciliana l'antico splendore normanno; in occasione del secondo esilio del Borbone nell'isola nel 1806 la distanza tra la monarchia e il Paese era ormai incolmabile. I siciliani non gradivano di dover sottostare ad un governo composto esclusivamente di napoletani che anziché intessere rapporti con gli indigeni sognavano, come i sovrani, una riconquista del dominio continentale e un ritorno a Napoli. Il grosso limite della politica della Corona nei confronti dei siciliani fu che «in luogo di cattivarsene le simpatie – che inizialmente erano addirittura entusiastiche [...] – tanto più necessarie in quanto si trattava delle sole forze rimaste a sua disposizione, la corte parve considerare la Sicilia solo come una sorgente d'imposte, i cui proventi erano dedicati in gran parte alla guerra per la riconquista del napoletano, cioè ad un fine che il particolarismo siciliano considerava estraneo e dannoso alla Sicilia»³⁸. Nell'isola il clima si faceva carico di tensioni e le preoccupazioni del governo di Londra non furono sufficienti a spingere Ferdinando a mutare l'indirizzo della sua politica. Inoltre gli inglesi paventavano la possibilità di accordi segreti tra Ferdinando, Maria Carolina e i francesi. La classe dirigente isolana dal canto suo richiede

³⁸ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 133.

l'appoggio dei rappresentanti del governo inglese in Sicilia per garantire la sua indipendenza. Gli inglesi, che versavano un tributo alla monarchia e sostenevano l'onere della difesa, avevano diversi interessi economici nell'isola ed erano quindi interessati al consenso dei siciliani riguardo alla loro permanenza sull'isola e alla loro politica.

Il sovrano Borbone che vedeva l'isola come una fonte da cui trarre i fondi necessari per riconquistare Napoli – suo unico vero interesse – cercò di imporre, vista l'opposizione baronale, i provvedimenti fiscali decretati dal ministero con la forza. Egli, nel febbraio del 1811 pretese di applicare una tassazione non deliberata, come d'uso, dal parlamento isolano. I baroni reagirono presentando una rimostranza ufficiale alla Deputazione del regno che avrebbe dovuto tutelare i diritti del parlamento, ma che stabilì che era diritto del re ricorrere ad una tale misura in casi straordinari. Alcuni baroni chiesero segretamente aiuto agli inglesi, frattanto il sovrano decise di far arrestare i cinque baroni che capeggiavano il movimento di protesta.

Quando sembrava che le cose evolvessero a favore della monarchia, dato che con l'arresto dei cinque baroni la forza dell'opposizione aristocratica si era decisamente affievolita, l'arrivo in Sicilia del nuovo ministro plenipotenziario Lord William Bentinck determinò una svolta inaspettata dell'intera vicenda.

Il ministro, esecutore delle direttive del governo di Londra sull'isola, doveva tutelare la presenza delle truppe inglesi in Sicilia. Il governo inglese, che sulla scena politica europea si presentava come il campione della libertà di fronte al dispotismo napoleonico, non poteva farsi sostenitore e difensore di un sovrano che regnava in spregio dei diritti e delle libertà dei propri sudditi. L'Inghilterra, per mano di Lord Bentinck, decise di appoggiare il partito della protesta aristocratica. Così, sotto la tutela dell'Inghilterra, anche per motivi di propaganda contro l'assolutismo

napoleonico, si diede avvio all'esperimento costituzionale siciliano del 1812.

1812: una costituzione in Sicilia

Dallo scoppio della Rivoluzione francese l'Europa vide diffondersi di un'intensa stagione costituzionale. Questo fenomeno, interrotto dal Congresso di Vienna con la Restaurazione che ne seguì, comprende anche la promulgazione della costituzione siciliana del 1812. Nello stesso anno fu scritta la costituzione spagnola di Cadice³⁹. Entrambe le carte saranno destinate un notevole fascino come modelli, da imitare o respingere, nei decenni successivi. La rivoluzione dell'ottantanove innescò la miccia di un movimento per la libertà che infiammò l'Europa, non solamente la Francia; per circa venticinque anni dallo scoppio del movimento rivoluzionario vi fu un fiorire di esperienze costituzionali. In Sicilia, come del resto in Spagna, il movimento costituzionalista vide la luce allorché nel resto del continente la stagione costituzionalista volgeva al termine. Per la Sicilia, che si trovava in condizioni di profonda arretratezza economica, politica, culturale, rispetto all'Europa la costituzione del '12 – pur con i suoi limiti e le sue contraddizioni – è il primo passo verso la modernità, il primo passo verso la formazione di uno stato costituzionale moderno.

La vicenda storica della costituzione siciliana è stata travagliata sin dal suo apparire e ha avuto così breve vita (1812-1815) da essere stata

³⁹ Cfr. R. Carr, *Storia della Spagna (1808-1939)*, (Oxford, 1966) Firenze 1978, vol. I, pp. 96-147; J. M. Portillo Valdés, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Manduria-Bari-Roma, 1998; S. Scandellari, *Da Bayonne a Cadice. Il processo di trasformazione costituzionale in Spagna: 1808-1812*, Messina, 2009.

consegnata al mito⁴⁰. L'entusiasmo creatosi attorno alla nuova costituzione si spiega con il risveglio – che essa provocò – degli antichi ideali di libertà e indipendenza della nazione della vecchia costituzione normanna. Questi due ideali contenuti nella carta costituzionale del 1812, il costituzionalismo liberale e l'indipendenza della nazione, non avevano la stessa valenza per tutte le forze politiche dell'isola. Se nella capitale, a Palermo, l'aristocrazia, l'unica classe sociale ad avere rilevanza politica contemplava entrambi gli ideali, nella parte orientale della Sicilia, a Messina e a Catania, più democratiche, si superava la dimensione autonomistica spingendo più sul tema del liberalismo.

L'ottimismo suscitato dalla carta del 1812 si rifà anche alla convinzione, diffusa tra gli intellettuali siciliani, che in realtà non si trattava di una costituzione redatta *ex novo* sul modello inglese, ma di una revisione della costituzione normanna. Questa convinzione rispondeva a due diverse esigenze, la prima di carattere politico: il sovrano avrebbe avuto maggiori difficoltà ad abrogare un testo accettato per secoli da diversi regnanti. La seconda di carattere ideologico; secondo l'interpretazione tradizionalista ed empirista dello storico inglese Bolingbroke per cui la costituzione è «quell'insieme di leggi, istituzioni e consuetudini, derivate da certi immutabili princìpi di ragione e diretti a certi immutabili fini di pubblico bene, che costituiscono il complesso del sistema secondo il quale la comunità ha convenuto ed accettato di essere governata»⁴¹. Pertanto, una carta costituzionale non si crea dal nulla ma nella concezione degli estensori si riprendono le antiche tradizioni siciliane, che avrebbero dovuto fornire la base (consuetudini, leggi istituzioni) su cui edificare il nuovo impianto costituzionale seguendo il modello della costituzione inglese. Tra i siciliani che auspicavano la riforma costituzionale molti erano

⁴⁰ Cfr. E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., pp. 15-16.

⁴¹ Bolingbroke, *A Dissertation upon Parties*, London, 1735, citato da E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p.18.

sinceramente convinti che tra la costituzione siciliana d'epoca normanna e la costituzione inglese (stabilita nello stesso periodo) in origine non ci fossero differenze, quelle rilevabili agli inizi dell'ottocento erano dovute al mancato rispetto di qualche capitolo nonché agli abusi perpetrati dalle diverse monarchie che avevano regnato sull'isola⁴². Non tutti i siciliani credevano che le cose stessero realmente così, alcuni, come Tommaso Natale, non mancavano di esprimere la loro diversa opinione anche con accenti ironici miranti a sottolineare che «la Sicilia non è la Magna Britannica né la cappa di un enorme gigante non poteva mai adattarsi alla piccolissima statura di un pigmeo»⁴³.

Una delle figure più importanti della vicenda costituzionale siciliana dei primi anni dell'Ottocento, lord William Bentinck, convinto assertore del sistema costituzionale sia come metodo sia come tipo di organizzazione politica era piuttosto «scettico sulla adattabilità di “modelli” concreti di forme di governo al di fuori del loro contesto storico: non a caso quindi troverà ridicolo per la Sicilia l'imitazione dettagliata della costituzione inglese»⁴⁴. Bentinck non era propenso a seguire dei modelli specifici e in Sicilia propose l'attuazione di un assetto statale che garantisse la partecipazione politica anche a quelle classi sociali che, tradizionalmente nell'isola, ne erano rimaste escluse: la borghesia e i medi proprietari terrieri.

In ogni caso, il fascino che la costituzione “all'inglese” ha esercitato negli anni non cancella la sua reale consistenza, ovvero quella di essere un esperimento ancora in embrione quando a causa del sovvenire di

⁴² N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia*, (1847), Palermo, 1972, p. 156.

⁴³ T. Natale, *Memoriale al principe vicario*, presso la Biblioteca comunale di Palermo (2 Qq. G. 107); pubblicato da F. Genuardi, *T. Natale e la Costituzione del 1812*, in «Archivio Storico Siciliano» XLIII (1921), pp. 361-368.

⁴⁴ C.R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione. Dal “modello corso” (1794) al “modello ionio” (1818)*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, cit., p. 413.

avvenimenti esterni se ne bloccò lo sviluppo. Da quel momento, da quell'esperienza, la Sicilia, in un certo senso, lega le sue sorti future al destino d'Italia. Molti degli intellettuali e politici siciliani emigrati dopo il 1816 e ancor di più dopo il 1848, infatti, faranno molto per superare il tradizionale autonomismo e separatismo isolano allacciando l'esperienza siciliana alle vicende risorgimentali italiane.

L'esperienza costituzionale europea

Lungo il corso del Settecento nella penisola italiana vige una molteplicità di assetti territoriali e istituzionali, varietà di usi, costumi e tradizioni. È questo il secolo dei Lumi e anche in Italia, con modalità diverse a seconda dei vari Stati, si diffonderà la nuova cultura che attraverso un lungo e travagliato sviluppo porterà, poi, all'abbandono dell'*Ancient régime*. Circolano nuove idee che per mezzo di riviste e periodici cercano di raggiungere il maggior numero possibile di individui. Proprio la diffusione della stampa è additata da uno dei maggiori protagonisti delle vicende del primo Ottocento, il principe di Metternich, tra le cause che «hanno sconvolto lo stato del mondo» come «quella che ha contribuito in misura incommensurabilmente maggiore delle altre a diffondere l'instabilità politica da cui l'umanità è attualmente afflitta»⁴⁵.

Egli esprimeva in questi termini il suo giudizio sui disordini sociali che turbavano l'Europa in una lettera allo zar Alessandro scritta nel dicembre del 1820; secondo l'analisi dell'austriaco vi era una diretta connessione, infatti, tra la divulgazione di idee attraverso la parola scritta e la richiesta di costituzioni. È senz'altro vero che anche grazie al potere della stampa si sia

⁴⁵ L. Mannori, *Costituzione*, in *Cantieri di Storia III*, terzo incontro Sissco sulla storiografia contemporaneistica in Italia, Bologna, 22-24 settembre 2005.

potuto dar voce, in Europa, tra la fine del diciottesimo secolo e gli inizi del diciannovesimo, ai nuovi soggetti sociali che spingevano verso un cambiamento dell'organizzazione politico-istituzionale della società. I princìpi del riformismo illuminato, sostenuti dalla filosofia francese degli *ideologues* generano una vasta eco in Europa e molti regnanti decidono di orientare il loro sistema di governo ispirandosi ai nuovi princìpi. Federico II di Prussia che ebbe rapporti con alcuni dei rappresentanti dell'Illuminismo si interessò alle loro dottrine nella cui applicazione intravedeva la possibilità di aumentare le finanze e dunque la potenza dello Stato. Il sovrano prussiano promosse la colonizzazione di nuove terre, la costruzione di villaggi, favorì lo sviluppo del commercio e attribuì unicamente allo Stato l'amministrazione della giustizia abolendo i tribunali feudali. In Russia malgrado l'entusiasmo di Caterina II che si considerava al "servizio del suo popolo" nessuna riforma andò oltre le buone intenzioni.

Nel regno di Napoli la politica riformatrice fu avviata durante il regno di Carlo di Borbone e diretta dal ministro Bernardo Tanucci; qui i provvedimenti messi in atto riguardarono soprattutto i rapporti tra Stato e Chiesa, la potenza della feudalità laica opponeva ostacoli all'azione della monarchia. L'eversione della feudalità si avrà successivamente nel 1806 in età napoleonica.

Gli illuministi auspicano riforme, ma sopraggiungerà la Rivoluzione. Destinata a svilupparsi come un evento di gran lunga eccedente qualsiasi previsione e aspettativa, un evento destinato a segnare una netta discontinuità con il passato. La richiesta di cambiamenti all'interno dell'assetto politico-istituzionale ormai vecchio rispetto all'evoluzione del tessuto sociale ed economico diviene quindi ancor più pressante dopo gli eventi rivoluzionari dell'ottantanove «le formule e le soluzioni "giacobine", o comunque democratiche, contenute nelle costituzioni francesi del 1791, del 1793, dell'anno III e dell'anno VII, non potevano

non attrarre le simpatie e le preferenze dei *patriotes* europei di quell'accesso periodo»⁴⁶. Tanto basta a spiegare la vasta diffusione europea del costituzionalismo francese che, al di là delle imprese militari napoleoniche, s'impose per il grande consenso raccolto dai principi in esso contenuti.

Modelli costituzionali

Sullo scorcio del secolo, in Europa – dopo la Rivoluzione francese con tutto il fervore per la libertà che ne seguì, l'entusiasmo dei popoli, delle nuove forze politiche e sociali d'Europa che premevano per un cambiamento dell'assetto politico-istituzionale dei vari Stati – si vive, lo si è già detto, un periodo contraddistinto dal diffondersi di esperienze costituzionali diverse⁴⁷.

Sul continente sono due i modelli costituzionali che si fronteggiano: l'inglese e il francese. Il primo ha una lunga tradizione, non scritta, fatta di *bills*, *acts* e pratiche consuetudinarie che, affastellatisi nel corso dei secoli formavano la costituzione. Non si tratta dunque di un documento stilato in un determinato momento storico e dettato dalla volontà del popolo come nel caso della costituzione americana del 1787⁴⁸. Diversa rispetto alle elaborazioni continentali, la vicenda costituzionale inglese si basa sul principio del *rule of law*, espressione che può essere tradotta sia come

⁴⁶ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia*, cit., pp. 34-35.

⁴⁷ Sul costituzionalismo europeo cfr. C. H. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, New York, 1947, Bologna, 1990.

⁴⁸ Cfr. J. B. Chrimes, *English constitutional history*, London, 1949. A proposito della peculiarità delle leggi costituzionali inglesi che, a differenza degli altri Paesi europei, non sono contenute in una costituzione scritta, A.V. Dicey, il più grande teorico del *rule of law* sostiene che le leggi costituzionali inglesi non sono la fonte dei diritti dei cittadini, ma al contrario sono la conseguenza dell'amministrazione di tali diritti da parte dei giudici. Per cui se ne deduce che è la costituzione a derivare dalle norme ordinarie dell'Inghilterra. Cfr. A.V. Dicey, *The Law of the Constitution* (1885).

“governo della legge” sia come “regola del diritto”. Il principio fondante afferma la sostanziale uguaglianza degli inglesi dinnanzi alla legge e garantisce i cittadini da eventuali abusi del governo ai danni dei loro diritti.

Il principio del *rule of law*, tipico della cultura britannica, si lega alla particolarità del diritto inglese che mantiene viva, insieme alle leggi promulgate dal legislatore, dal parlamento, la *common law* ovvero un diritto consuetudinario di cui sono depositari i giudici. L'importanza del diritto consuetudinario è tale che ancora agli inizi del Seicento i giudici avevano il potere di annullare le leggi ordinarie del parlamento qualora nella loro interpretazione, queste fossero contrastanti con lo spirito e i principi del diritto della *common law*. Il secondo, al contrario, si esprime in carte scritte che oltre a essere imitate in altri Paesi per una sincera ammirazione degli ideali di libertà da esso sostenuti, spesso è imposto con la forza in virtù delle campagne militari napoleoniche.

Il modello inglese prevede quella separazione dei poteri, che tanto entusiasmò Montesquieu, finalizzata a creare un sistema di governo bilanciato teso a limitare, contenere, il potere della corona e ad assicurare determinate libertà politiche e civili ai cittadini. Il sistema francese, di contro, seguendo la propria vocazione storica centralista e accentratrice eredita dalla tradizione assolutistica la concezione della indivisibilità della sovranità che, se prima risiedeva nella figura del sovrano, adesso è incarnata dal popolo, dalla nazione ed è attribuita allo Stato-Nazione portatore di progresso sulla scorta della filosofia illuministica⁴⁹. In altri termini, se all'indomani della Rivoluzione in Francia il problema è trovare una “sede” per la sovranità, per il potere assoluto, in Inghilterra storicamente non c'è mai stata «la necessità politica di attribuire ad una assemblea, come avvenne per la Convenzione francese, il compito di rappresentare permanentemente ed illimitatamente la sovranità della

⁴⁹ A. Saitta, *Costituenti e costituzioni della Francia moderna*, Torino, 1952.

nazione, quest'ultima si era sempre espressa attraverso la formula *the King in Parliament*», inoltre com'è noto vi è una lunga e consolidata tradizione politica per cui il potere è diviso tra vari organi in equilibrio tra loro per cui nessuno possa sopravanzare gli altri, in modo tale da contenere il potere del sovrano e garantire le libertà dell'individuo, secondo il noto sistema di *checks and balances*.

Le carte costituzionali francesi, inoltre, accordano, tra i poteri, una certa rilevanza al legislativo tanto che nel testo costituzionale del 1793 il potere esecutivo detenuto da un Consiglio composto da ventiquattro elementi (designati peraltro dall'assemblea legislativa) sembra essere un'appendice del potere legislativo di cui esegue le direttive⁵⁰. In Inghilterra invece se prevalenza c'era apparteneva del potere esecutivo.

Il costituzionalismo in Sicilia

L'Inghilterra per contrastare l'avanzata delle truppe napoleoniche e delle costituzioni francesi in Europa decide di fronteggiare la Francia non solo sul piano militare, ma anche su di un piano ideologico. Consapevole anche del fatto che i principi di libertà ed eguaglianza esaltati durante la rivoluzione dell'ottantanove sono stati traditi dalla politica accentratrice e dispotica di Napoleone. Farsi sostenitrice di regimi liberali rappresenta per la Gran Bretagna l'occasione di sconfiggere Napoleone mostrando per mezzo della contrapposizione delle sue libere istituzioni all'assolutismo francese come una nazione potesse essere positivamente retta, governata, secondo un modello costituzionale non necessariamente ispirato ai principi democratici e giacobini francesi.

⁵⁰ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia*, cit., pp. 21 ss.

Il progetto inglese di intervento nell'area mediterranea, sostenuto anche da storici, come ad esempio Francis Gould Leckie il quale in alcuni suoi scritti politici (1809 circa) conia in merito la formula *Britannizing*, consiste nell'abbandonare la lotta contro i francesi sul continente per concentrare le forze (più ideologiche che militari) nell'area mediterranea col proposito di giungere alla «formazione di un vero e proprio “impero insulare” nel Mediterraneo mediante la conquista delle maggiori isole»⁵¹. Quest'ultime sarebbero state governate secondo i dettami del costituzionalismo liberale di stampo inglese rappresentando, lo si è già detto, per i popoli sottoposti al dispotismo napoleonico un vessillo di libertà in nome del quale ribellarsi.

Nel 1806 il governo britannico decide di intraprendere un'iniziativa politica in Sicilia – che era l'unica parte del Regno di Napoli a essere rimasta libera dal dominio francese – finalizzata a istituire un protettorato inglese sull'isola. Nell'isola si nutrivano rapporti di simpatia e di ammirazione nei confronti dell'Inghilterra e delle sue istituzioni già a partire dalla seconda metà del Settecento.

La cultura inglese penetrava in Sicilia attraverso la traduzione di classici del pensiero empirista britannico; erano frequenti i viaggi di turisti britannici nell'isola, vi furono anche, a partire dal 1750 vari rapporti di tipo commerciale con l'insediamento in Sicilia di attività commerciali e industriali facenti capo a cittadini inglesi; molti i viaggi compiuti da nobili siciliani che torneranno pieni di ammirazione per l'organizzazione politica ed economica di quel Paese⁵².

Gli esponenti più colti della nobiltà siciliana, appartenenti al cosiddetto partito costituzionale, guardavano alle istituzioni britanniche come a un modello di riferimento cui ispirarsi per rafforzare e rinnovare gli istituti

⁵¹ C.R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione. Dal “modello corso” (1794) al “modello ionio” (1818)*, in, *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, cit., p. 407.

⁵² Cfr. R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., pp. 108-111.

siciliani colpiti dai tentativi della monarchia borbonica di applicare i principi del riformismo illuminista nell'isola. Costoro erano convinti che formulare la carta costituzionale del 1812 altro non era se non rivedere l'antica costituzione del Regno guardando come modello di riferimento la costituzione inglese poiché «la differenza tra la costituzione inglese e l'originaria costituzione siciliana era l'effetto o dell'abuso o dell'inosservanza di alcuni capitoli; laonde, ricondurre la costituzione siciliana al suo antico essere, ed adottare la costituzione inglese non erano che due maniere diverse d'esprimere la stessa cosa»⁵³. In altri termini per uomini quali il Belmonte⁵⁴, Castelnuovo, Aceto⁵⁵, Palmeri ed altri in Sicilia vi era una lunga, ininterrotta, storia costituzionale dal regno di Federico II di Svevia che nel parlamento di Melfi (1231) aveva pubblicato la *Constitutiones regni Siciliae* alla costituzione del 1812. In sostanza la nuova costituzione siciliana non avrebbe dovuto fondare un nuovo ordine, ma emendare quello già esistente e rispondente alla realtà stessa delle cose.

Questa posizione, meglio conosciuta con il nome “normannismo”, si diffonde soprattutto per ragioni politiche: il sovrano, la Corona, difficilmente avrebbe potuto abrogare una costituzione in vita da secoli e accettata da dinastie reali diverse senza incontrare difficoltà.

In realtà non c'è continuità tra la costituzione siciliana del 1231 e quella del 1812 esemplata sul modello inglese, quest'ultima fa propri principi costituzionali lontani dagli standard costituzionalistici medioevali. Le due costituzioni medioevali, la siciliana e l'inglese, erano sì entrambe risalenti al periodo feudale e ambedue promulgate da principi normanni, ma la carta siciliana non aveva avuto un'evoluzione costituzionale tale da renderla

⁵³ N. Palmeri, *Saggio storico politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, Palermo, 1972, p.156.

⁵⁴ G. Giarrizzo, *Belmonte, Giuseppe Ventimiglia*, in *Dizionario Bibliografico degli italiani*, Roma, 1966, vol. 8, pp. 22-26.

⁵⁵ F. Brancato, *Aceto Cattani, Giovanni*, in *Dizionario Bibliografico degli italiani*, Roma, 1960, vol. 1, pp.139-141.

rispondente alle esigenze della modernità ed era rimasta ferma ai suoi istituti medioevali, l'inglese, invece, si era via via andata modificando e con la Gloriosa Rivoluzione, com'è noto, aveva fissato le basi di uno stato costituzionale moderno.

Gli ideali della costituzione inglese, diffusi tra gli intellettuali siciliani grazie alle opere di De Lolme, Blackstone e Montesquieu, erano lontani essi stessi dall'originario costituzionalismo medioevale. La classe aristocratico-intellettuale siciliana tendeva a interpretare il pensiero politico costituzionale secondo parametri ad essa congeniali. Così se Montesquieu teorizzava l'azione mediatrice dell'aristocrazia nel passaggio dalla società feudale alla modernità, alla fine del XVIII secolo «nel pensiero politico della Sicilia [...] si tendeva ad interpretare Montesquieu nel senso di un particolarismo aristocratico, che si risolveva [...] in una riaffermazione dell'originarietà, se non ancora del 'potere' feudale, certamente nel ruolo dell'aristocrazia nelle strutture istituzionali della monarchia, primo fra tutti il Parlamento»⁵⁶.

Il pensiero costituzionalista siciliano è dunque espressione dell'aristocrazia, ciò ne rappresenta un limite poiché laddove in Europa la classe borghese si faceva portatrice di nuove istanze che avevano ripercussione sul pensiero politico trasformando lo stesso costituzionalismo, nell'isola mediterranea permane una concezione liberal-aristocratica dovuta ad un *gap* sociale rispetto ai grandi Paesi dell'occidente europeo: non esiste in Sicilia una classe sociale intermedia (se non in ridottissima misura) tra l'aristocrazia e la massa dei contadini.

Malgrado la crescente acquisizione di ricchezza finanziaria mancava ai nuovi borghesi la coscienza di sé, ovvero quella consapevolezza che

⁵⁶ E. Sciacca, *La recezione del modello costituzionale inglese in Sicilia*, in V.I. Comparato (a cura di), *Modelli nella storia del pensiero politico*, Firenze, 1989, II *La rivoluzione francese e i modelli politici*, pp. 314-315.

avrebbe permesso loro di chiedere un riconoscimento politico pari al loro peso economico.

Il partito costituzionale

Dopo i turbolenti anni del vicereame caraccioliano i baroni, minacciati nei loro interessi, si rendono conto della necessità di rafforzare i tradizionali istituti della “nazione” siciliana al fine di garantire la loro posizione all’interno dell’assetto politico-istituzionale dell’isola. Da qui sullo scorcio del diciottesimo secolo, nell’isola cominciano ad avvertirsi aspirazioni politiche maturate negli ambienti dell’aristocrazia palermitana, indirizzate a un cambiamento dell’assetto politico-istituzionale e declinate in senso costituzionale. Il movimento, che venne designato come partito costituzionale all’interno dello schieramento politico isolano, è il vero autore di quel processo che a partire dalla reazione ai decreti regi del febbraio del 1811 porterà all’esperienza costituzionale degli anni 1812-1815.

Il programma che il partito costituzionale intendeva realizzare per traghettare la Sicilia dal feudalesimo alla modernità, delineato nelle *Basi* e poi enucleato nella costituzione poggiava su alcuni presupposti fondamentali:

- 1) la modifica dell’antica costituzione siciliana ispirandosi ai principi politici della costituzione inglese
- 2) il rifiuto di modelli costituzionali contemporanei quali il francese e lo spagnolo considerati eccessivamente democratici
- 3) garantire l’indipendenza del regno di Sicilia sia da Napoli sia da altri territori sottoposti alla dinastia regnante sull’isola.

Gli esponenti del partito costituzionale intendevano instaurare un regime politico moderato in cui in sede parlamentare spettasse alla camera alta, la camera dei Pari una sostanziale preminenza – in funzione di guida del paese e conformemente alla storia isolana – rispetto alla camera elettiva.

L'indipendenza del regno di Sicilia da Napoli, soprattutto dopo gli esiti deludenti dei due trasferimenti della corte napoletana a Palermo, lusingava l'orgoglio dei nobili siciliani che coltivavano il mito del Regno e i fasti della vita di corte nella capitale.

L'ostilità verso il dispotismo dalla Corona, la difesa degli interessi baronali, l'aspirazione all'indipendenza dell'isola furono le convinzioni ideali profonde che animarono l'impresa del partito inglese; questi sentimenti si sposavano con l'ammirazione per il modello costituzionale inglese che, come s'è detto veniva considerato simile all'antico costituzionalismo isolano.

Lo schieramento siciliano che sosteneva la costituzione all'inglese non formava, però, un insieme compatto, presentava al suo interno una composizione varia. Pur ammirando tutti il modello inglese diverse erano le interpretazioni dell'ordinamento d'oltremarica. Le posizioni più genuinamente liberali di Castelnovo⁵⁷ e Balsamo⁵⁸ erano bilanciate all'interno dello stesso fronte liberale dalla corrente di quei baroni che, Belmonte in testa, difendeva le posizioni dell'aristocrazia sia in seno al parlamento – pretendendo una maggiore rilevanza della camera dei Pari nella dinamica parlamentare – sia nella società nell'ambito della quale vedeva come una minaccia l'emergere della nuova borghesia terriera. Ad entrambe le posizioni si opponeva poi la fazione, che potremmo definire radicale, riconducibile al *Club degli amici della costituzione inglese*

⁵⁷ F. Brancato, *Castelnovo*, Carlo Cottone, in *Dizionario bibliografico degli italiani*, Roma, 1978, vol. 21, pp. 815-818.

⁵⁸ CF. Brancato, *Paolo Balsamo*, in *Dizionario bibliografico degli italiani*, Roma, 1963, vol. 5, pp. 616-621.

istituito da Giovanni Aceto nel 1812; «in polemica col liberalismo aristocratico di Belmonte, ma anche col *torism* di Castelnuovo e di Balsamo, il *Club degli amici della Costituzione* si faceva portatore di una visione del modello inglese come un sistema costituzionale gravitante sulla camera bassa elettiva, in grado meglio di ogni altro organo di rappresentare gli interessi e le opinioni dell'intero popolo siciliano»⁵⁹.

Nell'arena parlamentare dell'infuocato triennio 1812-1815 un altro schieramento politico era presente, quello di quanti erano contrari alla costituzione inglese e le cui simpatie andavano invece alla costituzione di Cadice anch'essa giurata nel 1812. Esponente di rilievo di tale settore di orientamento liberal-democratico, che potremmo chiamare il partito anti-inglese, è Vincenzo Gagliani; tra i sostenitori più entusiasti della costituzione gaditana sicuramente spicca la figura di Emanuele Rossi.

I liberal-moderati

La politica costituzionalista siciliana, quindi, è il frutto dell'iniziativa della parte più progredita, più illuminata dell'aristocrazia siciliana. Si tratta di uomini che sono entrati in contatto con la cultura europea e, in special modo con quella inglese. Carlo Cottone, principe di Castelnuovo (1756-1829) e l'abate Paolo Balsamo sono le figure più rappresentative del partito costituzionale siciliano, detto anche partito inglese. Malgrado il ritardo spirituale della Sicilia rispetto alla cultura europea, entrambi i personaggi

⁵⁹ E. Sciacca, *Il modello costituzionale inglese nel pensiero politico in Sicilia tra Sette ed Ottocento*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, cit., pp.384-386.

possiedono una formazione politica ed economica che li colloca tra i protagonisti del pensiero liberale siciliano e italiano⁶⁰.

L'abate Paolo Balsamo, economista, è considerato l'ideologo del partito costituzionale inglese, «una delle menti più poderose, più lucide che allora possedesse la Sicilia, amatore [...] di riforme, competentissimo in agricoltura, insomma, uno dei pochissimi siciliani di quel tempo che avessero percorsa l'Europa per studio, per acquistare cognizioni, e non per isvago o per uccidere il tedio»⁶¹. Professore universitario a Palermo, aveva compiuto diversi viaggi in Italia (Toscana, Lombardia) e all'estero (Francia, Inghilterra) per i suoi studi in merito alle tecniche dell'agricoltura. Egli, in particolar modo in Inghilterra, era rimasto entusiasta dell'ordinamento politico vigente nel Paese e aveva tratto dall'osservazione della partizione e dello sfruttamento delle terre osservato fuori della sua isola la convinzione che fosse necessario abbattere tutti gli ostacoli che in Sicilia si opponevano a un razionale utilizzo della proprietà terriera, ad esempio il vincolismo di natura feudale, ed in generale ad una libera dinamica delle forze economiche.

Il leader del movimento liberal-costituzionalista filo-britannico, del partito inglese, è il principe di Castelnuovo, anche lui «aveva viaggiato, e non come un baule, ma utilmente, in Italia e all'estero riportando in patria una messe abbondante di conoscenze ed osservazioni utili e preziose»⁶².

Questo aristocratico mostra un'apertura mentale decisamente in contrasto con l'atteggiamento conservatore tipico della maggior parte degli esponenti della sua classe sociale. Egli era convinto che «la nobiltà era necessaria nelle monarchie, come quella che mantiene sempre esistente una classe di individui ereditariamente interessati a sostenere la forma del governo», ma poiché la nobiltà stessa era «limitata a pochi individui che

⁶⁰ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., pp. 101-103.

⁶¹ N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in «Archivio Storico Siciliano», XXXIX, 1914, p. 308.

⁶² Ivi, p. 309.

hanno il privilegio di essere ignoranti e neghittosi ereditariamente» sosteneva che «la Sicilia non sarebbe mai libera, finché mancasse nella Camera de' Comuni una quantità di grossi proprietari indipendenti, e personalmente interessati a difendere la proprietà, a sostenere la libertà, a far fronte all'anarchia popolare e ad incoraggiare l'industria del popolo»⁶³.

Il Castelnuovo sollecitava quindi la presenza in parlamento di esponenti della classe borghese che andava timidamente formandosi nell'isola; di uomini che con le loro varie attività contribuissero a svecchiare l'economia siciliana dai vincoli di natura feudale. Proprio in quest'ottica il leader del partito inglese, in vista delle elezioni per la prima camera dei Comuni – che si sarebbero svolte nella primavera del 1813 – stabilirà dei rapporti d'appoggio con la borghesia della Sicilia orientale. Non bisogna interpretare questo avvicinamento di un esponente dell'aristocrazia alla nascente borghesia come un'alleanza, giacché le aspirazioni borghesi, in sede parlamentare, si rivelarono indirizzate verso un'apertura così spiccatamente democratica, che nemmeno un nobile di mentalità aperta come il Castelnuovo avrebbe potuto sostenerle⁶⁴. Egli del resto non seppe – o non volle⁶⁵ – crearsi, nelle fasi parlamentari del 1813, un partito nella nuova camera dei Comuni, mostrando una certa inesperienza nella conduzione del governo costituzionale giacché «ne' governi costituzionali la forma stessa del governo vuole che i ministri abbiano sempre la maggioranza nel Parlamento, composta di persone, che o per principio o per uniformità di vedute e personale amicizia, ed anche per interesse siano

⁶³ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia*, (1847), Palermo, 1972, p.192.

⁶⁴ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., pp. 89-112.

⁶⁵ Probabilmente il principe di Castelnuovo non si adoperò per ottenere un partito alla camera dei comuni che appoggiasse la costituzione in quanto, secondo l'abate Balsamo, egli credeva che «i partiti e le fazioni sono il più tremendo flagello delle popolari adunanze, e non v'ha dubbio che le divisioni e le scissure moltiplichino ed infieriscano in ragione della copia delle persone che per trattare e deliberare insieme si raccolgono», P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 116.

attaccati al ministero. Se ciò è assolutamente chiesto in qualunque paese che si governi con una costituzione, assai più lo era in Sicilia ed in quel Parlamento, nel quale dovea recarsi a compimento la costituzione»⁶⁶.

I liberal-aristocratici

Accanto all'interpretazione moderata del modello costituzionale inglese si pone la versione liberal-aristocratica dell'ordinamento britannico. La figura più rappresentativa di tale corrente ideologica interna al partito costituzionale inglese è Giuseppe Ventimiglia, principe di Belmonte (1766-1814). Il Ventimiglia «era uno dei pochi baroni che allora con mente adorna di buoni studî trattavano o si preparavano a trattare gli affari pubblici. Riformatore dalle larghe idee, egli aveva bevuto alla fonte degli Enciclopedisti di Francia quel tanto che secondo lui avrebbe potuto, se saviamente, se energicamente applicato, rigenerare la Sicilia»⁶⁷.

Questo schieramento si mostra legato alla tradizione politico-istituzionale dell'isola, caratterizzata dalla tenace opposizione della «classe baronale riottosa»⁶⁸ alle tendenze assolutistiche del potere monarchico e dalla difesa degli istituti e delle prerogative dell'aristocrazia. Il principe di Belmonte credeva che «le libertà di un popolo erano strettamente connesse con l'esistenza di ceti privilegiati e forti, capaci di contrastare con successo la forza centripeta e la vocazione dispotica implicita in ogni monarchia»⁶⁹. I liberal-aristocratici, rappresentati dal principe di Belmonte, intendevano il

⁶⁶ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p. 203.

⁶⁷ N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in «Archivio Storico Siciliano», XXXIX, 1914, p. 308.

⁶⁸ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 12.

⁶⁹ E. Sciacca, *La recezione del modello costituzionale inglese in Sicilia*, in V.I. Comparato (a cura di), *Modelli nella storia del pensiero politico*, Firenze, 1989, II *La rivoluzione francese e i modelli politici*, p. 311.

nuovo ordinamento costituzionale nel senso di un particolarismo aristocratico teso ad accrescere e difendere le prerogative dei ceti privilegiati a detrimento del potere della Corona. Si trattava di un'impostazione che non riusciva a liberarsi dell'eredità feudale. Il pomo della discordia con la componente più squisitamente liberale del partito costituzionale fu, com'è noto, la questione del fedecommesso, ovvero l'abolizione di quell'istituto medioevale che obbligava a conservare integro un patrimonio terriero. La maggior parte dei nobili si sentì minacciata nei propri interessi e si pentì di aver approvato l'abolizione della feudalità; atto, quest'ultimo, che anziché apportarle i vantaggi sperati si stava traducendo, ai suoi occhi, in una *diminuzio* del suo ruolo. Dunque già durante le fasi del parlamento costituente maturò il distacco di quest'ala liberal-aristocratica del partito costituzionale da quella liberal moderata rappresentata dal Castelnuovo considerato, quest'ultimo, portatore di idee eccessivamente liberali che, alla lunga, avrebbero sminuito il valore dell'aristocrazia.

Si comprende da quanto appena detto quale fosse l'interpretazione che questa corrente liberal-costituzionale dava del modello inglese, sostenendo la preponderanza, la superiorità della camera dei Pari nel parlamento e la difesa degli istituti attraverso i quali la classe aristocratica era abituata ad esercitare il proprio potere (per es. il fedecommesso).

I liberal radicali

La disamina delle correnti ideologiche interne al partito costituzionale si conclude con l'ala più radicaleggiante dello schieramento ovvero il gruppo che – contando tra i suoi membri l'Agnello, l'Airoldi (primo

presidente della camera dei Comuni nel 1813) e Ruggero Settimo – si raccoglieva attorno a Giovanni Aceto Cattani anima del *Club degli amici della costituzione inglese* fondato nel 1812. L'Aceto, militò nella vita politica come deputato del parlamento, mostrandosi contrari alla corrente conservatrice ostile ad ogni riforma, ma anche a quella democratica il cui nucleo gli sembrava composto da individui troppo legati agli ideali della rivoluzione francese.

Tale schieramento genuinamente sostenitore dei principi contenuti nella carta costituzionale siciliana pur attaccato dal partito democratico ne condivideva la tendenza a «considerare il parlamento come il centro gravitazionale di tutto il sistema politico»⁷⁰. Gli esponenti dell'ala radicale consideravano la classe conservatrice il nemico ma non seppero creare un fronte congiunto con i costituzionalisti liberali e con i democratici per contrastarne l'azione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla corrente liberal-aristocratica gli esponenti di questo schieramento davano una versione del modello inglese secondo cui risultava centrale nel sistema costituzionale la camera elettiva, più idonea, secondo la loro interpretazione, a rappresentare gli interessi del popolo. Essi puntavano dunque a un allargamento della base sociale del regime costituzionale da raggiungere estendendo il suffragio, affinché il maggior numero di interessi e opinioni avesse voce in seno al parlamento.

Enzo Sciacca nel suo *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia*, qui ampiamente citato, propone un parallelismo tra i *whigs* e i *tories* della tradizione parlamentare britannica e le due anime del partito costituzionale siciliano. Ai *tories*, sostenitori della Corona inglese, corrisponderebbe lo schieramento liberal-moderato di Balsamo e Castelnuovo, mentre ai *whigs* difensori del parlamento viene accostata l'ala radicale del partito costituzionale siciliano facente capo a Giovanni Aceto e Ruggero Settimo.

⁷⁰ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p.108.

Mentre in Inghilterra s'era creata una prassi politica e parlamentare caratterizzata da un sistema bipartitico, in Sicilia negli anni del triennio costituzionale ciò non si realizzò a causa della presenza di un terzo soggetto politico: il partito democratico.

Il partito democratico

Nel clima di entusiastica esaltazione per il modello costituzionale inglese che contraddistingue il dibattito politico ideologico che porta alla carta costituzionale del 1812 qualche voce – per così dire – esce dal coro. Accanto al partito cosiddetto inglese, di cui s'è disegnata la variegata composizione interna, nei primi anni dell'Ottocento una vasta porzione degli intellettuali siciliani si distingue per il suo essere immune dal fascino esercitato dalla costituzione britannica e, anzi, si caratterizzerà come opposizione anti-inglese durante il travagliato triennio costituzionale.

La debolezza del partito costituzionale, al di là dei dissensi interni, viene fuori all'indomani delle elezioni per la camera dei Comuni avvenute nella primavera del 1813. Ai lavori del nuovo parlamento riunitosi l'8 luglio del 1813 prese parte un numeroso gruppo di rappresentanti eletti che formò il partito democratico. La presenza del nuovo schieramento turbò i pur precari equilibri del parlamento costituente del 1812. Il partito democratico era composto da individui di estrazione sociale differente rispetto ai membri del partito costituzionale e si faceva portavoce, in seno al parlamento, di interessi e richieste che non erano stati rappresentati nelle sessioni del parlamento costituente, si trattava «di deputati, che il secondare i ministri autori della libertà patria, aveano a vergogna. I membri de'

comuni chiamarono aristocratica la carta, gl'inglesi abborrivano, e ciò che era stata opera del parlamento del 1812 intendevano disapprovare»⁷¹.

I membri più rappresentativi del partito democratico siciliano sono Vincenzo Gagliani⁷² ed Emanuele Rossi⁷³, esponenti l'uno della corrente moderata, l'altro di una tendenza più decisamente radicale interne al partito. Nell'arena parlamentare i democratici scendevano decisi a contrastare l'orientamento generalmente conservatore – malgrado alcune punte progressiste, ma pur sempre contrarie alla democrazia in quanto appartenenti all'aristocrazia – del partito costituzionale, premendo in direzione di una democratizzazione degli ordinamenti costituzionali del 1812 e dunque di una riforma della carta siciliana considerata «oscura, imperfetta, e fin contraddittoria in molti luoghi (...) che (...) non bastava a tenere a freno il dispotismo, il quale dalle mani del re era passato in quelle de' ministri»⁷⁴. Sin dalle prime sedute parlamentari i democratici si scontrarono con i liberal-costituzionali circa la loro pretesa di affermare la superiorità politica del potere legislativo, cosa che non poteva nemmeno essere presa in considerazione dagli avversari che propendevano «secondo il tipico atteggiamento *tory* per una preminenza del gabinetto su tutto il sistema»⁷⁵.

Questa corrente di pensiero politico, che tanta parte avrà nelle vicende parlamentari degli anni 1812-1815 si lega idealmente alle tesi di Rosario

⁷¹ F. Paternò Castello, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, Palermo, 1969, p. 92.

⁷² Cfr. E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit. pp.149-162; S. Tosto, *Vincenzo Gagliani*, in *Giornale dell'Accademia Gioenia di Catania*, Tomo I (1834), n.1, pp. 41-48.

⁷³ Su E. Rossi cfr. E. Sciacca, *Emanuele Rossi. Contributo alla storia del democratismo nel Risorgimento*, in «Memorie e Rendiconti dell'Accademia degli Zelanti di Acireale», vol VI, (1966), pp. 235-316; Idem, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit. pp. 162-174, nel medesimo volume è riportato nell'Appendice un opuscolo del Rossi intitolato *Per l'abolizione dei fidecommessi*, alle pagine 229-240.

⁷⁴ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia*, (1847), Palermo, 1972, p. 204.

⁷⁵ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia*, cit., p.175.

Gregorio, il più grande intellettuale siciliano del Settecento. Il Gregorio, lo si è già detto, non era un sostenitore della nobiltà e dei suoi privilegi, nella sua grande opera sulla storia del diritto pubblico siciliano, analizza la tradizione giuridica e parlamentare della Sicilia, e anziché trarne argomenti a difesa dell'istituto parlamentare esalta il ruolo della monarchia che, in epoca normanna, «gli appariva sciolta da vincoli parlamentari, nel pieno controllo dei vassallaggi feudali, padrona di un'amministrazione che precorreva di secoli quella dei grandi Stati moderni»⁷⁶.

Alle idee del Gregorio si riallaccia Vincenzo Gagliani che, nella sua opera più nota – *Discorsi sopra lo Studio del Diritto pubblico di Sicilia* – elabora una teoria del diritto pubblico siciliano radicalmente opposta alla tesi sostenuta da autori quali il Balsamo, il Palmeri e l'Aceto, convinti assertori della continuità della storia costituzionale siciliana dall'epoca normanna sino al periodo costituzionale del 1812. Nei *Discorsi*, pubblicati nel 1817, ad esperimento costituzionale concluso, Gagliani sostiene la compresenza nell'isola di due diversi ordinamenti giuridici: uno, il diritto pubblico, facente capo al potere centrale, l'altro, il diritto feudale chiaramente declinato in senso particolaristico, finalizzato alla tutela del potere baronale. È dunque chiaro, secondo quanto appena detto, che l'obiettivo del Gagliani è quello di metter in evidenza l'influenza negativa esercitata dal baronaggio «nel processo di formazione della vera “nazione siciliana” e a demistificare il “mito” della costituzione siciliana nata insieme alla fondazione della monarchia e rimasta incorrotta sino alla “riforma” costituzionale del 1812»⁷⁷.

Rossi e Gagliani sono entrambi esponenti di quella generazione di giovani provenienti dalla piccola classe borghese che aveva iniziato a formarsi sul finire del secolo precedente nelle zone costiere della Sicilia

⁷⁶ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 89.

⁷⁷ E. Sciacca, *La questione del giacobinismo in Sicilia. Alcune riflessioni preliminari*, in AA. VV., *Momenti di storia e pensiero politico in Sicilia. Scritti in ricordo di Ottavio Tortorici*, Palermo, 1995, p. 74.

orientale⁷⁸. Sulla costa ionica dell'isola, tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, il frazionamento della proprietà terriera aveva permesso lo sviluppo di una varietà di attività economico-agricole, conferendo un maggiore dinamismo (rispetto alla parte occidentale dell'isola) all'economia in generale. Il fermento economico diede i suoi frutti anche in ambito sociale, portando nelle università giovani intelligenze che saranno sensibili alle suggestioni democratiche⁷⁹. Proprio nell'area catanese si erano, con maggiore facilità, diffuse idee di matrice illuminista.

Dopo lo scoppio della Rivoluzione in Francia, non furono in molti ad aderire al giacobinismo⁸⁰ e ad organizzare gruppi, logge e *clubs*, tra questi Emanuele Rossi, Giovanni Gambino e Giovanni Ardizzone che a causa delle loro idee e attività cospirative furono costretti a fuggire in Francia o a Malta⁸¹; l'isola era allora una base strategica per le operazioni francesi nel Mediterraneo e per una possibile, più volte programmata, invasione della Sicilia.

Il democratismo siciliano però, ebbe forse il limite di non costituirsi come una forza autonoma decisa a scardinare l'ordine delle cose, esso piuttosto «si attendeva la realizzazione del suo programma dal riformismo

⁷⁸ V. Casagrandi, *Vincenzo Gagliani e il contributo di Catania e della Sicilia orientale alle riforme*, in «Archivio storico per la Sicilia Orientale», XXI, (1925), pp. 153 ss.

⁷⁹ «In generale però – ha scritto Romeo – accadeva che, passando rapidamente alla classe degli intellettuali, i figli dei borghesi arricchiti venivano staccandosi sempre più dalla terra e dai suoi problemi, ed agivano sempre più come borghesia intellettuale e sempre meno come rappresentanti dei nuovi patrimoni agricoli. Questo distacco dai problemi più concreti della vita del paese influenzerà anche la loro azione politica, che spesso rivelerà l'inconsistenza e la astrattezza dei suoi motivi ispiratori nella tendenza agli eccessi verbali e agli atteggiamenti faziosi, privi di vero significato rivoluzionario» (R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., pp. 126-127).

⁸⁰ Cfr., F. Scandone, *Il giacobinismo in Sicilia (1792-1802)*, in «Archivio Storico Siciliano», XLIII, (1921), pp. 279-315, XLIV, (1922), pp. 266-364 ; C. Lo Forte, *Sul giacobinismo di Sicilia*, in «Archivio Storico per la Sicilia», VIII, (1942), pp. 285-368; R. Tufano, *Il linguaggio della Rivoluzione francese in un catechismo politico siciliano del periodo costituzionale (1812-1815)*, in E. Pii (a cura di), *I linguaggi politici della Rivoluzione in Europa*, Firenze, 1992, pp. 349 ss.

⁸¹ M.P. Rao, *Esuli. L'emigrazione politica italiana in Francia (1792-1802)*, Napoli, 1992.

assolutistico, al quale era disposto a dare tutto il suo appoggio»⁸². Quindi piuttosto che a un rivolgimento totale dell'assetto sociale i principi d'ispirazione giacobina esercitarono – per le forze democratiche siciliane – la funzione di ideali ai quali ispirarsi per avanzare le proprie rivendicazioni, quando, mutata la politica del sovrano borbone dopo gli avvenimenti rivoluzionari, poterono esprimersi durante le brevi ma travagliate legislature del parlamento costituzionale siciliano.

In relazione alla partecipazione dei democratici siciliani alle vicende parlamentari del triennio costituzionale Antonino de Francesco, traccia un'interessante via interpretativa del democratismo isolano, per cui l'adesione al regime costituzionale di stampo inglese ben lungi dal rappresentare – negli anni dell'esperimento costituzionale (1812-1815) – la scelta di un «rassegnato abbandono dell'antico riferimento ideale alla matrice istituzionale di stampo francese», costituirebbe piuttosto «il solo terreno a disposizione dove dare forma concreta e pieno esercizio all'evoluzione in senso costituzionale conosciuta durante gli anni dell'Impero dal personale politico italiano (e non) d'origine giacobina»⁸³.

De Francesco sottolinea da un lato la continuità ideologica di quella generazione di uomini politici che, imbevuti delle dottrine rivoluzionarie avrebbero continuato a coltivarle malgrado l'apparente divaricazione politica rappresentata dalla partecipazione al parlamento costituzionale degli anni 1813-1815. Dall'altro – contestando un'affermata tradizione interpretativa secondo cui la Sicilia costituirebbe, negli anni rivoluzionari e napoleonici, una realtà distinta dalle coeve esperienze politiche italiane – traccia un percorso che consente di collegare le vicende degli anni giacobini alle «stagioni della costituzione inglese prima e di Spagna poi» e

⁸² R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit. p. 127.

⁸³ A. De Francesco, *La Sicilia negli anni rivoluzionari e napoleonici*, in E. Iachello (a cura di), *I Borbone in Sicilia (1734-1860)*, Catania, 1998, p. 42.

colloca «il giacobinismo isolano in un contesto largamente italiano»⁸⁴, non esente da contatti con le direttive rivoluzionarie francesi in merito alla politica estera.

Il costituzionalismo della Restaurazione

Durante l'ultima fase del triennio costituzionale siciliano circolarono nell'isola i principi del cosiddetto costituzionalismo della Restaurazione⁸⁵. I fondamenti del costituzionalismo della Restaurazione contemplavano il ripristino del principio del diritto divino alla Corona, tipico dell'*ancien régime* e, in una certa misura, la limitazione dei diritti e del potere dell'assemblea legislativa⁸⁶. In Europa si trattò di uno sconvolgimento di quanto era stato stabilito durante gli anni napoleonici. Dal punto di vista delle precedenti conquiste, durante la Restaurazione si assiste ad un processo involutivo: vengono rinnegate le conquiste civili, giuridiche e politiche, fino a quel momento raggiunte.

L'unico ordinamento costituzionale a rimanere in vigore fu quello francese istituito dalla *Charte* di Luigi XVIII del 4 giugno 1814. Questo testo costituzionale, che «riafferma il diritto divino della Corona e i diritti naturali», malgrado decretasse la separazione dei poteri, di fatto ristabiliva l'assolutismo del re e del suo governo dato lo svuotamento di valore dei poteri dell'assemblea parlamentare, non più autorizzata a legiferare, ma semplicemente ad esaminare e votare quanto stabilito dal sovrano. Il testo

⁸⁴ A. De Francesco, *La Sicilia negli anni rivoluzionari e napoleonici*, in E. Iachello (a cura di), *I Borbone in Sicilia (1734-1860)*, cit., p. 34.

⁸⁵ L. Bulferetti, *La Restaurazione*, in *Nuove questioni di Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, Milano, 1962, vol. I, pp. 387 ss.

⁸⁶ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., pp. 31-33.

costituzionale concesso dal re francese in sostanza «inaugura un sistema intermedio tra la monarchia limitata e il governo parlamentare, frutto di un compromesso tra le concezioni monarchiche dell'antico regime e il principio della sovranità nazionale sancito dalla Rivoluzione francese»⁸⁷.

In Sicilia durante gli anni 1814-1815 i principi contenuti nel testo costituzionale francese palesano la loro presenza nelle riflessioni di intellettuali vicini alla Corona, come si evince dal progetto di revisione della costituzione del 1812 elaborato da Francesco Pasqualino, marchese di Marineo⁸⁸, e dalle cosiddette “Trenta linee”⁸⁹, cioè le istruzioni per rivedere il dettato costituzionale del ‘12, che il sovrano Borbone lasciò ad una commissione siciliana al momento di partire dall'isola per raggiungere Napoli. Questo documento, che secondo alcuni dei protagonisti delle vicende dell'epoca «era il risultato delle veglie del marchese Tommasi»⁹⁰, nelle sue linee guida rappresentava lo stravolgimento dei principi della Costituzione del 1812. Il parlamento, analogamente a quanto stabilito nel modello d'oltralpe, ne usciva fortemente limitato nelle sue prerogative, privato del potere di legiferare era ridotto alla sola possibilità di chiedere al sovrano di proporre una legge, richiesta che non aveva (naturalmente) carattere di obbligatorietà per il re. Di contro erano rafforzati, proprio come nel testo francese del 1814, i poteri del sovrano e del governo «essendo

⁸⁷ G. Astuto, *L'amministrazione italiana. Dal centralismo napoleonico al federalismo amministrativo*, Roma, 2009, p. 43.

⁸⁸ G. Pipitone, *Biografia del presidente Francesco Pasqualino scritta dall'avv. Giuseppe Niccolò Pipitone*, Palermo, 1846. Sulla revisione costituzionale del Pasqualino cfr. A. Coppola, *La Sicilia e la sua crisi politico-istituzionale (1810-1815) nei manoscritti di Francesco Pasqualino*, Tesi di dottorato di ricerca di Storia delle istituzioni politiche, V ciclo, Università di Roma “La Sapienza”, Istituto di Studi Politici, 1991-1993. Il testo del *Progetto di Costituzione per la Sicilia* in E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., pp. 241-258.

⁸⁹ F. Abbate, *Le Trenta linee o Articoli fondamentali di istruzione comunicati da S. M. ai membri della Commissione incaricata della rettifica della Costituzione col real Dispaccio del 1° Giugno 1815*, Palermo, 1815.

⁹⁰ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia*, cit., p. 267. Anche il Balsamo ‘attribuisce al Tommasi (P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 264-265).

riconosciuto [...] al primo la potestà di emanare anche i regolamenti e gli editti necessari per l'esecuzione delle leggi e la sicurezza dello Stato»⁹¹.

Esplicito riferimento alla *charte* francese si trovava poi nelle disposizioni circa la libertà di stampa che era sì mantenuta ma, si precisava, con le medesime precauzioni adottate l'anno precedente in Francia da Luigi XVIII.

Il marchese Francesco Pasqualino, come funzionario regio, per formazione mirava al rafforzamento del potere del sovrano e non poteva certo considerare favorevolmente la prerogativa parlamentare, stabilita dalla carta siciliana del 1812, di esclusivo esercizio del potere legislativo.

Egli, comunque, non abbandona del tutto il testo costituzionale del '12 di cui salva molta parte. Dopo aver dichiarato il regno di Sicilia una monarchia ereditaria moderata di cui «la successione alla corona continuerà ad essere regolata colle disposizioni contenute nell'atto della solenne cessione fatta dall'Augusto Carlo III il 6 ottobre 1759»⁹² e l'assoluta indipendenza e separazione del regno di Sicilia da qualsiasi altro possedimento della Corona, il Pasqualino conferma l'obbligo per il sovrano di lasciare sull'isola, in caso di sua residenza altrove, un principe della famiglia reale o altra distinta personalità con pieni poteri di direzione del governo, disposizione questa già presente nel testo costituzionale del 1812.

Nel suo progetto di revisione costituzionale, elaborato nel 1815, il marchese, però, toglie il potere di legiferare al parlamento (secondo quanto scritto nella *charte*) che viene ridotto ad essere «una semplice cassa di risonanza della volontà regia»⁹³ e attribuisce al re la facoltà di eleggere i magistrati e di mutare il numero e gli attributi delle magistrature già istituite. Parimenti a quanto affermato dalla carta di Luigi XVIII nel

⁹¹ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p. 218.

⁹² Ivi, *Appendice II*, p. 242.

⁹³ D. Novarese, *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del 1812*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, cit. p. 787.

progetto del Pasqualino vi è piena garanzia i diritti dei siciliani che «sono tutti liberi, ed uguali in diritto davanti la legge non ostante la differenza della loro nascita, fortuna e gradi»⁹⁴; i diritti dei cittadini sono ampiamente tutelati dall'accesso ai pubblici impieghi ai quali può essere ammesso «indistintamente ogni Siciliano, che abbia le qualità previste dalla legge»⁹⁵, alla libertà della persona e dei suoi diritti «sotto la garanzia della legge» e al divieto d'arresto «se non per ordine della legittima potestà»⁹⁶.

Con l'estensione del modello della monarchia amministrativa anche nei possedimenti al di là del Faro Ferdinando I metteva fine ad ogni possibile revisione del testo costituzionale approvato nel 1812 e in Sicilia arrivava «quella rivoluzione francese che finora ne era rimasta esclusa, non certo con tutta la sua capacità di rinnovamento politico e sociale, ma sì almeno come forza demolitrice di vecchi assetti giuridici, come creatrice nell'isola della struttura dello stato moderno»⁹⁷.

⁹⁴ F. Pasqualino, *Progetto di Costituzione per la Sicilia*, in E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p. 255.

⁹⁵ Ibidem.

⁹⁶ Ivi, p. 256.

⁹⁷ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., pp. 156-157.

Capitolo II

La monarchia in Sicilia

Nel 1798 scoppia la guerra con la Francia, l'esercito napoletano, guidato dal generale austriaco barone Mack, dopo un successo iniziale e una breve incursione a Roma viene disperso dalla forza delle truppe francesi. Il sovrano Ferdinando di Borbone, III di Sicilia e IV di Napoli, sconfitto, il 18 dicembre si rifugia a Caserta⁹⁸. Quindi non ritenendo abbastanza sicura la permanenza a Napoli, sotto la protezione della flotta inglese, sulla nave ammiraglia di Nelson, il 23 dicembre fugge dalla capitale e ripara in Sicilia. L'esercito francese, intanto, sotto il comando del generale Championnet, invadeva il regno.

Il conseguente trasferimento della corte e del governo napoletano a Palermo costituiscono un evento centrale nella storia del Regno e nei rapporti politico-istituzionali tra la capitale, Napoli, e la Sicilia. Si ha un'inversione dei rapporti rispetto al 1773, all'epoca della rivolta di Palermo. Nella capitale partenopea esplode la rivolta, i giacobini mettono al bando la monarchia borbonica e proclamano la repubblica⁹⁹. A Palermo, invece, il re e la regina che non avevano mai messo piede in Sicilia furono accolti «se non entusiasticamente, certo con affetto e devozione»¹⁰⁰. Le incertezze di Maria Carolina riguardo all'accoglienza che i palermitani le avrebbero riservato furono fugate allorché la sovrana sbarcando dal *Vanguard* chiese ai sudditi siciliani «*ci volete fra voi figli miei?*»¹⁰¹ e la folla gridando rispose di sì. Per la nobiltà palermitana il trasferimento del

⁹⁸ Cfr. N. Niceforo (E. Del Cerro), *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in «Archivio Storico Siciliano», XXXIX, 1914, p. 18; P. Colletta, *Storia del Reame di Napoli*, (1834), 1967, vol. III.

⁹⁹ F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale (1734-1816)*, in *Storia della Sicilia*, Napoli, 1978, vol. VI, pp. 253- 294.

¹⁰⁰ N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, cit., p. 274.

¹⁰¹ F. Paternò Castello, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, (Catania, 1848), Palermo, 1969, p. 44.

sovrano con la corte a Palermo rappresentava la possibilità che cessasse la dipendenza siciliana da Napoli, che l'isola riacquistasse la sua indipendenza e che, come avvenuto sotto i Normanni, ridiventasse la capitale del regno. Il sovrano da parte sua lusinga le speranze dei siciliani, chiamando i baroni a far parte del ministero; ma in cuor suo Ferdinando pensa solo a riconquistare la parte continentale del regno e a ritornare a Napoli.

I rapporti tra monarchia e baroni sono turbati dallo scoppio di una rivolta nell'isola¹⁰². Dopo quest'episodio era evidente al sovrano e alla sua corte che i baroni non controllavano il territorio. La classe baronale cominciò a perdere prestigio agli occhi della corte anche perché non si considerava realistica l'ipotesi che i baroni fossero all'oscuro di tutto. Le relazioni tra il sovrano e la nobiltà s'incrinarono, e da questo momento furono contraddistinte dal sospetto reciproco. Ferdinando continuava però ad alimentare le speranze della nobiltà siciliana di ritornare ai fasti che la capitale aveva conosciuto in epoca normanna. In occasione della convocazione del parlamento nel 1802 il sovrano – per bocca del protonotaro del Regno che lesse il discorso della Corona – si dispiaceva dei passati dissidi, ringraziava i sudditi siciliani per l'accoglienza che avevano

¹⁰² «I contorni di tale rivolta – ha scritto Renda – sono sempre stati e rimangono tuttora avvolti nella nebbia. Non si sa se vi sia stato un centro direttivo unitario. Si ignora chi ne siano stati gli effettivi dirigenti. Si sconosce persino il movente, posto che quello indicato dalla tradizione storiografica piuttosto reticente serve più a sviare che a favorire l'acquisizione della verità. Il solo dato certo è che ad impugnare le armi ed a scendere in piazza furono i soldati arruolati dal maresciallo Jauch, di stanza nei vari centri isolani. Fra i militari tuttavia, a muoversi furono gli strati inferiori, i sottufficiali, e qualche subalterno [...] fra i civili, si affiancarono ai soldati in modo particolare gli artigiani. Ma si astennero le corporazioni di Palermo, di Messina e di Catania. Non risulta, invece, la parte avuta in tutta la vicenda dalle popolazioni contadine [...] il processo celebrato, del quale si conservano tuttora gli atti, parla solo di imputati artigiani e militari. È vero, tuttavia, che le rivolte esplosero in comuni rurali, dove i contadini erano numericamente tutto, e gli altri ceti sociali nulla o quasi nulla. Difficile, quindi, immaginare una sollevazione di così vaste proporzioni senza una presenza contadina. In ogni caso, i contadini se non furono per la rivoluzione, non furono certamente contro la rivoluzione. Mancò, infatti, qualsiasi manifestazione di sanfedismo, anche se le parole d'ordine degli ammutinati sembrarono ispirate a motivi antigiacobini» (F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale*, cit., p. 268).

riservato a lui e alla corte, prometteva di far rifiorire il commercio, l'agricoltura e l'industria¹⁰³; ed infine lusingava l'animo dei siciliani «con la promessa di mantenere in Sicilia *una corte reale permanente*, che poi scandalosamente non eseguì»¹⁰⁴. Il re in verità non aveva nessun proposito di stabilire una corte permanente a Palermo ma, accarezzando la vanità dei baroni con il miraggio dell'autonomia del regno di Sicilia da quello di Napoli, riuscì a ottenere dal parlamento la concessione di un donativo straordinario di 150.000 once l'anno che avrebbero dovuto essere impiegate per il mantenimento della Corte permanente con un principe della famiglia reale a Palermo. Frattanto riconquistata Napoli, dopo essersi conclusa nel sangue la vicenda della repubblica partenopea, i sovrani rientrarono nella capitale¹⁰⁵. Nell'isola non rimase alcun rappresentante della famiglia reale, fu nominato luogotenente generale l'arcivescovo di Palermo, il cardinale Pignatelli, napoletano.

Nel 1806, in seguito ai successi delle guerre napoleoniche, i Borbone furono espulsi dal loro regno, la corona fu attribuita a un fratello di Napoleone, Giuseppe Bonaparte. Anche in quest'occasione i sovrani trovarono rifugio in Sicilia, sotto la protezione inglese¹⁰⁶. Certo, in questa seconda occasione – dopo il deludente esito della precedente permanenza dei reali nell'isola – l'accoglienza fu meno calorosa. I siciliani mal tolleravano di dover sottostare ad un governo interamente composto di napoletani «malvisti dal popolo [...] e certamente non troppo disposti – un

¹⁰³ G. Bianco, *La Sicilia durante l'occupazione inglese*, Palermo, 1902, pp. 17 ss. Sul parlamento siciliano cfr. L. Genuardi, *Parlamento siciliano*, Bologna, 1924; V. D'Alessandro, *Sulle Assemblee parlamentari della Sicilia medievale*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», (ASSO) LXXX, 1984, pp. 5-17; V. Sciuti Russi, *Parlamenti, baronaggio, ministero togato tra Cinque e Seicento*, in ASSO, LXXX, 1984, pp. 19-42; C. Spoto, *Crisi e trasformazioni dell'istituto parlamentare. Il Parlamento del 1790*, in ASSO, LXXX, 1984, pp. 85-95.

¹⁰⁴ P. Balsamo, *Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*, (1848), Palermo, 1969, p. 51.

¹⁰⁵ B. Croce, *La rivoluzione napoletana del 1799*, Bari 1914.

¹⁰⁶ Cfr. R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 132 ss.; A. Capograssi, *Gl'inglesi in Italia durante le campagne napoleoniche: Lord W. Bentinck*, Bari 1949, pp. 53 ss.

po' per la preparazione culturale e mentale assolutistica, un po' per i pregiudizi regionalistici, che non mancavano neanche da parte dei napoletani – a tener conto delle aspirazioni e dei bisogni del paese»¹⁰⁷. A differenza che nel 1799 il sovrano non invitò a far parte del governo nessun rappresentante della nobiltà siciliana: il contrasto fra la monarchia e il paese diventa sempre più acuto. Da una parte i Borbone pensavano solo a riconquistare la parte continentale del regno e si preoccupavano soprattutto di ottenere i fondi necessari alle operazioni militari; dall'altra i siciliani «soffrivano di mal animo che si spendesse tanto denaro per riacquistare un regno, che riunito alla medesima corona avrebbe nuovamente ridotto il proprio paese alla dura condizione di provincia»¹⁰⁸. Nel parlamento del 1806 il sovrano non avanzò la richiesta di nuovi donativi, si limitò a confermare quelli precedenti; ben comprendendo che un'altra richiesta di denaro avrebbe provocato ulteriormente i siciliani. Data la nuova situazione internazionale sancita dai trattati di pace (Presburgo, Tilsit) le grandi potenze avevano accettato che Ferdinando fosse re del regno di Sicilia e Giuseppe Bonaparte re del regno di Napoli, quindi agli occhi dei siciliani venivano meno i presupposti stessi dell'esistenza di un governo napoletano, dei due regni. Le aspirazioni reali di riconquista della parte continentale del regno si scontravano del resto con la presenza francese sulla penisola; d'altra parte, malgrado il decreto napoleonico emanato a Baiona il 15 luglio del 1808 dichiarasse Gioacchino Murat re di Napoli e di Sicilia, la flotta inglese di stanza nell'isola vanificava le mire francesi sulla Sicilia¹⁰⁹.

¹⁰⁷ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 134.

¹⁰⁸ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 51-52.

¹⁰⁹ «Il 30 marzo del 1808, – ha sostenuto Niceforo – tra il re delle Due Sicilie e quello del Regno Unito della Gran Bretagna e delle Irlanda fu concluso un trattato d'alleanza e di presidio, assumendo il reciproco impegno di darsi nella guerra contro la Francia, ogni soccorso ed assistenza in proporzione delle rispettive forze e allontanare di comune consenso tutto ciò che avrebbe potuto loro recare disturbo e danno» (N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, cit., p. 304). Su questo tema cfr. anche A. Valente, *Giacchino Murat e l'Italia meridionale*, Torino, 1965; U. Caldora, *Calabria napoleonica (1806-1815)*, Napoli, 1960.

Per i baroni la corona avrebbe dovuto modificare la sua condotta nominando un parlamento costituito da siciliani e che pensasse alle esigenze dell'isola. Questa aspirazione dei siciliani cominciò a tradursi in un'idea politica allorché gli inglesi interessati a esser benvenuti nell'isola, cominciarono a rendersi conto che non potevano presentarsi come i campioni di libertà dinnanzi al dispotismo napoleonico e poi sostenere (anche economicamente) un re «che governava quell'isola col più antiliberal e antinazionale assolutismo»¹¹⁰.

L'esplosione del conflitto: aristocrazia versus monarchia

«Le circostanze infelici di Europa, le quali non sono ignorate dai più oscuri abitatori delle campagne, imperiosamente mi obbligano ad avvertirvi che la difesa di questo Regno ha bisogno di straordinari e pronti soccorsi [...] La causa che io difendo [...] riguarda non solo la mia famiglia, ma la conservazione [...] ed in generale tutte le costituzioni politiche di questo Regno a cui Voi siete con stretto vincolo d'amor patrio tenacemente attaccati»¹¹¹. Così il sovrano annuncia al parlamento, convocato il 15 febbraio del 1810, la richiesta di un donativo straordinario di 360.000 onze l'anno per sopperire alle spese militari del governo. Artefice della condotta finanziaria della corona fu il ministro delle finanze Luigi de' Medici, il quale oltre ad avanzare la richiesta relativa al donativo aveva in animo di proporre un piano di riforma fiscale¹¹² con il quale «intendeva di rettificare

¹¹⁰ F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale*, cit., p. 271.

¹¹¹ F. Paternò Castello, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, cit., p. 62; cfr. anche V. D'Alessandro-G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, in *Storia d'Italia*, Torino, 1989, pp. 641-649.

¹¹² S. M. Ganci, *Storia antologica della Autonomia siciliana*, Palermo, 1981, vol I, p. 62.

le rate nella proporzione de' contribuenti alle imposizioni, e, colle dottrine degli economisti francesi, di addossarne principalmente il peso ai possessori di beni stabili». Nella sostanza si trattava di privare i baroni della franchigia di cui godevano, alleggerendo il peso del contributo del popolo, peso che sarebbe andato a gravare sui patrimoni nobiliari.

L'obiettivo principale del Medici era di mettere in cattiva luce il baronaggio, sia agli occhi del popolo sia di fronte agli inglesi¹¹³. Il ministro delle finanze contava su di un netto rifiuto da parte dei baroni al donativo e alla riforma fiscale: ciò li avrebbe screditati dinnanzi al popolo che li avrebbe giudicati interessati esclusivamente al loro interesse e nella considerazione che ne avevano gli inglesi. Questi ultimi sostenevano il peso della difesa della Sicilia e avrebbero certamente gradito di dividere l'onere con i siciliani.

La condotta tenuta in questo frangente dalla nobiltà siciliana sbaragliò completamente il Medici e il suo disegno. I baroni non rifiutarono di pagare il donativo richiesto ma ne ridussero l'importo a 150.000 onze e in relazione alla riforma fiscale «l'abate Balsamo produsse [...] un piano d'imposizioni che per la singolare novità e pe' vantaggi che prometteva, s'attirò tutta l'attenzione de' parlamentarî e del pubblico, e la tolse ai progetti da tanto tempo studiati del cavalier Medici»¹¹⁴.

Il progetto dell'abate – definito “strepitoso” dallo stesso Balsamo nelle sue *Memorie segrete* – aboliva la varietà dei vecchi donativi, ai quali secondo proporzioni diverse contribuivano i tre ceti dei nobili, degli ecclesiastici e del popolo; sostituiva ai donativi un dazio da applicarsi secondo il valore, stabilito da un nuovo catasto, a tutte le proprietà feudali, allodiali ed ecclesiastiche senza applicare distinzioni di sorta relative ai

¹¹³ Sulle idee e i propositi del ministro napoletano cfr. L. De' Medici, *Memorie dei miei tempi*, Napoli, 1998.

¹¹⁴ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 52-53.

proprietari delle terre e ai privilegi eventualmente goduti¹¹⁵. La nuova distribuzione del peso fiscale evitava le complicazioni derivanti dalle diverse forme di contribuzione e garantiva che «ogni siciliano con esatta giustizia veniva a pagare all'erario in ragione di quel che possedeva e consumava»¹¹⁶. La monarchia, rimasta “spiazzata” di fronte all'imprevista reazione del baronaggio, si pose il problema circa il comportamento da assumere e si diede il via ai “maneggi” della corte affinché la proposta del re non venisse respinta¹¹⁷.

I voti dei due bracci baronale ed ecclesiastico decretarono la vittoria della proposta che era stata presentata in parlamento dal principe di Belmonte. Restavano aperti i problemi sull'attuazione del piano di riforme.

Riscuotere le imposte basandosi sul nuovo piano finanziario non era possibile in tempi brevi: l'ammontare dell'imposta avrebbe dovuto stabilirsi in base al catasto, ma questo non era ancora formulato. Come provvedere alle finanze dello Stato? Il vecchio sistema era abolito e il nuovo non era pronto. Il principe di Belmonte, durante un Consiglio dei ministri si fece promotore di una possibile soluzione proponendo al sovrano di accettare le decisioni del parlamento in merito alla questione dei donativi e di rimandare ad una nuova sessione parlamentare la scelta dei criteri di ripartizione delle entrate al fine di poterne effettuare la riscossione. Dopo l'esame della Giunta dei presidenti, che espresse parere positivo, suggerendo che si accettassero i donativi proposti dal parlamento e che per la loro riscossione, in via provvisoria, si seguissero i metodi abituali, il re convocò nuovamente il parlamento per l'8 agosto.

¹¹⁵ I donativi si dividevano in tredici ordinari, il cui peso gravava sulle classi meno abbienti, e in altri straordinari ai quali contribuivano anche i nobili. Per una dettagliata descrizione della nuova distribuzione del peso fiscale cfr. N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, cit., pp. 314 ss.

¹¹⁶ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 54.

¹¹⁷ F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, Caltanissetta-Roma, 1963, pp. 150 ss.

Valutata l'inaspettata forza della reazione baronale la corte comprese di dover modificare la propria condotta politica: «non più intransigenza, ma malleabilità gesuitica, non più violenza, ma simulazione doveva adoperarsi per non darla vinta agli avversari. Anche un tantino di corruzione non andava trascurata, e con essa un granellino d'incenso da bruciarsi dinnanzi alla vanità siciliana»¹¹⁸. La classe dirigente isolana lamentava da tempo di dover sottostare alle direttive di un governo composto esclusivamente da napoletani; il sovrano per smorzare i toni del contrasto decise di rivedere la composizione del Consiglio Privato inserendovi due consiglieri siciliani: il principe di Butera e il principe di Cassaro. Il principe di Trabia fu nominato ministro delle finanze. Ma il cambiamento di governo non apportò dei miglioramenti sostanziali: le difficoltà politiche e finanziarie rimasero insolute.

La situazione militare del regno di Sicilia, gravata dalla minaccia di un'invasione dell'isola da parte delle truppe di Giocchino Murat diede al sovrano l'occasione di emanare un decreto con il quale s'imponeva una tassa dell'uno per cento su qualsiasi pagamento effettuato tanto dallo Stato quanto dai privati¹¹⁹. Il 14 febbraio del 1811, oltre al su citato decreto la corona ne emanò altri due con i quali si alienavano i beni dei Comuni e quelli ecclesiastici di regio patronato e s'indiceva una lotteria per la vendita dei beni stessi¹²⁰. Alla pubblicazione dei decreti lo sdegno fu grande, il primo equivaleva ad un colpo di Stato, erano state violate infatti le prerogative del parlamento: in Sicilia qualsiasi imposta doveva essere

¹¹⁸ N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, cit., p.322.

¹¹⁹ Lo sbarco delle truppe franco-napoletane guidate dal generale Cavaignac effettivamente avvenne presso il villaggio di Santo Stefano. Ma le truppe, ridotte di numero perché non tutte avevano oltrepassato lo stretto e attaccate dagli inglesi e da bande armate, furono sconfitte. Cfr. F. Guardione, *Giacchino Murat in Italia*, Palermo, 1899, pp. 44 ss.

¹²⁰ Per il testo dei decreti del 14 febbraio 1811 cfr. G. Bianco, *La Sicilia durante l'occupazione inglese*, cit., *Appendice*.

approvata in sede parlamentare¹²¹; malgrado ciò la Deputazione del Regno – che era preposta alla sorveglianza del rispetto delle costituzioni e dei diritti della nazione siciliana – non registrò alcuna violazione delle leggi fondamentali. Alcuni fra i baroni, tra i quali il principe di Castelnuovo, il principe di Villafranca, il principe di Aci, decisero di presentare una protesta alla Deputazione del regno¹²². La protesta raccolse le firme di quarantatré baroni e fu presentata alla deputazione del regno che «prese qualche tempo innanzi di deliberare sopra la protestazione dei baroni; ma poi la trasmise al re senza commento o raccomandazione veruna, e con ciò si procacciò la malevolenza di tutti i patrioti siciliani, i quali avrebbero desiderato che non tralignando dalla sua primiera istituzione, l’avesse con sua particolar rimostranza, e con ragioni ed esempî validamente sostenuta»¹²³.

La protesta fu spedita dai baroni anche al governo di Londra e, giacché l’influenza inglese negli affari di Sicilia era abbastanza rilevante, i baroni cercarono di farsi alleati, nel loro scontro con la monarchia, i principali rappresentanti del governo britannico nell’isola: il generale Stuart, comandante supremo dell’esercito inglese nell’isola e Lord Amherst, ministro plenipotenziario britannico presso il governo siciliano¹²⁴. I due

¹²¹ Al sovrano era stato consigliato, ai fini di rimanere nel rispetto delle prerogative parlamentari, di fare riferimento al Capitolo I di re Giacomo che consentiva alla corona di imporre tributi straordinari in caso di guerra senza la previa discussione in parlamento. Il Medici, come consigliere di Stato, aveva avanzato però seri dubbi circa il ricorso al detto Capitolo che si riferiva all’epoca feudale, e aveva espresso parere negativo.

¹²² Il testo della protesta e l’elenco dei baroni firmatari si leggono in N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in «Archivio Storico Siciliano», XL, 1915, pp. 34-35. Luigi de’ Medici, si stupisce nel suo *Diario* della reazione dei baroni che preferirono l’aiuto straniero alla protesta di piazza; in realtà i baroni temendo che una protesta di tal genere avrebbe potuto degenerare verso esiti repubblicani, giacobini, quindi lontani dai loro interessi (essi rimanevano comunque monarchici), preferirono attuare una protesta che rimanesse nell’ambito della legalità; cfr. F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale*, cit., pp. 273-274.

¹²³ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 79.

¹²⁴ In merito alla decisione baronale di chiedere aiuto all’Inghilterra: «apparve loro come la soluzione più semplice e meno rischiosa, anche se comportava la sostanziale

rappresentanti del governo inglese – in procinto di partire per far ritorno in patria – risposero di non poter sostenere i baroni nella loro lotta contro la corte in quanto non avevano l'autorità per interferire negli affari interni di Sicilia, ma che avrebbero riferito le loro lamentele al proprio governo.

La corte borbonica, nella persona della sovrana Maria Carolina, chiese alla Deputazione di esaminare il testo presentato dai baroni; il responso della deputazione, sottoscritto da undici dei dodici componenti, stabilì che i decreti reali del febbraio 1811 non avevano violato la costituzione dell'isola; «la meraviglia e lo sdegno occupò gli animi di tutti i siciliani, quando si seppe che questo corpo, il quale per procura del parlamento doveva proteggere e difendere i dritti inconcussi della nazione, avesse, di commissione della corona, con esecrando tradimento rappresentato alla stessa corona, che con l'imposizione dell'un per cento non s'erano violati i privilegi del paese»¹²⁵.

La corona decide di far arrestare cinque dei baroni che avevano firmato la protesta: il principe di Castelnuovo, il principe di Belmonte, il principe di Aci, il duca d'Angiò e il principe di Villafranca. Nella notte tra il 19 e il 20 luglio del 1811, su indicazione del principe ereditario, i cinque nobili furono arrestati, imbarcati e deportati in diverse isole: Castelnuovo e Belmonte in due castelli a Favignana, Villafranca a Pantelleria, il principe d'Aci a Ustica e il duca d'Angiò a Marettimo¹²⁶.

rinuncia all'indipendenza della Sicilia [...] ciò che impedì alla nobiltà siciliana di apprezzare tutta la gravità di una tale scelta fu soprattutto la mancanza di una tradizione patriottica, e la lunga pratica di servilismo politico verso lo straniero» (F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., p. 180).

¹²⁵ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p.79. Cfr. anche L. Bianchini, *Della storia economica e civile della Sicilia*, Palermo, 1841, vol. II, p. 81.

¹²⁶ «La notizia – ha scritto Niceforo – dell'arresto dei cinque baroni, se costernò o sdegnò molti, non sollevò né la popolazione di Palermo, né quella d'altra città o terra dell'isola: il che prova come, in quel tempo, le idee liberali fossero poco diffuse nel paese. Il re, per le popolazioni, era sempre il loro legittimo sovrano e padrone» (N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, cit., XL, 1915, p. 271).

L'intervento inglese

Le notizie giunte al governo di Londra relative al contrasto – ormai divenuto insanabile – tra i siciliani e il loro sovrano non potevano non preoccupare gli inglesi.

A Londra si discuteva sulle possibili scelte politiche dell'Inghilterra nei confronti della Sicilia; sotto l'aspetto della politica internazionale l'isola rappresentava il baluardo della libertà di fronte al dispotismo napoleonico, una base nel mediterraneo da cui dare il via alla riconquista della penisola italiana. Per quanto riguarda la situazione interna della Sicilia gli inglesi capivano che sia nel loro paese sia in Europa non potevano apparire come i sostenitori di un regime illiberale (a cui versavano un sussidio annuo di quattrocentomila sterline) mentre si professavano garanti della libertà dei popoli, «non si poteva pretendere di apparire come i futuri liberatori del continente, se in Sicilia si faceva la parte opposta di sostenitori di un Re, che governava quell'isola col più antiliberal e antinazionale assolutismo»¹²⁷. Inoltre come forza occupante, che aveva anche interessi economici nell'isola¹²⁸, era interessata a essere benaccetta sul territorio: bisognava essere benvenuti dai siciliani che non avrebbero tollerato a lungo la presenza inglese se questa si fosse prestata alla politica oppressiva della corte nei loro confronti.

I dibattiti circa la posizione da assumere in merito alla questione siciliana erano intensissimi, diverse le alternative possibili. Vi erano i sostenitori della annessione dell'isola alla corona britannica, così come s'era fatto per Malta; l'annessione avrebbe anche avuto vantaggi economici vista la posizione della Sicilia al centro del mediterraneo e la possibilità che il dominatore francese vietasse alle navi inglesi l'accesso ai porti italiani.

¹²⁷ F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale*, cit., p. 271.

¹²⁸ A proposito delle attività economiche degli inglesi in Sicilia cfr. R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit. p. 110.

Secondo altri modi di analizzare il problema siciliano in relazione agli interessi inglesi c'era chi sosteneva che, ponendo sulla bilancia i vantaggi e gli svantaggi (la difesa militare dell'isola, il sussidio, etc.) della politica inglese nei confronti dell'isola, sarebbe stato meglio abbandonare ogni mira sull'isola lasciando che i siciliani risolvessero da soli i loro guai. Altre soluzioni, come quella sostenuta dallo storico inglese G. F. Leckie, si spingevano fino a delineare un piano di condotta della politica inglese in Sicilia come punto di partenza della futura azione dell'Inghilterra nei rispetti di Napoleone:

«Il mezzo di sostenere la Gran Bretagna nella opinione dell'Europa e di arrestare, se è possibile, il progresso della potenza di Francia, è di opporre un sistema del tutto contrario al di lei dispotico ed oppressivo. Col mettere innanzi un vibrante contrasto di un governo liberale può la Sicilia sperare di rimettere nel soglio di Napoli il suo legittimo re ed i suoi eredi, e profittando delle convulsioni politiche, occorrerà nel continente di dargli il prezioso dono della libertà e farsi ovunque degli amici e degli alleati.

Come al primo apparire dell'ingannevole democratismo dei francesi caddero tutti i governi illiberali, così all'apparire di un saggio regime costituzionale, atto a formare la felicità dei popoli dee cadere il sistema francese, riconosciuto ormai fraudolento, tirannico ed odiato da tutti.

Col dare in Sicilia la nostra saggia costituzione ci attireremo l'amore dei nazionali, faremo loro aborre il sistema continentale, stringeremo più tenacemente i rapporti con questo regno, vantaggeremo il suo e il nostro commercio, e se punto non mi inganno possiamo sperare, senza spargere torrenti di sangue e sacrificare delle truppe a cui non possiamo facilmente supplire, e che il continente ad ogni favorevole occasione e gran parte dell'Europa oppressa desse accoglienza ai nostri principi di giustizia, di saggezza, di libertà, onde trovare per ogni dove dei fratelli che ci amassero e ci rispettassero»¹²⁹.

¹²⁹ G. F. Leckie, *Historical survey of the foreign affairs of Great Britain*, 1808, cito da F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., p. 144.

La discussione inglese sulla condotta da tenere riguardo alla Sicilia implicava una presa di posizione decisa da parte del governo britannico che non poteva rischiare di perdere credibilità agli occhi d'Europa, né di lasciare l'isola al suo destino, fornendo alla Francia l'occasione di conseguire un altro formidabile successo se fosse riuscita a occuparla.

In Sicilia, quindi, dopo le dimissioni di Lord Amherst, fu inviato un altro ministro: Lord William Cavendish Bentinck. Egli era un *whig* che credeva sinceramente che i principi della costituzione del suo paese potessero essere validi anche in altri luoghi; l'impegno e la passione che animarono il suo operato in Sicilia e in Italia¹³⁰ lasciano intendere che al di là dell'esecuzione del mandato del proprio governo era mosso dal sentimento profondo di quegli ideali liberali che ne fecero un appassionato promotore e sostenitore della costituzione siciliana del 1812.

Egli riuniva nelle sue mani una somma di poteri superiore a quella del suo predecessore. Il Bentinck era ministro del governo inglese con funzioni diplomatiche in Sicilia, comandante supremo dei reparti militari stanziati sull'isola e della flotta inglese nel mediterraneo; ed inoltre era l'uomo incaricato dal governo di organizzare a partire dall'isola un intervento inglese nella penisola italiana¹³¹.

Il generale inglese sbarcò a Palermo il 23 luglio del 1811, pochi giorni dopo l'arresto dei cinque nobili siciliani. Egli conformemente alle istruzioni del proprio governo era intenzionato a mettere in atto un'azione di mediazione con i sovrani. Il ministro Bentinck dopo aver presentato le sue credenziali al governo siciliano, com'era uso secondo il cerimoniale, ebbe un colloquio con il ministro Circello durante il quale dopo aver rassicurato il ministro sulle intenzioni dell'Inghilterra nei

¹³⁰ A. Capograssi, *L'unità d'Italia nel pensiero di Lord Bentinck*, in «Rassegna storica del Risorgimento italiano», XXI, (1934), pp. 227-258.

¹³¹ J. Rosselli, *Il progetto italiano di Lord William Bentinck, 1811-1815*, in «Rivista Storica Italiana», LXXIX, 2 (1967), pp. 355-404. Cfr. Idem, *Lord William Bentinck and the British occupation of Sicily, 1811-1814*, Cambridge, 1956.

riguardi della corte borbonica e sul sostanziale mantenimento degli accordi, chiedeva che anche la corte siciliana si attenesse ai patti ed inoltre

«aggiungeva che senza aver la pretesa d'intromettersi negli affari interni di un paese amico ed alleato, pure tanto nel proprio interesse quanto in quello di S. M. Siciliana doveva deplorare la quasi supina incuranza che il governo reale aveva per le sorti dell'Isola; e qui enumerando le colpe del governo, implicitamente, ne suggeriva i rimedi: i voti del parlamento lasciati inesauditi; balzellî arbitrari; distribuzione degli alti uffici [...] ai non siciliani privi di qualsiasi simpatia od affezione per la Sicilia. Infine esortava il governo a conciliarsi l'animo dei cittadini con provvedimenti di carattere politico ed economico»¹³².

Il discorso con il ministro siciliano per cercare una via conciliativa con i siciliani non ebbe gli esiti sperati dal Bentinck, questi cercò, allora, di avere un colloquio con il re. L'incontro avvenne con la sovrana Maria Carolina, la quale disse al generale che l'Inghilterra rischiava di farsi vendicatrice di uomini (i baroni) che si lamentavano sol perché non ricoprivano cariche di rilievo e non perché seriamente interessati al pubblico bene. Al suggerimento da parte del Bentinck di riforme costituzionali la sovrana ricordò che la Gran Bretagna sosteneva di non volersi intromettere negli affari interni del governo. «Queste ed altre cose dettegli da S. M. la Regina, non si ristette Bentinck di uniformemente replicare: esser necessario di ordinarsi nuove leggi costituzionali secondo i principj di libertà e di viver civile, né altrimenti potersi la Sicilia dalla invasione difendersi né tentarsi la liberazione degl'italiani dal giogo de' francesi»¹³³. A questo punto la sovrana volendosi mostrare nemica dei francesi suggerì di organizzare una spedizione in Calabria, il generale pur

¹³² N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, cit., XLI (1916), p. 281. La sovrana era sospettata di tessere trame con il governo francese ai danni degli inglesi, cfr. A. Capograssi, *Gli inglesi in Italia durante le campagne napoleoniche: Lord W. Bentinck*, cit., pp. 66 ss.

¹³³ F. Renda, *Maria Carolina e Lord Bentinck nel diario di Luigi de' Medici*, Palermo, 2011, p. 80.

considerando valida l'idea rispose che prima bisognava dare una nuova costituzione ai siciliani. La regina rimase ferma nelle sue posizioni, il ministro plenipotenziario inglese fece ritorno in patria per riferire circa la situazione che aveva riscontrato nell'isola e decidere la condotta del governo inglese verso la Sicilia.

Mentre in Gran Bretagna si discuteva del problema siciliano, della corte dei Borbone e delle possibili relazioni segrete della sovrana con la Francia – a Londra, al riguardo, si prospettò anche l'ipotesi di chiedere la denuncia unilaterale del trattato d'alleanza – in Sicilia la sovrana scrive una memoria nella quale asserisce che gli inglesi sono alleati sleali e perfidi che minacciano di spodestare il sovrano «o per lo meno a stato spregevole e vile ridurre la nostra politica autorità. Sono eglino affratellati cogli uomini più sediziosi anzi cospiratori per cambiamento di Stato»¹³⁴.

Valutato lo stato delle cose s'imponeva per governo inglese una decisione forte: o abbandonare la Sicilia al suo destino o intervenire risolutamente negli affari siciliani, se necessario anche facendo ricorso alla forza. Com'è noto fu la seconda opzione a prevalere. Lord Bentinck partì per la seconda volta diretto in Sicilia. Il 6 dicembre giungeva nell'isola con un'ampia capacità di manovra, l'unico limite impostogli dal suo governo era quello di mantenere il regno di Sicilia alla dinastia borbonica. Avrebbe anche potuto deporre il re e allontanare la regina dall'isola. I punti fondamentali del suo programma erano le dimissioni del governo in carica e la formazione di un governo nazionale che avviasse una riforma costituzionale improntata da principi liberali.

Le richieste del ministro inglese furono pertanto ben precise, domandò che fossero allontanati dalla corte e dal governo tutti i napoletani, che si cambiassero il governo e il consiglio di Stato, che fossero richiamati dai luoghi di detenzione i cinque baroni, che si abolisse l'imposta dell'uno per

¹³⁴ F. Renda, *Maria Carolina e Lord Bentinck nel diario di Luigi de' Medici*, cit., p. 83.

cento sui pagamenti effettuati nel regno e che lui stesso fosse messo a capo delle forze militari di Sicilia. La corte non cedette alle pressanti richieste, prendeva tempo, frattanto il governo inglese decise di sospendere il pagamento delle circa quarantamila sterline del sussidio al re di Sicilia. Il Bentinck parlava senza remore di una nuova costituzione e a colloquio con Maria Carolina ebbe a dirle «Signora, non v'è strada di mezzo, o costituzione o rivoluzione». Frattanto il re si era ritirato alla Ficuzza e dichiarava di non volersi più interessare agli affari del governo, rimandava al mittente senza leggerle tutte le lettere che riceveva, tanto che «fu generale l'opinione e la credenza che egli avesse avuto allora effettivo intendimento di abdicare la corona»¹³⁵.

Il Bentinck non riusciva a trovare accordi con la sovrana che frattanto era in rotta anche con il principe ereditario più ben disposto verso l'alleato inglese per paura di perdere il regno di Sicilia come già quello di Napoli.

La sovrana tergiversava nutrendo la speranza di poter formare un nuovo governo con ministri scelti da lei, ma la posizione del Bentinck fu chiara al riguardo «domandò più esplicitamente, che non avea fatto, l'abdicazione del re, e che gli esuli baroni fossero ammessi nel ministero e nel consiglio»¹³⁶. In questa occasione l'inglese non si limitò a chiedere, passò ai fatti disponendo che tutte le guarnigioni britanniche dislocate a Messina, Trapani e Milazzo convergessero su Palermo in vista di un possibile ricorso alla forza; quindi come estremo tentativo di collaborazione con la corte borbonica si risolse a chiedere un incontro con il principe ereditario. Il tono del discorso del Bentinck al principe non ammetteva repliche:

«Ho tentato ogni via per far intendere ragione al re e alla regina; ma tutto è stato inutile. Negli estremi casi sono necessarî estremi rimedi. Io già parto per mettermi alla testa della mia armata: marcerò sopra questa capitale, e imbarcherò vostro

¹³⁵ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 85.

¹³⁶ Ivi, p. 86.

padre e vostra madre per Londra. Voi regnerete, se aderendo alle mie domande vorrete esser l'amico della Gran Bretagna: altrimenti vi sarà pure una barca per voi; e la Gran Bretagna, che ama sempre di dar prove di giustizia e di lealtà, coronerà vostro figlio, e stabilirà una reggenza»¹³⁷.

Era evidente che gli inglesi non erano interessati, malgrado quanto andava dicendo Maria Carolina, a togliere l'isola ai Borbone e impadronirsene. Si trattava di pacificare l'animo dei siciliani e di governare con ministri realmente interessati alle cose di Sicilia e non solamente a riconquistare il regno perduto. In quest'occasione il successo del Bentinck fu grande. Ottenne il richiamo dei cinque baroni, l'abolizione della tassa dell'un per cento, il comando generale delle truppe siciliane, l'allontanamento dei napoletani dalla corte; sulla questione delle dimissioni del sovrano vi furono delle resistenze da parte della regina e con l'intervento del principe di Partanna, consigliere di Stato, si giunse al compromesso del vicariato del principe ereditario Francesco con i poteri dell'*alter ego*.

Il 16 gennaio del 1812 venne firmato l'atto sovrano con il quale «la potenza assoluta e formidabile che per quaranta e più anni avevano esercitata sopra i siciliani la regina ed i napoletani al principio del 1812 s'infranse e rimase prostrata, come se fosse stata dal tocco di una verga magica di lord Bentinck, e diede luogo al governo del principe ereditario, qual vicario del regno»¹³⁸.

Verso una nuova costituzione

¹³⁷ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 86-87.

¹³⁸ Ivi, p. 91.

Il 28 marzo del 1812 venne formato il nuovo governo del regno di Sicilia sotto la reggenza del principe vicario Francesco. Il principe di Belmonte fu eletto consigliere e ministro degli affari esteri; Cassero ministro di grazia e giustizia; il Castelnuovo ministro delle finanze e il principe d'Acì della guerra e della marina. Avvenuta la formazione del governo si poteva finalmente discutere circa i progetti e i lavori della riforma costituzionale che stava a cuore sia agli inglesi sia ai baroni siciliani¹³⁹. Il Bentinck aveva avuto dei colloqui in proposito con i baroni Belmonte e Castelnuovo già in occasione del loro rientro dai luoghi di detenzione. L'abate Balsamo era stato designato per elaborare un progetto di riforma delle costituzioni¹⁴⁰ siciliane

«con praticare le minori possibili innovazioni nell'attuale forma di governo, con adottare per guida, nelle correzioni da farvisi, la costituzione d'Inghilterra, raccomandata dalla esperienza e dal buon successo di secoli, e con rigettare i principî della costituzione francese e spagnuola, che sono troppo democratiche, e perciò tendenti all'anarchia, e suppongono quella saggezza e virtù nelle società, che s'immagina, ma non si ritrova nell'uomo»¹⁴¹.

¹³⁹ In merito alle origini dell'esperienza costituzionale siciliana del 1812 la storiografia ha avanzato diverse interpretazioni. Secondo gli storici più vicini alle vicende costituzionali come il Balsamo, il Paternò Castello, L'Aceto, e il Palmieri in Sicilia agivano fermenti costituzionali radicati nella tradizione dell'isola che aveva già una sua costituzione e dunque il movimento costituzionalista sarebbe un fenomeno siciliano indipendente da impulsi esterni (l'intervento inglese). Un'altra interpretazione è quella del Pontieri, il quale valutata la capacità politica della nobiltà isolana, sosteneva che l'impulso per un rinnovamento dell'isola doveva essere esterno; per lo storico quest'impulso è dato dalla vicenda siciliana del viceré Caracciolo. Una terza interpretazione è quella dello storico inglese J Rosselli, il quale sottolinea sì il valore dell'intervento esterno rappresentato dal Caracciolo, ma pone anche in evidenza la presenza nell'isola di forze politiche che per reazione al Caracciolo si batteranno in difesa dei diritti della "nazione" siciliana. Cfr. E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, Catania, 1966, pp. 89-99.

¹⁴⁰ *Costituzioni*, con questo termine – insieme a *Capitoli* e *Prammatiche* – si è soliti indicare tecnicamente le fonti della legislazione del Regno di Sicilia (e di Napoli) nel loro complessivo svolgimento sotto le dominazioni normanno-sveva, angioina e aragonese.

¹⁴¹ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 95.

L'abate, in tre mesi circa, preparò un piano di riforma che, basato sullo studio delle due costituzioni, siciliana e britannica, senza stravolgere l'ordinamento vigente riformasse la struttura politica del regno.

Il primo maggio, intanto, in un'atmosfera carica di speranza si convocava il parlamento¹⁴². Si poneva a questo punto per il governo il problema della composizione dell'assemblea parlamentare. La necessità di avere un gran numero di sostenitori della riforma costituzionale all'interno dei tre bracci del parlamento, spinse molti esponenti del ministero «in una singolare battaglia elettorale: l'acquisto delle procure parlamentari»¹⁴³.

Molti dei baroni che sedevano nel braccio militare riunirono nelle loro mani più mandati. Per quanto riguarda il braccio demaniale gli aderenti al partito costituzionale fecero pressione affinché gli elettori dei comuni eleggessero dei procuratori favorevoli alla costituzione, o per convincere gli eletti a rinunciare a favore di altri procuratori più “vicini” alla riforma.

Il principe di Castelnuovo, ministro delle finanze, aveva interesse, per il bene della riforma costituzionale, a che nel braccio demaniale non sedessero dei rappresentanti pronti a piegarsi alle richieste degli altri due bracci. È probabile che il ministro, esercitando la sua influenza sulla designazione dei procuratori parlamentari delle città demaniali, abbia indirizzato le sue preferenze verso coloro che si erano opposti con decisione agli editti reali del febbraio del 1811. Frattanto il principe vicario e il re rifiutarono di appoggiare una congiura – favorita dalla regina Maria Carolina – ordita da esponenti della nobiltà di provincia ostili all'aristocrazia palermitana e alla riforma costituzionale¹⁴⁴.

¹⁴² Cfr. i documenti relativi alla convocazione del parlamento del 1812 nel volume *Costituzione di Sicilia stabilita nel generale straordinario Parlamento del 1812, preceduta da un discorso sulla medesima e da' diplomi relativi alla convocazione del Parlamento, e dalla sanzione di tutte le proposte di esso*, Palermo, 1813.

¹⁴³ F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., p. 255.

¹⁴⁴ Ivi, pp. 259-265.

L'apertura solenne del parlamento si tenne il 18 giugno 1812. Successivamente «si fecero le particolari adunanze dei tre bracci presso i rispettivi capi giusta l'antica costumanza»¹⁴⁵, e il parlamento si riunì il 20 luglio 1812. Le aspettative rivolte a quel parlamento, che avrebbe dovuto determinare una nuova epoca della storia siciliana, ammantavano con un alone di solennità l'inaugurazione dei lavori. «Il real vicario nell'apertura di questo memorabile parlamento disse, ch'era ormai necessario di riunirsi in una magna carta tutte le prerogative nazionali, le quali stabilite dai re suoi avi sparse trovavansi ne' capitoli del regno, e di adattare ai lumi del secolo la forma rappresentativa, che il lasso di tempo in disuso fatto avea cadere. Invitava i membri delle camere a tenere per modello de' loro lavori la legge britannica, sotto la quale grande nazione erasi veduta prosperare»¹⁴⁶.

Il progetto della nuova costituzione elaborato dall'abate economista fu messo a conoscenza di alcuni dei principali parlamentari e qualche articolo fu presentato al principe vicario, si sperava che il Borbone accordasse la nuova costituzione; ma il vicario, malgrado fosse lusingato dall'idea di presentarsi come un sovrano liberale al resto d'Italia, tergiversava poiché temeva che «il parlamento non trascorresse in eccessi di democrazia»¹⁴⁷. In realtà il principe Francesco aveva chiesto consiglio al Medici¹⁴⁸ – sul da farsi in relazione alle insistenze del ministro inglese sulla costituzione –

¹⁴⁵ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 102. I lavori parlamentari si distinguono in due fasi, la prima relativa alla redazione e discussione del testo delle Basi va dal 18 giugno al 19 luglio; la seconda, dedicata all'elaborazione e approvazione del testo costituzionale, si protrasse dal 20 luglio al 7 novembre 1812.

¹⁴⁶ F. Paternò Castello, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, (1848), Palermo, 1969, p. 83.

¹⁴⁷ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 103. Il Balsamo sostiene anche che il Bentinck e i ministri riuscirono a convincere il vicario Francesco a concedere la costituzione «parte con infondergli paura, e parte con pascerlo di speranze che così s'avrebbe fatto un chiaro nome e procacciata gran stima e partito presso i napoletani non meno che presso tutti gl'italiani» (ivi, p. 96).

¹⁴⁸ L. Blanch, *Luigi de' Medici come uomo di stato ed amministratore*, in Idem, *Scritti storici*, Bari, 1945, vol. II, pp. 5-126.

prima che il napoletano lasciasse la Sicilia. L'ex ministro partenopeo ebbe un lungo incontro con il principe la sera prima di partire e, sostanzialmente, consigliava al Borbone di non accettare riforme riguardanti la libertà politica, di resistere ai cambiamenti politici e, ove ciò non fosse stato possibile, concedere lui una costituzione anziché accettarne una formulata dal parlamento «da cui non poteva giammai sperare alcun bene ma sempre ogni male»¹⁴⁹. Inoltre invitava il sovrano a riprendere le istituzioni di epoca normanna sia perché più vicine alle posizioni inglesi, sia perché gli permettevano di riunire al regno di Sicilia il regno di Napoli, alla stessa maniera che gli inglesi con Scozia e Irlanda. Infine il Medici suggeriva al sovrano di far in modo che la costituzione si facesse con gli inglesi e dopo concederla compiutamente elaborata ai siciliani¹⁵⁰.

Considerati i timori del vicario, gli fu proposta l'idea di realizzare una riforma nel sistema politico siciliano il cui risultato fosse uguale a quello della costituzione inglese. Ricevuto l'assenso del principe si chiese all'abate Balsamo di rivedere il progetto della nuova costituzione in modo tale che, senza fare riferimento alle «antiche leggi patrie», tutti gli articoli si basassero sulle forme costituzionali del governo britannico. Il Balsamo rivide il piano in pochi giorni. Il principe di Castelnuovo, a questo punto, fece pressioni affinché lo si presentasse al regnante il quale – stabiliti gli accordi con il ministero e il Bentinck –, nelle intenzioni del ministro delle finanze, l'avrebbe dovuto promulgare in parlamento. Il desiderio del Castelnuovo era quello di evitare le discussioni e le deliberazioni parlamentari, egli propendeva, in realtà, per una carta *octroyée* poiché a suo dire

¹⁴⁹ F. Renda, *Maria Carolina e Lord Bentinck nel diario di Luigi de' Medici*, cit., p. 149.

¹⁵⁰ Sui consigli del Medici elargiti al principe vicario in una memoria scritta a Messina, prima d'imbarcarsi alla volta dell'Inghilterra cfr. F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., pp. 229-236.

«il disegno di una nuova costituzione, per trovarvi ordine e regolarità, dev'essere di uno o di pochi, e non già della moltitudine. Molte teste possono formare delle leggi isolate, ma ripugna alla natura dell'uomo il supporre che possano formare un coro di leggi tra loro unite ed armonicamente connesse [...] muove l'ammirazione e le risa il volere che dugento e più siciliani co' scarsi lumi e co' molti difetti di una lunga servitù, abbiano a scegliere e organizzare i modi secondo i quali dovranno esser governati. Quali gare, interessi e passioni non si sveglieranno tra i parlamentarî con le molteplici proposizioni, e co' tanti dibattimenti? E quali e quante fazioni e disordini quindi non nasceranno? Proclamandosi al contrario dal vicario la costituzione, ogni pericolo ed inconveniente si eviterebbe»¹⁵¹.

Se il principe vicario avesse presentato la costituzione in parlamento per farla approvare si sarebbero, inoltre, rispettate le antiche leggi del regno, «tutte le riforme essenziali fatte nella costituzione di Sicilia si eran sempre proposte dal re ed accettate dal Parlamento [...] Laonde il proporsi la costituzione dal principe, lungi di essere una illegalità, sarebbe stato un seguire fedelmente gli antichi esempi»¹⁵². Da parte dei ministri si temeva il dibattito dell'assemblea parlamentare sul testo costituzionale; pensavano che sì, il parlamento era in grado di elaborare una legge ma un insieme di leggi fondamentali qual è una costituzione avrebbe sofferto, a parer loro, della molteplicità dei punti di vista.

Il desiderio del Castelnuovo e dei ministri, condiviso anche dalla corte e in ambito baronale, si scontrò con la ferma volontà del Bentinck, il quale sosteneva che dovevano essere i siciliani a darsi una nuova costituzione¹⁵³; il ministro inglese metteva in chiaro che non poteva permettere che

¹⁵¹ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 104.

¹⁵² N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, (1847), Palermo, 1972, p. 160.

¹⁵³ «Il Bentinck in Sicilia, – ha scritto Renda – più che un suo indirizzo politico particolare, applicava un metodo già largamente e positivamente sperimentato in Spagna, dove le Cortes si erano erette a “generale straordinario parlamento”, e non solo avevano nominato una commissione speciale di tredici membri con l'incarico di preparare il testo della nuova costituzione, ma anche avevano “decretato” e “sanzionato” la nuova legge con un atto di sovranità nazionale» (F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., p. 215).

s'insinuasse che il nuovo ordinamento fosse stato dato alla Sicilia «alla punta della baionetta. “È la nazione stessa”, disse egli a' ministri, “che deve darsi spontaneamente la costituzione, senza che v'abbia alcuna parte l'autorità e molto meno la forza»¹⁵⁴. Si giunse a un accordo secondo il quale i tre bracci del parlamento, che di lì a poco si sarebbero adunati, avrebbero votato alla prima riunione le *Basi* della costituzione «affinché stabilite una volta i principî, né la corte né il parlamento istesso deviar potesse o aberrare nei posteriori sviluppiamenti»¹⁵⁵. Le paure del Castelnuovo erano in parte giustificate. Infatti, non sempre le discussioni parlamentari, anche in seno al partito costituzionale, furono scevre di rancori e di atteggiamenti di rivalse che testimoniano l'im maturità politica della classe baronale.

Ancora una volta è Paolo Balsamo ad avere l'incarico, da parte del ministero, di stendere il testo delle basi, ovvero i principi fondamentali della costituzione. In quattordici articoli le basi fissavano i compiti e i limiti dei tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, si sanciva l'abolizione della feudalità e dei diritti angarici, la nuova distribuzione della rappresentanza non più nei tre bracci bensì in due camere con la riunione dei bracci ecclesiastico e militare. Il testo delle basi venne discusso insieme ai principi di Belmonte e Castelnuovo e in seguito a casa del principe di Aci il quale insistette per modificare l'articolo in cui si attribuiva il potere di legiferare alle due camere del parlamento e al sovrano. Il principe d'Aci «volle ad ogni conto che si fosse scritto che il potere di far leggi risiedeva solamente presso il parlamento, ma che le leggi da lui fatte non avevano forza e vigore alcuno senza la sanzione del re». Un'ultima discussione sul testo delle basi prima di presentarlo al parlamento avvenne a casa del principe di Cassero; qui si apportarono delle

¹⁵⁴ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p. 161.

¹⁵⁵ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 105 ss.

modifiche, per volontà dello stesso ospite, che non riguardavano tanto la sostanza degli articoli «ma furono quasi tutte dirette a meglio dichiarare, e a mettere sempre più in sicuro alcuni interessi e privilegi dei baroni»¹⁵⁶.

Il 20 luglio del 1812 si riunì il parlamento secondo la forma abituale dei tre bracci. Durante una riunione di venti ore furono votati gli articoli delle basi, con l'introduzione di alcune modifiche al testo del Balsamo. Le modifiche sottraevano al sovrano la facoltà di nominare i giudici e i magistrati; a seguito dell'abolizione dei diritti angarici sui fondi stabilivano un indennizzo per i proprietari; privavano l'esecutivo (il re) della facoltà di amministrare la rendita pubblica che veniva attribuita al parlamento¹⁵⁷.

I lavori del parlamento costituente

Le basi della nuova costituzione ebbero il voto unanime dei tre bracci del parlamento quindi furono trasmesse al Consiglio di Stato che le avrebbe discusse prima di sottoporle alla sanzione regia. Trascinati dall'entusiasmo per la celerità con cui i principi fondativi della nuova carta erano stati approvati in parlamento, molti tra i parlamentari suggerirono di continuare i lavori sul testo esplicativo della costituzione. I ministri con l'appoggio di Lord Bentinck facevano notare, in risposta a tale proposta, che non poteva iniziarsi il lavoro di formulazione del testo costituzionale se prima le basi, i principi fondamentali, non avessero ottenuto l'assenso reale.

¹⁵⁶ P. Balsamo, *Memorie segrete*, pp. 105-106.

¹⁵⁷ Secondo il Balsamo «la soppressione dei dritti angarici senza alcuna perdita dei possessori dava a conoscere il pretto egoismo dei baroni» i quali inoltre «amavano di levare l'amministrazione della rendita pubblica al re, e darla al parlamento, perché non volevano perdere quei favori, che loro si compartivano alla deputazione del regno nell'esazione dei tributi o donativi» per molti di essi inoltre la nazione «perder non dovea quel dritto, che possedeva da secoli, di amministrare i proventi e beni dello Stato, e che in Sicilia non era mai troppo l'imbrigliare il potere esecutivo» (P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 106-107).

La questione dell'approvazione regia suscitò una discussione sui poteri del principe vicario; ovvero aveva quest'ultimo con la clausola dell'*alter ego* la facoltà di sanzionare le basi o avrebbe dovuto richiedere una nuova autorizzazione al re? Secondo il principe di Cassero e altri baroni la detta clausola autorizzava il principe ereditario a intervenire negli atti ordinari del parlamento, ma non in quelli straordinari come la sanzione sulle deliberazioni parlamentari; inoltre poteva il potere del vicario stravolgere la forma del governo che gli era stato affidato e limitare i poteri della corona?

Per i sostenitori delle limitate prerogative del principe occorreva chiedere una nuova autorizzazione al re Ferdinando. Di parere opposto il Castelnuovo, l'abate Balsamo e altri, secondo i quali la clausola dell'*alter ego* comprendeva tutti i poteri e se il vicario aveva facoltà di emanare o approvare una legge questo potere non veniva meno se le leggi erano tante.

Ebbe la meglio il punto di vista del principe di Cassero, anche nella prospettiva di tutelarsi in caso di futuri attacchi alla costituzione da parte della corte. Lord Bentinck si assunse il compito di recarsi dal sovrano per ottenere una cedola che abilitasse il principe a sanzionare le deliberazioni del parlamento.

La cedola concessa dal sovrano il primo agosto venne registrata dal protonotaro del regno il dieci dello stesso mese, nel giorno in cui furono sanzionati e pubblicati in parlamento gli articoli delle basi dopo l'esame del consiglio di Stato¹⁵⁸. Rispetto al documento approvato in sede parlamentare non ottennero la sanzione regia l'articolo X che riportò il *vetat*, il XIII e il XV su cui venne rinviato l'eventuale assenso. L'articolo X relativo all'amministrazione della rendita pubblica¹⁵⁹ basandosi sulle prerogative

¹⁵⁸ Sulla figura e l'ufficio del protonotaro cfr. S. Catalano, *La riforma costituzionale del 1812 e le nuove funzioni del Protonotaro del regno nei parlamenti degli anni 1813-1815*, in «Archivio storico per la Sicilia Orientale», LXXX, 1984, pp. 109-140.

¹⁵⁹ «La disposizione – ha scritto Sciacca – contenuta nell'art. X, che tra l'altro contrastava con l'art. III delle stesse *Basi*, che attribuiva il potere esecutivo al re ed al suo governo, se poteva avere una propria logica in un ordinamento di origine e di natura feudale, quale era quello siciliano *ante* 1812, incentrato [...] sul palese o latente dissidio

della Deputazione del regno privava l'esecutivo dell'amministrazione finanziaria per attribuirlo al parlamento; i baroni cercarono in ogni modo di ottenere che l'amministrazione dei beni e delle rendite della nazione fosse di pertinenza del parlamento, ma il principe di Castelnuovo lottò affinché l'articolo in questione non ricevesse il *placet*. Il veto apposto dal sovrano provocò le ire dei nemici del ministro delle finanze che, da quel momento, formarono un partito nel braccio demaniale; costoro

«eran così ciechi, che si facean pompa di chiamarsi *partito di opposizione*. Essi crucciati per esser loro fallito quel colpo andavano predicando, che i ministri si erano lasciati corrompere dal re; che la costituzione non era abbastanza democratica, come i Siciliani l'avrebbero voluto; che essa all'incontro non era che un dispotismo velato; che i bisogni dello Stato erano finti; che il ministro delle finanze nascondeva in vero fruttato della rendita, per dar sottomano denaro al re»¹⁶⁰.

L'articolo XIII sui diritti angarici, deliberava che la rinuncia ai diritti angarici e privativi si dovesse indennizzare; su questo articolo, come s'è detto, il sovrano non pose il veto assoluto ma decise di rimandare l'eventuale approvazione. Il piano d'indennizzo testimoniava della cattiva coscienza di molti tra i baroni, essi in realtà pensavano a come poter difendere o addirittura accrescere il potere dell'aristocrazia ai danni e della corona e del terzo stato: con l'articolo XIII infatti «si deliberò che i diritti privativi e angarici ai quali si rinunciava dovessero indennizzarsi dai vassalli – anche quando derivavano dalla mera prerogativa signorile – “con ragionare il capitale al cinque per cento sul fruttato, sia della gabella che vi sarà all'epoca della risoluzione, ovvero, mancando questa, sui libri della

tra lo stato e la “nazione”, o sulla loro reciproca diffidenza, non avrebbe potuto trovar posto in una moderna e liberale concezione dello stato» (E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit. pp. 122-123).

¹⁶⁰ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., pp. 172-173.

rispettiva segrezia”): con che la rinuncia ai diritti feudali si sarebbe trasformata in un ottimo affare per i baroni, analogo a quello che la nobiltà francese aveva cercato di compiere con la solenne rinuncia del 4 agosto 1789»¹⁶¹. Infine non ottenne il *placet* regio l’articolo XV relativo all’applicazione di altri principi della costituzione britannica a quella siciliana; su quest’ultimo argomento il principe deliberò che avrebbe deciso quali provvedimenti sanzionare man mano che gli fossero stati presentati.

La seconda fase dei lavori parlamentari ebbe inizio il 20 luglio del 1812. L’assemblea facendo riferimento agli articoli delle basi già approvati (ma non ancora sanzionati dal sovrano) doveva adesso elaborare tutti gli articoli esplicativi dei principi fondamentali che avrebbero formato il testo costituzionale vero e proprio.

L’atmosfera più o meno conciliante tra le varie componenti parlamentari, che aveva contraddistinto la prima fase dei lavori sino all’approvazione delle basi, cominciò a venir meno. Il progetto dell’abate Balsamo rappresentò la piattaforma dei dibattiti parlamentari su cui diverse concezioni politiche si scontrarono, le deliberazioni dei tre bracci del parlamento alla fine produssero un nuovo testo costituzionale in cui s’intrecciano concezioni diverse¹⁶². Lo stesso abate, autore del progetto originario, nelle sue *Memorie* dirà che le carte del piano costituzionale furono «da tutti messe sossopra, ed in mille guise sconciate e deturpate»¹⁶³.

La carta costituzionale del 1812

¹⁶¹ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 140.

¹⁶² F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., pp. 266-267.

¹⁶³ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p.118. Sulla questione il Palmeri sostiene che «a forza di cavilli, cambiando e contraccambiando parole, il piano della costituzione fu sfigurato, ed in molti luoghi l’espressione delle leggi riuscì ambigua ed oscura» (N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p. 173).

La costituzione siciliana del 1812 rappresenta un fatto storico importantissimo per la storia della Sicilia. Al di là della sua breve esistenza (1812-1815) essa segna il passaggio dell'isola dalla feudalità alla modernità. Con il suo operato il «Parlamento del 1812 fissa un'epoca memorabile nei fasti siciliani, e quali che siano o saranno per essere le vicende della Sicilia, la costituzione del 1812 brillerà sempre come un astro luminoso nel suo orizzonte politico, e sempre saranno ad essa rivolti gli sguardi e i cuori de' Siciliani»¹⁶⁴.

Cosa stabilisce in concreto quest'atto fondamentale contenente le norme costituzionali? Il testo della Costituzione siciliana del 1812 si articola in un documento contenente i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale – le *Basi* – tre titoli, Potere legislativo, Potere esecutivo e Potere giudiziario, più una grande quantità di decreti relativi a materie diverse; i consigli civici e le magistrature municipali (a quest'argomento sono dedicati ben 44 articoli), la libertà di stampa (25 articoli), la libertà, i diritti e doveri dei cittadini (13 articoli), l'abolizione della feudalità (26 articoli) e dei fedecommissi (15 articoli), le norme per la successione al trono di Sicilia (28 articoli).

Nella carta siciliana del '12 il potere legislativo appartiene alle due camere del parlamento (non si danno più i tre bracci dell'antico parlamento siculo), la camera dei Pari, ereditaria, che mette insieme i componenti dell'antico braccio ecclesiastico e quelli del braccio militare o baronale, e la camera dei Comuni elettiva¹⁶⁵. Malgrado «il potere di far le leggi, e

¹⁶⁴ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p.174.

¹⁶⁵ Durante la fase di elaborazione del testo costituzionale i criteri in base ai quali si poteva accedere all'elettorato attivo e passivo, nonché la decisione sul numero dei rappresentanti della camera elettiva furono fonte di aspre discussioni. Gli esponenti più noti del partito costituzionale, Castelnovo, Balsamo e Belmonte avrebbero desiderato che il numero dei rappresentanti dei Comuni fosse inferiore a quello dei Pari e fissavano una rendita abbastanza elevata per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo. Da altre correnti politiche fu avanzata la proposta di porre un censo elettorale di 4 onces l'anno (come in Inghilterra) e che il numero dei rappresentanti delle due camere si equivalesse.

quello di dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle, risiederà esclusivamente nel parlamento», ogni atto legislativo ratificato da entrambe le camere «avrà forza di legge e sarà obbligatorio, tosto che avrà la sanzione dal Re»¹⁶⁶ con le formule del *Placet Regiae Majestati* o *Vetat Regia Majestas*.

Il potere esecutivo risiede nella persona de sovrano che lo esercita attraverso il Consiglio privato (ministero) formato da un massimo di dodici membri, ovvero i quattro segretari di Stato degli Esteri, delle Finanze della Guerra e di Grazia e Giustizia, e un numero variabile (comunque non più di otto) di consiglieri. Il Consiglio è politicamente responsabile solo nei confronti del re il quale avrà facoltà di «curare che i ministri, e generalmente tutti gli amministratori delle cose pubbliche, adempiano i loro doveri; chieder conto, e prendere informazione della loro condotta; ammonire quelli, che a tenore delle leggi saranno convinti rei, per mezzo delle autorità e dei magistrati competenti»¹⁶⁷. I ministri e in genere i pubblici impiegati possono essere anche accusati, processati e condannati dal parlamento nel caso in cui siano colpevoli d'inosservanza delle norme costituzionali, delle leggi o per qualche grave colpa nell'esercizio delle loro funzioni. Per quanto riguarda la successione al trono del regno di Sicilia i costituenti avevano voluto sancire la definitiva indipendenza dell'isola dal regno di Napoli, così come da ogni altro regno acquisito in futuro dalla dinastia regnante. L'articolo 17 delle norme sulla successione recita: «se il re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro regno, dovrà mandarvi a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare detto

Alla fine fu raggiunto un accordo in base al quale la camera dei Comuni sarebbe stata composta da 154 rappresentanti e quella dei pari da 185 (124 temporali e 61 ecclesiastici); il censo dell'elettorato passivo e attivo fu stabilito secondo misure variabili a seconda dell'importanza dei vari collegi. Cfr. P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 115-117; F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., pp. 269-270.

¹⁶⁶ *Costituzione di Sicilia del 1812*, Titolo I, art. I, in A. Acquarone, M. d'Addio, G. Negri, *Le costituzioni italiane*, Milano, 1958, p. 405.

¹⁶⁷ *Ivi*, Titolo II, Capo I, art. 15, p. 436.

suo figlio in Sicilia con cedergli il regno; dichiarandosi da oggi innanzi il detto regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro regno o provincia»¹⁶⁸.

Il potere giudiziario, «abolite di già tutte le giurisdizioni particolari, ovvero i così detti fori»¹⁶⁹, è attribuito a giudici di prima e seconda istanza, con residenza nei centri con più di tremila abitanti, e ai tribunali, dislocati in numero di uno per ogni distretto¹⁷⁰. Inoltre la costituzione stabilisce cinque tribunali d'appello, tre nella capitale, uno a Messina e uno a Catania, composti di tre giudici e un presidente. Per tutto il regno è, poi, previsto un solo tribunale di cassazione con sede a Palermo.

L'abolizione della feudalità – decretata dall'articolo XI¹⁷¹ delle basi e specificata nel decreto *Della feudalità, diritti e pesi feudali* – «avrebbe dovuto essere il merito storico fondamentale della nobiltà siciliana»¹⁷², ma risentiva delle influenze della parte più retriva della nobiltà che sì, aveva accettato l'eversione del sistema feudale ma non intendeva rinunciare ai suoi privilegi di casta. In sostanza i feudi posseduti in virtù del diritto feudale diventarono proprietà privata degli ex feudatari che non avevano più l'obbligo di rispettare vincoli feudali come, ad esempio, gli usi civici.

Questi rappresentavano un bene per la popolazione, quindi fu stabilito che nel caso in cui fossero di pertinenza signorile sarebbero stati aboliti

¹⁶⁸ *Costituzione di Sicilia del 1812*, art. 17, *Per la successione al trono del regno di Sicilia*, in A. Acquarone, M. d'Addio, G. Negri, *Le costituzioni italiane*, cit., p. 423.

¹⁶⁹ Ivi, Titolo III, capo I, art. 2, p. 442.

¹⁷⁰ L'apparato amministrativo realizzato nel 1812 aboliva la partizione del territorio siciliano in tre valli e ne decretava la suddivisione in ventitré distretti, cfr. *Divisione della Sicilia in ventitré distretti onde provvedere alle Magistrature, al Commercio e ad altri oggetti di pubblica utilità*, Palermo, 1812.

¹⁷¹ L'articolo XI delle basi affermava «Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze», in *Le costituzioni italiane*, cit., p. 404.

¹⁷² F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., p. 273.

senza indennizzo, se discendenti da un accordo tra il signore e le popolazioni vassalle sarebbe stato concesso un indennizzo. Ciò in linea di principio, nei fatti gli usi civici furono confiscati, tranne che una sentenza della magistratura ordinaria stabilisse che derivavano da origine contrattuale.

Con l'abolizione dell'ordinamento feudale, quindi, lo Stato diveniva tutore unico della giurisdizione sul territorio; la nobiltà, rinunciava alle sue prerogative di origine feudale, come il mero e misto impero, i baroni così diventano dei semplici proprietari terrieri, «ma acquistando il potere della cosa pubblica insieme col Re in un sistema costituzionale che dava loro la facoltà di far leggi e al Re di applicarle e governare»¹⁷³. L'eversione del sistema feudale fu quindi vantaggiosa per l'aristocrazia, ma, il grosso della popolazione fu privato degli unici diritti (ad esempio, di pascolo, di legnatico) di cui godeva: gli usi civici sulle terre feudali. La nobiltà riusciva, ancora una volta, a mantenere il suo ruolo di classe dominante politicamente ed economicamente¹⁷⁴.

L'abolizione dell'istituto del fedecommesso, appoggiata in parlamento dai bracci demaniale ed ecclesiastico, compromise irrimediabilmente l'unità politica del baronaggio siciliano, provocò una profonda lacerazione in seno all'aristocrazia, lo stesso partito costituzionale risentì delle violente discussioni sull'argomento, che ne determinarono la rottura.

Il principe di Castelnuovo sosteneva la soppressione del fedecommesso, egli comprendeva che mantenere in vita quest'istituto medioevale avrebbe svuotato di significato l'abolizione della feudalità che, nel suo disegno, avrebbe dovuto favorire l'ascesa sociale e politica della borghesia terriera. Borghesia e aristocrazia sarebbero divenute, nelle idee del principe, le due classi dirigenti dell'isola. In parlamento le cose andarono diversamente, di fronte al decreto sull'abolizione del

¹⁷³ F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale*, cit., p. 279.

¹⁷⁴ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 141.

fedecompresso i baroni «senza quasi discussione o esame, tumultuariamente lo rigettarono, e ripugnante lo dichiararono alle basi della costituzione già sanzionate», anche il principe di Belmonte, membro autorevole del cosiddetto partito costituzionale si schierò con i nobili che consideravano «una ed indivisibile la causa della nobiltà e quella de' fedecompressi»¹⁷⁵. La proposta presentata dal braccio demaniale per l'abolizione dell'istituto prevedeva che i fedecompressi e le sostituzioni di qualunque natura sarebbero stati aboliti a partire dal giorno della sanzione reale, ma in sostanza, ripristinava il maggiorasco vincolando la quarta parte di tutti quei beni relativi a una Paria (gravata da fedecompresso) «non come un fondo addetto alla famiglia, ma come un maiorasco proprio esclusivamente dalla Paria [...] inalienabile senza che sulla medesima, per qualunque cagione, possa farsi veruna assegnazione o detrazione in favore di chicchessia»¹⁷⁶. Il decreto, malgrado «l'affare non si maneggiò e conchiuse senza bastante contraddizione, e de' gagliardi dibattimenti», alla fine ottenne l'approvazione dell'assemblea parlamentare. Il sovrano nella sanzione ammetteva la riforma dei fedecompressi, ma affermava che non l'avrebbe approvata fintantoché il parlamento non avesse presentato sulla questione un progetto di legge «interamente uniforme alla Costituzione inglese»¹⁷⁷.

Il *Decreto per la libertà della stampa* e quello sulla *Libertà, dritti e doveri del cittadino*¹⁷⁸, sono, con ogni probabilità le parti della carta costituzionale che risentono maggiormente dell'influenza liberale e democratica esercitata, in fase di elaborazione della costituzione, dagli esponenti radicali del braccio demaniale che, lo si è già detto, erano

¹⁷⁵ P. Balsamo, *Memorie segrete*, op. cit., p. 121.

¹⁷⁶ *Costituzione di Sicilia del 1812, Dell'abolizione de' fedecompressi*, art.8, in *Le costituzioni italiane*, cit., p. 434.

¹⁷⁷ Ivi, p. 435.

¹⁷⁸ E Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p. 118. I testi dei due decreti in *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 424-429.

esponenti dell'aristocrazia provinciale e della borghesia terriera, sostenitori di principi liberali e di orientamento democratico. Il primo dei due decreti era stato formulato da Belmonte, Balsamo e Castelnuovo ponendo alla libertà di stampa «gravissime restrizioni» salvo poi adeguarlo, nei termini generali, a quanto previsto sull'argomento nella costituzione britannica. In parlamento su proposta di un esponente della camera demaniale, Cesare Airoidi, fu proposta l'assoluta libertà di stampa che fu approvata, «vi aderirono con entusiasmo le due camere demaniale e baronale, e vi contradisse e protestò acrimoniosamente quella degli ecclesiastici»¹⁷⁹.

Il decreto sulla libertà, i diritti e i doveri dei siciliani presenta dei principi decisamente progressisti rispetto alla realtà isolana; il diritto alla libertà di parola sancito dal capo I secondo cui «ogni siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare su qualsivoglia oggetto politico»¹⁸⁰; il diritto di resistenza all'abuso di potere (capo II) per cui «ogni cittadino siciliano avrà il diritto di resistenza contro qualunque persona, che senza essere autorizzata dalla legge volesse usargli violenza»; il riconoscimento di ogni cittadino «come faciente parte del potere legislativo direttamente o indirettamente», e che quindi «come tale non riconoscerà altre autorità, salvo quelle stabilite dalla legge»¹⁸¹ (capo VIII); la necessità di una formazione culturale, anche se limitata al saper leggere e scrivere, per poter esercitare i diritti politici (capo X); il capo XI, che riportò il veto regio, stabiliva che ogni cittadino che non avesse vaccinato i figli non avrebbe potuto partecipare, direttamente o indirettamente, alla elaborazione della legge né prendere parte ai consigli civici. Questi ultimi e le magistrature municipali furono regolati, secondo le norme contenute nel decreto

¹⁷⁹ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 115.

¹⁸⁰ Gli articoli di seguito citati in *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 426-429.

¹⁸¹ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., pp. 118-119.

apposito¹⁸², da principi democratici e basati sul modello dell'auto-governo locale.

Il potere locale

L'eversione del sistema feudale, sancita dall'articolo XI delle basi della costituzione di Sicilia, poneva la questione della rimodulazione dei rapporti con lo Stato, quella connessa della ridefinizione dell'assetto territoriale nonché il riordino del sistema dei poteri locali¹⁸³.

La presenza del potere centrale, dello stato, nell'isola, negli ultimi secoli, non era stata di certo preponderante. Quella siciliana era un'amministrazione periferica, l'operato dei viceré non equivaleva di certo all'azione diretta e decisa del potere centrale, e quest'ultimo non era interessato a creare un apparato amministrativo efficiente; i provvedimenti dei viceré erano sistematicamente ostacolati in ogni modo possibile dal baronaggio, difensore delle proprie prerogative e interessato, come s'è detto, alla difesa della nazione contro la monarchia, alla salvaguardia dei suoi diritti contro il potere centrale. Il tentativo più autoritario di affermare il potere dello stato in Sicilia fu quello operato dal viceré Caracciolo.

Com'è noto il marchese non riuscì nel suo intento di realizzare nell'isola una politica antifeudale, antibaronale; ciò non fu dovuto soltanto alla ostinata opposizione alla sua azione da parte della classe dirigente isolana, ma anche alle circostanze per cui

«ancora nel 1781, mentre altrove in Europa trionfava la concezione dello stato come apparato burocratico al servizio del sovrano, in Sicilia le strutture attraverso le quali avrebbero dovuto incanalarsi e diffondersi capillarmente le direttive “illuminate” del potere centrale, erano tutte da costruire. Anzi, le rozze ed

¹⁸² *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 457-460.

¹⁸³ E. Iachello, *La riforma dei poteri locali nel primo Ottocento*, in F. Benigno - G. Giarrizzo (a cura di) *Storia della Sicilia*, Roma-Bari, 2003, vol. II, pp. 16-30.

embrionali amministrazioni civili fossero di città o terre demaniali quanto baronali, si trovavano di fatto nelle mani della classe feudale, la quale, tanto in teoria quanto in pratica, si arrogava con albagia la rappresentanza della “Nazione”, ovverosia dell’anti-stato»¹⁸⁴.

Il territorio siciliano, prima del 1812 era diviso in tre valli (val di Mazara, val Demone, val di Noto) e, in base all’ordinamento feudale, erano operanti sul territorio tutta una serie di giurisdizioni particolari, come il *mero e misto impero*, la *mano baronale*, ecc. Fino a quel momento «le questioni della suddivisione territoriale, cioè la ripartizione dell’azione amministrativa, veniva argomentata sugli “antichi usi e privilegi”, si articolava sui possedimenti feudali»¹⁸⁵; questo stato di cose muta dopo la riforma costituzionale che sancisce la partizione del territorio in ventitré distretti¹⁸⁶. I criteri in base ai quali fu effettuata la divisione non furono più dettati dai possedimenti feudali, ma cercarono di rispondere a più razionali esigenze amministrative ed economiche, non tenendo conto delle partizioni tradizionali considerate espressione di gretto municipalismo. Le caratteristiche valutate affinché un centro abitato assurgesse allo *status* di capoluogo andarono dalla densità della popolazione al flusso dei rapporti commerciali. Nel tentativo di rendere più funzionale l’amministrazione in

¹⁸⁴ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p. 45.

¹⁸⁵ E. Iachello, *Retorica politica e poteri locali nella Sicilia del primo Ottocento*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XCII, 1996, p. 184.

¹⁸⁶ *Divisione della Sicilia in ventitré distretti onde provvedere alle Magistrature, al Commercio e ad altri oggetti di pubblica utilità*, Palermo, 1812. Si leggano le considerazioni di Renda: «Secondo la costituzione, il distretto aveva funzioni di mero decentramento burocratico: era sede degli uffici finanziari periferici del ministero delle finanze, delle compagnie d’armi, del seggio elettorale per l’elezione dei rappresentanti di distretto alla camera dei comuni. Tuttavia, poiché si fissava una giurisdizione fiscale, giudiziaria ed elettorale ben definita, nella scelta del capoluogo e nella assegnazione dei comuni, il parlamento si era preoccupato di assicurare al nuovo ente un minimo di unità territoriale che tenesse conto delle caratteristiche naturali, economiche e demografiche delle popolazioni interessate. Fra l’altro, questo lavoro nel complesso era stato così bene impostato, che ancora oggi, non ostante le reiterate riforme, i confini delle giurisdizioni amministrative, finanziarie, giudiziarie ed elettorali sono rimasti presso che identici a quelli stabiliti allora» (F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., pp. 304-305).

ognuno dei ventitré distretti fu decretata la presenza di un tribunale; l'istituzione di tale autorità giudiziaria a livello distrettuale serviva anche a fronteggiare – nelle intenzioni degli estensori della costituzione – la nuova indipendenza dei comuni con «un autorevole potere giudiziario, che immediatamente ne dirigga i passi, e ne reprima i travimenti e gli eccessi»¹⁸⁷.

Annullata la legislazione feudale e il sistema degli enti locali, due erano i modelli a cui poteva guardarsi per il rinnovo del sistema del potere locale: il modello francese delle prefetture e dei circondari e quello inglese del *self-government*. La presenza inglese nell'isola nonché le dichiarate simpatie della classe dirigente per il sistema costituzionale britannico orientarono i riformatori – complice anche la tradizionale ostilità nei confronti del potere centrale – verso «un sistema di autonomie assai prossimo a quello inglese, restringendo al massimo le competenze degli organi locali del potere centrale, e principalmente dei *Capitani di Giustizia*, a vantaggio degli organi elettivi degli enti locali»¹⁸⁸. I poteri locali, dunque, affrancati dal controllo dei baroni offrono una base per ridefinire i rapporti tra stato e periferia, potere centrale e potere locale.

I consigli civici insieme alla curia giuratoria sono il nucleo del potere locale. La costituzione del '12 rivoluziona i criteri di composizione dei consigli comunali, eliminando le *mastre serrate* (sorta di corpi amministrativi controllati dalla nobiltà di provincia) e basandosi sul censo come norma discriminante per selezionare i membri del consiglio. In base a

¹⁸⁷ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 119. Trapela qui la diffidenza del potere centrale nei confronti della nascente autonomia locale; l'istituzione dei tribunali nei distretti era sostenuta anche da motivazioni positive: «Quale civilizzazione e cultura non si spargerebbe nel regno, e quanto circolerebbe meglio la ricchezza e l'industria, animando e ingentilendo co' tribunali ventitré città nella circonferenza e nell'interno del paese?» (ivi, p. 120).

¹⁸⁸ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p.47.

quanto decretato dalla carta costituzionale¹⁸⁹ i consigli civici non potevano «essere composti di più di sessanta membri né meno di trenta per qualunque comune», se nel comune gli elettori erano più di trenta e meno di sessanta gli stessi elettori formavano nel loro insieme il consiglio comunale; nel caso in cui gli elettori fossero stati meno di trenta si sarebbe raggiunto il numero legale «con aggiungervisi dal medesimo consiglio, sotto nome di aggregati, que' cittadini del luogo ne' quali concorre la maggiore fiducia»¹⁹⁰. Se però il numero degli elettori avesse sopravanzato la cifra di sessanta, il corpo elettorale, ogni tre anni, avrebbe rinnovato il consiglio attraverso le elezioni. In sostanza, bastava far parte del corpo elettorale per diventare consigliere comunale. Grazie a un censo elettorale non molto elevato si apriva per la borghesia terriera la possibilità di accedere al governo, di far parte della classe dirigente, di dare voce alle proprie richieste, esigenze, non solo in ambito locale, ma anche su di un piano politico più ampio. I consigli così formati erano un'assoluta innovazione, acquisivano un'autonomia impensabile prima del 1812, infatti «nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque consiglio e magistrato municipale»¹⁹¹. I consigli civici che avevano, tra gli altri, il compito di «eleggere il magistrato municipale, e sindacarne in ogni anno i conti»¹⁹², «acquistavano sì ampie facoltà ed autonomia talmente avanzata, che si poteva concludere che il corpo elettorale era chiamato ad esercitare direttamente il potere locale senza per nulla dipendere né dall'esecutivo né dal parlamento»¹⁹³. Stanno proprio così le cose?

I “diritti e le incumbenze” del consiglio sono in un certo senso limitati; se si osserva l'articolo 5 del primo capitolo in cui si afferma che il

¹⁸⁹ *Consigli civici e magistrature municipali*, in *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 457-460.

¹⁹⁰ *Consigli civici e magistrature municipali*, Capo I, art. 1, 2, 3, in *Le costituzioni italiane*, cit., p. 457.

¹⁹¹ *Ivi*, Capo II, art. 13, p. 460.

¹⁹² *Ivi*, Capo I, art. 18, p. 458.

¹⁹³ F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., p. 271.

consiglio ha il diritto di «stabilire quel sistema di pubblica annona, che reputerà più confacente al bene generale di quel comune» si noterà subito dopo che tale diritto in realtà è privato di valore, di autorità, laddove nell'articolo seguente si decreta che il medesimo consiglio «non potrà però a tale effetto, senza l'autorità del Parlamento, imporre tasse [...] e generalmente violare e restringere il sacro diritto di proprietà di chicchessia»¹⁹⁴. Ed ancora, all'articolo 16 dello stesso capo I si stabilisce sì che il consiglio ha la facoltà «di proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio comune, o sia stabilire la così detta congrua, beninteso però, che quanto all'accrescere con nuovi pesi comunicativi gli introiti, ciò non possa farsi senza l'intelligenza ed approvazione del Parlamento», ed inoltre decisamente «non potrà mai [...] gravare i possidenti non abitanti nel comune, né direttamente né indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura»¹⁹⁵.

Siamo di fronte ad una contraddizione poiché da un lato il consiglio è definito autonomo, dall'altro l'assemblea civica avendo bisogno dell'approvazione parlamentare è costretta a ricorrere ad un patrocinatore delle esigenze locali in sede parlamentare, stabilendo in tal modo una relazione di dipendenza dal potere centrale, dal parlamento. L'autonomia dei comuni formalmente stabilita è nella pratica negata dato che il comune è privato di una delle sue prerogative più incisive, ovvero la capacità impositiva.

Si profila inoltre per i comuni, al fine di stabilire un rapporto con il potere centrale, la necessità di stabilire alleanze con una corrente parlamentare che ne tuteli gli interessi; ma poiché «la politica locale è letta all'epoca come deteriore municipalismo»¹⁹⁶ non è semplice stabilire delle relazioni di stampo politico tra centro e periferia; questo stato di cose,

¹⁹⁴ *Consigli civici e magistrature municipali*, Capo I, art. 6, in *Le costituzioni italiane*, cit., p. 457.

¹⁹⁵ *Ivi*, art. 16, in *Le costituzioni italiane*, cit., p. 458.

¹⁹⁶ E. Iachello, *La riforma dei poteri locali nel primo Ottocento*, cit. p. 20.

inevitabilmente, si ripercuote sulle decisioni prese al momento di votare i rappresentanti comunali in Parlamento ¹⁹⁷ : a volte si designeranno personalità ricche di “aderenze politiche”, altre volte la scelta cadrà su chi ha “capacità politica”.

Durante la prima legislatura, protrattasi dall'estate all'autunno del 1813, il partito democratico, che rappresentava lo schieramento di maggioranza della Camera dei comuni, riuscì a far votare una legge che modificava quanto stabilito dalla costituzione del 1812 nel decreto sui consigli civici e le magistrature municipali¹⁹⁸. Il progetto legislativo, che mirava a rettificare quanto stabilito dal parlamento del 1812 in merito ai consigli – cercando di rendere questi ultimi più autonomi dall'ingerenza del governo –, introduceva dei cambiamenti rilevanti: i capitani di giustizia (nominati dal governo) non avevano più il diritto di convocare e presiedere il consiglio, sarebbero stati sostituiti dalle figure del presidente e del vicepresidente del consiglio, eletti – a scrutinio segreto – tra gli stessi membri dell'assemblea civica; divenivano non eleggibili alla carica di consigliere tutti i dipendenti del governo nonché quanti curavano gli interessi baronali; infine, con il fine di allargare la base sociale di quanti potessero essere eletti a far parte del consiglio venne emendato l'articolo 4 del secondo capo del decreto sui consigli e Magistrature municipali precisando che tra cittadini ricchi e facoltosi dovessero essere compresi «anche coloro, che senza avere rendita» fossero stati ritenuti «ricchi per capitale»¹⁹⁹. Queste modifiche nel 1815 furono rigettate dalla camera dei

¹⁹⁷ A. Signorelli, *Prime esperienze elettorali di una élite di provincia nella Sicilia costituzionale del 1813*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, cit. pp. 923-964.

¹⁹⁸ *Consigli civici e magistrature municipali*, in *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 457-460. Il testo del progetto di riforma si trova in *Sessioni Parlamentarie*, nn. XXII-XXV, 30 ottobre-4 novembre 1813.

¹⁹⁹ *Sessioni Parlamentarie*, cit. pp. 94-95. «L'elezione di tale magistrato dovrà cadere sui possidenti probi e facoltosi del comune», in *Le costituzioni italiane*, cit., p. 457.

Pari, scomparendo del tutto nel testo successivamente sanzionato dal sovrano²⁰⁰.

Riflettendo sul sistema delle autonomie, dell'auto-governo locale che la costituzione siciliana del '12 stabilì ispirandosi al modello inglese del *self-government*, non si può non notare che mentre il sistema amministrativo britannico del *self-government* poggiava su anni di esperienza di *civil service* che avevano contribuito a plasmare in Inghilterra una classe sociale "addetta" all'amministrazione civile²⁰¹, in Sicilia il potere centrale non si era mai curato di sviluppare una rete burocratica attraverso cui diffondere le proprie direttive

«a partire dal XVI secolo [...]. Mancò alla Sicilia [...] un potere centrale interessato alla creazione di una efficiente struttura amministrativa e burocratica, e, di conseguenza, non riuscì a formarsi nell'isola quella classe di funzionari proveniente dalla borghesia o dalla piccola nobiltà di campagna o di provincia [...], in grado di assolvere il delicato e difficile compito di rendere ufficiale ed

²⁰⁰ Si legga la ricostruzione di Balsamo: «Il bill mandato dai comuni ai pari sopra la rettificazione dei consigli civici fu troppo voluminoso, e rassomigliava piuttosto ad un mal accozzato codice che ad una proposta parlamentaria. I pari, per mezzo di un comitato si sei, lo corressero in molti punti, e particolarmente in quelli in cui, togliendosi la presidenza ai capitani giustizieri dei comuni e privandosi dei dritti di cittadinanza tutti gl'impiegati della corona, volevasi escludere il re da qualunque ingerenza nell'assemblee municipali; ed in quegli altri ne' quali, allontanandosi dai consigli di tutte le popolazioni per l'innanzi baronali tutti coloro che maneggiavano gl'interessi dei rispettivi signori, intendevasi di precludere l'adito a qualsisia indiretta loro influenza sopra i pubblici negozi delle stesse popolazioni. Queste, e simili altre modificazioni ed emende, furono dai pari lentamente votate; ma non giunse a compirsi l'intero bill d'accordo tra le due camere; perlocché incalzando già a' primi di maggio la fine del parlamento, fu prescelto dalle due camere un ristretto comitato misto, perché disfiurasse il precisato bill ed uno ristrettissimo ne presentasse che includesse i più essenziali ed indispensabili articoli. Così di fatto fu praticato, e siffatto lavoro eseguito con estrema celerità dall'anzidetto comitato, dopo di essere stato approvato dai comuni e dai pari, si fu quello che s'inviò e ricevette la real sanzione» (P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit. pp. 233-234). Cfr. F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., pp. 513-514; E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., pp. 180-181.

²⁰¹ Sull'importanza del *civil service* e la politica centralizzatrice della corona inglese cfr. H. A. L. Fisher (edited by), *The Constitutional History of England*, Cambridge, 1961; cfr. N. Matteucci, *Concezioni storiografiche e politiche sulle origini del costituzionalismo inglese*, in *Terzo Programma*, 1961, 4, pp. 222-228 in particolare pp. 222-226.

oggettiva la volontà sovrana e di porre le premesse più decisive per la formazione dello stato costituzionale»²⁰²

Il modello di auto-governo locale – ispirato al criterio del decentramento amministrativo – che stabiliva l’elezione diretta dei consigli civici e delle magistrature municipali (elette dai consigli stessi) mancava nell’isola degli “strumenti base” attraverso cui esplicitarsi, non c’era cioè in periferia una classe sociale “educata” ad assolvere ai compiti dell’amministrazione locale²⁰³. Il sistema del *self-government*, quindi, applicato in Sicilia non funzionò. La successiva riforma amministrativa introdotta dal sovrano Ferdinando di Borbone avrebbe istituito il controllo degli organi del potere locale da parte del governo centrale, cancellando il sistema autarchico che la costituzione aveva stabilito per l’amministrazione locale.

Una costituzione che non piace

²⁰² E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p. 46.

²⁰³ L’elettività dei consigli civici, introdotta dalla carta costituzionale siciliana, provocò delle vere e proprie lotte in ambito locale. Le forze borghesi, che avevano per la prima volta la possibilità di acquistare uno spazio pubblico da cui far sentire la propria voce, cercarono in ogni modo di conquistare la rappresentanza comunale. L’aristocrazia, la nobiltà di provincia denunciava – nel tentativo di difendere il monopolio del potere locale, tradizionalmente sua prerogativa – che nella designazione dei consiglieri comunali si mettesse in atto una deliberata esclusione del ceto nobiliare. I contrasti generatisi a livello locale per il controllo dei consigli comunali fecero sì che nell’isola si diffondesse un giudizio carico di allarmismo sull’operato dei consigli derivanti dal nuovo ordinamento costituzionale. «Gli attacchi de’ consigli civici sulla classe più possente dello stato furono diretti; [...] I consigli civici opinandosi corpi legislativi indipendenti le più incendiarie proposte contro la proprietà avanzavano. [...] era la classe de’ proprietari in tale lotta attaccata ed il malcontento in essa magistrevolmente si diffuse. Considerando i componenti del consiglio civico come coloro, che nulla possedendo alle altrui proprietà col mendicato pretesto del ben pubblico voleano attentare» (F. Paternò Castello, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, cit., pp. 91-92).

Il parlamento costituente, convocato secondo l'antico rito, si sciolse il 4 novembre del 1812. La costituzione, le cui basi erano state approvate in un'atmosfera carica di speranze, finiva però per scontentare tutti. Su molte questioni, lo si è visto, i diversi bracci avevano espresso pareri discordanti e, una volta ultimati i lavori parlamentari, le diverse forze politiche anziché lasciare da parte i dissensi e operare per mettere in pratica quanto stabilito, si comportarono in modo tale da pregiudicare sul nascere il nuovo ordinamento che il parlamento, nell'insieme delle sue componenti, aveva decretato.

L'aristocrazia, il partito costituzionale, che avrebbe dovuto sostenere la nuova carta costituzionale si era spaccato sulla questione dei fedecommissi²⁰⁴; i contrasti tra il principe di Belmonte e lo zio, principe di Castelnuovo, oltre a diversità di vedute su questioni strettamente politiche, si alimentavano di una certa inquietudine e invidia che il nipote nutriva nei confronti dello zio, per la stima e la considerazione di cui questi godeva presso Lord Bentinck e in generale presso tutto il popolo di Sicilia. Lo stesso ministero cominciò a perdere unità politica, di vedute, poiché alcuni ministri appoggiavano le posizioni costituzional-aristocratiche di Belmonte, altri erano fedeli al Castelnuovo, e ci fu persino chi si riavvicinò alla monarchia²⁰⁵:

²⁰⁴ «Le funeste conseguenze che derivarono dall'accanita pugna pe' fedecommissi, della quale si è parlato, furono quasi incalcolabili. Le acri inimicizie e le virulente querele e contese tra i baroni e gli altri due bracci, che immediatamente ne seguirono, non furono i maggiori mali che la medesima produsse; imperciocché quindi nacque o si fortificò un imponente partito contro la costituzione e il principe di Castelnuovo. [...] il prefato ministro s'attirò la malevolenza di molti grandi, perché fu creduto autore e fautore dello scioglimento de' fedecommissi decretato dal demanio e dagli ecclesiastici» (P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit. p. 122).

²⁰⁵ «Il principe di Cassaro e il principe di Aci, essendosi in quei giorni distaccati dal partito costituzionale, s'erano apertamente schierati dalla parte regia o reazionaria. Il loro repentino voltafaccia se addolorò parecchi amatori di sincera libertà, non meravigliò coloro che conoscevano a fondo i due patrizi transfughi, i quali, lungo la loro non breve carriera politica, s'erano sempre mostrati volgari opportunisti mentre il loro recente patriottismo non era stato che una semplice maschera» (N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in «Archivio Storico Siciliano» XLIV, (1922), p.

«Apparve allora in piena luce l'equivoco radicale che si nascondeva nel tentativo costituzionale di assegnare una funzione analoga a quella dell'aristocrazia liberale inglese al baronaggio siciliano: al quale mancava proprio quella capacità di autocontrollo e di autolimitazione attraverso la quale la nobiltà britannica, educata da una esperienza secolare alla sua funzione di classe dirigente, garantiva lo svolgimento e la libera affermazione di tutte le forze vive del paese»²⁰⁶.

La gran parte della nobiltà siciliana, che aveva accettato la costituzione e l'abolizione della feudalità non per intime convinzioni genuinamente liberali, ma perché sperava di trarne vantaggi personali, di classe – che andavano dal pieno possesso delle terre liberate da vincoli, aggravi e usi civici, alla facoltà di varare leggi concessa dalla nuova costituzione che stabiliva, come s'è detto, che il potere legislativo apparteneva al parlamento – fu delusa dalla situazione che si venne a creare dopo l'approvazione del documento costituzionale. I ceti dirigenti di importanti città come Catania e Messina reclamarono contro la costituzione che, a loro dire, sacrificava gli interessi dei comuni²⁰⁷. I fautori della Corte lamentavano che la nuova costituzione limitava enormemente le prerogative reali facendo del sovrano «un semplice salariato, un Re di mostra, senza le funzioni e la influenza della sovranità»²⁰⁸. Lo scontento generale nutrito nei confronti della nuova costituzione siciliana si doveva anche alla circostanza per cui durante i lavori del parlamento del '12 i punti fondamentali del documento non erano stati approvati all'unanimità dai tre bracci ma, su diverse questioni, la ratifica si era ottenuta malgrado la disapprovazione dell'uno o l'altro dei bracci. Il braccio demaniale si era opposto all'eversione del sistema feudale e all'inalienabilità dei beni

127). Cfr. anche N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit. p. 175.

²⁰⁶ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit. p. 145.

²⁰⁷ F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit. p. 274.

²⁰⁸ G. Bianco, *La Sicilia durante l'occupazione inglese*, cit. p. 161.

ecclesiastici; l'aristocrazia si era schierata, tra le altre misure approvate, contro l'abolizione dell'istituto fedecommissario, l'attribuzione della gestione delle finanze al ministero, la nuova organizzazione delle magistrature. Il braccio ecclesiastico si era opposto alla libertà di stampa e alla chiusura del tribunale della Chiesa²⁰⁹. Il dissenso verso la carta costituzionale²¹⁰ venne a determinare una situazione per cui:

«a misura che si avvicinava l'apertura del Parlamento si rendeano più volgari le voci, che la costituzione era oscura, imperfetta, e fin contraddittoria in molti luoghi; che i ministri avrebbero potuto proporre una più libera e più *democratica*; che essa non bastava a tenere a freno il dispotismo, il quale dalle mani del re era passato in quelle de' ministri»²¹¹.

A quanto si è appena detto si somma il fatto che mancava nell'isola un personale efficiente e preparato che potesse riorganizzare lo stato sulla base delle nuove disposizioni costituzionali. L'aristocrazia, l'unica classe sociale che fino a quel momento avesse “fatto politica” non era preparata per dirigere lo stato, la sua attività politica, precedentemente, era stata indirizzata contro lo stato, contro l'assolutismo borbonico. Mancavano alla classe dirigente isolana uomini che avessero la preparazione per governare.

Tra gli stessi *leaders* del partito costituzionale inglese, Castelnuovo, altrove definito «il maggiore ingegno politico della Sicilia

²⁰⁹ F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit. p. 279.

²¹⁰ Vi furono, invero, diverse proposte di modifica della carta costituzionale, sia da parte dei costituzionali (il principe di Castelnuovo suggerì al vicario reale di non sanzionare gli articoli relativi all'organizzazione consigli civici), sia da parte di giuristi come Tommaso Natale; cfr. T. Natale, *Memoria intorno alla nuova Costituzione del 1812*, Biblioteca Comunale di Palermo, ms. del secolo XVIII, 2Qq G107, n. 4; il testo integrale della memoria in F. Guardione, *Della efficacia e necessità delle pene ed altri scritti di Tommaso Natale, con uno studio critico di F. Guardione ed introduzione del prof. G. B. Impallomeni*, Palermo, 1895; cfr. L. Genuardi, *Tommaso Natale e la costituzione del 1812*, in «Archivio Storico Siciliano», XLIII (1921), pp. 361-368.

²¹¹ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit. p. 204.

risorgimentale»²¹², «era più idoneo a dirigere un governo stabilito che a dare alla macchina politica l'impulso necessario in quella circostanza», Belmonte, a detta del Palmeri, «era più adatto a resistere al potere che a governare»²¹³. Il Castelnuovo oltretutto attirò su di sé le critiche dei capi baroni a causa della sua apertura nei confronti delle forze democratiche messa in atto in previsione dell'inaugurazione del parlamento del 1813, convocato secondo le nuove disposizioni costituzionali. Quest'apertura si concretizzò nelle elezioni politiche del 1813, quando stabilito un accordo tra il democratico Vincenzo Gagliani e il principe di Castelnuovo, furono eletti in diversi collegi candidati costituzionali e democratici²¹⁴. In quest'occasione al principe di Castelnuovo fu rimproverato, anche da parte di protagonisti dell'epoca a lui vicini²¹⁵, di non aver voluto adoperarsi per garantirsi un solido partito nella camera dei comuni. Probabilmente a causa della sua inesperienza di governo, o perché mal consigliato, il principe finì

²¹² R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit. p. 143.

²¹³ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit. p. 202. Sulle difficoltà di organizzare il nuovo stato costituzionale cfr. F. Renda, *Tra rivoluzione e restaurazione*, cit. pp. 281-282.

²¹⁴ Secondo Paolo Balsamo il principe di Castelnuovo era del tutto estraneo a questi accordi con il partito democratico, egli «poco esperto nella direzione e condotta di un'assemblea legislatrice aveva [...] ommesso di praticare qualunque influenza, per ottenere una camera di comuni che fusse nella maggior parte composta di rappresentanti, sul cui attaccamento alla costituzione e al governo si potesse veramente contare», traffici di tal sorta che apparivano indegni e criminali al principe, secondo l'abate furono messi in atto da amici suoi tra i quali Cesare Airoidi, Ruggero Settimo, Luigi Valguarnera, Gaetano Gioieni, i quali «formando un segreto club, fecero diverse pratiche affinché le rappresentanze de' comuni cadessero sopra uomini di liberali principî e aderenti alla costituzione» (P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 147).

²¹⁵ Sia il Balsamo sia il Palmeri rilevano una certa dose di inesperienza nella condotta politica del Castelnuovo, il quale «non volle o non seppe farsi un partito nella nuova Camera de' Comuni. S'immaginava egli che chiunque era come lui nemico del passato governo, e cupido di libertà, fosse necessariamente del suo partito. [...] Certo si è, che in quella occasione il principe di Castelnuovo o fu indotto in quell'errore dalla sua inesperienza nel maneggio di un governo costituzionale, o fu mal servito dagli amici suoi, i quali s'adoperarono a far cadere le elezioni dei nuovi rappresentanti de' Comuni sopra gli individui più noti per professare principî liberali», N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia*, cit., p. 203. Il Balsamo critica il principe che «anziché comprimere e guardarsi dai maniaci ammiratori del gallico repubblicanismo, mostrò in diverse occorrenze dell'inclinazione a proteggerli e ad accarezzarli» (P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 147-148).

per essere considerato in parte responsabile dell'ingresso in parlamento dei «più noti fra coloro che aveano [...] professati i principî del *giacobinismo* francese»²¹⁶. Superfluo sottolineare che «tale indirizzo non piacque ai capi baroni, anche perché si ebbe timore che in tal modo, più che verso il costituzionalismo, la Sicilia finisse con l'orientarsi per la democrazia»²¹⁷.

A questa situazione di disagio si aggiunse la circostanza della partenza di Lord Bentinck per la Spagna a capo di una spedizione anglo-sicula. Il fatto fu vissuto dai costituzionali come un grave episodio che avrebbe potuto minare le sorti dell'ancor fragile e nascente libertà siciliana²¹⁸; l'atteggiamento assunto dal Castelnuovo e dai suoi sostenitori testimonia dell'importanza dell'appoggio inglese a difesa del nuovo ordinamento costituzionale che, con la partenza del ministro britannico, veniva a perdere uno dei suoi più validi sostenitori. In quest'atmosfera di scontento e di sospetto che aleggiava attorno alla nuova costituzione si aprì il nuovo parlamento siciliano che, mentre avrebbe dovuto lavorare per portare a compimento quanto decretato nel precedente parlamento costituente, iniziò le attività in un clima carico di ostilità, incertezza e malcontento diffusi.

²¹⁶ Ivi, p. 203.

²¹⁷ F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., p. 289.

²¹⁸ A proposito della partenza del Bentinck «Alcuno non vi fu tra gli amici e partigiani della Gran Bretagna e della buona causa che non avesse altamente riprovata questa imprudente risoluzione del prefato ministro e generale, e che non si fosse adoperato con ogni maniera di preghiere e di argomenti di dissuaderlo. Gli si faceva notare da tutti che “il fuoco non era spento, e che solo v'era sparsa sopra della cenere; che una scintilla, non compressa dalla sua presenza, avrebbe potuto eccitare un grand'incendio; che la libertà della Sicilia era una pianta tenera e nata in un terreno ingrato, e che avrebbe corso pericolo nel suo nascimento di essere soffocata, quando partendo lui fosse stata intempestivamente privata delle opportune cure dell'agricoltore», P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit. p. 146. Al generale inglese furono inviate anche diverse lettere in Spagna al fine di esortarlo a ritornare nell'isola; tra queste anche una missiva del principe di Castelnuovo, che si rendeva conto di non poter fronteggiare l'attacco che da più parti gli veniva sferrato, riportata in F. Guardione, *La Sicilia nella rigenerazione politica d'Italia 1795-1860*, Palermo, 1912, pp. 139-140.

Il parlamento del 1813

«Tale essendo la disposizione degli animi fu aperto colla massima pompa e con ilarità universale il Parlamento del 1813, dal quale la Sicilia aspettava il compimento delle grandi operazioni del precedente»²¹⁹.

I lavori parlamentari del 1813, nati all'insegna dell'alleanza tra i costituzional-moderati di Castelnuovo e i democratici di Vincenzo Gagliani, mostrarono sin da subito la precarietà degli accordi che avrebbero dovuto assicurare al ministero una sicura maggioranza parlamentare. L'episodio rivelatore fu l'elezione del presidente della camera dei comuni, il presidente della camera dei pari era stato designato dal principe vicario nella persona del principe di Villafranca, giovane di sicura fede costituzionale.

Il candidato prescelto di comune accordo tra il Castelnuovo e il Gagliani avrebbe dovuto essere Cesare Airoidi che durante i lavori del parlamento del 1812 si era distinto per aver voluto inserire nella carta costituzionale principi «di libertà e di democrazia che venivano incontro alle attese dei ceti medi ed alle esigenze dei democratici»²²⁰, non tutto lo schieramento democratico prestò fede all'impegno assunto con i costituzionali. Emanuele Rossi²²¹, figura di spicco insieme al Gagliani dello

²¹⁹ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p. 206.

²²⁰ F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., p. 325.

²²¹ Su Rossi e la sua importanza all'interno del movimento liberale catanese cfr. V. Finocchiaro, *Catania e il Risorgimento politico nazionale*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XIX (1922-1923), p. 188 ss. Il Palmeri a proposito del Rossi sostiene che «era stato egli in Sicilia uno de' primi a sposar caldamente ed a professare i principî della repubblica francese [...] Energumeno come egli era gli venne facile di acquistar popolarità in un paese non ancora istruito dall'esperienza per conoscere l'immenso

schieramento democratico, propose invece come presidente della camera Gaspare Vaccaro, uomo che «si riputava comunemente disaffetto agl'inglesi e partigiano de' francesi, ed ammiratore delle loro rivoluzionarie dottrine»²²²; i democratici si ritrovarono così costretti a dover scegliere tra il candidato simbolo dell'accordo stretto con i costituzionali e il candidato espressione delle tendenze radicali presenti in seno ai democratici. Cesare Airoidi malgrado molti rappresentanti dei comuni avessero votato per l'altro candidato fu eletto, ma la mancanza di fiducia nei confronti dei democratici cominciò a serpeggiare tra il Castelnuovo e i suoi amici che non avevano apprezzato l'apertura del principe nei confronti di quegli uomini che essi reputavano seguaci del giacobinismo francese. La situazione si deteriorò ulteriormente allorché i rappresentanti dei comuni rifiutarono di votare il bilancio nella seduta parlamentare del 12 luglio 1813, decidendo di sottoporre l'analisi del *budget* (come allora veniva chiamato il bilancio) ad un comitato da loro eletto che ne avrebbe fatto successivamente rapporto alla camera, solo allora i comuni avrebbero espresso la loro posizione. A questa decisione dei comuni non furono forse estranee le manovre dei belmontisti che, al fine di screditare il ministero Castelnuovo, e acquistare nuovi voti alla loro causa diffusero l'idea che il ministro delle finanze premeva per una rapida approvazione del bilancio finanziario per sciogliere, subito dopo, il

divario che passa tra l'uomo veramente liberale e il rivoluzionario. Tale era quest'uomo che divenne ad un tratto il Mirabeau di Sicilia; e ne sarebbe divenuto il Robespierre senza la forza inglese [...] e pieno la mente e il cuore di *giacobinismo* odiava gl'Inglesi, ed in conseguenza la costituzione, e perché essa era opera loro, e perché era molto lontana dalle sue stravolte idee» (N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia*, cit., p. 208). A onor del vero per mitigare quanto sostenuto dal Palmeri occorre dire che i democratici furono attaccati dagli autori della letteratura immediatamente prodotta dopo gli eventi del triennio 1812-1815 e che essi non scrissero nulla in loro difesa quindi i giudizi che ne abbiamo sono necessariamente di parte. Sull'azione svolta dei democratici nei parlamenti del triennio costituzionale cfr. F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., pp. 340-343; E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., pp. 174-185; R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., pp. 145- 150.

²²² P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 151.

parlamento «senza recare a fine gli articoli necessari al compimento della costituzione»²²³. L'opposizione contro Castelnuovo oltre che nella camera dei comuni si diffuse anche presso i pari i quali, da parte loro, detestavano il principe in quanto era il più tenace sostenitore della carta costituzionale che li aveva privati di tutti i privilegi e diritti feudali e sosteneva l'abolizione dei fedecommissi; parimenti, i nobili, odiavano «Bentinck, gl'inglesi e tutta la politica e le operazioni loro in Sicilia, perché sotto la loro influenza avevano poca importanza e peso nel governo»²²⁴. Venne dunque a crearsi in seno al parlamento siciliano un "partito" composto dai democratici e dalla nobiltà più retriva che mal aveva accolto l'intervento inglese e la libertà siciliana garantita dalla costituzione, attaccata com'era ad una anacronistica difesa dell'ordinamento feudale precedente.

Per quanto da parte dei ministri si tentasse di addivenire ad un accordo e di convincere i dissidenti della necessità di votare il bilancio, vuoi per la frattura interna al partito costituzionale, vuoi per l'inaspettata forza e decisione della camera dei comuni, l'idea di sciogliere anticipatamente l'assemblea parlamentare cominciava a farsi strada nell'animo di quanti, Castelnuovo in testa, cominciavano a constatare che le vicende assumevano una piega diversa da quella che avrebbero voluto, aggravata dal vuoto venutosi a creare con la partenza di lord Bentinck per la Spagna²²⁵. Alla disastrosa situazione parlamentare fin ora delineata si aggiunse lo scoppio di una rivolta popolare a Palermo, il 18 e il 19 luglio. La sommossa popolare era stata provocata dalle disagioli condizioni di vita delle masse, il governo temendo una vera e propria insurrezione reagì stabilendo la

²²³ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p. 209. Cfr. anche P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 148-149; F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., pp. 325-327.

²²⁴ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 149.

²²⁵ «La rottura dell'alleanza costituzionale-democratica deve essere riguardata come una grave fatalità che mise in lotta fraticida le due sole formazioni politiche che, obiettivamente sia pure con un processo dialettico necessariamente caratterizzato da frizioni e contrasti, erano interessate al rafforzamento dell'ordine costituzionale siciliano», F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit. p. 343.

chiusura del parlamento per una settimana e la proclamazione della legge marziale. Quando i disordini furono sedati e l'ordine ristabilito in occasione della riapertura del parlamento, il 26 luglio, si generò una crisi parlamentare, sia per le critiche rivolte al governo circa la condotta assunta per fronteggiare la rivolta palermitana, sia per l'ennesimo rifiuto da parte della camera dei comuni di votare il bilancio, malgrado l'invio alla stessa camera di un messaggio del principe vicario in cui si esortavano i deputati a procedere pena lo scioglimento del parlamento. Il principe di Castelnuovo decise allora di dimettersi, e con lui l'intero ministero.

«Il cambiamento del ministero aggravò e pose il colmo alle sciagure in cui si ritrovava la Sicilia; dappoiché per esso non solamente si rimossero dal maneggio degli affari pubblici coloro che con entusiasmo avevano promossa e sostenevano la libertà; ma si affidò la forza pubblica a quegli altri che l'avevano sempre disfavorevolmente rimirata, ed amavano forse, potendo, di spegnerla nel suo nascimento»²²⁶.

La circostanza della mutata compagine ministeriale produsse degli effetti negativi sull'intero regime costituzionale che, ne risultò, per così dire, stravolto. I costituzionali, i componenti del cosiddetto partito inglese si ritirarono dal parlamento vedendo nei pari e nei comuni i nemici dichiarati del recente regime costituzionale; le due camere, dei pari e dei comuni, liberatisi inaspettatamente dell'opposizione si unirono in una sorta di alleanza anti-inglese²²⁷, per cui si «arrivò così al paradosso di un regime costituzionale patrocinato da Londra, e sostanzialmente ostile

²²⁶ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 158.

²²⁷ «I pari in questo inaspettato torrente della loro fortuna miravano a vendicarsi personalmente dei torti, che affermavano di aver ricevuti dai passati segretari e consiglieri di Stato, a riassumere il potere e l'importanza da loro perduta e a distruggere in tutto o in parte la già stabilita costituzione, che spogliati li avea di varie giurisdizioni e preminenze; ed i comuni, o per dir meglio i loro capi, che pendevano alle antisociali massime dei tempi, intendevano di abbassar sempre più la sovrana prerogativa, per quanto fusse riuscito possibile, alle teorie di francese uguaglianza e libertà» (ivi, p. 161).

all'Inghilterra»²²⁸. Ad inasprire ancor di più la situazione politica dell'isola intervenne la pubblicazione di un foglio periodico (pubblicato a partire dal 3 settembre 1813), *Cronica di Sicilia*, che pubblicando commenti negativi sulla effettiva capacità del governo siciliano di reggersi da solo senza l'aiuto inglese radicalizzò a tal punto i termini del dibattito politico che, in parlamento, non si parlò più di partiti ma semplicemente di cronici e anticronici. Furono definiti cronici quanti difendevano gli inglesi, il precedente governo e la carta costituzionale del 1812; anticronici gli oppositori, i democratici e molti tra i pari di fede reazionaria, decisi ad abolire la costituzione e a liberare la Sicilia dall'influenza britannica²²⁹.

Questo il devastante spettacolo che si ritrovò lord Bentinck al suo ritorno sull'isola agli inizi di ottobre del 1813. Il generale inglese, considerata l'importanza dell'isola nel più vasto quadro della politica italiana ed europea adottò delle misure estreme per riportare l'ordine in Sicilia. Il generale proclamò la legge marziale, sospese le garanzie costituzionali (libertà di stampa, ecc.), sciolse il parlamento ed impose un nuovo governo²³⁰. Il 31 ottobre del 1813, il giorno seguente lo scioglimento del parlamento, il generale inglese promulgava il seguente editto:

²²⁸ F. Valsecchi, *Introduzione* a G. Aceto, *Della Sicilia e dei suoi rapporti con l'Inghilterra nell'epoca della Costituzione del 1812*, Palermo, 1970, p. 20.

²²⁹ Sull'effetto negativo per la Sicilia dell'operato dei cosiddetti cronici cfr. F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., pp. 344-347. Cfr. P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit. p. 167; N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla costituzione del regno di Sicilia*, cit., pp. 223-224.

²³⁰ Riferendo al Castlereagh circa il proprio operato in Sicilia il Bentinck scrive: «La Sicilia può essere salvata dalle sue convulsioni politiche solo con un nostro intervento [...] quando la libertà di stampa e le nuove istituzioni avranno le loro ripercussioni sulle opinioni e sul carattere del popolo, si può sperare che prevarranno sentimenti più corretti dell'onore pubblico e privato. [...] gli ostacoli opposti dal regime feudale e dal cattivo governo alla prosperità dell'agricoltura e del commercio saranno rimossi; si manifesteranno clamorosamente tutti i vantaggi della libertà. Ma nessuno vuol sottoporsi a un sacrificio, nessuno vuol pagare, nessuno vuol servire. Questo, in breve, lo stato del paese. Esso può divenire forte e indipendente solo se la costituzione ha successo, e la nazione è sincera con se stessa [...] Se questa nostra creatura, nel periodo della sua infanzia e della sua debolezza, non verrà governata da noi, diventerà nostra nemica» (J. Rosselli, *Lord William Bentinck and the british occupation of Sicily 1811-1814*, Cambridge, 1956, p. 118).

«Avendo il tenente generale lord Guglielmo Bentinck contratto l'impegno con Sua Maestà il re, e S. A. R. il principe ereditario, di garantire che pel reale assenso dato allo stabilimento di una costituzione libera in Sicilia non si comprometta né la salvezza della corona né la pubblica tranquillità; come anche in vista di altre pur troppo ovvie considerazioni, fa egli noto:

Che sino a tanto che il Parlamento da convocarsi non sarà per provvedere al buon ordine e ben essere di quest'isola; sino a tanto che l'attuale confusione e disordine, che minacciano di una fatale distruzione non meno la libertà dei sudditi che la conservazione dello Stato, non saranno per cessare; e *fino a tanto che l'opera gloriosa della costituzione si felicemente cominciata nel Parlamento del 1812, non venga regolarmente consolidata, si rende egli responsabile di mantenere la pubblica tranquillità del regno* con la forza affidata al suo comando. Fa egli di più manifesto che sarà per punire per via d'un sommario processo militare i disturbatori della pubblica quiete, gli assassini, *ed altri nemici della costituzione* che potrebbero in qualunque siasi modo attraversar le misure del governo o fare allo stesso delle opposizioni»²³¹.

Si consumava così nello spazio di pochi mesi (luglio-ottobre 1813) la prima legislatura del nuovo regime costituzionale siciliano.

La crisi costituzionale

«Lo scioglimento però di quel Parlamento fu da tutti i Siciliani considerato come una ferita letale fatta alla costituzione»²³². In verità, da

²³¹ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit. pp. 228-229, n.1.

²³² Ivi, pp. 231-232.

quella prima disastrosa esperienza, le sorti del governo costituzionale siciliano non si sarebbero più riprese.

Il ministro plenipotenziario inglese intervenne pesantemente nella formazione del nuovo governo, si voleva ad ogni costo che il ministero fosse formato da sostenitori del Castelnuovo. In vista delle elezioni dei rappresentanti alla camera dei comuni lord Bentinck intraprese un viaggio di propaganda elettorale che lo portò nelle maggiori città dell'isola.

Dappertutto egli parlò in difesa della costituzione esortando i consigli civici ad eleggere «onesti ed illuminati rappresentanti al Parlamento», a Catania dove per il precedente parlamento erano stati eletti Emanuele rossi, Vincenzo Gagliani e «altri campioni della fazione anti-costituzionale» il ministro inglese ringraziando il consiglio civico per la calorosa accoglienza riservatigli disse che «avrebbe egli gradito che nel prossimo Parlamento non venissero scelti *les mêmes fripons de l'année dernière*»²³³. Le operazioni elettorali per la seconda legislatura furono condotte però all'insegna dei brogli; a partire dal cambiamento dei capitani di giustizia che si attuò non tanto per affidare il controllo della quiete pubblica a ufficiali che fossero più fedeli alla costituzione rispetto ai precedenti capitani che erano stati nominati dal re o dai baroni quanto per «far acquistare al ministero per mezzo di tali presidenti di tutti i collegi elettorali dell'isola una sicura influenza nella nomina dei membri della nuova camera dei comuni»²³⁴. Lo scopo evidente era quello di tener lontani dalla camera elettiva gli anticronici (i democratici con i quali il Castelnuovo si era alleato in occasione della precedente legislatura) che continuavano a mostrarsi ostili al nuovo governo, alla costituzione e agli inglesi.

²³³ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p. 235.

²³⁴ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 189. Cfr. anche F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., pp. 487-488.

La seconda legislatura nasceva sotto i peggiori auspici e i costituzionali si trovavano isolati dalle altre forze politiche che, dai democratici ai realisti si coalizzarono contro il governo. Lo stesso principe di Castelnuovo «tormentato [...] per le operazioni sconvenevoli o illegali del governo» non prese più parte agli incontri dei consiglieri e segretari di Stato; il fatto che fosse seguito in questa sua decisione da altri esponenti del suo schieramento «seminò o piuttosto diffuse sempre più il mal'umore e la cattiva intelligenza tra i cronici, e minacciò il loro partito di gravi sconvolgimenti, e per sino dell'istessa dissoluzione»²³⁵, l'unico appoggio sul quale contavano era quello inglese; ma anche qui le cose stavano per prendere un'altra direzione da quella finora seguita.

La sconfitta di Napoleone a Lipsia mutava le prospettive e gli interessi del governo di Londra riguardo alla Sicilia²³⁶. Non era più necessario per l'Inghilterra fare dell'isola una roccaforte anti-francese, né continuare a sostenere un regime costituzionale che i siciliani mostravano di non saper gestire. Il fatto che l'Inghilterra non fosse più interessata – certamente non con lo stesso vigore di prima – a sostenere il regime costituzionale siciliano è espressamente dichiarato dal Castlereagh, il quale nelle sue istruzioni ad A' Court, sostituto di lord Bentinck, dichiarava:

«Non tardate a recarvi in Sicilia e procurate di togliere da quell'imbarazzo in cui si trovano le nostre relazioni con quel governo. Operate con riserba e contenetevi nei discreti limiti, finché si vedrà quel che converrà praticare. I cambiamenti e la costituzione di tal paese si son fatte dal mio predecessore lord Wellesley; io me ne sono interessato poco; e le ho lasciato correre, aspettando che il tempo e gli

²³⁵ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 193-194.

²³⁶ I siciliani mostrarono di non saper interpretare gli avvenimenti internazionali, pochi erano in grado di scorgere un «legame fra la caduta di Napoleone I e la scomparsa delle libertà costituzionali, e con queste dell'indipendenza dell'isola [...] non consideravano [...] che una costituzione accordata *oborto collo* difficilmente avrebbe avuto vita sicura e che, cessate le cause che le avevano dato origine, essa sarebbe scesa nel sepolcro. Se avessero compreso tutto ciò, certamente i Siciliani del 1813 e del 1814 sarebbero stati più uniti», N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in «Archivio Storico Siciliano», XLV, (1924), pp. 33-34.

andamenti delle cose mi avessero suggerito il partito, al quale avessi dovuto appigliarmi. La libertà dei siciliani è bella e buona; ma un fatto è incontrastabile, che lord Bentinck, nel tempo che quel paese era governato da un assoluto potere, ha ottenuto quel che ha voluto, sino a far scendere il re dal trono e ad esiliare la regina in Germania, e che dopo lo stabilimento nel 1812 di una limitata monarchia, non ha potuto da quel parlamento guadagnar nulla, neppure un complimento o ringraziamento alla Gran Bretagna per li beneficî ricevuti. Pare cha dalla predetta epoca siasi introdotto e prevalga in Sicilia un certo spirito di democrazia o anarchia; e questo non può certamente piacere a me e l'Inghilterra»²³⁷.

Il nuovo governo non riusciva a governare. Da parte dei pari anticronici si fecero dei tentativi per stabilire degli accordi con i cronici e ricostituire la compattezza dello schieramento costituzionale. Le trattative furono lunghe, da parte degli anticronici si chiedeva che due dei loro membri entrassero a far parte del governo; mentre il principe di Castelnuovo vedeva di buon occhio i tentativi di riconciliazione²³⁸, appoggiato anche dal Bentinck, il principe di Belmonte frapponeva ostacoli adducendo che se era lodevole il tentativo dei pari anticronici di avvicinarsi al governo per il bene della patria, non bisognava trascurare il fatto che essi pretendevano di inserire due loro uomini tra i ministri. Durante il secondo incontro dei ministri con lord Bentinck per discutere della questione il Belmonte si fece portatore di una proposta inaspettata: richiamare il re.

Il principe sosteneva che date le difficili circostanze in cui il governo si trovava era fuor di dubbio dover ricorrere, per risolvere la situazione, a misure straordinarie; ma poiché giungere ad un accordo con gli anticronici gli sembrava un male peggiore del danno a cui si voleva por rimedio

²³⁷ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 195.

²³⁸ «Castelnuovo [...] amava siffatta amalgamazione, non solamente per l'oggetto generale di procurare la buona intelligenza e la concordia tra i pari, ma anche perché credea che, intromessi nel consiglio e nelle segretarie i più abili ed onesti anticronici, si sarebbe rotta l'esuberante potenza dei belmontisti, e il governo si sarebbe condotto con maggiore rettitudine e regolarità» (ivi, p. 200).

suggeriva di «trattare col capo della fazione, che è il re; richiamarlo al governo, ed egli colla sua autorità potrà comprimere le fazioni»²³⁹.

Erano in molti a pensare che il sovrano non avrebbe accettato l'invito, ma Ferdinando dopo aver chiesto e ottenuto rassicurazioni circa il parere dell'Inghilterra su di un suo eventuale ritorno sul trono, rese noto che sarebbe rientrato a Palermo per riprendere il governo.

L'interrogativo adesso era: avrebbe il sovrano cambiato il governo? Da più parti si pensava che per mantenere il clima di conciliazione che era venuto a crearsi e, soprattutto, per non inimicarsi l'Inghilterra dalla quale soltanto poteva sperare di riottenere il regno di Napoli, egli non avrebbe modificato la disposizione del governo. Il sovrano e i suoi consiglieri decisero appena due giorni dopo il reinsediamento sul trono di licenziare i quattro segretari di Stato e di conferire l'incarico ad altri.

Fu la disfatta dei costituzionali, dei cronici, mentre la fazione opposta, gli anticronici felici dell'inaspettato successo erano «sitibondi di vendetta, specialmente quelli tra loro i quali, avendo professati sempre principî giacobinici ed antimonarchici, ora per rabbia di partito affettavano di essere zelanti ed infuriati realisti»²⁴⁰. Si venne a creare un clima fazioso, di ricerca della vendetta tra le opposte parti.

Lord Bentinck, amareggiato e deluso per l'esito dell'intera vicenda il 16 luglio del 1814 lasciava la Sicilia²⁴¹. Il 18 dello stesso mese si aprì il

²³⁹ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p. 242. Gli storici avanzano diverse spiegazioni circa i motivi che avrebbero indotto il Belmonte a questa mossa, tra le altre un supposto intervento dell'ambasciatore russo Mocenigo. Cfr. P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 204; F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., p. 492.

²⁴⁰ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 207.

²⁴¹ «Fra le detestazioni de' nemici suoi e le mormorazioni dei suoi anche più fidi amici, partì da Sicilia quest'uomo, che per due anni ne avea retto a senno suo il destino» (N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p. 248). Alcuni siciliani si sentirono traditi dal ministro e non poche furono le lamentele rivolte contro il governo britannico. Cfr. a tal proposito A. Guarneri, *Sulla tradizione popolare in Sicilia della garanzia data dal governo britannico alla costituzione del 1812*, in «Archivio Storico Siciliano», XIV (1889), pp. 115-117.

parlamento. Il sovrano «dissimulando la cassazione del parlamento che teneva in petto»²⁴² pronunciò un discorso in cui esortava, per il bene della Sicilia, i parlamentari alla concordia e alla cooperazione. Il giorno stesso in seno alla camera dei pari fu letto un discorso di protesta contro il precedente ministero e le illegalità che avevano inficiato i risultati delle elezioni per i rappresentanti ai comuni. Il principe di Acì dichiarò di essere in possesso di documenti che testimoniavano delle illegalità perpetrate a danno della stessa costituzione e propose che fossero esaminate da un comitato sul cui giudizio si sarebbe fondata la formulazione di un indirizzo da rivolgere al sovrano²⁴³. Operazione che fu prontamente eseguita il giorno seguente, mentre la camera dei comuni eleggeva come proprio presidente Gaetano Ventimiglia, fratello del Belmonte. Nei giorni seguenti non si riunirono le due camere e il 23 luglio del 1814 fu sciolto il parlamento dopo soli quattro giorni dall'apertura. Malgrado i buoni propositi enunciati dal sovrano i costituzionali, temendo forse rappresaglie nei loro confronti, o si allontanarono dal regno (il caso del Belmonte) o si estraniarono dall'agone politico²⁴⁴.

Sebbene fossero stati i pari anticronici a desiderare lo scioglimento del parlamento qua e là affiorava qualche dubbio circa la volontà reale di mantenere in vita il nuovo ordinamento costituzionale. Il sovrano convocò un nuovo parlamento; in agosto furono eseguite le elezioni politiche (alle quali gli aderenti al partito costituzionale avevano deciso di non prendere parte), che portarono alla camera dei comuni «gli eroi del 1813»²⁴⁵; sul

²⁴² P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 210. Il testo del discorso tenuto da Ferdinando in occasione dell'apertura del secondo parlamento costituzionale è riportato in una nota di Michele Amari al *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia* di Niccolò Palmeri, cit. pp. 248-252, n.1.

²⁴³ Cfr. N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia*, cit., pp. 252-254, P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 210-212.

²⁴⁴ F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., p. 501.

²⁴⁵ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia*, cit., p. 258.

finire dell' ottobre del 1814 si inaugurarono i lavori assembleari della terza legislatura.

Prima dell'apertura del parlamento alcuni tra gli anticronici, vicini al ministero, avevano approntato, in vista dei futuri lavori parlamentari, dei materiali da utilizzare per provvedere alla riforma della costituzione che, a loro avviso, «era una carta molto difettosa e viziosa», costoro erano «sedotti dagli esempî delle recenti costituzioni di Francia e di Spagna»²⁴⁶ e riscossero un certo seguito nella camera dei pari. La discussione sulla modifica della carta costituzionale fu uno degli argomenti maggiormente dibattuti dalle due camere dall'ottobre del 1814 al maggio del 1815.

Durante la prima fase delle sessioni del parlamento nella camera dei pari si lavorò all'insegna della concordia, mentre la camera dei comuni, a detta del Palmeri «prese la stessa risoluzione dell'anno precedente, di non voler parlare di finanze, se prima non si stabiliva tutto ciò che si dicea volersi stabilire»²⁴⁷. Si venne a creare una radicalizzazione della dialettica tra le due camere del parlamento che sfociò in aperto contrasto, «si assistette ad un'aspra lotta condotta quasi senza esclusione di colpi, per affermare la propria supremazia politica, tra i due rami del parlamento, i Pari ed i Comuni, alla presenza di un governo imbelle ed inetto, composto da uomini mediocri e senza alcun prestigio politico»²⁴⁸. Alcuni tra i rappresentanti dei pari si avvicinarono al Castelnuovo per indurlo a far presente al sovrano, tramite la mediazione del ministro inglese A' Court, che il parlamento era in vigore già da sei mesi e non aveva prodotto nulla di buono²⁴⁹, che ciò si doveva anche all'incapacità del governo e che forse

²⁴⁶ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 215-216.

²⁴⁷ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p. 259. Cfr. P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 218.

²⁴⁸ E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p. 190.

²⁴⁹ Michele Amari in una nota al *Saggio* del Palmeri mitiga questo giudizio negativo sul terzo ed ultimo parlamento costituzionale siciliano: «il parlamento del 1814 non è biasimevole d'altro che d'aver maneggiato con la temerità d'un bambino quell'arme pericolosissima dei sussidi; negati i quali, il potere esecutivo ne viene naturalmente agli

sarebbe stato utile aumentare il numero dei consiglieri di Stato²⁵⁰ al fine di prendere le decisioni necessarie per trarre profitto dai lavori parlamentari. Il sovrano concordò con il principe nel disapprovare il comportamento della camera dei comuni, e insieme concordarono che di lì a poco si sarebbe indirizzato ai comuni un dispaccio reale «pieno dei rimproveri, degli avvertimenti e delle minacce che alla loro scioperata ed indegna condotta si convenivano»²⁵¹. L'abate Balsamo e il principe di Castelnuovo a questo scopo formularono la bozza due messaggi, «con uno de' quali fossero lodati e accarezzati i pari, e con l'altro acremente ammoniti e battuti i comuni»²⁵².

La lettura dei dispacci, il 31 marzo del 1815, nella camera dei comuni suscitò rabbia e indignazione e da più parti si reclamava contro i ministri e

estremi [...] Gli atti e i discorsi del Parlamento che sono stampati mostrano come allora si proponessero utilissime riforme in tutte le parti dell'amministrazione dello Stato, sì che il Parlamento del 1814, l'ultimo che si sia *fin qui* adunato in Sicilia, non può tacciarsi né d'inerzia, né di servilità, ma soltanto di non essersi saputo accomodare ai tempi, e di non aver gettato mai uno sguardo sulle carte geografiche per persuadersi che il Parlamento di Sicilia non potea essere la Convenzione di Francia», (N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p. 270, n. 1). Sui lavori della camera dei comuni nel parlamento del 1814 cfr. E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., pp.199-210; F. Renda, *la Sicilia nel 1812*, cit., pp. 507-522

²⁵⁰ Il progetto di riforma del Consiglio privato del sovrano elaborato dall'abate Balsamo si legge nei documenti custoditi presso l'Archivio di Stato di Palermo, *Fondo Fitalia*, busta 71, fascicolo 78, doc. n.1: *Progetto di composizione e regolamenti per il consiglio del re*. Il progetto rimase soltanto sulla carta, il consiglio, di fatto, non subì alcuna modifica.

²⁵¹ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 250. I pari costituzionali durante le vicende dei parlamenti del 1812 e del 1813 avevano potuto contare sull'appoggio delle armi inglesi contro i democratici, adesso preferivano riavvicinarsi al re piuttosto che superare il loro pregiudizio anti-democratico e inserire la borghesia all'interno della classe dirigente. Per uomini come Castelnuovo e Balsamo «il centro gravitazionale di tutto il sistema politico siciliano avrebbe dovuto risiedere tra il governo e la Camera dei Pari [...] Quest'atteggiamento politico tipico del "centro" del partito costituzionalista, spiega perché nel 1815, il Castelnuovo e il Balsamo si siano avvicinati alla Camera dei Pari, dominata dall'aristocrazia conservatrice» (E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p. 194).

²⁵² P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., p. 254.

contro il Castelnuovo. I comuni tentarono di creare un fronte con i pari per difendere i violati diritti del parlamento, ma non ottennero nulla²⁵³.

Il 30 aprile il sovrano in procinto di lasciare l'isola per riprendere Napoli si recò personalmente in parlamento. Il discorso tenuto nella camera dei comuni sottolineava la cattiva condotta di questi ultimi e sollecitava i comuni a votare il budget entro il termine di sei giorni, pena lo scioglimento della sessione parlamentare. Il sovrano era in procinto di patire per Napoli e sarebbe stato incostituzionale il proseguimento dei lavori parlamentari in assenza del re. Ferdinando al fine di riformare la costituzione consegnò al Castelnuovo²⁵⁴ un documento contenente in trenta articoli²⁵⁵ le istruzioni su cui basarsi per apportare le necessarie modifiche alla carta del 1812²⁵⁶. «Intanto era giunto il termine prescritto al Parlamento; durante il quale i Pari ed i Comuni affastellarono pochi articoli, la maggior parte de' quali riportarono il *veto*, ed uno stolto, irragionevole ed oppressivo piano di finanze [...] Ottenuto finalmente ciò, il giorno 14 maggio 1815, fu sciolto il Parlamento»²⁵⁷.

²⁵³ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 256-257.

²⁵⁴ «Castelnuovo [...] vide di esser quella un piano che contenea trenta articoli di una nuova costituzione, che il re, di sua volontà, intendea dare alla Sicilia, col pretesto di portar qualche riforma all'esistente, ma che in realtà la cancellava assolutamente» (N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia*, cit., p. 267).

²⁵⁵ Sul progetto delle "Trenta linee" il Palmeri dice che «era questa carta il risultato delle veglie del marchese Tommasi» (ibidem). Anche dal Balsamo viene attribuito al Tommasi (P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 264-265); F. Renda non esclude l'ipotesi che l'abate abbia avuto come collaboratore il giurista Francesco Pasqualino (F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., pp. 539-542). La *Memoria del marchese Francesco Pasqualino sulla costituzione del 1812* si trova in *Appendice* al saggio di D. Novarese, *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del 1812*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell' 800*, cit., pp. 771-812, l'appendice II pp. 805-812.

²⁵⁶ Il Castelnuovo non approvò il progetto delle "Trenta linee" che a suo avviso non riformava la carta costituzionale ma la distruggeva nei suoi fondamentali. Insieme al Balsamo elaborò un progetto di riforma costituzionale (P. Balsamo, *Memorie segrete*, pp. 265-267).

²⁵⁷ N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia*, cit., pp. 269-270.

Il sovrano di lì a poco s'imbarcò per Messina e quindi per Napoli; prima della partenza aveva scelto la commissione composta di diciotto membri che avrebbe dovuto lavorare alla riforma della costituzione. Nei fatti non fu convocata nessuna commissione per mettere mano alla riforma costituzionale. I siciliani, prima ancora che intervenissero i decreti reali del dicembre del 1816, rinunciavano alla loro carta.

Capitolo III

La fine dell'autonomia

I decreti reali del 1816 ponevano fine all'autonomia della Sicilia. Fu solamente la volontà del sovrano, che pur aveva giurato la costituzione del 1812, a stabilire l'unione della Sicilia a Napoli, od operarono altri fattori? I siciliani, lo si è visto, pur avendo lottato contro la monarchia borbonica per un decennio non si erano mostrati sufficientemente attaccati al nuovo ordinamento costituzionale; non così tanto da superare le loro interne divisioni (sia all'interno del partito aristocratico, sia tra questo e i democratici) e tradurre in pratica quanto dettato in sede costituente; malgrado le mutate circostanze internazionali gli esponenti del ceto dirigente

«non compresero che per affermare e far valere il diritto alla auto-determinazione, non bastava che i siciliani in maggioranza volessero l'indipendenza e la separazione da Napoli, ma occorreva che la classe dirigente riuscisse a dare forma e contenuto politico a questo amore di libertà isolana, cominciando col mostrarsi convinta che, per impedire ai napoletani di togliere alla Sicilia i diritti conquistati, la Sicilia stessa realizzasse una forma ordinata di convivenza civile e politica, e che soprattutto provasse il suo attaccamento alle esistenti istituzioni»²⁵⁸.

Ferdinando di Borbone lasciava l'isola sciogliendo un parlamento che, dall'ultima convocazione, in diversi mesi di attività non aveva prodotto alcunché di veramente utile per la Sicilia. Gli stessi parlamentari rimettevano nelle mani del Borbone il destino della carta del '12 e della Sicilia, votando una delega al sovrano affinché nominasse una commissione che lavorasse alla revisione costituzionale. Il principe di Castelnuovo, addirittura, giunse a proporre al re, di concerto con l'abate

²⁵⁸ F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., pp. 544-545.

Balsamo, l'abolizione dell'assemblea parlamentare e la modifica regia della carta che sarebbe così divenuta *octroyée*²⁵⁹.

Il clima della restaurazione inaugurato dal congresso di Vienna non era certo propenso a considerare i diritti delle nazioni e le costituzioni; il governo napoletano reinsediato nella capitale partenopea non aveva mai creduto nella costituzione siciliana con la quale «i baroni aveano sacrificato la sola apparenza dei dritti e privilegi feudali e [...] nel fatto esercitavano nel modo stesso il loro dispotismo [...] insomma formavano come per lo addietro una casta privilegiata, per così dire al di sopra della legge»²⁶⁰.

L'Inghilterra, dal canto suo, pur avendo sostenuto e promosso la riforma dell'ordinamento costituzionale siciliano, durante gli anni dell'occupazione adesso, mutato il quadro politico di riferimento, non si sentiva in alcun modo in obbligo verso i destini di Sicilia. L'interesse britannico era decisamente cambiato, «il problema ora, non era più di combattere la Francia innalzando la bandiera della libertà e della nazionalità, era di sostenere il nuovo ordine instaurato con la Restaurazione, appoggiando la forze conservatrici»²⁶¹. Se negli anni precedenti lo scopo dell'Inghilterra, in un'Europa sconvolta dalle guerre napoleoniche, era stato quello di porre un argine all'avanzata francese, facendo della Sicilia il baluardo antinapoleonico nel mediterraneo, ora il fine del governo britannico era conservare l'equilibrio europeo ristabilito, non potendo certo «sacrificare agli interessi della Sicilia la tranquillità e la sicurezza d'Europa»²⁶².

A Ferdinando non rimaneva altro da fare che giocare bene le sue carte; egli, del resto, non aveva mai sostenuto la costituzione, era stato costretto

²⁵⁹ P. Balsamo, *Memorie segrete*, cit., pp. 265-267. Sulle proposte del Castelnuovo al sovrano cfr., F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, cit., pp. 532-536.

²⁶⁰ Afan De Rivera, *Pensieri sulla Sicilia al di là dal Faro*, Napoli, 1820, p. 19.

²⁶¹ F. Valsecchi, *Introduzione a G. Aceto, Della Sicilia e dei suoi rapporti con l'Inghilterra nell'epoca della Costituzione del 1812*, cit., p. 24.

²⁶² G. Bianco, *La Sicilia durante l'occupazione inglese*, Palermo, 1902, p. 297.

dalle circostanze e, comunque, si rivela fermamente convinto a causa delle differenze di usi, costumi, cultura dell'«inadattabilità di quella gran veste al dosso [...] di un pigmeo»²⁶³. Il sovrano in un primo momento, dopo aver riacquisito il proprio potere aveva forse pensato di «organizzare alla meglio quella macchina mal composta attendendo dal tempo», ma i contrasti generatisi tra i siciliani durante gli anni costituzionali avevano finito per convincerlo «della pochissima e quasi nessuna speranza di potere per qualunque strada consolidare l'introdotta costituzione in un modo il meno svantaggioso ed inconveniente a questa nazione»²⁶⁴.

L'Inghilterra, lo si è già detto, non aveva ormai alcun interesse a sostenere il regime costituzionale siciliano. L'Austria, paladina dell'assolutismo, meno che mai. Ferdinando poteva seriamente sperare di abolire la costituzione di Sicilia e unificare i due regni. L'occasione che attendeva gli fu "offerta" dall'articolo 104 dell'Atto finale del congresso di Vienna, Ferdinando vi era ufficialmente riconosciuto, da parte di tutte le potenze rappresentate al tavolo delle trattative, come re del Regno delle Due Sicilie. Il governo napoletano coronava il suo progetto di unificazione dei due regni in linea con le indicazioni diplomatiche degli altri Stati d'Europa che spingevano in direzione dell'unificazione dei piccoli Stati. Il sovrano restaurato doveva garantire di attuare una politica conforme alle decisioni del congresso, quindi se da un lato non poteva pretendere di dare vita ad un tentativo di rigida restaurazione, dall'altro non doveva nemmeno essere largo di concessioni verso aspirazioni di carattere liberale e costituzionale: l'Austria non lo avrebbe accettato²⁶⁵.

²⁶³ W. Maturi, *Il Congresso di Vienna e la restaurazione dei Borboni a Napoli*, in «Rivista Storica Italiana», III, (1938), p. 69.

²⁶⁴ Ivi, p. 68.

²⁶⁵ Il regno di Ferdinando si collocava nell'area dell'Austria metternichiana, con la quale il sovrano Borbone aveva stipulato una convenzione il 29 aprile del 1815 (con la quale s'impegnava a governare moderatamente evitando gli eccessi del 1799), ribadita nei proclami seguenti del re, nonché la convenzione di Casalanza del 20 maggio

La fusione dei due regni venne praticamente decretata, con il *placet* austriaco, dalla “legge fondamentale” del 8 dicembre 1816 nella quale si dichiarava che poiché il congresso di Vienna aveva riconosciuto il re Ferdinando come sovrano del Regno delle Due Sicilie quest’ultimo, con il pieno consenso delle altre potenze europee²⁶⁶, decideva di unificare tutti i suoi domini al di qua e al di là del Faro, possedimenti che avrebbero così costituito il regno unito delle Due Sicilie, ed egli non sarebbe più stato Ferdinando IV di Napoli e III di Sicilia divenendo Ferdinando I, re del Regno delle Due Sicilie. Un secondo decreto stabiliva l’istituzione di una cancelleria generale per il nuovo regno nella quale sarebbero state registrate, da quel momento in poi, tutte le leggi e i decreti, e discusse le questioni da sottoporre alle decisioni (e alla sanzione) del Consiglio di Stato. Un segretario di Stato con il titolo di gran cancelliere avrebbe presieduto la nuova istituzione.

Era evidente ai siciliani che non si poteva sperare di mantenere in vita l’ordinamento costituzionale del 1812. Al fine di “addolcire” l’animo degli isolani indignati dal nuovo corso stabilito dal sovrano Ferdinando, l’undici dicembre, emanò una seconda legge che «portava l’esordio insultante di confermarsi alla Sicilia tutti i privilegi loro concessuti dall’attuale sovrano e da’ suoi predecessori». Con l’intento di conciliare il rispetto delle prerogative isolate con l’unità delle istituzioni politiche «che formavano il dritto pubblico del *regno unito*»²⁶⁷ nella legge si riservavano ai siciliani

successivo; cfr. G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, in *Storia della Sicilia*, Napoli, 1978, p. 4.

²⁶⁶ Il Medici descriveva le posizioni delle grandi potenze europee al principe Francesco in questi termini: «la Francia vuol la Sicilia unita per non lasciarla interamente all’arbitrio dell’Inghilterra, e l’Inghilterra vuole il regno unito per la paura che il re di quel regno non si dia interamente in braccio alla Francia» (F. Renda, *Risorgimento e classi popolari in Sicilia (1820-1821)*, Milano, 1968, p. 9). Sulla posizione assunta in quelle circostanze dall’Inghilterra, preoccupata di possibili screzi all’interno del parlamento britannico, cfr. D.M. Smith, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Bari, 1970, pp. 436-466.

²⁶⁷ F. Paternò Castello, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, cit., p. 112.

tutte le cariche e i pubblici uffici – civili ed ecclesiastici – dell’isola e, in proporzione alla popolazione dell’intero regno, un quarto delle alte cariche dello Stato. Il governo avrebbe avuto sede presso la persona del sovrano per cui nel caso in cui il re si fosse stabilito in Sicilia, un principe della famiglia reale o un personaggio d’alto rango (che avrebbe assunto anche la carica di ministro) sarebbe stato luogotenente del re a Napoli, viceversa se la residenza del sovrano fosse stata a Napoli. La legge stabiliva inoltre l’autonomia dell’amministrazione della giustizia e l’indipendenza reciproca tra i tribunali di Palermo e quelli di Napoli; la Sicilia avrebbe contribuito con una quota alle spese generali del regno ma, in nessun caso con una somma superiore a quella votata dal parlamento del 1813 e senza alcun aumento non approvato dal parlamento. In fine, nella legge era ribadita l’abolizione della feudalità.

Nella parte continentale del regno il sovrano, reinsediato sul trono, aveva mantenuto in vigore il modello amministrativo murattiano; i suoi collaboratori più fidati, Luigi de’ Medici e Donato Tommasi, apprezzavano le riforme introdotte dai francesi che, introducendo una sostanziale unità degli ordinamenti, consentivano di contrastare con buoni risultati la vecchia giurisdizione cetuale²⁶⁸. A Napoli vengono mantenuti i codici napoleonici, in un primo momento, nel 1815, in forma provvisoria, poi, integrati da una serie di decreti emanati dal re tra il ‘16 e il ‘17, in maniera stabile²⁶⁹. In merito all’organizzazione dello Stato per quanto concerne l’amministrazione locale fu conservato, praticamente identico, l’ordinamento introdotto nel decennio francese: sindaco, eletti e decurionato amministrano il potere locale. L’amministrazione periferica, anch’essa di derivazione murattiana, fa capo all’intendente – al vertice delle provincie – che, coadiuvato nello svolgimento delle sue mansioni da

²⁶⁸ R. Feola, *Dall’Illuminismo alla restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Napoli, 1977, pp. 178 ss.

²⁶⁹ A. Scirocco, *L’Italia del Risorgimento*, cit., p. 39.

un consiglio d'intendenza (per il contenzioso amministrativo) e da un certo numero di sottointendenti (nei distretti), costituisce l'anello di congiunzione tra potere locale e potere centrale²⁷⁰.

La monarchia assoluta di Ferdinando di Borbone, che nel 1799 si era distinta per la violenza della repressione, diventava una monarchia amministrativa che considerava il territorio del regno uno spazio da controllare e governare mirando a ben determinati scopi quali l'eliminazione della giurisdizione cetuale, lo sviluppo socio-economico, rimodulazione architettonica dello spazio urbano²⁷¹.

La monarchia amministrativa per assolvere ai nuovi compiti si sforzava di attirare nei gangli del meccanismo burocratico verticale inaugurato dai francesi quelle forze borghesi che, grazie all'eversione della feudalità, erano state in grado di assumere un ruolo pubblico; poiché si erano mantenuti gli ordinamenti francesi, la nuova monarchia si trovava nella necessità di reclutare personale preparato, «di cooptare la borghesia della proprietà e delle professioni, capace di assolvere i nuovi compiti che lo Stato imponeva»²⁷². A restaurazione avvenuta il governo borbonico, per evitare di apparire reazionario, non aveva epurato il personale murattiano; in relazione al nuovo ruolo assunto della monarchia, e ai nuovi bisogni, il più brillante tra gli uomini di governo di Ferdinando, Luigi de' Medici, «con la sua politica dell'«amalgama», tende a favorire l'incontro tra vecchie e nuove élite nelle professioni del pubblico impiego»²⁷³. La monarchia, però, rifiutò tenacemente di concedere forme di rappresentanza politica alla classe media chiamata ad assolvere i compiti

²⁷⁰ Cfr. A. De Martino, *La nascita delle intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel regno di Napoli*, Napoli, 1984.

²⁷¹ Cfr. E. Iachello, *Centralisation étatique et pouvoir local en Sicile au XIXe siècle*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 49, 1994, I, pp. 241-266.

²⁷² A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, cit., p. 48.

²⁷³ G. Astuto, *L'amministrazione italiana. Dal centralismo napoleonico al federalismo amministrativo*, cit., p. 35.

dell'amministrazione: «i Borbone associavano parlamenti ed elezioni con le “rivolte popolari”, il Terrore giacobino e la bellicosità napoleonica»²⁷⁴.

In Sicilia, diversamente che nel Mezzogiorno, l'abolizione del vecchio ordinamento feudale sancita dalla costituzione del 1812 non aveva prodotto la mobilità del possesso fondiario, e quindi sociale, che nella parte continentale del regno aveva registrato qualche successo, al contrario essa era stata «una vera spoliatura in danno specialmente dei poveri contadini»²⁷⁵; non erano state adottate le misure necessarie che traducevano in realtà istituzionali l'abolizione degli usi civici e delle giurisdizioni baronali. L'estensione del modello amministrativo napoletano, che avvenne poco dopo l'emanazione delle leggi del dicembre 1816, non trovò il sostegno, per il suo buon funzionamento, di un ceto medio stabilmente inserito nella classe dirigente del paese.

L'unione del regno di Sicilia a Napoli nell'isola suscitò reazioni diverse. Se lo sdegno dei baroni trovava voce a Londra sulle pagine del *The Statesman*, da qualche parte, pur senza eccessivo entusiasmo, si valutava positivamente il nuovo ordine poiché così, probabilmente, si sarebbe veramente abolita la feudalità con tutti i particolarismi che ne derivavano²⁷⁶. Emblematico in tal senso l'episodio di Messina che nell'ottobre del 1815 aveva presentato al sovrano una supplica in cui chiedeva, nel caso in cui nell'isola fosse stata mantenuta la costituzione, di

²⁷⁴ L. Riall, *Il Risorgimento in Sicilia*, in F. Benigno.G. Giarrizzo (a cura di), *Storia della Sicilia*, Roma-Bari, 2003, vol. II, p. 32.

²⁷⁵ Si leggano le considerazioni di Pontieri: «Spoliazione intorno a cui il baronaggio lavorava da oltre cinquant'anni e che nel 1812 poteva compiere pacificamente e legalmente, col *placet regio* senza opposizione degli ignari spogliati» (E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Firenze, 1943, p., 367).

²⁷⁶ F. Paternò Castello aristocratico di fede costituzionale così commenta la novità: «appena furono i decreti pubblicati si rese lo scopo del cav. Medici e Tommasi manifesto. Essi tendevano ad annientare la Sicilia a ridurla miserabile, provincia del regno unito [...] queste innovazioni le quali erano ordinariamente la svisata imitazione di ciò, che il conquistatore francese aveva praticato in Napoli, furono sempre per insulto precedute dal preambolo, che si davano per civilizzare per far prosperare il popolo siciliano il popolo ben amato dal re» (F. Paternò Castello, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, cit., p. 131).

essere posta sotto il governo diretto della Corona. In alcuni ambienti di sicuro orientamento antibaronale si recriminava contro l'abolizione della costituzione perché essa rappresentava l'ingresso della Sicilia nella modernità e da lì, in un progresso di tempo non troppo breve, l'isola avrebbe raggiunto il progresso tanto sperato²⁷⁷.

A partire dal febbraio del 1817 l'ordinamento murattiano, vigente a Napoli, fu introdotto in Sicilia che, a partire da questo momento, entra in contatto con la forma dello Stato moderno e con la forza dirompente che a partire dalla Rivoluzione francese aveva scardinato in Europa le vecchie strutture sociali: l'isola "conosce" Napoleone²⁷⁸.

La classe dirigente napoletana, che giudicava positivamente l'unione dei due possedimenti reali in un unico regno, era animata dalle migliori intenzioni; sia nella parte continentale del regno, sia in Sicilia promuoveva azioni governative volte ad assicurare ai sudditi «il godimento dei fondamentali diritti civili, una buona amministrazione, una giustizia indipendente e un pacifico progresso economico»²⁷⁹. L'opera era ancor più meritoria nell'isola dove, lo si è già detto, persistevano privilegi feudali e una generale arretratezza che rendevano immobile lo sviluppo sociale; la monarchia assumeva il ruolo dirigente finora detenuto dall'aristocrazia proponendosi come nuovo punto di riferimento della popolazione locale²⁸⁰.

Le due leggi del dicembre del 1816 si tradussero da lì a poco in una serie di provvedimenti che modificavano profondamente l'assetto politico, amministrativo e giudiziario dell'isola.

Nel febbraio del 1817 vennero emanate le istruzioni preparatorie all'introduzione in Sicilia della legge sull'amministrazione civile,

²⁷⁷ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 7; cfr. F. Renda, *Risorgimento e classi popolari in Sicilia (1820-1821)*, cit., p. 12.

²⁷⁸ L. Blanch, *Mémoire sur la Sicilie, Août 1822*, in *Scritti storici*, cit., pp. 256-257.

²⁷⁹ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 155.

²⁸⁰ E. Pontieri, *Ferdinando II di Borbone e la Sicilia: momenti di politica riformatrice*, in *Il Riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento*, Roma, 1945, pp. 213 ss.

nell'ottobre dello stesso anno fu esteso all'isola il modello amministrativo di comuni e provincie che era vigente nella parte continentale del regno, furono introdotte, sempre nel '17, nuove, più pesanti, misure fiscali.

L'ordinamento giudiziario subì una prima parziale modifica nel 1818 – anno in cui fu istituita nell'isola la Corte dei Conti e la coscrizione obbligatoria – diventando analogo a quello del napoletano l'anno successivo, quando in Sicilia furono introdotti i codici napoleonici. Nell'isola «nulla rimase esente di riforma come se la Sicilia ad una gran rivoluzione fosse soggiaciuta o regno di conquista del cav. Medici fosse divenuta»²⁸¹.

Nell'isola questo processo di rinnovamento delle strutture politiche, istituzionali, non ebbe un adeguato supporto sociale poiché, lo si è già detto, in Sicilia mancava la borghesia, quel ceto medio che a Napoli si legava alla monarchia diventando classe dirigente dello Stato²⁸². A Napoli l'abolizione della feudalità, decretata dalla legge del 2 agosto del 1806, era stata da subito messa in atto in virtù sia dell'impegno «di quanti l'avevano patrocinata», sia dell'istituzione di una Commissione feudale che ebbe l'incarico di giudicare le controversie derivanti dall'eversione dell'ordinamento feudale entro un determinato limite di tempo, e cioè non oltre l'agosto del 1810. In Sicilia, al contrario, malgrado il governo napoletano nell'ottobre del 1817 ribadisse l'obbligo di sciogliere le promiscuità sulle terre comuni e, nell'agosto del 1818, avesse eliminato ogni residuo dei fedecommissi, «nel 1820 si reclamavano ancora

²⁸¹ F. Paternò Castello, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, cit., p. 115: «i siciliani non ebbero a piangere la sola perdita della carta e del parlamento, ma si videro di nuove catene di persecuzione di nuove tasse caricate; nuove leggi nuovi sistemi novelle usanze comparvero; le quali lo scompiglio il disordine l'umiliazione la miseria produssero».

²⁸² A. Battaglia, *L'evoluzione sociale in rapporto alla proprietà fondiaria in Sicilia*, Palermo, 1895, p. 50.

provvedimenti capaci di estinguere quella feudalità»²⁸³. In realtà in Sicilia l'abolizione della feudalità non determinò mai quel frazionamento della terra da cui avrebbe potuto trarre origine un certo dinamismo sociale e la formazione di una vera classe borghese. Anche durante il regno di Ferdinando II

«l'eversione della feudalità non comportò una trasformazione della struttura economico-sociale, perché fu minima la parte di terra quotizzata e scarsa la formazione di una piccola proprietà. Il latifondo restò praticamente indiviso, ed anche quando il feudo cambiò padrone, esso restò l'unità culturale fondamentale»²⁸⁴.

Nella zona costiera orientale, dove era avvenuta una certa parcellizzazione delle terre, era presente una borghesia che accolse positivamente il riformismo borbonico, il solo ad offrire, in quella situazione, la possibilità di realizzare le tanto agognate riforme civili.

L'aristocrazia non poteva che essere scontenta dei provvedimenti introdotti dal governo centrale, oltre a perdere le sue prerogative vedeva allontanarsi l'autonomia isolana; ad aumentare i motivi di contrasto con il potere centrale contribuiva la perdita di prestigio di Palermo che, non solo da capitale diveniva un capoluogo al pari di altri ma, perdeva anche il monopolio dei tribunali isolani. Anche il grosso della popolazione subì le riforme come un'imposizione dall'alto, la coscrizione obbligatoria si scontrava con abitudini secolari generando malcontento diffuso e fenomeni

²⁸³ E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, cit. pp. 368-369. La questione dell'abolizione dei residui della feudalità in Sicilia si trascinò avanti ancora per lungo tempo: con un decreto dell'11 settembre del 1825 si confermava, ancora una volta, lo scioglimento delle promiscuità cosa che di fatto avvenne, dopo un viaggio di Ferdinando II nell'isola, con le leggi del 19 dicembre 1838 e dell'11 dicembre 1841. Il parlamento del 1820 aveva anche elaborato delle proposte sull'abolizione della feudalità, cfr. R. Trifone, *Vicende di un progetto parlamentare del 1820-21 per l'eversione della Feudalità in Sicilia*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», XXXVII, 1907, pp.14 ss.

²⁸⁴ A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, cit., p. 93.

di renitenza; l'imposizione di nuovi pesi fiscali – dazi sul consumo locale, bollo, registro – congiunta al verificarsi, a partire dal '17, di una depressione internazionale finiva per accrescere lo stato di indigenza della gran massa della popolazione²⁸⁵.

Forse il governo borbonico avrebbe potuto valutare lo stato dell'isola, i suoi usi, prima di estendervi, in blocco, l'ordinamento francese; l'intenzione, però, fu senza dubbio lodevole: la monarchia, con il suo operato, portava in Sicilia

«quella Rivoluzione francese che finora ne era rimasta esclusa, non certo con tutta la sua capacità di rinnovamento politico e sociale, ma sì almeno come forza demolitrice di vecchi assetti giuridici, come creatrice nell'isola della struttura dello Stato moderno»²⁸⁶.

Il potere locale e la riforma amministrativa del 1817

L'estensione alla Sicilia della struttura amministrativa francese, introdotta nella parte continentale dei domini borbonici dal regime centralista di Murat, contraddistinta da un assetto burocratico verticale e rispondente a criteri strutturali più efficaci nell'amministrare lo Stato, determina nell'isola una rimodulazione dei rapporti tra Stato e società, tra potere locale e potere centrale. La Sicilia – esclusa durante il decennio francese dalle riforme introdotte al di qua del Faro – entra in contatto con un sistema istituzionale, amministrativo e giudiziario, che al di là dei dissensi che si attirò, andava a colpire interessi e abitudini consolidate che avevano fatto della classe baronale l'unica detentrica del potere locale in

²⁸⁵ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 10.

²⁸⁶ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 157.

contrasto con la monarchia per difendere i suoi privilegi, spacciati per diritti della nazione siciliana. Il disegno del governo napoletano di uniformare l'amministrazione territoriale rispondeva alle moderne esigenze delle monarchie amministrative, impegnate a scardinare quanto ancora rimaneva in vita dei vecchi particolarismi e privilegi, e a rendere più centrale il ruolo dello Stato.

Ferdinando I delle Due Sicilie aveva mantenuto, lo si è già detto, l'ordinamento francese nel napoletano; l'applicazione dello stesso modello all'isola gli consentiva, attraverso una rigida organizzazione burocratica, di concentrare il potere – la sua definizione e il suo esercizio – nello Stato che così governava il territorio eliminando i privilegi e l'indipendenza di cui era stato, fino a quel momento, detentore²⁸⁷.

Nell'isola, malgrado alcuni cambiamenti introdotti dalla carta costituzionale del 1812 la classe nobiliare continuava ad avere il monopolio del potere, l'obiettivo del governo napoletano – formato da personalità che come Luigi de' Medici nutrivano profonda ammirazione per le idee illuministe – era quello di trovare un valido sostegno alle azioni che la monarchia intendeva intraprendere nella borghesia, soppiantando l'aristocrazia che con i suoi privilegi, lo si è visto durante l'epoca del viceré Caracciolo, limitava il libero dispiegarsi della giurisdizione dello Stato²⁸⁸. Il governo si sforzava di rafforzare il ruolo della nuova monarchia amministrativa conducendo nell'alveo del potere centrale una serie di funzioni del potere che fino a quel momento erano state esercitate da organi e istituzioni variamente diffuse sul territorio. A questo fine fu stabilito di uniformare l'organizzazione, l'amministrazione del territorio secondo una struttura verticale facente capo al potere centrale. Criteri accentratori di stampo napoleonico, che ben s'incontravano con i progetti illuministici

²⁸⁷ G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico del regno delle due Sicilie (1815-1861)*, Milano, 1977, p. 12.

²⁸⁸ M. Meriggi, *Società, istituzioni e ceti dirigenti*, in G. Sabatucci-V. Vidotto (a cura di), *Storia d'Italia*, Roma-Bari, 1994, vol. I, p. 121.

degli uomini di stato napoletani²⁸⁹, contraddistinguevano, quindi, la nuova struttura dello Stato, la cui attività amministrativa era connotata dall'«articolazione dell'attività burocratica in varie branche fondamentali, ciascuna con precise competenze e funzioni, dotata di una propria gerarchia parallela a quella delle altre e dotata di proprie specifiche dipendenze periferiche»²⁹⁰. Compito principale dello Stato dunque l'amministrazione del territorio.

La legge sull'amministrazione civile del dicembre 1816 fu estesa all'isola con il decreto regio dell'11 ottobre 1817²⁹¹, in cui si precisava che in Sicilia sarebbero state introdotte le istituzioni della monarchia amministrativa con particolari adattamenti che avrebbero tenuto conto delle condizioni in cui si trovavano i comuni, i quali erano stati avvertiti dalla commissione istituita a Palermo con decreto reale del febbraio 1817²⁹².

Il territorio siciliano, tradizionalmente diviso in tre valli (val di Mazara, val di Noto e val Demone), era stato frazionato in ventitré distretti dall'ordinamento costituzionale del 1812. Sarà questa l'unica modifica introdotta dall'assetto amministrativo degli anni 1812-1813 a essere mantenuta in vigore dopo l'estensione nell'isola del modello franco-murattiano. Secondo le nuove disposizioni i ventitré distretti erano compresi all'interno di sette Intendenze o provincie²⁹³ (oltre alle tre città

²⁸⁹ A. Scirocco, *L'Amministrazione civile: istituzioni, funzionari, carriere*, in A. Massafra, *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, Bari, 1988, pp. 364-365.

²⁹⁰ G. Galasso, *Le forme del potere, classi e gerarchie sociali*, in *Storia d'Italia*, Torino, 1972, vol. I, p. 519.

²⁹¹ R. Ventimiglia, *Collezioni delle leggi dei Reali decreti sovrani rescritti regolamenti e delle ministeriali riguardanti la Sicilia dal 1817 al 1838*, Catania, 1839, vol. I, pp. 3-20; testo a cui si riferiscono le successive citazioni tra virgolette prive di riferimento testuale.

²⁹² G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico del regno delle due Sicilie (1815-1861)*, cit., p. 612.

²⁹³ Le provincie erano classificate al fine di stabilire il numero dei componenti del consiglio provinciale e del consiglio distrettuale; eccezion fatta per Palermo, le altre risultavano tutte di terza classe. Cfr. N. Commerci, *Corso di Diritto Amministrativo per lo Regno delle due Sicilie*, Napoli, 1836-1841, p. 83.

principali – Palermo, Messina e Catania – Girgenti, Trapani, Caltanissetta e Siracusa). Nel distretto il rappresentante del potere centrale è il sottointendente, nella provincia l'intendente. Le intendenze dirigevano l'intera amministrazione locale. In ogni distretto è istituito un Consiglio distrettuale che sottopone all'attenzione del superiore Consiglio provinciale eventuali istanze e proponenti²⁹⁴. I consiglieri si riuniscono una volta l'anno dopo la chiusura dei consigli distrettuali e la durata dei lavori consiliari non va oltre i venti giorni. Il consiglio, libero nelle sue deliberazioni e discussioni – l'intendente interviene solo su espressa richiesta e comunque non partecipa alle deliberazioni consiliari – si occupa dell'esame dei voti dei consigli distrettuali, dell'esame del conto morale dell'intendente sull'amministrazione delle entrate della provincia, esprime un proprio giudizio sullo stato dell'amministrazione civile, avanza eventuali richieste di riforme²⁹⁵.

Il Consiglio provinciale, recita l'articolo 46 del decreto reale, «rappresenta tutta l'unione de' distretti che compongono l'intendenza», è costituito da quindici membri (per la città di Palermo venti) di cui uno è il presidente. I componenti il consiglio possono essere sia indicati dai comuni della provincia sia nominati dal re. Quest'organismo provinciale ha un bilancio e delle entrate – derivanti dalla divisione del peso tra tutti i comuni della provincia – gestite dall'intendente e per i lavori pubblici da un'apposita Deputazione. Le spese della provincia, il piano di «economia provinciale» prevede (art. 177 del decreto reale) una ben precisa distinzione per la fruizione (e quindi per le relative spese) dei beni di pubblica utilità:

²⁹⁴Sui consigli distrettuali e provinciali cfr. E. Iachello-A. Signorelli, *Borghesie urbane dell'Ottocento*, in M. Aymard-G. Giarrizzo (a cura di), *Storia d'Italia. Le regioni dall'unità a oggi*, Torino, 1987, p. 143; cfr. anche A. Massafra, *Campagne e territorio nel Mezzogiorno fra Settecento e Ottocento*, Bari, 1984.

²⁹⁵G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro-G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Torino, 1989, pp. 668-669.

«strade di comodo reciproco fra' comuni e i distretti della Valle medesima; le scuole e gli altri istituti di istruzione ed educazione pel solo vantaggio de' distretti propri; le società economiche e le biblioteche e gli spedali, e i collegi delle arti a comune profitto degli abitanti della Valle», le spese necessarie per l'ufficio d'intendenza e per «altri oggetti di pubblica necessità ed utilità nella Valle rispettiva o propri della medesima o comuni colle altre Valli».

Gli altri «oggetti di pubblica necessità» non vengono definiti a riprova del fatto che «dei compiti complessivi di questi nuovi organismi non si aveva ancora una nitida consapevolezza»²⁹⁶, così si lasciavano, allo stesso tempo, larghi margini di spazio in cui poteva inserirsi l'azione dei rappresentanti locali finalizzata ad assumere un ruolo dirigente nel territorio. I rappresentanti dei capoluoghi, oltre a essere in rapporto verticale con i vertici del nuovo apparato statale, avevano la possibilità di relazioni in linea orizzontale grazie ai canali di comunicazione stabiliti tra i consigli distrettuale e provinciale: i rappresentanti delle comunità locali non erano quindi limitati al rapporto con il solo potere centrale – sia questo il parlamento o la Corona – ma risultavano coordinati tra loro e con il massimo rappresentante dell'autorità centrale, la «prima autorità della provincia», l'intendente²⁹⁷.

A ben guardare la formulazione dei compiti del consiglio provinciale salta all'occhio che tra le sue funzioni oltre a quella di analizzare il conto morale dell'intendente sull'amministrazione delle rendite provinciali, di cui s'è già detto, vi è il compito di valutare il funzionamento dell'intendenza e dell'amministrazione elaborando un giudizio «sulla condotta e

²⁹⁶ Intendenza, valle, a volte provincia, sono termini equivalenti e spesso adoperati indifferentemente sia nel decreto sia nel linguaggio dell'epoca, cfr. E. Iachello, *La trasformazione degli apparati periferici dello Stato nel XIX secolo: la riforma amministrativa del 1817*, in F. Benigno-C. Torrisi (a cura di), *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, Catanzaro-Roma, 1995, p. 105.

²⁹⁷ *Leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie*, Legge del 12 dicembre 1816, art. 4. Cfr. E. Iachello, *Borbone e stato in Sicilia: la riforma amministrativa del 1817*, in E. Iachello (a cura di), *I Borbone in Sicilia (1734-1860)*, Catania, 1998, p. 47.

sull'opinione generale de' pubblici uffiziali»: il potere locale quindi, in qualche modo, esercita una funzione di controllo sugli apparati dello Stato, sul potere centrale. Il rapporto diretto con il potere centrale, malgrado la strutturazione verticale degli organi burocratici, è testimoniato sia dalla consegna da parte del presidente del consiglio provinciale degli atti relativi alla sessione annuale dei lavori direttamente al ministero, sia dalla facoltà del consiglio provinciale di mandare – al fine di esortare una pronta risposta alle proprie richieste – presso l'intendente o addirittura presso il ministero «uno o più deputati scelti nel suo seno o fuori» (art. 46). Il rapporto diretto con il ministero sembrerebbe indicare una via per eludere il ruolo di comunicazione tra le parti esercitato dall'intendente che spesso, in mancanza di canali di comunicazione sufficientemente rapidi, per dare risposta ai problemi amministrativi più pressanti era costretto ad agire autonomamente, ma sempre nel rispetto delle direttive reali e ministeriali essendo privo di garanzie giuridiche dinnanzi al governo²⁹⁸.

L'organizzazione comunale subisce sostanziali modifiche rispetto a quanto stabilito nella carta costituzionale del 1812. Il Consiglio civico, composto – con un massimo di sessanta membri e un minimo di trenta – dai cittadini del comune aventi diritto al voto, nella riforma amministrativa del 1817 è sostituito dal Decurionato (art. 93), un istituto deliberativo composto da dieci individui nei comuni con una popolazione inferiore ai tremila abitanti, nei comuni più grandi, in rapporto alla popolazione, si applica la percentuale del tre per mille, in ogni caso il numero dei membri di tale organismo non deve superare i trenta componenti (art. 101). I componenti del decurionato, in base agli articoli 136 e 137 del decreto, sono eletti dal Luogotenente generale facendo riferimento alle apposite liste di “eligibili”. Ogni comune infatti secondo quanto scritto negli articoli 128-130

²⁹⁸ G. Giarrizzo, *Borghesia e “provincia” nel Mezzogiorno durante la Restaurazione*, in «Atti del III Convegno di Studi sul Risorgimento in Puglia», Bari, 1983, p. 27.

«avrà una lista di eligibili agli uffizi del comune stesso, ed a' consigli distrettuali e provinciali. Saranno compresi nelle liste degli eligibili gli abitanti che hanno una proprietà la quale dia un frutto annuale non minore alla somma che sarà stabilita nelle Istruzioni, e coloro che esercitano arti e mestieri che possano equivalere a tale proprietà. Non potranno essere iscritti nelle liste degli eligibili gli esteri, gli ecclesiastici, le persone che la legge esclude dalle pubbliche cariche, e i mercenari addetti a famulato».

Ogni anno i componenti del nuovo organismo comunale vengono rinnovati nella misura di un quarto dei membri, seguendo le indicazioni dell'intendente che decide chi non dovrà più far parte del decurionato (art. 134). Le liste rimangono valide per quattro anni al termine dei quali saranno riformulate (art. 133).

Al vertice dell'amministrazione comunale non più il vecchio magistrato municipale che deteneva il potere esecutivo, ma un sindaco che in quanto «prima autorità del comune» detiene l'esecutivo ma ha altresì il ruolo di rappresentante del potere centrale impegnato a «far eseguire nel comune le leggi, i decreti, i regolamenti e gli ordini che gli vengono comunicati dal Sottointendente», compito che è in grado di assolvere poiché è in grado di disporre «della forza interna o militare esistente nel comune o pure la richiede nei casi di bisogno». Il sindaco (art. 70) nello svolgimento delle sue funzioni è coadiuvato dal primo eletto – in relazione alle attività di polizia amministrativa – e dal secondo eletto che, in caso di sua assenza o impedimenti vari, ne fa le veci.

La nuova monarchia esprime un interesse particolare, lo si è già detto, per l'amministrazione del territorio e «per il bene del popolo»²⁹⁹; in quest'ottica il comune non può esimersi dal rispettare determinate norme dei bilanci in merito alle cosiddette “spese obbligatorie”. L'illuminazione pubblica, la cura delle strade e delle opere pubbliche – a differenza di

²⁹⁹ G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico del regno delle due Sicilie (1815-1861)*, cit., pp.69-70.

quanto previsto nella carta del '12 in cui queste voci rientravano nel novero delle spese facoltative – sono spese obbligatorie. L'atteggiamento assistenzialista per cui fino a quel momento le spese per il culto, la beneficenza e in genere le “elemosine” occupavano una voce rilevante delle spese, viene notevolmente ridimensionato, la monarchia approda ad una concezione del «comune come promotore della infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico (le strade), diffusore del “progresso civile” (l'illuminazione)»³⁰⁰.

Riguardo alle tre città più popolate, Palermo, Messina e Catania data la loro maggiore estensione e popolazione nel decreto si prevedono delle differenze di carattere amministrativo basate «per quanto è possibile sopra quello che fu stabilito per la città di Napoli» (art. 110). Non bisogna credere che si creasse un nuovo particolarismo per i grossi centri dell'isola, si trattava di una partizione del territorio cittadino in un certo numero di sezioni con a capo un senatore addetto a «quelle incumbenze che sono divisibili per luogo» e, si precisa, «non ledono l'unicità e la integrità dell'amministrazione generale»³⁰¹.

I funzionari locali, siano essi consiglieri, decurioni, sindaci ed eletti, non ricevono alcun contributo, nessuna forma di remunerazione per i servizi prestati; i parametri di accesso alle cariche pubbliche tengono conto sì – è questa una novità – del merito, ma a parità di merito la preferenza è accordata ai proprietari. Il riferimento, come criterio di cui tener conto, al merito, sostanziato dall' “opinione generale di probità”, dalla “sufficienza d'ingegno”, da “buoni studi” e da una “condotta accorta e regolare” descrive la figura del notabile, del personaggio locale eminente, rispettato, di cui la monarchia ha bisogno per far acquistare consenso alle nuove istituzioni.

³⁰⁰ E. Iachello, *La riforma dei poteri locali nel primo Ottocento*, in F. Benigno-G. Giarrizzo (a cura di), *Storia della Sicilia*, Roma-Bari, 2003, vol. II, p. 24.

³⁰¹ Idem, *La trasformazione degli apparati periferici dello Stato nel XIX secolo: la riforma amministrativa del 1817*, cit., p. 107.

L'esercizio del potere locale, autorizzato attraverso il rilascio di una patente da parte del sovrano o del governo, in passato rimaneva nettamente distinto dal potere dello Stato; adesso, invece, la riforma amministrativa fa del servizio politico locale un servizio all'amministrazione statale. È forte l'interesse della monarchia, del potere centrale, a legare a sé, allo Stato, i nuovi funzionari; è questa la

«grande utopia del regime borbonico, ma in genere dei modelli statali centralizzati che si diffondono nell'Ottocento» tendente «a ridefinire le classi dirigenti locali quali agenti dello Stato. Quei gruppi che il potere centrale si era trovato pericolosamente e chiassosamente di fronte e su cui di volta in volta si era andato appoggiando per sconfiggere o limitare i poteri nobiliari, si cerca di trasformare in qualche modo quasi in burocrati, nella speranza di depoliticizzarli nel momento stesso in cui li si chiama a gestire la politica locale»³⁰².

La monarchia che provvedeva al benessere dei cittadini rinnovando l'apparato amministrativo, sostenendo il progresso economico, in sostanza cercava di “fidelizzare” gli esponenti del potere locale, di farli sentire parte del potere centrale con cui erano immediatamente in contatto attraverso l'intendente.

L'intendente è una figura nuova dell'amministrazione egli è «la prima autorità della provincia»³⁰³, è scelto a discrezione del Ministro dell'interno, e per il ruolo che esercita, è in relazione con tutti i ministri. Questo funzionario dello Stato rappresenta l'anello di congiunzione e comunicazione tra potere centrale e potere locale, tra centro e periferia dello Stato, a lui e al sottointendente è affidata la “cura” politico-amministrativa dei comuni isolani. Il compito a cui è preposto non è dei più semplici, gli sono «affidati i comuni de' quali è lo immediato tutore, gli

³⁰² E. Iachello, *La trasformazione degli apparati periferici dello Stato nel XIX secolo: la riforma amministrativa del 1817*, cit., pp. 108-109.

³⁰³ *Leggi e decreti del regno delle Due Sicilie*, legge del 12 dicembre 1816, art. 4.

stabilimenti pubblici, l'alta polizia, la reclutazione dell'esercito, ed ogni altro militare servizio che non è confidato a particolari autorità e d'amministrazioni militari, e tutti gli altri oggetti che appartengono alla civile amministrazione» (art. 13). L'intendente deve verificare che le direttive del governo centrale vengano di fatto messe in pratica a livello locale; come rappresentante dello stato in periferia deve mostrare la buona disposizione del governo a valutare le richieste, i bisogni, delle realtà locali; ha il compito di stimolare l'amministrazione locale a migliorare il territorio e a fornire i necessari servizi al benessere delle popolazioni (strade, scuole, igiene); chiarisce il significato dei nuovi provvedimenti amministrativi al personale dell'amministrazione; deve combattere ogni sorta di abuso.

L'Intendenza cominciò ad essere operante sul territorio siciliano nel corso del 1818 (a partire da marzo), è dislocata nei sette capoluoghi, mentre la sottointendenza nei capoluoghi distrettuali eccezion fatta per quelli in cui ha già sede l'intendente. L'apparato burocratico del nuovo organismo amministrativo era costituito da un segretario generale, da un consiglio e da una segreteria d'intendenza. Il consiglio d'intendenza, formato da tre residenti nella provincia in cui l'istituzione ha sede (nominati dal re), è un organo consultivo che coadiuva l'intendente nello svolgimento delle sue mansioni. Esso rappresenta per l'isola una novità importante, la separazione del contenzioso amministrativo dalla giustizia ordinaria³⁰⁴.

Il segretario generale è il più stretto collaboratore dell'intendente, dirige la segreteria «divisa in rami secondo le attribuzioni de' diversi ministeri di Stato» (artt. 33-34); designato direttamente dal sovrano è l'elemento stabile dell'intendenza (rispetto alla mutevolezza dell'intendente), ed è la seconda autorità della provincia. Il segretario svolge funzioni essenzialmente amministrative non politiche, a lui infatti «è affidata la custodia e

³⁰⁴ E. Iachello, *La riforma dei poteri locali nel primo Ottocento*, cit., p. 27.

l'autenticazione dei documenti, tutto ciò insomma che costituisce la storia e la continuità dell'apparato amministrativo: non a caso nelle cause del contenzioso amministrativo davanti al Consiglio di intendenza “difende la legge, lo stato”, svolge cioè il ruolo di pubblico ministero»³⁰⁵. La segreteria è articolata in quattro sezioni; la prima svolgeva i compiti relativi alle questioni del ministero dell'interno, la seconda gestiva gli affari di tutti gli altri ministeri e si occupava dell'archivio, la terza costituiva la cancelleria del Consiglio d'intendenza, la quarta era l'ufficio di contabilità. Il personale della segreteria – capo, vicecapo, usciere, impiegati e soprannumerari – era scelto dall'intendente. Essere soprannumerario, cioè lavorare come volontario per acquistare esperienza, rappresentava il primo passo verso l'inserimento nell'apparato burocratico statale per il quale era previsto anche un esame al fine di valutare le effettive capacità dell'aspirante burocrate. L'intendente aveva facoltà di dispensare il candidato dall'esame qualora la sua idoneità fosse stata chiaramente attestata dagli studi o dalla professione svolta. Le spese relative agli stipendi del personale al servizio dello stato sono a carico dei consigli provinciali e dei comuni, in guisa che «400mila ducati annui per causa loro sulle provincie furono gravati [...] ed i più ricchi comuni de' principali bisogni dovettero privarsi»³⁰⁶.

I funzionari più importanti, l'intendente, il segretario generale e il sottointendente, sono nominati dal re che dispone di liste elaborate allo scopo; mentre per le cariche di intendente e sottointendente spesso vengono

³⁰⁵ E. Iachello, *Borbone e stato in Sicilia: la riforma amministrativa del 1817*, cit., p. 50.

³⁰⁶ F. Paternò Castello, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, cit., p., 132. L'autore, palesemente ostile alle nuove riforme, così continua «Né l'utile solo che poteva risultare da una più immediata tutela, né quello di civilizzare con nuove istituzioni gli amministrati poteva conseguirsi, attesoché il vuoto delle casse comunali, il *deficit*, che gradatamente accrebbe si produr dovea a forza l'impossibilità di crearsi nuovi stabilimenti; ma più tosto l'abolizione di quelli già esistenti», ivi.

scelti nobili³⁰⁷ – oltre che per motivi legati alla formazione culturale anche costoro bisogna attirare nelle maglie del nuovo apparato statale – i tre membri del consiglio, di cui s'è detto, sono scelti tra il personale delle professioni: giurisperiti, giudici, laureati, avvocati della borghesia intellettuale.

La nuova organizzazione modificava profondamente il rapporto Stato-società, la periferia non è più luogo “altro”; grazie alla diffusione capillare della complessa macchina amministrativa dello Stato potere locale e potere centrale, pur se tra contrasti e incomprensioni, specie nella fase iniziale, si avviano in Sicilia verso l'edificazione dello Stato moderno.

La rivoluzione del 1820

La Restaurazione, l'unificazione delle due compagini dei domini borbonici e la conseguente perdita dell'autonomia, congiunte all'estensione all'isola dell'ordinamento amministrativo di matrice francese, suscitarono non pochi motivi di malcontento. Le nuove riforme, ispirate ai principi illuministici dell'uguaglianza dei cittadini e dell'uniformità dell'amministrazione, per quanto positive in sé s'inserivano in un contesto – quello siciliano – profondamente arretrato e non subito dimostrarono la

³⁰⁷ «Non è il caso di stupirsi che tra i nobili (contro cui il potere e la riforma si rivolge) si scelgano i candidati al ruolo più delicato. Siamo nell'ambito di una strategia vecchia quanto la monarchia assoluta che ha cercato da tempo di indebolire il potere dell'aristocrazia chiamando a corte i suoi membri, trasformandoli in “ministri” del re, e ora in funzionari del nuovo apparato modernizzante. Il prestigio e l'autorità nobiliare vengono così spinti a mettersi al servizio del nuovo potere politico e nello stesso tempo a ridefinirsi in base a esso. La strategia “burocratica” non riguarda solo il potere locale, ma anche la nobiltà, in genere altrettanto (se non più) riottosa e ostile al potere centrale» (E. Iachello, *La trasformazione degli apparati periferici dello Stato nel XIX secolo: la riforma amministrativa del 1817*, cit., p. 112).

loro efficacia, la loro validità. I nobili, gli ex costituzionali, abbandonata l'idea dell'indipendenza dell'isola, continuavano a nutrire sentimenti anti-napoletani e mal giudicavano le innovazioni introdotte dalla monarchia che erodevano sempre più i loro privilegi. La massa della popolazione era incollerita perché per essa, nell'immediato, le riforme si tradussero in nuove imposte statali e locali, necessarie al mantenimento degli impiegati del nuovo apparato amministrativo. Molte delle nuove norme – come la coscrizione obbligatoria, imposte di registri e bollo, nuovi dazi di consumo – colpivano abitudini consolidate, e oltre a suscitare disappunto in alcuni casi determinavano una vera e propria degenerazione dello scontento. È il caso della coscrizione obbligatoria il cui rifiuto «si concretava nella larghissima percentuale di renitenti (con conseguente incremento del banditismo), e nei numerosi casi di autolesionismo»³⁰⁸.

L'ex capitale, Palermo, non solo vedeva ridursi il proprio prestigio in quanto era equiparata, nella nuova organizzazione del territorio, alle altre città capoluogo, ma perdeva l'amministrazione della giustizia poiché i tribunali non erano più concentrati a Palermo, ma in ogni provincia s'era istituito «uguale numero di tribunali [...] che per le materie civili e penali giudicasse»³⁰⁹. L'abolizione del porto franco nonché la chiusura dei vecchi uffici privava la popolazione di diverse attività lavorative; il tutto unito al fatto che gli inglesi non risiedevano più nell'isola, con una conseguente diminuzione dei consumi, impoveriva notevolmente la città che nel quinquennio «tra il 1815 e il 1820, [...] avrebbe perduto per emigrazione, circa 12 mila persone, 10 mila partite per Napoli a seguito del governo, 2 mila per altre località perché impiegate nei nuovi uffici»³¹⁰.

³⁰⁸ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., pp. 162-163.

³⁰⁹ F. Paternò Castello, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, cit., p., 132.

³¹⁰ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 10. Sull'argomento cfr. F. Maggiore Perni, *La popolazione di Sicilia e di Palermo nel secolo XIX*, Palermo, 1897.

Le riforme che come tutte le innovazioni avrebbero dovuto avere un margine di tempo sufficientemente ampio per essere messe alla prova e dare positivi risultati, furono forse applicate intempestivamente, nel senso che sarebbe stata necessaria una maggiore gradualità e un certo adattamento alle reali condizioni dell'isola. Come se quanto finora se detto non fosse stato sufficiente ad addossare alle riforme le cause del disagio che da più parti si avvertiva, a remare contro, inasprendo gli animi, sopravvenne una crisi economica di portata internazionale che ebbe le sue ripercussioni, anche se non in egual misura, sia a Napoli sia in Sicilia³¹¹.

Nel napoletano, d'altra parte, la restaurazione dei Borbone non aveva ceduto il passo a un governo forte, i vertici dell'esercito, tutti ex murattiani, si legano in vario modo alla Carboneria – diffusasi nel napoletano durante l'epoca murattiana – attiva nella parte continentale del regno delle Due Sicilie, ipotizzando scenari rivoluzionari.

In gran parte d'Europa il periodo compreso tra il 1815 e il 1820 fu un periodo di disagio. Un po' dovunque sul continente scoppiano moti rivoluzionari che non trovano la loro origine soltanto nella rigidità dell'ordine restaurato, ma anche nei disagi economici conseguenti alla fine delle guerre napoleoniche e nella più vasta crisi economica che tra oscillazioni dei prezzi e diminuzione della produzione alimentare minò il precario equilibrio che in Europa si cercava di mantenere. Attivissima in questi anni l'azione delle società segrete, dietro i moti degli anni 1820-1821, un po' dovunque, ci fu dietro l'operato della Carboneria. La società segreta riuscì ad avere un'organizzazione internazionale che raccoglieva tra i suoi adepti individui di fede politica diversa: liberali, radicali, repubblicani e bonapartisti, tutti egualmente perseguitati dai regimi restaurati.

³¹¹ Cfr. R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., pp.178-80; F. Renda, *Risorgimento e classi popolari in Sicilia (1820-1821)*, cit., p. 25; A. Genoino, *Le Sicilie al tempo di Francesco I (1777-1830)*, Napoli, 1914, pp. 213 ss.

Nel napoletano la Carboneria si era diffusa sin dagli anni del regno di Murat e, inseguendo l'idea di ottenere degli ordinamenti rappresentativi, aveva continuato la sua attività dopo la restaurazione della dinastia reale. Tra i membri della società segreta soprattutto militari – ufficiali e sottoufficiali, che vedevano il loro ruolo minacciato dal ritorno dei legittimisti – e la borghesia di provincia

«desiderosa di una autonomia amministrativa che sottraesse province e comuni alla burocrazia controllata gerarchicamente dalla capitale, e di ordinamenti costituzionali, che aprissero la strada ad una politica finanziaria più rispettosa degli interessi dei proprietari»³¹².

Nella parte peninsulare del regno borbonico la rivoluzione ebbe il suo avvio a Nola nella notte tra l'1 e il 2 luglio del 1820, ad opera di una ventina di carbonari capeggiati da un prete, Luigi Minichini³¹³, e un centinaio circa di militari guidati dal tenente Michele Morelli e dal sottotenente Giuseppe Silvati, i quali al grido di “Dio, Re, costituzione” si diressero ad Avellino. Nei giorni successivi, anche eminenti ufficiali ex murattiani aderirono al moto. La rivolta dilagò anche nelle campagne dove, con l'appoggio della popolazione, insorsero le “vendite” carbonare provinciali.

Durante la notte del 5 luglio un'ambasceria di rivoluzionari si reca dal sovrano per chiedergli di concedere la costituzione. Il giorno seguente, il 6 luglio, il re con un editto promise la costituzione e nominò vicario del regno il principe Francesco. Lo stesso giorno il generale Guglielmo Pepe fu «riconosciuto qual comandante supremo dell'esercito costituzionale»³¹⁴. Il 7 luglio il principe vicario rese noto alla popolazione che la costituzione

³¹² A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, cit., p. 81.

³¹³ M. Manfredi, *Luigi Minichini e la Carboneria a Nola*, Firenze, 1932.

³¹⁴ G. La Farina, *Storia d'Italia dal 1815 al 1850*, Torino, 1860, vol. I, p. 179.

adottata sarebbe stata quella spagnola del 1812 secondo i *desiderata* dei rivoluzionari.

Sui motivi che al tempo spinsero i rivoluzionari a scegliere la carta costituzionale proclamata, dalle *Cortes* spagnole riunite a Cadice, il 18 marzo del 1812 sono state avanzate diverse ipotesi³¹⁵. Quali sono le ragioni che inducono la Carboneria napoletana ad adottare la costituzione gaditana quale «parola d'ordine»³¹⁶ della rivolta?

Per quanto da più voci sia stato affermato che all'epoca il testo costituzionale spagnolo fosse ignoto ai più³¹⁷, è indubbiamente vero che negli anni immediatamente successivi alla promulgazione della carta spagnola questa venisse prontamente tradotta in tre città italiane³¹⁸ e che, se certamente la massa della popolazione in quanto analfabeta ne sconoscesse la lettera, il ceto delle professioni (avvocati, magistrati, medici) avido di riforme ne diffondesse lo spirito.

La costituzione di Cadice, più democratica della coeva carta siciliana – d'orientamento liberal-aristocratico – era una carta monarchica e «la fedeltà verso il titolare della Corona come figura di vertice delle forze armate [...] appare un cordone ombelicale ancora impossibile da recidere nella mentalità di ufficiali e soldati figli dell'educazione e della cultura ottocentesca»³¹⁹. Costituzione monarchica sì, ma all'articolo 3 del testo si legge che «la sovranità risiede essenzialmente nella Nazione e che per ciò

³¹⁵ P. Colombo, *Costituzione come ideologia. Le rivoluzioni italiane del 1820-21 e la costituzione di Cadice*, in J. M. Portillo Valdés, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Manduria-Bari-Roma, 1998, pp. 129-157.

³¹⁶ G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna*, Milano, 1958, vol. II, p. 78. Cfr. anche A. De Francesco, *ideologie e movimenti politici*, in G. Sabbatucci-V. Vidotto, *Storia d'Italia*, Roma-Bari, 1994, vol. I, pp. 229-336.

³¹⁷ S. J. Woolf, *Il risorgimento italiano*, Torino, 1981, vol. II, p. 359.

³¹⁸ *Costituzione politica della Monarchia spagnuola tradotta dall'originale*, Messina, 1813; *Costituzione politica della Monarchia spagnola promulgata in Cadice nel marzo del 1812, preceduta da tre Lettere Preliminari colle quali gli estensori di essa la diressero alle Corti*, Roma, 1814; *Costituzione politica della Monarchia Spagnola promulgata in Cadice il 19 marzo del 1812*, Milano, 1814.

³¹⁹ P. Colombo, *Costituzione come ideologia. Le rivoluzioni italiane del 1820-21 e la costituzione di Cadice*, cit., p. 145.

stesso ad essa solamente appartiene il diritto di stabilire le sue leggi fondamentali”; quindi malgrado il potere esecutivo sia conferito al re, quello spagnolo si caratterizzava come un sistema strettamente parlamentare nel quale le *Cortes* – unicamerale – hanno ampi poteri e sono l’istituzione centrale. Composte dai *Deputados de la Nación*, eletti per la durata di due anni con suffragio indiretto dei capifamiglia, esse si riuniscono annualmente e dividono il potere legislativo con il sovrano, al quale si concede un potere di veto soltanto sospensivo. Tale disposizione s’incontrava con le aspirazioni dei ceti medi provinciali che aspiravano a dar voce alle loro richieste. La costituzione gaditana è reputata democratica poiché ribadisce sì il potere del sovrano ma, allo stesso tempo, lo limita; la sua applicazione a Napoli permise le elezioni a suffragio maschile universale che al tempo non erano, com’è noto una consuetudine; esse costituirono la «prima rappresentanza eletta di tipo moderno nell’Italia meridionale»³²⁰. Infine la carta gaditana è una carta cattolica, se in Spagna «questo “cattolicesimo costituzionale” [...] è elemento fondante della Nazione spagnola»³²¹ per gli stati italiani dell’epoca il riferimento alla religione e al papa è, per la cultura del tempo, obbligato. Si ritrova nei principi fondanti della carta gaditana il grido degli insorti di Nola: “Dio, Re, costituzione”.

L’adozione del testo costituzionale spagnolo nel regno delle Due Sicilie non poteva essere ben vista dalle potenze europee, soprattutto dall’Austria con cui il re aveva stipulato, come si ricorderà, un accordo (trattato di amicizia del 12 giugno 1815) in base al quale s’impegnava a non introdurre

³²⁰ G. Candeloro, *Storia dell’Italia moderna*, Milano, 1958, vol. II, p. 89.

³²¹ P. Colombo, *Costituzione come ideologia. Le rivoluzioni italiane del 1820-21 e la costituzione di Cadice*, cit., p.146.

nel suo regno ordinamenti contrari all'assetto dei domini austriaci nella penisola italiana³²².

A Napoli nei giorni seguenti la concessione della costituzione i rivoluzionari formano un governo e una giunta provvisoria in attesa delle elezioni (che si terranno in agosto) e della apertura del parlamento (1° ottobre).

Le due compagini del regno sono però, ancora una volta, separate. In Sicilia la notizia dei moti di Napoli giunge la sera dell'8 luglio, ma non per tutti: i passeggeri di una nave inglese, partita dal capoluogo partenopeo la sera precedente, portano con sé copia dell'editto reale e la diffondono tra gli inglesi residenti a Palermo. In città «questa prima notizia alla plebe quasi ignota soltanto l'allarme nelle prime classi diffuse le quali da loro stesse un prudente silenzio s'imposero, onde la tranquillità pubblica non fosse punto alterata»³²³. L'aristocrazia, si era trovata in una situazione d'*impasse*: non poteva certo approvare la carta spagnola, giudicata eccessivamente democratica, e fu probabilmente bloccata nell'organizzazione di qualche mossa dal sapere che Messina e Catania avevano proclamato la costituzione gaditana schierandosi con Napoli. Il grosso della popolazione venne a conoscenza dei fatti verificatisi nella capitale durante le celebrazioni della santa patrona della città, la mattina del 14 luglio. Nel porto di Palermo giunse un brigantino da Napoli con a bordo circa centottanta tra napoletani e siciliani che portavano notizie dei moti del napoletano. In città il 15 luglio scoppiarono dei moti che sfociarono in una vera e propria insurrezione

³²² Cfr. Giuseppe Coniglio, *I Borboni di Napoli*, Milano, 1999, p. 277; G. Galasso, *Storia del regno di Napoli*, Torino, 2007, vol. V, pp. 11-12, 40-42; N. Cortese, *La prima Rivoluzione separatista siciliana 1820-1821*, Napoli, 1951, p. XII.

³²³ F. Paternò Castello, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, cit., p. 141. Cfr. anche A. Sansone, *La rivoluzione del 1820 in Sicilia*, Palermo, 1888; G. Bianco, *La rivoluzione siciliana del 1820*, Firenze, 1905.

«il popolo furibondo contro le officine di nuova istituzione infieriva: i magazzini della carta bollata il luoghi destinati per il registro per l'esazione de' dazî le percettorie l'intendenza gli archivî criminali la direzione d'acqua e foreste e della polizia furono invase, arsi i libri le carte e il mobile. Alcune bande d'insolente plebe forse spinte dagli emissarî del continente nel sobborgo in cui abitava il Naselli si fecero vedere, chiedendo ad alta voce che la costituzione di Spagna fosse pubblicata»³²⁴.

È chiaro, da quanto s'è detto, che nell'isola non si seppe creare un fronte unitario. L'aristocrazia approfittò della rivolta per rimettere in ballo le sue tesi indipendentiste e cercò di riprendere la costituzione siciliana del '12 che avrebbe potuto essere accettata, nei suoi disegni, dagli altri Stati in quanto non democratica³²⁵. La borghesia delle città della costa orientale si schierò con il governo di Napoli, grazie alle riforme monarchiche vedeva accrescere il suo ruolo nell'apparato burocratico e non intendeva sottostare ai disegni egemonici di Palermo, additata come aristocratica, feudale e sostenitrice della costituzione del 1812³²⁶. Il popolo, il vero protagonista della rivoluzione, almeno nei suoi tratti più dirompenti, chiede sì la carta spagnola, e giudica la costituzione siciliana del '12 vantaggiosa soltanto per i nobili, ma la sua adesione al modello iberico non scaturì «per una autonoma e consapevole scelta, ma per la naturale propensione di una massa momentaneamente padrona della situazione verso le idee genericamente conosciute come più democratiche»³²⁷. Il popolo guidato dalle maestranze lotta per l'indipendenza, ma in realtà esso insorge perché

³²⁴ F. Paternò Castello, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, cit., p. 149.

³²⁵ «Ma nella giunta siciliana uomini sedevano ai quali non mancava occhio penetrante per giudicare, che una rivoluzione in senso totalmente democratico eseguita in faccia della santa alleanza e particolarmente del gabinetto austriaco non poteva essere di lunga vita», ivi, p. 180.

³²⁶ G. Bianco, *La rivoluzione siciliana del 1820*, Firenze, 1905, pp. 85-86.

³²⁷ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 165.

le sue condizioni si sono immiserite ancor di più durante il quinquennio delle riforme.

Nell'isola si crearono delle spaccature profonde acuite dalle spedizioni armate, le "guerriglie", che da Palermo andavano ad attaccare il resto dell'isola rimasto fedele ai Borbone. Il governo napoletano non era incline alle richieste separatiste di parte della Sicilia e comunque rinviò ogni decisione al futuro parlamento. Frattanto poiché risultò inutile ogni mediazione con Palermo fu deciso un intervento armato per stroncare la rivolta. La spedizione napoletana guidata dal generale Florestano Pepe approdò in Sicilia, a Milazzo, il 5 settembre. Egli era accompagnato anche da Silvati, Morelli e dal prete Minichini incaricato «di ritessere e ampliare i consensi già emersi nei centri della costa orientale»³²⁸. Con il generale, dopo la presa di Palermo, si giunse a un accordo, una convenzione, nella quale accogliendo talune delle richieste autonomistiche si concedeva che «i rappresentanti dei comuni dell'isola avrebbero deciso se nel regno dovesse esserci un Parlamento unico o due separati»³²⁹. La convenzione fu però annullata dal parlamento che, iniziati i lavori il 1° ottobre, decise per la soluzione centralista e unitaria; sulla decisione ebbero certamente influenza la "distanza" che separava Palermo dalle città della costa orientale, che avevano espresso contrarietà per i contenuti della convenzione del 5 ottobre, essendo ostili all'idea della separazione da Napoli; e l'incapacità di Palermo di sedare i disordini e l'anarchia che regnavano sia in città sia nelle campagne.

Durante i lavori del parlamento emersero riguardo alla questione siciliana argomenti importanti, sostenuti dai deputati inviati presso il parlamento nazionale dalle città siciliane che avevano preso le distanze dalla scelta independentista di Palermo. I punti fondamentali furono sostanzialmente due: lotta alla feudalità e ordinamento amministrativo e

³²⁸ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 16.

³²⁹ A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, cit., p. 95.

giudiziario. La nuova legge sull'eversione della feudalità, profondamente innovativa rispetto a quella stabilita dal parlamento siciliano del 1812, venne approvata il 9 marzo del 1821. Vincenzo Natale e gli altri membri della deputazione siciliana avanzarono proposte finalizzate alla divisione delle terre ai contadini dopo lo scioglimento dei diritti promiscui, dalla «nazionalizzazione di terre monastiche, alla rivendica di terre usurpate»³³⁰.

In merito al secondo punto – ovvero i provvedimenti amministrativi, giudiziari e fiscali – si puntava da parte dei rappresentanti isolani all'unità senza centralismo, desiderio espresso nel discorso tenuto dal Natale nella seduta parlamentare del 29 dicembre 1820 in cui il deputato siciliano chiedeva per la sua isola

«un capo di governo sotto qualunque denominazione, ed una segreteria che riconcentrasse e regolasse sotto tre direttori generali tutti gli affari dei rami giudiziari, amministrativi, finanziari e corrispondesse colle autorità interne e coi ministeri; una tesoreria generale autonoma, una quota di contribuzioni commisurata allo stato del paese, un debito pubblico autonomo con la relativa cassa di ammortizzazione, l'osservanza sulla legge degli impieghi dell'11 dicembre 1816, la convocazione nel suo territorio del Parlamento ogni quarta legislatura»³³¹.

Queste proposte politico-amministrative declinate in senso autonomistico non incontrarono il favore del parlamento partenopeo; intanto il sovrano, in forza degli accordi stipulati, si manteneva in contatto con il Metternich. Le grandi potenze, preoccupate dagli esiti possibili dei fatti rivoluzionari, si erano riunite in congresso nel novembre del 1820, a Troppau. Il Metternich decise di intervenire negli stati che avessero adottato misure illegali cercò di ottenere l'avallo di Francia e Inghilterra. Com'è

³³⁰ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, cit., p. 682. La legge come le altre precedenti e successive rimase lettera morta.

³³¹ F. Renda, *Risorgimento e classi popolari in Sicilia (1820-1821)*, Napoli, 1951, pp. 178 e 193.

noto le due grandi potenze non aderirono alla sua proposta. Convocato un secondo congresso a Lubiana nel gennaio del 1821, vi fu invitato anche il re delle Due Sicilie. Ferdinando malgrado le sue intenzioni fossero di ristabilire l'assolutismo, nel dispaccio con cui chiese al parlamento il permesso di recarsi a Lubiana, promise «che avrebbe fatto di tutto per assicurare al suo popolo una costituzione “saggia e liberale”»³³². Ottenuto il permesso, accordatogli dopo aver nuovamente giurato la carta del '12, giunto a Lubiana, dinnanzi al congresso invocò l'intervento dell'esercito austriaco. Il Metternich, che non aspettava altro, intervenne nelle Due Sicilie. La resistenza guidata da Guglielmo Pepe fu sbaragliata a Rieti e Antrodoco, il 7 e l'8 marzo del 1821.

Nell'isola da quel momento saranno sempre più forti le spinte in senso autonomistico; il governo rivoluzionario napoletano non ebbe una chiara visione della questione siciliana e, anche se uomini come il Colletta avevano espresso parere favorevole sull'autonomia amministrativa, l'annullamento della convenzione del 5 ottobre 1820 fu certamente un errore

«che suscitò un'ondata d'indignazione nella Sicilia occidentale, e scavò ancora più profondamente il solco che divideva i due popoli. E se anche non può ritenersi che l'insipienza del governo provocasse, fra il '20 e il '21, la fusione di tutti i siciliani in un'unica volontà antinapoletana [...] non v'è dubbio che già allora cominciò ad avviarsi questo processo»³³³.

Il decennio reazionario

La relativa facilità con la quale i rivoluzionari nel regno delle Due Sicilie

³³² A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, cit., p. 99.

³³³ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 170.

(ma anche in Piemonte) erano riusciti, nella fase iniziale dei moti, a imporre le loro richieste era indice dell'instabilità e della fragilità interna della monarchia restaurata. I provvedimenti applicati sul territorio del regno unito non avevano ancora avuto il tempo per dimostrare la loro validità, né tutte le componenti sociali del regno apprezzavano la spinta monarchico-governativa in direzione della modernità, lo si è visto, per esempio, a proposito delle "maestranze" palermitane direttrici dei tumulti cittadini del '20. Il pronto intervento straniero e il ristabilimento di quanto deciso a Vienna collocava ancora una volta i fatti d'Italia, o di alcuni stati della penisola, nell'ambito della decisioni politiche straniere, vanificando i tentativi di quanti avevano potuto credere possibile una progressione in senso costituzionale in seguito all'iniziativa di gruppi isolati. I moti del 1820-1821, e ciò che ne venne dietro, spinsero i sovrani ad abbandonare i tentativi di conciliazione che durante gli anni della Restaurazione avevano escluso il ricorso a provvedimenti punitivi o eccessivamente reazionari. Le misure repressive che non si erano adottate dopo la Restaurazione furono applicate adesso. A Napoli la repressione fu particolarmente dura, l'epurazione del personale sospetto, malvisto, fu eseguita in tutti i settori dell'apparato statale, dalla magistratura all'esercito, alla burocrazia. Delle apposite "giunte di scrutinio" giudicarono gran parte del personale della pubblica amministrazione, eseguendo procedimenti di esonero spesso arbitrari. L'esercito, che tanta parte aveva avuto nella rivoluzione, fu sciolto nel marzo del 1821, molti ufficiali furono esiliati.

Il ritorno dell'assolutismo e delle divisioni territoriali stabilite dal congresso di Vienna mise in chiaro l'impossibilità

«che in Italia tutto potesse essere rimesso in movimento da iniziative locali. A Napoli e a Torino il vero limite delle rivoluzioni non era consistito tanto nell'angustia degli interessi borghesi e nobiliari espressi dai promotori, quanto nella illusione che bastasse ottenere l'assenso dei sovrani per mutare le basi

politiche del potere, senza tener conto degli equilibri internazionali in cui l'Italia era inserita»³³⁴.

A Lubiana il Metternich – il quale aveva compreso che nei vari stati il vero problema era un malcontento diffuso originato dalla mancanza, all'interno dei diversi governi, d'istituzioni rappresentative che potessero dar voce alle nuove classi dirigenti – aveva “suggerito” a Ferdinando I di introdurre nel proprio regno degli organi consultivi, composti a nomina reale. L'idea del cancelliere austriaco era di istituire una sorta di Senato preposto alla tutela e al rispetto delle leggi, all'esame del bilancio preventivo dello stato e al giudizio consultivo sulle proposte di legge. I membri di tale istituto sarebbero stati scelti dal sovrano – in base a liste compilate dai consigli provinciali – tra i notabili delle varie provincie. In Sicilia, per la quale il Metternich chiedeva l'autonomia amministrativa, si sarebbe istituita un'istituzione analoga a quella della capitale. Il «nuovamente assolutista Ferdinando»³³⁵, però, non intendeva dare troppo spazio a organismi rappresentativi né ripristinare forme di separazione tra le due parti del suo regno. Alla fine si giunse ad una soluzione che conciliava i diversi interessi. L'Austria riuscì ad imporre al sovrano Borbone tre condizioni fondamentali nel riordino del suo governo: la separazione amministrativa tra Napoli e la Sicilia (pur nell'unità del regno), la riforma dei Consigli provinciali e delle amministrazioni comunali, l'istituzione di due consulte, a Napoli e a Palermo³³⁶.

Il decreto del 26 maggio del 1821 stabiliva un riordino degli organi del governo per cui nel regno veniva istituito un Consiglio ordinario di Stato, formato dai ministri del governo e da consiglieri nominati dal sovrano, per la cura degli affari del regno. Si decretava la separazione amministrativa

³³⁴ A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, cit., p. 110.

³³⁵ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 18.

³³⁶ R. Moscati (a cura di), *Il Regno delle Due Sicilie e l'Austria. Documenti dal marzo 1821 al novembre 1830*, Napoli, 1937, Introduzione, pp. XLVII-LIII.

della Sicilia che, governata da un luogotenente, sarebbe stata rappresentata da un segretario di Stato siciliano al Consiglio ordinario. Si sancì, inoltre, l'istituzione delle Consulte; una nella capitale formata da trenta componenti, l'altra a Palermo con diciotto membri. I consultori erano nominati direttamente dal sovrano che sceglieva tra i principali possidenti delle varie provincie, tra i funzionari ecclesiastici, amministrativi, militari e civili. Le Consulte esprimevano il loro parere sui bilanci dello Stato, sui progetti di legge, sull'amministrazione e l'ammortizzazione del debito pubblico, sulla gestione dei beni demaniali. All'insegna del decentramento i compiti dei consigli, comunali e provinciali, formati dai possidenti più facoltosi. I Consigli provinciali, in attesa dell'istituzione di un catasto generale, avrebbero provveduto a ripartire tra i vari comuni la quota di imposte gravante sulla provincia; ai Consigli comunali il compito di amministrare i beni, la determinazione e l'utilizzo del tributo annuo³³⁷.

Lo spirito del governo napoletano era ben diverso da quello del '15, i fatti rivoluzionari suggerivano la via della repressione; lo stesso Medici ritornato al governo, «col consenso delle Potenze più dello stesso Ferdinando interessate a spezzare l'esperimento reazionario del principe di Canosa»³³⁸, non applicò più la sua politica dell' "amalgama". Il governo centrale costretto a decretare i nuovi ordinamenti dall'Austria, s'impegnò a vanificarne l'applicazione. Di fatto la Sicilia rimase sotto il controllo del governo della capitale di cui il luogotenente nell'isola applicava le direttive. Le disposizioni sulle nuove funzioni dei Consigli non furono applicate. Il governo napoletano era anche contrario all'istituzione delle Consulte che, a suo giudizio, rischiavano di trasformarsi in veri e propri parlamenti. Con l'introduzione di un tale organismo nell'isola, inoltre,

³³⁷ Cfr., G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, cit., p. 692; A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, cit., p. 118.

³³⁸ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 19.

«la separazione dell'amministrazione di Napoli da quella della Sicilia si sarebbe estesa sino al punto centrale del governo e avrebbe prodotto non solo una continua oscillazione e divergenza di principî governativi, ma molte altre fatali conseguenze che avrebbero maggiormente sviluppata una tendenza capace di distruggere i legami che univano le due parti del Regno sotto un medesimo scettro»³³⁹.

Sul finire del 1822, al congresso di Verona, il sovrano Borbone ebbe la meglio: le Consulte avrebbero avuto entrambe sede a Napoli. Nel 1824, addirittura, il numero dei consultori venne dimezzato stabilendo sedici membri per Napoli e otto per la Sicilia componenti un'unica Consulta, con semplici mansioni di controllo burocratico. Veniva a cadere dunque la possibilità per le realtà locali di essere tutte rappresentate, in Sicilia malgrado quanto detto a Lubiana non mutava lo stato delle cose vigente dal quinquennio: fu soppressa la segreteria di Stato istituita nel '21, il potere era saldamente in mano del luogotenente che aveva adesso più vaste responsabilità amministrative, ma rimaneva pedina del governo centrale, nessuna intermediazione tra classe dirigente locale e centro.

Nell'isola il decennio dal 1821 al 1830 si svolse all'insegna di una gravissima depressione che colpì tutti i settori della vita sociale, dall'economia alla cultura ³⁴⁰. L'economia già dagli anni della

³³⁹ R. Moscati (a cura di), *Il Regno delle Due Sicilie e l'Austria. Documenti dal marzo 1821 al novembre 1830*, cit., vol. I, p. 48. La questione delle Consulte «riguardava il più generale problema politico della loro struttura, delle loro funzioni, della natura dei loro pareri e del modo di proposta al Re [...]; e coinvolgeva Napoletano e Sicilia nell'alternativa che vi era sottesa, cioè se evolvere il decreto di Lubiana nel senso di accordare al paese una voce legale con rappresentanti non scelti nell'oligarchia cortigiana ma tra le superiorità di ciascuna provincia [...] o se, al contrario, restringerlo fino a svuotarlo di ogni contenuto politico», G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 20.

³⁴⁰ In tutto il Mezzogiorno, nonché in altri stati d'Italia, la cultura fu particolarmente colpita dalla repressione. La restaurazione dell'assolutismo si contraddistinse per le norme severe applicate nel controllo dei docenti (universitari e scolastici), per la compilazione di indici dei libri proibiti, ecc. Cfr. A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, cit., pp. 121-123. Per lo stato degli studi in Sicilia in quegli anni cfr. A. Sammartino, *Sull'attuale stato del sapere in Sicilia*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», serie 2^a, XI, 1935, pp. 113-125; AA.VV., *Prospetto succinto dello stato della pubblica*

Restaurazione versava in non floride condizioni, per di più il peso fiscale esercitato dalla monarchia amministrativa gravava il tessuto sociale che non comprendeva le novità introdotte dal governo centrale delle quali, per motivi temporali, non era ancora in grado di valutare gli effetti positivi. Il problema di fondo in Sicilia era quello della proprietà della terra strettamente connesso alla distribuzione di quest'ultima tra le masse contadine.

Malgrado i vari provvedimenti legislativi di cui s'è già detto non si era realizzata nell'isola una partizione della proprietà fondiaria in grado di scardinare i vecchi assetti sociali (con l'attribuzione di terre ai contadini) e di dinamizzare le tecniche produttive³⁴¹. Il governo centrale adottò delle misure finalizzate a migliorare la situazione ma i risultati non apportarono modifiche sostanziali. La legge del 10 febbraio 1824 sulle soggiogazioni, ovvero i debiti gravanti sulle grosse proprietà terriere, stabiliva l'assegnazione forzata di terre ai creditori, redistribuendo dunque i terreni. In realtà l'attribuzione forzata delle terre determinò sì

«una vasta redistribuzione della terra, che rimase però in gran parte circoscritta nell'ambito delle vecchie classi proprietarie, pur favorendone in modo particolare taluni settori, come la Chiesa e, entro limiti più ristretti, la nobiltà minore o provinciale»³⁴².

Le istruzioni dell'11 settembre del 1825 sullo scioglimento delle promiscuità (relative al decreto dell'ottobre 1817) furono del tutto inefficaci per una serie di motivi; non ultima la difficoltà di discernere tra i diversi interessi relativi a estensioni territoriali «in cui uno è padrone della

coltura in Sicilia dal 1800 fino al corrente anno, in «Giornale di scienze, lettere ed arti per la Sicilia», I (1823), II (1824).

³⁴¹ Cfr. R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., pp. 176-202; G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., pp. 21-22.

³⁴² R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 181. Data l'epoca in cui i debiti erano stati contratti i nobili e la Chiesa risultavano essere i creditori.

terra, un altro degli alberi, un terzo ha il diritto di devastarli per trarne legna, ed un quarto ha quello di menare il suo bestiame a pascere in quel suolo»³⁴³. Risultava difficile in una situazione così ingarbugliata risalire ai diritti delle diverse parti interessate, operare un'equa valutazione della perdita e del relativo risarcimento. La nobiltà da una parte e la borghesia dall'altra – appoggiate dai comuni la prima, di cui spesso ne controllava le amministrazioni, e dalle intendenze borboniche la seconda – miravano alle terre liberate dagli usi civici, ma per i loro interessi non certo per il benessere dei contadini i quali alle lunghe (la legislazione in merito mise in atto diversi procedimenti nel 1838 e nel 1841, ma strascichi della questione si avranno anche dopo il 1860) subirono «una colossale spoliazione» in seguito alla quale «perdettero un patrimonio antichissimo, che li aveva aiutati a soddisfare i bisogni più elementari ed urgenti»³⁴⁴.

Alle arcaiche tecniche di agricole si univa a peggiorare le condizioni economiche la ridotta circolazione commerciale delle merci che, a causa della mancanza di strade, erano spesso riservate al commercio locale, quando non all'autoconsumo³⁴⁵. Il governo centrale cercò di operare dei cambiamenti per migliorare l'economia, ma le misure adottate finirono per avvantaggiare gli interessi napoletani come nel caso dei provvedimenti doganali. Furono adottate delle misure protezionistiche (decreti del 1823-1824) e fu stabilita la libertà di commercio, il cabotaggio, tra le due parti del regno. Si ridussero i dazi di esportazione dei prodotti interni e d'importazione su quelli stranieri che servivano alle industrie del regno. S'introdusse il divieto di esportazione sulle materie prime necessarie alle industrie; per favorire la marineria nazionale si estese la riduzione del 10%, sui prodotti importati ed esportati, di cui godevano Francia, Inghilterra e

³⁴³ N. Palmeri, *Saggio sulle cause e i rimedi delle angustie attuali dell'economia agraria di Sicilia*, Palermo, 1826, p. 56.

³⁴⁴ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 187.

³⁴⁵ R. Giuffrida, *Il problema delle strade in Sicilia e la Cassa di soccorso per le opere pubbliche dal 1843 al 1888*, in «Economia e storia», I, 1968.

Spagna «in sostituzione degli antichi diritti di bandiera»³⁴⁶. I risultati non furono quelli che la monarchia immaginava anche perché

«gli Stati danneggiati dai provvedimenti del governo borbonico adottarono misure di rappresaglia o abbandonarono i mercati di Mezzogiorno e Sicilia, trovando più conveniente commerciare con altri Paesi»³⁴⁷.

Le misure adottate inoltre avvantaggiavano l'industria a danno dell'agricoltura (il cui commercio era già colpito dalla reazione straniera). E in Sicilia dove povera era la realtà industriale si avvertirono i danni maggiori. In verità negli anni seguenti si registrò un notevole incremento delle esportazioni di prodotti agricoli ma nell'immediato si misurarono i danni, non i futuri benefici³⁴⁸.

Il governo centrale in questo caso privilegiò gli interessi del Mezzogiorno che vantava una realtà industriale più progredita di quella di Sicilia, il cui territorio divenne mercato dei prodotti napoletani a ulteriore detrimento della piccola industria locale.

Gli anni dal 1821 al 1830, quindi, furono contrassegnati in Sicilia da una gravissima depressione economica e sociale che come s'è visto non risparmiava nessun settore della vita civile. La bontà di taluni provvedimenti legislativi era offuscata dalla lentezza dell'applicazione e dalla contrarietà per il gravoso peso fiscale del governo centrale; l'amministrazione non decollava erano numerosissimi i contrasti tra i funzionari dello stato e i comuni; spesso il governo del luogotenente e vissuto dai siciliani come dispotico sottolineando dunque l'incomunicabilità tra amministrazione centrale e periferie³⁴⁹.

³⁴⁶ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 23. Cfr. Idem, *Mezzogiorno e risorgimento*, Bari, 1976², p. 160.

³⁴⁷ A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, cit., pp. 131-132.

³⁴⁸ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 24.

³⁴⁹ F. Paternò Castello su Pietro Ugo marchese delle Favare, luogotenente in Sicilia nel 1824 scrive che era ritornato in Sicilia «per esercitare il più atroce dispotismo. Per

Crebbe, nell'isola, il sentimento antinapoletano e, in quegli anni, diverse furono la congiure di matrice carbonara³⁵⁰. In generale però

«mancavano totalmente idee chiare e senso della realtà politica: si organizzavano congiure senza un preciso programma, sperando in fantastici appoggi dall'estero e persino dalla corte papale, e accanto ai propositi di rinnovamento democratico si riprendevano aspirazioni di origine aristocratica, come l'indipendenza da Napoli; quando la Carboneria non serviva addirittura da pretesto per l'organizzazione di delinquenti comuni»³⁵¹.

Gli anni Trenta: speranza e delusione

L'8 novembre del 1830 assumeva la corona del Regno delle Due Sicilie Ferdinando II, figlio di Francesco I, nato a Palermo nel 1810, durante gli anni del secondo "esilio" della corte napoletana in Sicilia. Il sovrano malgrado la giovane età aveva una certa dimestichezza con il potere, con la pratica del regno. All'età di diciassette anni era stato nominato comandante generale dell'esercito e, per un certo tempo tra il 1829 e il 1830 aveva preso il posto del padre – recatosi in visita in Francia, Spagna e Italia – come suo vicario nel regno. Aveva dimostrato in quest'ultima occasione di

rintracciare nella storia nostra a cui paragonare il quinquennio del governo tirannico di tanto mostro, dovremmo riportarci ai tempi dei Dionisii, o di Agatocle. Egli imperò dispoticamente sopra tutte le classi de' cittadini; egli dispose della vita, e dei beni de' Siciliani. [...] I magistrati delle cui cariche disponeva a sua voglia, come vilissimi schiavi ai suoi cenni ubbidivano [...] cospirazioni e sette immaginarie faceva sorgere, e come da lui scoperte e depresse, erano al re riferite. [...] Era egli assistito dai più perfidi spioni, e birri di Polizia [...] si ordinavano gli arresti arbitrari, e processi intieramente falsi», *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, cit., pp.274-275.

³⁵⁰ Cfr. G. Cingari, *Mezzogiorno e risorgimento*, cit., pp. 223 ss.; V. Alaimo Sciascia, *La Carboneria in Sicilia dopo il 1820*, Palermo, 1951.

³⁵¹ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., pp. 174-175.

essere particolarmente interessato al corretto ed efficace funzionamento dell'amministrazione dello Stato.

Nel giorno stesso della morte di Francesco I, a cui il giovane sovrano imputava un'eccessiva tolleranza dell'atmosfera di corruzione che gravava sul regno borbonico, Ferdinando II emanò un proclama in cui parlava apertamente dei mali del regno e affermava la sua ferma volontà di porvi rimedio con una onesta e imparziale amministrazione della giustizia ed un alleviamento del carico fiscale che potesse arrecare sollievo alle classi sociali più deboli³⁵². Alcuni provvedimenti, a testimonianza delle buone intenzioni del re, si stabilirono con una certa celerità: misure finalizzate alla riduzione delle spese di Corte furono adottate l'11 novembre. Nel gennaio dell'anno successivo, furono emanati due decreti. Nel primo, in base all'esame delle finanze del napoletano, si introduceva, relativamente alla parte continentale del regno, una ritenuta sulle pensioni e sugli stipendi dei funzionari amministrativi che avrebbe consentito di ridurre nella percentuale del 50% la tassa sul macinato in vigore dal 1826. Nel secondo dei decreti dell'11 gennaio 1831, anche in questo caso limitatamente ai domini continentali, si deliberava una generale diminuzione delle spese comunali (stipendi, ecc.) nonché l'utilizzo delle somme risparmiate per la riduzione dei dazi comunali che pesavano in misura maggiore sulla massa popolare³⁵³. Il re mostrava alle classi sociali maggiormente disagiate interesse per le loro condizioni di vita, e la prontezza con la quale prese le prime decisioni finalizzate a migliorarne l'esistenza, congiunta agli interventi in materia fiscale, gli procurò una diffusa stima tra i suoi sudditi.

³⁵² Il proclama fu pubblicato insieme alla notizia dell'avvenuta morte di Francesco I sul «Giornale del regno delle Due Sicilie» e, in seguito, venne inserito nella collezione delle leggi del regno. Cfr. A. Scirocco, *Ferdinando II e la Sicilia: gli anni della speranza e della delusione (1830-1837)*, in S. Russo (a cura di), *I moti del 1837 a Siracusa e la Sicilia degli anni Trenta (1830-1837)*, Siracusa, 1987, p. 16.

³⁵³ A. Scirocco, *Dalla seconda restaurazione alla fine del Regno*, in AA. VV., *Storia del Mezzogiorno*, Roma-Napoli, 1987, vol. IV, pp. 689-762.

Per quanto riguarda la Sicilia il primo provvedimento del nuovo sovrano fu il dispensare dall'incarico di luogotenente il dispotico marchese delle Favare³⁵⁴. L'incarico di luogotenente andava adesso al fratello del re, il conte di Siracusa, temporaneamente sostituito dal generale Vito Nunziante.

La nomina a luogotenente nell'isola di un principe della famiglia reale lusingava l'orgoglio dei siciliani³⁵⁵, soprattutto di quanti ricordavano ancora l'affronto di Ferdinando I che nella primavera del 1815 lasciò l'isola, nella quale ancora era formalmente in vigore la costituzione del 1812, contravvenendo al dettato della stessa in cui si stabiliva che qualora il re si fosse allontanato dalla Sicilia avrebbe dovuto lasciarvi «a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno»³⁵⁶. Il conte di Siracusa si stabilì a Palermo nel marzo del 1831.

A parte il cambio al vertice della luogotenenza, nell'immediato, per quanto riguarda l'isola non furono adottate misure tempestive come era accaduto per il napoletano. La situazione in Sicilia era difficile, a parte le mai sopite spinte all'indipendenza, era grande il malcontento della classe dirigente per i vecchi problemi irrisolti dell'isola, primo tra tutti quello della terra e lo «spietato guerreggiare per ottenerla, per ingrossarla, senza ammodernamento tecnico-culturale e senza sensibili reinvestimenti»³⁵⁷.

L'attesa per l'operato del nuovo re era grande, le notizie di quanto fatto per il napoletano autorizzavano a sperare «con ansia e con giubilo un rinnovamento»³⁵⁸. L'accoglienza riservata al Borbone in occasione del suo

³⁵⁴ F. Guardione, *Il dominio dei Borboni in Sicilia dal 1830 al 1861 in relazione alle vicende nazionali*, Torino, 1907, vol. I, pp. 59 ss.

³⁵⁵ A. Saitta, *Le riforme di Ferdinando II in Sicilia nel giudizio dei diplomatici della monarchia di luglio*, in «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per la età moderna e contemporanea», VI (1954), p. 185.

³⁵⁶ *Costituzione di Sicilia stabilita nel generale straordinario Parlamento del 1812, Per la successione al trono del regno di Sicilia*, § 17, in *Le costituzioni italiane*, cit., p. 423.

³⁵⁷ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 40.

³⁵⁸ F. Guardione, *Il dominio dei Borboni in Sicilia dal 1830 al 1861 in relazione alle vicende nazionali*, cit., p. 59.

primo viaggio in Sicilia (11 luglio-3 agosto 1831), in effetti, fu straordinaria; nell'isola si pensava che con il nuovo sovrano, chiusa l'epoca di Francesco I e del Medici, morti nel 1830, si sarebbe aperta una stagione nuova capace di far prosperare la Sicilia. I provvedimenti emanati dal giovane sovrano durante la sua trasferta nell'isola si limitarono però alla concessione dell'amnistia per i colpevoli di reati comuni: niente di veramente incisivo per i mali che affliggevano la Sicilia. Le aspettative siciliane sopravanzavano la volontà reale di intervenire a fondo nel regno, probabilmente con troppa enfasi si era giudicata la decisione della Corona di affidare la luogotenenza ad un principe reale³⁵⁹. Il proposito del sovrano così a Napoli come in Sicilia non era di operare profondi rivolgimenti strutturali, pur necessari, ma di rendere efficace le procedure amministrative; compito che in Sicilia era già stato iniziato dal generale Nunziante nei mesi (ottobre-marzo 1831) in cui supplì all'assenza del luogotenente di casa reale. Al fine di dinamizzare il lavoro dei funzionari amministrativi, colpevoli di lungaggini e negligenze, l'organico della luogotenenza era stato arricchito di nuove figure. Nel gennaio del '31 era stato istituito un ministero addetto al controllo dell'amministrazione siciliana. Al vertice di questo istituto, «una sorta di presidenza del consiglio luogotenenziale»³⁶⁰, fu posto un anziano magistrato, Antonio Mastropaolo, coadiuvato da due direttori: il duca di Sammartino agli interni, esteri, finanze e polizia e, alla giustizia e affari ecclesiastici un giudice della Corte dei Conti di Palermo, Gaetano Scovazzo. Il consiglio della luogotenenza fu successivamente modificato con l'inserimento del consigliere del conte di

³⁵⁹ «Un documento dalla promettente intestazione, *Istruzioni particolari per il conte di Siracusa*, dimostra che a Leopoldo, non ancora diciottenne e privo della passione per il potere che aveva portato il fratello maggiore ad affrontare con serietà le precoci esperienze di governo, era assegnato un compito essenzialmente decorativo» (A. Scirocco, *Ferdinando II e la Sicilia: gli anni della speranza e della delusione (1830-1837)*, cit., p. 21).

³⁶⁰ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 28. Sul ministero siciliano cfr. G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico del regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, Milano, 1977, pp. 429 ss.

Siracusa, Antonio Lucchesi Palli principe di Campofranco e un terzo direttore, proveniente da Napoli, per giustizia, affari ecclesiastici e polizia, Antonio Franco. Il trasferimento a Palermo di Antonio Franco, ministro napoletano di Grazia e Giustizia e Affari ecclesiastici, fu attribuito dai contemporanei ai contrasti tra il presidente del consiglio napoletano Tommasi e il Mastropaolo; in ogni caso i continui cambiamenti nella luogotenenza testimoniano non solo della difficoltà delle relazioni tra il centro, Napoli, e quella vasta area periferica del regno che è la Sicilia, ma anche di lotte intestine nel governo napoletano³⁶¹. In Sicilia occorrevano riforme di carattere politico, il governo centrale era invece interessato solamente al riassetto economico-amministrativo. Il sovrano, con ogni probabilità, malgrado il suo viaggio nell'isola e una fitta corrispondenza con il fratello Leopoldo³⁶², il luogotenente, non capiva ancora quali vie intraprendere per migliorare le sorti dell'isola; a ciò si aggiunga che appena tornato a Napoli quasi certamente

«una discussione sulla Sicilia in Consiglio dei ministri o in Consiglio di Stato ci fu e non poteva non esserci, ma la questione apparve così intricata, e la diffidenza dei governanti napoletani verso le “pretese” dei siciliani si dimostrò così radicata, che non si giunse a decisioni concrete»³⁶³.

Qui si accenna a uno degli sbagli fondamentali del governo borbonico nella condotta politica nei confronti della Sicilia, ovvero l'errore di identificare l'isola tutta con Palermo, con quel ceto aristocratico ancora arroccato sulla difesa dei propri privilegi e sulla richiesta di separazione da

³⁶¹ R. Moscati, *Ferdinando II di Borbone nei documenti diplomatici austriaci*, Napoli, 1947, pp. 19 ss.

³⁶² P. Alatri, *Sulla luogotenenza siciliana di Leopoldo, conte di Siracusa, e sui rapporti tra Napoli e Palermo sotto Ferdinando II*, in «Archivio Storico Messinese», III (1953-54), V, pp. 47-97

³⁶³ A. Scirocco, *Ferdinando II e la Sicilia: gli anni della speranza e della delusione (1830-1837)*, cit., p. 23.

Napoli. Il governo avrebbe forse ottenuto maggiori risultati mostrando di aprirsi alle richieste di partecipazione politica della borghesia, soprattutto quella delle città della costa orientale, che anche nei fatti del '20 avevano mostrato la loro preferenza per la monarchia.

Soltanto nell'autunno del 1831 si adottarono nuovi provvedimenti per l'isola. In base a un decreto del 9 novembre a Palermo si stabilì un Istituto di incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture, mentre in ognuna delle altre città capoluogo si istituì una società economica avente una propria commissione in ciascun comune della valle di riferimento. Questi provvedimenti, come altri del resto, non si traducevano in immediati successi e, se da una parte mostravano che qualcosa da parte del governo voleva farsi – stabilire cioè un legame stabile con l'isola –, dall'altra aumentavano il malcontento verso provvedimenti ritenuti (spesso sbagliando) inutili quando non dannosi. La classe dirigente siciliana continuava a essere insoddisfatta per il permanere dello stato di arretratezza dell'isola e per il suo inascoltato bisogno di autonomia. Il problema di fondo, lo si è detto, rimaneva quello della terra e della sua distribuzione: occorreva rendere operative le varie norme sulla eversione della feudalità e così operare in funzione di una profonda ristrutturazione della struttura economico-sociale dell'isola. A Napoli in Consiglio di Stato, alla presenza del re e del principe di Campofranco (rappresentante la luogotenenza siciliana), nel marzo del 1832 si discusse delle questioni più urgenti relative ai domini al di là del Faro. Restava assolutamente stabilito per volontà di Ferdinando II che «le Leggi giudiziarie ed amministrative» non fossero «diverse tra le due parti dei suoi Reali Domini, salve solamente quelle variazioni che le circostanze locali rendessero indispensabili». Il re approvava l'istituzione di «una Commissione per la rettifica del catasto necessario per la riscossione del contributo fondiario in Sicilia» stabilendo che il progetto di rettifica si eseguisse «sulle basi e coi regolamenti coi

quali fu adempiuta in questa parte dei suoi Reali Domini». Si ordinava alle direzioni generali degli affari finanziari di uniformare «i loro metodi di scrittura secondo i regolamenti in osservanza a Napoli». Si decideva che i ministri delle finanze e degli interni avrebbero proposto a Ferdinando «i soggetti che crederanno idonei per spedirsi in Sicilia, tanto per coordinare i diversi rami di Amministrazione, che per piantare le scritture coi metodi in osservanza in questa parte dei reali Domini»³⁶⁴. La scelta unitaria e centralista del governo napoletano veniva fuori ancora una volta. I successivi decreti del marzo 1832 davano pratica attuazione ad alcune delle decisioni prese dal consiglio di Stato. Il più importante stabiliva di portare a conclusione la questione delle soggiogazioni in modo tale da redistribuire le terre; di immediato sollievo per la popolazione l'abolizione del dazio sul consumo della carne in tutti i comuni non capoluogo; relativamente all'amministrazione della giustizia fu concesso di giudicare (da marzo a ottobre) con forme sommarie i detenuti ed anche i latitanti che si fossero presentati entro il termine del 15 luglio con pene ridotte. Si trattava di misure che intervenivano a più livelli nella realtà isolana seguendo il principio dell'intervento della monarchia per il buon funzionamento dell'amministrazione; come se questo qualora si fosse realizzato, e così non fu, potesse da solo bastare a contenere le richieste di cambiamento politico che premevano in direzione di un certo decentramento del potere. Nell'atteggiamento del governo verso la Sicilia, insomma, nulla si operava in direzione di un cambiamento strutturale, «perdurava l'antica linea di un governo dall'alto, giusto perché paterno; e questo diventava una specie di camicia di forza col mutare dei tempi, degli interessi, delle opinioni

³⁶⁴ *Decisioni di Sua maestà prese nel Consiglio ordinario di Stato per gli Affari di Sicilia coll'intervento del Consigliere di Stato Principe di Campofranco, e del Ministro Segretario di Stato onorario Marchese Nunziante*, documento conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli, *Archivio Borbone*, f. 753, cito da A. Scirocco, *Ferdinando II e la Sicilia: gli anni della speranza e della delusione (1830-1837)*, cit., che lo riporta in Appendice, pp. 46-47.

politiche»³⁶⁵. La luogotenenza otteneva delle misure operative per l'isola ma, il dibattito che aveva avuto luogo a Napoli, in sede consiliare, testimonia che se anche il sovrano avesse avuto l'idea di concedere qualcosa alle pretese autonomistiche dei siciliani a prevalere fu la scelta unitaria e centralista già indicata dal governo negli anni della Restaurazione. Inoltre l'unico referente sociale della monarchia nell'isola rimaneva il ceto nobiliare³⁶⁶: si era ancora al vecchio schema dell'opposizione tra monarchia e aristocrazia, non si misurava l'evolversi, pur stentato, della base sociale isolana. In Sicilia negli anni Trenta vi fu una certa mobilità sociale, gli stessi provvedimenti napoletani sul commercio favorirono le esportazioni della città della costa orientale, contribuendo al rafforzamento del ceto borghese intellettuale che negli anni dal 1830 al 1848 sarà parte sostanziale dell'espansione della società siciliana che,

«pur dopo il trauma del '20 e il decennio reazionario e pur non risolvendo i suoi nodi strutturali [...] si colloca in una dimensione più moderna, esce dal suo isolamento, propone programmi talora di netta rottura col passato»³⁶⁷.

Nel 1832 la direzione della luogotenenza divenne doppia al Mastropaolo fu affiancato il principe di Campofranco; gli interventi in direzione della soluzione dei soliti problemi delle soggiogazioni e della rettifica del catasto oltre ad essere improntati ad una snervante lentezza

³⁶⁵ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 29.

³⁶⁶ Il sovrano, in una lettera indirizzata al fratello Leopoldo dopo la conclusione delle sedute del Consiglio di Stato sugli affari di Sicilia gli indica ancora una volta come interlocutore il baronaggio «ancora molto forte ed influente, risolvendosi tutte le competenze giudiziarie o amministrative in favore di essi e dei facoltosi, ed a danno dei poveri [...] Ti avverto perciò ad essere bene in guardia contro i fautori di questo sistema, che sono appunto i componenti della Nobiltà, che oltre l'immense loro aderenze e mezzi hanno i soli il vantaggio di avvicinarsi e potranno farti dividere con essi i loro principii e le loro massime a danno dei poveri se non te ne sappi ben difendere», lettera conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli, *Archivio Borbone*, f. 753, documento riportato in Appendice in A. Scirocco, *Ferdinando II e la Sicilia: gli anni della speranza e della delusione (1830-1837)*, cit., p. 52.

³⁶⁷ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 27.

burocratica erano provvedimenti che continuavano a non essere incisivi per la Sicilia, mantenendo per di più la stretta subordinazione dell'isola al centro governativo.

Nel 1833 per ovviare ai disagi della mancanza di autonomia amministrativa lamentata dalla Luogotenenza, che denunciava le lungaggini derivanti dal dover discutere anche le più piccole questioni con i diversi ministeri napoletani, fu ripristinato il Ministero per gli Affari di Sicilia a Napoli ed abolito il regolamento del 1816 in base al quale ai siciliani erano riservate un terzo delle alte cariche dello Stato che da quel momento divennero promiscue (gennaio 1833). Il rinato ministero non andò oltre i semplici compiti burocratico-amministrativi mantenendo, rispetto alle più urgenti questioni politiche, la linea conservatrice dettata dal governo. Una buona amministrazione non avrebbe comunque potuto appagare i desideri dei siciliani che, oltre ad auspicare una maggiore partecipazione politica e autonomia, pensavano ancora alle vecchie prerogative di cui avevano goduto sino al 1815 e alle trasformazione politica che s'era iniziata durante il cosiddetto triennio costituzionale del 1812-1815 e poi bruscamente interrotta dalla unificazione dei due domini borbonici sotto un'unica corona. Lo stato d'animo siciliano fu bene interpretato (e giustificato) dal napoletano marchese di Pietracatella³⁶⁸ il quale, in una relazione al sovrano scritta dopo il secondo viaggio di quest'ultimo nell'isola (giugno-agosto 1834), registrava il malcontento generale esistente nell'isola, le cui cause, abbastanza note, «invero possono comprendersi in una parola sola: *la dipendenza da Napoli*». Il marchese dava ragione di tale malcontento elencando al re le varie trasformazioni, novità (non sempre eque in entrambe le parti del regno), a cui i siciliani – durante la prima e la seconda restaurazione – avevano dovuto sottostare rinunciando a prerogative e abitudini consolidate nel corso di secoli. Alla

³⁶⁸ A. Scirocco, *Giuseppe Ceva Grimaldi Pisanelli, marchese di Pietracatella*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, 1980, vol. XXIV.

fine proponeva due soluzioni. La prima, ovvero «ridonare alla Sicilia gli antichi suoi Parlamenti», sarebbe stata una decisione politica gradita nel 1816, ma allo stato attuale delle cose sarebbe, agli occhi dell'acuto Pietracatella, pericolosa poiché

«le passioni sono in questo momento troppo esaltate, e poi come riordinare una vecchia macchina, che si manteneva per rispetto alle antiche cose e che la Costituzione del 1812 distrusse. Ove sono più i Feudatari, ove un Clero ricco ed influente? I Comuni il secondo giorno invaderebbero tutto: sarebbe una seconda scena degli Stati generali di Francia del 1789, una seconda Sala popolare del giuoco di palla».

La seconda soluzione, che appare al marchese quella praticabile, consisterebbe nel «compiere la separazione della Sicilia da Napoli, o per dir meglio, restituir le cose nello stato primiero di due Regni sotto lo stesso sovrano»³⁶⁹. Giacché, sosteneva il marchese, la Sicilia non ha in odio la dinastia reale, il sovrano, ma la perdita della vecchia autonomia rispetto al modello centralistico borbonico. Ferdinando II, com'è noto, non praticò tale soluzione della questione siciliana prospettata dal Pietracatella anzi, dopo i moti del 1837, accentuò la torsione centralista del suo governo. La relazione del Pietracatella si concludeva con un elenco delle misure più urgenti per la Sicilia, che andavano dall'amministrazione della giustizia al riordino dell'amministrazione provinciale, comunale e di beneficenza; dall'esame della spesa pubblica all'istruzione, dall'incoraggiamento dell'industria e del commercio isolani al «far dritto alle giuste domande della Sicilia»³⁷⁰ in merito alle questioni sul libero cabotaggio.

³⁶⁹ Relazione del marchese di Pietracatella al re, Napoli 15 Agosto 1834, in Archivio di Stato di Napoli, *Archivio Borbone*, fascio 807/II, riportata in Appendice in A. Scirocco, *Ferdinando II e la Sicilia: gli anni della speranza e della delusione (1830-1837)*, cit., pp. 58-61, p. 58 e p. 60.

³⁷⁰ A. Scirocco, *Ferdinando II e la Sicilia: gli anni della speranza e della delusione (1830-1837)*, cit., p. 61.

Le indicazioni del marchese non ebbero alcun seguito, anzi, nel 1835 Leopoldo, il principe luogotenente, forse per paura che la sua presenza alimentasse i desideri autonomistici siciliani – considerato l’ascolto che prestava alle loro richieste – fu esonerato dall’incarico, e così «si chiuse l’apparenza di un governo di “sangue reale” in Sicilia»³⁷¹. L’incarico di luogotenente fu assunto dal principe di Campofranco e i segretari furono i napoletani Carlo Vecchioni e Giustino Fortunato. La monarchia, il suo governo, deludevano profondamente le aspettative del ceto dirigente (tanto in Sicilia, quanto nei domini continentali), e anche in seguito alla denuncia di colonialismo da parte di Vincenzo Mortillaro relativamente al libero cabotaggio³⁷² e alle problematiche industriali e commerciali isolate

«gli indirizzi governativi permanevano fortemente improntati a una linea conservatrice la quale si risolveva per lo più in senso contrario ad ogni effettiva autonomia siciliana e ad ogni reale e profondo progresso della società isolana»³⁷³.

La mancanza di iniziativa di Ferdinando II, incapace di contrastare la linea conservatrice difesa dagli uomini del suo governo, e di intraprendere delle riforme finalizzate a trasformare strutturalmente il regno gli alienarono le simpatie suscitate dai suoi primi passi nella conduzione del regno. Il sovrano probabilmente, lo si è detto, non intendeva nemmeno avviare un piano di riforme di tal portata e i mutamenti amministrativi si rivelarono inadeguati e alla situazione siciliana in genere e come risposta alle esigenze dei mutamenti della società. L’errore profondo della politica del governo consistette, s’è già detto, nel continuare a vedere il nemico nell’aristocrazia siciliana, nella chiusura a concessioni politiche che dessero

³⁷¹ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 29.

³⁷² Cfr. V. Mortillaro, *Considerazioni sul cabotaggio tra Napoli e la Sicilia*, Palermo, 1834; F. Malvica, *Sul cabotaggio tra Napoli e la Sicilia*, Palermo, 1837; F. Ferrara, *Sul cabotaggio tra Napoli e la Sicilia*, in «Giornali di statistica», Palermo, 1937.

³⁷³ P. Alatri, *Sulla luogotenenza siciliana di Leopoldo, conte di Siracusa, e sui rapporti tra Napoli e Palermo sotto Ferdinando II*, cit., p. 86.

ragione alla richiesta di rinnovamento della borghesia, in sostanza nel «non porsi il problema di come guadagnare l'appoggio di una parte importante della classe dirigente»³⁷⁴, che delusa dal fallimento dei propositi riformisti della monarchia in Sicilia passerà dopo il 1837 all'opposizione antiborbonica.

Il 1837 fu anno di morte nell'isola, dopo essersi diffusa nel meridione d'Italia – nell'ottobre del 1836 a Napoli – giunse in Sicilia nel giugno del 1837 l'epidemia di colera.

La diffusione del morbo, che inizialmente colpì gli strati più umili della popolazione, assunse proporzioni vastissime, il numero dei morti era enorme: il tributo alla mortalità della sola Palermo, in cinque mesi, fu di ventiquattromila individui su una popolazione di centosessantaseimila abitanti³⁷⁵. Ben presto si diffuse la credenza, sostenuta dal sempre vivo sentimento antinapoletano, che il morbo fosse stato introdotto nell'isola ad opera di agenti del governo³⁷⁶. Dall'osservazione del fatto che il morbo falciava soprattutto la massa popolare, si passava a considerare che a Palermo «il cholera si era sviluppato nel tempo appunto che il desiderio della indipendenza da Napoli era più ardente, ed aperto mostravasi»³⁷⁷. La convinzione che dietro la diffusione del morbo in Sicilia ci fossero le manovre del governo si faceva strada oltre che nel popolo anche negli strati più elevati della società dando ai cosiddetti “settari” un valido argomento su cui appoggiare le loro predicazioni antimonarchiche. Gli intellettuali non furono esenti da questo “sentire”, sul giornale “L'indipendenza e la lega”

³⁷⁴ A. Scirocco, *Ferdinando II e la Sicilia: gli anni della speranza e della delusione (1830-1837)*, cit., p. 40.

³⁷⁵ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 30.

³⁷⁶ Cfr. A. Sansone, *Gli avvenimenti del 1837 in Sicilia*, Palermo, 1890.

³⁷⁷ C. Gemmellaro, *Avvenimenti notabili successi in Catania nel 1837*, a cura di V. Finocchiaro, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XX, 1-3 (1924), p. 175.

Francesco Ferrara affermava che il colera era stato dato alla Sicilia perché lo aveva Napoli³⁷⁸.

La rapida diffusione dell'epidemia, il crescente numero dei morti congiunti all'impreparazione dei rappresentanti del governo che, anziché approntare misure adatte ad affrontare l'emergenza, in molti casi «abbandonarono per paura del contagio i loro posti di lavoro unendosi alle decine di migliaia di abitanti delle città che cercavano riparo nelle campagne»³⁷⁹, furono determinanti nel provocare lo scoppio di moti popolari che, in molti casi, assunsero la forma della lotta di classe del povero contro il ricco. Durante l'estate, tra luglio e agosto, scoppiarono moti popolari a Palermo, Messina, Siracusa e Catania, nonché in piccoli centri tra i quali Misilmeri, Prizzi, Villabate, Paternò, Motta Sant'Anastasia e Biancavilla³⁸⁰.

I centri dove la rivolta assunse proporzioni più ampie e preoccupanti per il governo centrale furono Siracusa e Catania. In queste città, già prima dei moti del 1837, erano attivi gruppi liberali e indipendentisti che operavano in direzione antiborbonica³⁸¹. A Siracusa³⁸² la rivolta popolare, pur mancando un coordinamento e finalità ben definite, fu subito orientata in senso antigovernativo; furono uccisi l'intendente e diversi funzionari di polizia, le autorità vennero esautorate dai loro ruoli e il 18 luglio fu istituita

³⁷⁸ F. Della Peruta, *Il colera in Sicilia e gli avvenimenti del 1837*, AA. VV., *I moti del 1837 a Siracusa e la Sicilia degli anni Trenta*, cit., p. 71.

³⁷⁹ *Ibidem*.

³⁸⁰ G. Giarrizzo, *Un comune rurale della Sicilia etnea. Biancavilla (1810-1860)*, Catania, 1963, pp. 203-206.

³⁸¹ Cfr. E. De Benedictis, *Siracusa sotto la mala signoria degli ultimi Borboni*, Torino, 1861, p. 18 ss. V. Finocchiaro, *Cronache, memorie e documenti inediti relativi alla rivolta di Catania del 1837*, Catania, 1907, pp. 19-20; F. Nalis Biondi, *Influenze romantiche sui moti del '37 a Catania: Lo Stesicoro 1835-1836*, in *I moti del 1837 a Siracusa e la Sicilia degli anni Trenta*, cit., pp. 183-193.

³⁸² S. Russo, *I moti del 1837 nella storia di Siracusa*, in, *I moti del 1837 a Siracusa e la Sicilia degli anni Trenta*, cit., pp.77-91.

una Commissione, presieduta dal barone di Pancali, che ne assunse i compiti³⁸³.

A Catania per fronteggiare la rapida diffusione del colera il 17 luglio era stata istituita una Commissione di vigilanza sanitaria composta sia da funzionari del governo sia da oppositori monarchici e, per garantire l'ordine pubblico, si formò una Guardia di interna sicurezza³⁸⁴. I provvedimenti però non furono sufficienti ad arginare il tumulto popolare che il 24 luglio portò alla destituzione della forza pubblica, all'istituzione di una Giunta provvisoria di pubblica sicurezza eletta dal popolo, alla dichiarazione di decadenza del governo borbonico e dell'indipendenza da Napoli. Al successo dei moti catanesi avevano contribuito tutti i movimenti di opposizione antimonarchica³⁸⁵, dai moderati ai democratici, che pur nella diversità dei punti di vista erano stati in grado di «realizzare una temporanea unità d'azione» e di «fornire una qualche guida al fermento popolare»³⁸⁶. La componente democratica del movimento spinse in direzione del superamento di una visione angustamente municipalistica del moto: si formarono un governo provvisorio e una commissione di guerra finalizzata ad estendere la rivoluzione. Tanta audacia però suscitò i timori dell'opposizione moderata i cui membri temendo gli esiti di un movimento che sfuggiva al loro controllo ai loro disegni preferirono «aprire la strada alle forze del Del Carretto e alla restaurazione borbonica»³⁸⁷.

Il ministro Del Carretto era stato inviato in Sicilia per domare le rivolte, munito di poteri eccezionali nell'arco di tre mesi ristabilì l'ordine. La repressione fu violentissima, le condanne a morte circa duecento. La durezza della repressione aumentava sempre più la distanza che separava

³⁸³ V. Guardo, *Emanuele Francica, Barone di Pancali*, Siracusa, 1960.

³⁸⁴ S. Correnti, *Origine e carattere del moto catanese del 1837*, in «Nuovi Quaderni del Meridione», 1964, pp. 367-400.

³⁸⁵ M. Gaudio, *Conflitti di correnti nei moti catanesi del 1832 e del 1837*, in «Il Risorgimento in Sicilia», II, 1-2 gennaio-giugno, 1966, pp. 3-50.

³⁸⁶ F. Della Peruta, *Il colera in Sicilia e gli avvenimenti del 1837*, cit., p. 72.

³⁸⁷ Ivi, p. 74.

l'isola dalla monarchia. Il sovrano, da parte sua, profondamente deluso dai suoi sudditi – per il cui bene credeva di operare – accentuò la stretta centralistica decidendo per la completa subordinazione dell'isola a Napoli.

Tra i primi provvedimenti l'abolizione del ministero napoletano per gli Affari di Sicilia e del ministero palermitano presso il luogotenente: le questioni siciliane furono ripartite tra i vari ministeri napoletani secondo le competenze. Al fine di rendere più capillare il controllo del governo furono nominati sottointendenti nei vari distretti e si emanò la legge sulla promiscuità degli impieghi statali, per cui negli uffici dell'isola gli impieghi non sarebbero più stati riservati ai siciliani e si stabiliva la mobilità dei cittadini tra le due compagini del regno; così moltissimi funzionari e magistrati napoletani furono trasferiti in Sicilia per realizzarne la totale assimilazione a Napoli, mentre «moltissimi travet siciliani»³⁸⁸ prendevano la via del Mezzogiorno.

L'operato del sovrano non fu indirizzato solo a istituire un controllo ancor più stretto del governo centrale sulla “periferica” Sicilia, Ferdinando II, convinto di dover risolvere i mali antichi e perenni dell'isola per stabilire un legame tra sudditi e monarchia, per allargare la base del suo consenso, adottò dei provvedimenti finalizzati a concludere le sempre vive questioni sull'eversione della feudalità e sullo scioglimento delle promiscuità. Negli anni successivi al 1837 furono diversi gli interventi della monarchia in Sicilia, si pensò alla rettifica del catasto, fu varato il progetto di costruzione di una rete viaria, provinciale e comunale, per facilitare i commerci; nella fattispecie rimaneva da sbrogliare la questione della terra su cui nel 1841 fu emanata una legge che faceva esplicito riferimento alla formazione della piccola proprietà contadina, e decretava la partizione delle terre demaniali e comunali. La questione della terra legata allo scioglimento delle promiscuità, come nella parte continentale del

³⁸⁸ L. Tomeucci, *Breve storia dell'accentramento amministrativo del Regno delle due Sicilie (1816-1860)*, Bologna, 1966, p. 98.

regno, si risolse, lungo gli anni, a favore della borghesia; mentre sulla questione delle soggiogazioni, lo si è già detto, furono i vecchi proprietari a mantenere il possesso della terra che ben lungi dall'essere frazionata rimase legata alla struttura fondamentale dell'economia isolana: il latifondo³⁸⁹. In effetti a seguito della legislazione borbonica vi fu una piccola divisione di terre tra i contadini ma – mancando gli incentivi a sostegno della micro-proprietà rurale che potessero aiutare i piccoli proprietari a ben coltivare il loro terreno, a renderlo produttivo – nella grande maggioranza dei casi si trattò «di un possesso sterile ed effimero».³⁹⁰

Nel complesso, comunque, per quanto

«la politica governativa non era tale da soddisfare la borghesia meridionale, che tornava a vedere la necessità di partecipare alla vita dello Stato dal momento che la monarchia assoluta non ne tutelava gli interessi, né la classe dirigente isolana, offesa dalla imposizione napoletana delle proprie istituzioni e dei propri uomini»³⁹¹

non mancarono, nell'isola risultati validi sul piano dell'evoluzione sociale.

Il commercio con l'estero – settore in sviluppo all'interno della stagnante economia siciliana – soprattutto in relazione all'esportazione dei prodotti delle colture agricole specializzate, favorì il rafforzamento della borghesia commerciale e finanziaria il cui dinamismo ebbe un riverbero sul panorama intellettuale del tempo. Sono questi gli anni, tra il 1830 e il 1848, durante i quali, accanto all'avvicinarsi delle posizioni di aristocrazia e borghesia (non più filomonarchica la seconda dopo gli eventi del '37), cominciano lievemente ad emergere visioni politiche tendenti a superare la prospettiva particolaristica e independentista. A Messina e Catania sui periodici del tempo era possibile leggere espliciti riferimenti alla Sicilia

³⁸⁹ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 33.

³⁹⁰ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 187.

³⁹¹ A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, cit., p. 163.

come «parte classica dell'Italia»³⁹², richiami all' «amore di patria», la quale patria era «italiana ed una»³⁹³. Sullo “Stesicoro”, il giornale catanese fondato da Salvatore Barbagallo Pittà³⁹⁴, il fondatore stesso «tenendo fermo al principio nazionale andava sottoponendo a critica serrata le borie di campanile i pregiudizi e gli “odi municipali”»³⁹⁵. A Messina e Catania, città rese più dinamiche dalla più mobile strutturazione della società e dalla maggior presenza del ceto borghese, uomini come Michele ed Emerico Amari, Francesco Ferrara, Vito D'Ondes Reggio, per citarne solo alcuni, mostravano di “fare” cultura non come fatto elitario e “splendido” isolamento dai fatti del mondo, ma in stretto rapporto con la società e con la sua esigenza di cambiamento. La società siciliana nel complesso era arretrata certo, e le nuove voci emergenti erano quelle della borghesia, impegnata nel suo processo di affermazione sociale, ma

«la circolazione delle idee politiche si era vieppiù accelerata in riscontro alla pur limitata trasformazione sociale» ed essa «passava, molto più di prima, per canali più ampi di quelli propri del gruppo ristrettissimo dei cosiddetti settari, in un momento peraltro in cui si esaurivano le antiche forme di lotta politica e ne sorgevano altre, più aperte e più praticate»³⁹⁶.

Circolazione di idee – costellata da rapporti sempre più frequenti con la cultura europea³⁹⁷ – che nella differenza delle varie ideologie, dal democratismo di Amari al liberalismo di Ferrara, andava assestandosi su di una posizione moderata che trovava riferimento nell'avanzare di soluzioni federaliste che incrinavano il tradizionale separatismo.

³⁹² F. Bisazza sullo “Spettatore Zancleo”, Messina, 24 dicembre 1834.

³⁹³ Ivi, 8 gennaio 1836.

³⁹⁴ A. Cirone, *Barbagallo Pittà Salvatore*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 6, pp. 33-34.

³⁹⁵ F. Della Peruta, *Il colera in Sicilia e gli avvenimenti del 1837*, cit., p.68.

³⁹⁶ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 45.

³⁹⁷ Cfr. F. Biondi Nalis, *Sul furierismo in Sicilia prima del '48*, in «Annali 80», Dipartimento di Studi Politici, Università di Catania, II, 1984, pp. 95 ss.

Riprendevano un po' dovunque sul territorio del regno i movimenti cospirativi; si tentarono anche accordi tra siciliani e napoletani, come nel 1842 quando ad opera del siciliano Raffaele Mariano d'Ayala, si creò una rete di cospirazione tra Napoli, Messina e Palermo. Il movimento, per quanto unito nella comune lotta al regime, non dimenticava la questione dell'autonomia, «la linea media siciliana era il federalismo»³⁹⁸, e quando da parte siciliana fu posta la questione, la risposta del napoletano Bozzelli fu: «abbattiamo uniti la comune tirannide e poi ciascuno a casa sua»³⁹⁹.

Questi, insieme ad altri, i contenuti con cui si giungeva alle soglie del 1848.

³⁹⁸ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 48.

³⁹⁹ S. F. Romano, *Il '48*, in *Momenti del Risorgimento in Sicilia*, Messina-Firenze, 1952, p. 89.

Capitolo IV

Il '48

I moti rivoluzionari del 1848 costituirono l'esito di un processo di trasformazioni culturali, economiche, politico-ideologiche, di lunga durata, che testimoniava della inadeguatezza di quanto stabilito al congresso di Vienna alle mutate condizioni della società civile. L'assetto territoriale e istituzionale del continente europeo decretato dalle grandi potenze, in realtà non poteva restaurare l'antico ordine, non a lungo almeno, giacché non era possibile frenare l'evoluzione della coscienza degli individui, comprimere le aspirazioni dei popoli all'indipendenza, all'identità nazionale, alla libertà.

Durante gli anni precedenti il 1848 l'atmosfera piena di tensione all'interno dei vari Stati lasciava presagire che i movimenti di lotta e protesta, che in diverse parti d'Europa esprimevano il malcontento per lo stato di cose vigente, avrebbero causato profondi rivolgimenti. Il clima di instabilità regnante in Europa era dovuto da una parte alle rivendicazioni alla libertà e nazionalità da parte di quei popoli politicamente divisi (è il caso dell'Italia, ma anche della Polonia e degli Stati tedeschi) o soggetti al regime assolutistico straniero (ungheresi, italiani, cechi, ecc.), dall'altra alle rivendicazioni di carattere democratico nei paesi che avevano già regimi costituzionali liberal-moderati.

Queste problematiche di carattere squisitamente politico non erano le sole a generare malcontento. Negli anni 1845-1847 una grave crisi economica, che dal settore agricolo si dilatò sino a investire i commerci e l'industria, esasperò le già dure condizioni di vita delle masse contadine e operaie. Fattori tutti, questi brevemente indicati, che concorsero all'esplosione rivoluzionaria del 1848.

In Italia dove il dibattito ideologico si articolava sostanzialmente tra democratici e moderati da parte di alcuni Stati si erano fatti dei passi in direzione delle riforme tanto auspiccate dalla società. Pio IX, sul soglio pontificio dal luglio 1846, concesse qualche riforma; aveva istituito una Guardia civica «quale “presidio di libertà contro le prepotenze del governo”»⁴⁰⁰, aveva dato a un'apposita commissione il compito di rivedere e unificare le leggi civili e criminali, con l'editto del 12 marzo 1847 aveva concesso la libertà di stampa, la più importante delle sue riforme. In Toscana Leopoldo II creò la guardia civica e garantì la libertà della stampa. Anche il sovrano piemontese, Carlo Alberto, spinto dalle richieste dei liberali, fece dei passi verso le riforme concedendo la libertà di stampa e qualche cambiamento dell'ordinamento giudiziario e di polizia.

I passi mossi da tutti e tre gli Stati sembravano muoversi in direzione di un'apertura della monarchia— che rimaneva assoluta — ai principi liberali, o della realizzazione di quella monarchia consultiva⁴⁰¹ che Vincenzo Gioberti considerava propizia al bene dei popoli quando si sforzava «di cercare i modi acconci a migliorare lo stato d'Italia, senza mutare gli ordini politici delle varie sue province e toccare la sovranità rispettiva de' suoi principi», modalità che credeva di aver individuato nella creazione di assemblee consultive le quali pur non partecipando del potere sovrano in quanto «non hanno facoltà di far leggi né di eseguirle» rivelerebbero la loro utilità indirizzando «il potere esecutivo e legislativo, scorgendolo col senno

⁴⁰⁰ N. Cortese, *Le costituzioni italiane del 1848-49*, Napoli, 1945, p. XXII.

⁴⁰¹ «La monarchia [...] consultativa; la quale tiene un luogo di mezzo fra il principato rappresentativo, in cui la sovranità è divisa ed ha un freno giuridico indipendente da quello, e il principato arbitrario, in cui la sovranità è unita, ma senza freno di sorta. Nella monarchia consultativa la sovranità non è limitata giuridicamente da nessuno, ma unita e raccolta nella persona del principe; se non che essa ha un freno morale organizzato dal principe stesso: cioè un Consiglio civile, il quale adempie moralmente lo stesso ufficio che nei governi rappresentativi viene esercitato politicamente da consessi parlamentari» (V. Gioberti, *Del primato morale e civile degli Italiani*, Bruxelles, 1843, I, pp. 156-158).

loro»⁴⁰². Le soluzioni al problema degli stati italiani prospettate dall'abate piemontese incontravano il favore dei moderati che miravano a piccole concessioni politiche e a riforme amministrative. Puntando alla creazione di una confederazione degli stati della penisola sotto la guida del pontefice o del sovrano sabauda, le forze moderate respingevano del tutto il progetto democratico di Giuseppe Mazzini finalizzato alla creazione di uno stato unitario nato dalla rivolta popolare.

Nel Regno delle Due Sicilie Ferdinando II continuava a seguire la sua linea politica di governo improntata, lo si è visto, ad «una gestione paternalistica dello Stato»⁴⁰³. Il re borbone era refrattario ad ogni concessione politica e, sollecitato a concedere qualche riforma, rispondeva che le innovazioni che si stavano introducendo in altri Stati della penisola erano già realtà nel suo regno, assicurate da appositi provvedimenti legislativi⁴⁰⁴. A sconfessare le parole del re la *Protesta del popolo delle Due Sicilie*, di Luigi Settembrini, apparsa nel luglio del '47; documento letterario in cui l'autore denunciava le cattive condizioni in cui versava il regno borbonico. Nelle Due Sicilie il malcontento era diffuso e i decreti di ordine amministrativo, che il governo periodicamente emanava per ricercare il consenso, non bastavano a contenere la distanza sempre più grande tra Ferdinando II e i suoi sudditi. Anche la borghesia che, sia nel Mezzogiorno sia in Sicilia, aveva altre volte apprezzato i provvedimenti governativi mostrava il suo malcontento: fu borghese, infatti, l'insurrezione messinese del settembre 1847 «della quale erano stati preludio i tumulti cosentini del 1814, ed il macello de' fratelli Bandiera»⁴⁰⁵. I moti di Messina

⁴⁰² V. Gioberti, *Del primato morale e civile degli Italiani*, cit., p. 158.

⁴⁰³ A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, cit., p. 155.

⁴⁰⁴ Così Ferdinando II avrebbe risposto alle sollecitazioni dell'abate Montanari, venuto da Bologna per convincerlo a concedere qualche riforma, cfr. N. Nisco, *Storia del reame di Napoli*, Napoli, 1908, p. 99 ss.

⁴⁰⁵ G. La Farina, *Storia documentata della rivoluzione siciliana e delle sue relazioni coi governi italiani e stranieri 1848-1849*, Milano, 1860, p. 9. Cfr. anche G. Cingari, *Gli*

furono duramente repressi, nel novembre Ferdinando istituì nuovi ministeri (Lavori pubblici, Agricoltura e Commercio) e nominò una Commissione cui fu affidato il compito di esaminare possibili soluzioni per riportare l'ordine nel regno. Non bastava, nelle Due Sicilie, a Palermo come a Napoli, si susseguivano le manifestazioni che testimoniavano il crescente, insostenibile, stato di disagio.

Mentre la monarchia rimaneva ferma sulla sua linea di condotta contraria a concessioni di carattere politico i movimenti cospirativi intensificavano il loro operato che, il 12 gennaio del 1848, culminò nello scoppio della rivoluzione a Palermo. Lo scoppio della rivolta era stato annunciato da manifesti clandestini, affissi per le vie della città, in cui si annunciava che il popolo il 12 gennaio sarebbe insorto e si spingevano i siciliani all'insurrezione armata:

«*Siciliani!* Il tempo delle preghiere inutilmente passò. Inutili le proteste, le suppliche, le pacifiche dimostrazioni... Ferdinando tutto a sprezzato, e noi popolo nato libero, ridotto nelle catene e nella miseria, tarderemo ancora a riconquistare i legittimi diritti? All'armi, figli della Sicilia: la forza di tutti è onnipossente... Il giorno 12 gennaio 1848, all'alba, segnerà l'epoca gloriosa dell'universale rigenerazione. Palermo accoglierà con trasporto quanti siciliani armati si presenteranno al sostegno della causa comune, a stabilire riforme, istituzioni analoghe al progresso del secolo, volute dall'Europa, dall'Italia e da Pio. – Unione, ordine, subordinazione ai capi – rispetto a tutte le proprietà. Il furto vien dichiarato delitto di alto tradimento alla causa della patria, e come tale punito. Chi sarà mancante di pezzi ne sarà provveduto. Con giusti principî, il Cielo seconderà la giustissima impresa. – Siciliani, all'armi»⁴⁰⁶.

La rivoluzione palermitana nella sua fase iniziale non registrò una numerosa presenza popolare, fu opera di alcune centinaia di persone a cui

ultimi Borboni, cit., p. 49. Cfr. F. Guardione, *Il primo settembre 1847 in Messina, Palermo-Torino*, 1893.

⁴⁰⁶ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, Roma, 1911, vol. I, p. 3.

si unì un contingente di contadini dei paesi dell'area palermitana. In seguito, sotto la direzione dei democratici, larghi strati della popolazione si unirono ai sommovimenti. Squadre popolari e contadine, circoli e *clubs* (rimpinguati anche dalla presenza degli evasi dalle carceri⁴⁰⁷), si scagliarono, un po' dovunque, «contro il macinato e contro i simboli dell'oppressione fiscale, come i registri catastali, e in genere, contro i proprietari»⁴⁰⁸. Nel corso di diciassette giorni, dal 12 al 29 febbraio, Palermo era in mano agli insorti e le guarnigioni borboniche, di stanza in città, costrette ad abbandonarla. In brevissimo tempo la rivoluzione si propagò in tutta l'isola, sia in altri centri cittadini sia nelle campagne, le autorità governative, quasi dovunque, furono esautorate⁴⁰⁹. Come spesso accade durante le rivoluzioni violente, una volta eliminato l'organismo amministrativo giudiziario, militare e di polizia del governo, l'isola precipitò in uno stato di rivoluzione continua in cui, benché ci fosse una qualche forma di relazione con il comitato palermitano, a livello locale «il potere politico passa interamente nelle mani dei vari comitati rivoluzionari»⁴¹⁰.

Una rivolta capeggiata dai democratici e il cui braccio armato era costituito dal popolo non poteva essere sostenuta dall'aristocrazia e dalla borghesia più elevata. Nella prima fase della rivolta, infatti, i membri di entrambe le classi, si tennero lontani dai moti. Quando le forze rivoluzionarie ebbero la meglio sulle truppe borboniche, e si profilava la possibilità di conquistare il potere, i capi più influenti del partito democratico – uomini come La Masa, Crispi, Pilo ed altri – «borghesi per

⁴⁰⁷ «Venivan ad accrescere la corrotta falange dieci in dodicimila prigionieri evasi» (P. Calvi, ministro dell'interno e sicurezza alla camera dei Comuni il 5 aprile del 1848, in *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, Roma, 1911, vol. I, p. 111).

⁴⁰⁸ G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., pp. 49-50.

⁴⁰⁹ F. Guardione, *Il Dominio dei Borboni in Sicilia dal 1830 al 1861 in relazione alle vicende nazionali*, Torino, 1907, vol. I, pp. 272-279.

⁴¹⁰ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 319.

mentalità e posizione sociale»⁴¹¹ non credettero opportuno fondare un governo sul solo appoggio popolare, convinti che questa sarebbe stata un'impresa votata all'insuccesso senza un'alleanza che compattasse l'intera opposizione anti-borbonica, comprendente quindi aristocrazia e borghesia. Basandosi su tali considerazioni i democratici cercarono la collaborazione di aristocrazia e borghesia, si formò così un comitato rivoluzionario, una prima embrionale forma di governo provvisorio (14 gennaio), costituito da quattro comitati: annona sotto la direzione del marchese Spedalotto, pretore di Palermo; guerra e sicurezza pubblica affidato al principe di Pantelleria; finanze al marchese di Rudinì e informazioni a Ruggero Settimo.

In effetti l'insurrezione del 12 gennaio e i fatti che ne seguirono assunsero al rango di rivoluzione quando anche aristocrazia e borghesia, del tutto assenti se non ostili nei primi momenti della rivolta, assunsero un ruolo attivo nella direzione del movimento rivoluzionario⁴¹². Le elezioni che si tennero nel marzo successivo, infatti, accordarono la maggioranza delle preferenze non già ai democratici ma, soprattutto nelle città, alla borghesia, e «in quei paesi ove i baroni astuti conservavano se non altro negli animi la schiavitù gesuitica, avendo loro Ferdinando tolto per ambizione e gelosia di assolutismo la feudale, si eleggevano i figli dei baroni a deputati a preferenza dei democratici»⁴¹³. I disordini che ad opera dei vari *clubs* e comitati turbavano la quiete del paese determinavano presso i ceti dirigenti l'esigenza di «sostituire un personale che riunisca la fiducia del paese ed il credito che proviene da una regolare trasmissione di poteri, al personale dell'ordine, della preordinazione, dell'accidente»⁴¹⁴.

⁴¹¹ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 319.

⁴¹² G. La Masa, *Documenti della rivoluzione siciliana del 1848-49 in rapporto all'Italia*, Torino, 1850, vol. I, pp.72-83.

⁴¹³ Ivi, p. 219.

⁴¹⁴ F. Cordova nella seduta della camera dei comuni il 15 maggio 1848 in merito alla mozione per la costituzione dei consigli civici, in *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 558.

Il ceto dirigente, dalla nobiltà alla borghesia, – prevalentemente attestato su posizioni moderate e preoccupato dagli attacchi alle terre, alla proprietà – s’impossessava della rivoluzione e a difesa dell’ordine pubblico, delle persone e della proprietà, con un ‘ordinanza del 28 gennaio istituiva la Guardia nazionale⁴¹⁵; l’esclusione dei lavoratori a salario giornaliero da tale organismo paramilitare ne palesava la natura, «il corpo finì per diventare milizia di “una classe sola di cittadini, la borghesia” dei proprietari, intellettuali, commercianti, rivenditori, benestanti in genere»⁴¹⁶.

Ferdinando II, travolto dagli eventi, decise suo malgrado di aprirsi alle riforme ed emanò diversi provvedimenti tesi a placare le manifestazioni di dissenso. I decreti reali del 18 e 19 gennaio stabilivano un ampliamento delle funzioni delle Consulte di Stato, a Napoli e Palermo, in virtù del quale tali organismi avevano la facoltà di esprimere il loro parere sui bilanci dello Stato, delle province e dei comuni, sui dazi doganali e sui pareri dei consigli provinciali. Si concedeva più autonomia ai consigli provinciali e comunali

«affidando la gestione dei fondi provinciali ad una deputazione eletta dai singoli consigli nelle loro sessioni annuali [...] accettando il principio della libera elezione per la nomina dei decurioni nei comuni, e per i comuni riconoscendo poteri deliberativi ai loro Consigli e poteri esecutivi ai loro sindaci»⁴¹⁷.

In Sicilia, in particolare, annullata la legge del 1837 relativa alla promiscuità degli impieghi nelle due compagini del regno, fu ripristinata la separazione amministrativa, si operarono delle parziali modifiche alla legge sulla censura, il conte di Aquila, fratello del re, fu nominato

⁴¹⁵ A. Caldarella, *La guardia nazionale*, in *Atti del Congresso di Studi sul ‘48 siciliano*, Palermo, 1950, pp. 279-308.

⁴¹⁶ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 321.

⁴¹⁷ N. Cortese, *Le costituzioni italiane del 1848-49*, cit., p. XXV.

luogotenente⁴¹⁸. Al punto in cui si era la portata di questi provvedimenti non poteva soddisfare le richieste che, attraverso petizioni scritte e pubbliche manifestazioni (il 27 gennaio i liberali organizzarono una dimostrazione per le vie di Napoli), erano orientate verso ordinamenti rappresentativi o al ripristino della costituzione del '20. Ferdinando, privato del richiesto ausilio austriaco, poiché il pontefice non aveva accordato il permesso alle truppe di transitare sui propri territori, e non disponendo della necessaria forza militare per reprimere i moti, il 29 gennaio con un Atto sovrano prometteva di concedere al suo popolo, entro il limite di dieci giorni, una costituzione di cui, per il momento, si indicavano le basi.

Nell'isola, frattanto, venivano rifiutati i decreti del 18 gennaio e le basi della futura costituzione⁴¹⁹. Il comitato generale il 3 febbraio rispondeva ai decreti ferdinandeo riconoscendo sì che il sovrano prometteva ai propri sudditi una costituzione ma

«in questa promessa non si parla né dei nostri dritti, né della nostra Costituzione, e si fa chiaramente comprendere che non vi sarà per tutti i due Regni che un sol Parlamento da riunirsi nella città di Napoli. Nella Costituzione promessa il Re dovrà eligere i Pari, il Re dovrà stabilire il censo della rendita da possedersi dai deputati. Una Parìa scelta dal Re non dà nessuna garanzia alla Nazione; il censo da definirsi potrebbe essere sì enorme da limitare il libero volere del popolo nella scelta dei suoi rappresentanti. [...] la Sicilia non domanda nuove istituzioni, ed imbrandì le armi ed ha vinto per riprendere l'esercizio dei suoi dritti che possiede da tanti secoli, [...], che vuol tramandare illesi alla posterità. Essa ha chiesto che il Parlamento generale per la Sicilia si riunisca in Palermo, e da questa libera assemblea eletta dalla Nazione, non da norme arbitrarie e mal sicure, ma su leggi stabili e sancite dal voto generale del popolo legalmente espresso, si attendano quelle riforme che il progresso e l'efficacia del tempo han reso oggi necessarie;

⁴¹⁸ R. Romeo, *I liberali napoletani e la rivoluzione siciliana del 1848-49*, in *Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento*, Napoli, 1963, pp. 132-133.

⁴¹⁹ P. Lanza di Scordia, *De' mancati accomodamenti fra la Sicilia e Ferdinando di Borbone. Esposizione documentata*, in *Memorie della rivoluzione siciliana dell'anno MDCCCXLVIII*, Palermo, 1898, vol. II, pp. 57 ss.

[...] Quindi [...] la Sicilia non deporrà le armi, né sospenderà le ostilità, se non quando il General Parlamento riunito in Palermo abbia adattato ai tempi la Costituzione, che mai ha cessato di possedere. Possiamo solo aggiungere che è anche voto universale di unirci al Regno di Napoli con legami speciali, che debbono dal Parlamento di Sicilia sanzionarsi e formare insieme due anelli della bella Federazione italiana»⁴²⁰.

Il primo atto del governo provvisorio era stato quello di rivendicare la Costituzione del '12 "adattata ai tempi". Le diverse correnti di pensiero sottese alle forze che sostenevano la rivoluzione si incontravano sul piano comune della costituzione del 1812, nonché nell'anti-napoletanismo, nel rifiuto della monarchia assoluta (per quanto "illuminata"), nel rifiuto del centralismo borbonico. Per i siciliani le questioni erano stabilire quale evoluzione dovesse subire la carta costituzionale del 1812, i rapporti con la monarchia e le relazioni internazionali. Sul piano internazionale, dopo il rifiuto delle concessioni del 18 gennaio, i siciliani avevano chiesto la mediazione del governo inglese. L'Inghilterra, nella figura del suo rappresentante Lord Minto⁴²¹, propendeva per un esito independentista della questione «in grado di soddisfare il nucleo del programma siciliano e l'esigenza, pure essa legata al quadro internazionale, di tenere comunque unite le due parti del Regno borbonico»⁴²².

Ferdinando il 10 febbraio promulgava la costituzione – il cui testo, ispirato alla costituzione francese del '30, era stato assemblato dal

⁴²⁰ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, pp. 9-10.

⁴²¹ Cfr. O. Barié, *Il problema siculo-napoletano nella politica britannica dalla fine della mediazione di lord Minto all'inizio della mediazione di Sir William Temple*, in «Rivista Storica Italiana», LXIII, 1951, III, pp. 292-339; Idem, *La missione di lord Minto nell'Italia meridionale e la separazione della Sicilia da Napoli*, in «Acme», Annali della Facoltà di Filosofia e Lettere, Milano, IV, 1951, pp. 85-148; P. Alatri, *La rivoluzione siciliana del 1848-1849 e la diplomazia italiana ed europea*, in «Belfagor», VI, 1951, n.6, pp.629-650.

⁴²² G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, cit., p. 53.

moderato Francesco Paolo Bozzelli⁴²³ – valida per entrambe le aree del suo regno. Il sovrano che più di qualsiasi altro monarca della penisola aveva mantenuto un atteggiamento rigido riguardo alla concessione di riforme “costringeva” gli altri re ad abbandonare la via del gradualismo riformistico, e a promettere la costituzione. Le concessioni di carattere amministrativo non erano più sufficienti e la “monarchia consultativa”,

«quel *tertium genus*, più teorizzato che reso operante, tra assolutismo e costituzionalismo, che avrebbe dovuto in qualche modo appagare l’aspirazione delle classi dirigenti ad una maggiore partecipazione al potere, cedeva il passo alla monarchia rappresentativa»⁴²⁴.

In Sicilia la concessione della costituzione da parte del re non sortì l’effetto sperato, si rifiutava lo Statuto del Regno delle Due Sicilie. Le due componenti più forti della compagine rivoluzionaria, aristocrazia e borghesia, erano ormai legate dalla comune richiesta della costituzione del ‘12, nell’isola dunque, dove «fino i partigiani non frequenti della Giovane Italia s’erano venuti accostando all’opinione aristocratica, che voleva la Costituzione»⁴²⁵, i problemi erano adesso la modifica della carta stessa e le modalità da seguire per l’imminente convocazione del parlamento.

A fine febbraio il Comitato generale convoca il parlamento ed emana il proclama per l’elezione dei rappresentanti⁴²⁶. Il parlamento fu convocato dal governo provvisorio seguendo quanto previsto in merito dalla Costituzione del 1812 salvo qualche cambiamento dettato dai tempi. A

⁴²³ Il Bozzelli rifiutò la collaborazione di altri esponenti del partito liberale alla stesura della carta costituzionale affermando che se Solone si fosse consigliato con altri per le sue leggi non avrebbe ottenuto buoni risultati, quindi lo Statuto del 10 febbraio 1848 fu interamente opera sua, cfr. N. Cortese, *Le costituzioni italiane del 1848-49*, cit., pp. XXXI-XXXIII; N. Nisco, *Storia del reame di Napoli*, cit., p. 127.

⁴²⁴ A. Scirocco, *L’Italia del Risorgimento*, cit., p. 273.

⁴²⁵ F. Brancato, *La Sicilia nel 1840 in un «giornale di viaggio» del Bianchini*, in «Il Risorgimento in Sicilia», IV, 3, p. 319.

⁴²⁶ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, pp. 22-27.

Napoli intanto, con la mediazione dell'inviato britannico lord Minto, Ferdinando II emanava dei decreti in cui accettava la convocazione dell'assemblea siciliana, alla quale si assegnava il compito di rivedere, in base all'evoluzione dei tempi, la costituzione del 1812, mantenendo l'unità del regno. Venivano inoltre nominati un ministro di Stato per gli affari di Sicilia (Gaetano Scovazzo), e Ruggero Settimo, quale luogotenente generale nell'isola. Per ogni altro problema ci si sarebbe affidati alle decisioni dei due parlamenti, il napoletano e il siciliano, e, qualora non si fosse pervenuti ad una soluzione, le questioni sarebbero state sottoposte al giudizio dei parlamenti di Sardegna e di Toscana in prima istanza, in seconda a Pio IX.

La Sicilia, anche in quest'occasione, mantenne la linea dura, non solo rifiutò le concessioni del sovrano, ma avanzò delle controproposte (il 14 marzo), spiccatamente separatiste, che per la loro portata le alienarono anche le simpatie dei liberali napoletani più progressisti (La Vista, Ricciardi, P. S. Mancini, S. Spaventa). Negli altri Stati della penisola non si capiva l'intransigenza siciliana, da parte dei liberali moderati «non si comprendeva l'accanimento antiborbonico, deprecato come un ostacolo alla possibile federazione»⁴²⁷.

Le controproposte siciliane rispettavano sì il principio dell'unione personale delle due corone, ma reclamavano nell'isola la presenza di un rappresentante regio che con il titolo di viceré esercitasse le funzioni dell'*alter ego*, e tutta una serie di concessioni che, se ottenute, avrebbero

⁴²⁷ A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, cit., p. 311. A tal proposito Francesco Ferrara sul giornale «Indipendenza e Lega» in un articolo intitolato *Che vuol dire l'indipendenza* chiariva che la posizione siciliana era stata fraintesa da qualche giornale dell'Alta Italia, poiché i moti siciliani si erano svolti al grido di «viva la Lega italiana, viva l'Italia». L'indipendenza tanto reclamata dai siciliani, continuava l'estensore dell'articolo, si riferiva a Napoli e in ciò «non si deve vedervi una meschinità municipale; si vegga un calcolo ragionevole, una conseguenza del deplorabile nostro passato [...] Non se ne affligga l'Italia. Noi non siamo perciò disertati dalla causa comune. L'abbiamo sposata, la sosterranno, lo promettiamo di nuovo e le promesse siciliane si adempiono a giorno fisso», «Indipendenza e Lega», n. 3, 23 febbraio 1848.

determinato la reale separazione della Sicilia dal regno borbonico. Ben poco rimaneva da fare anche per la diplomazia inglese, lord Minto ammetteva che se Ferdinando avesse accettato tali richieste la sua si sarebbe ridotta ad una sovranità nominale.

Le posizioni della monarchia e dei siciliani divennero inconciliabili. Il re il 22 marzo con un decreto dichiarava nulli tutti gli atti che in Sicilia saranno compiuti in dispregio delle leggi fondamentali della monarchia. Il parlamento siciliano inaugurato il 25 marzo, confermando la sua scelta separatista, durante la seduta del 13 aprile 1848 dichiarava che «1° Ferdinando Borbone e la sua dinastia sono per sempre decaduti dal Trono di Sicilia. 2° La Sicilia si reggerà a Governo costituzionale, e chiamerà al Trono un Principe italiano, dopoché avrà riformulato il suo Statuto»⁴²⁸.

La revisione del documento costituzionale del '12 fu demandata a una commissione composta di 14 membri. Il testo finale, che si discostava abbastanza dalla costituzione "inglese", fu approvato da entrambe le camere e il 10 luglio si elesse re il figlio secondogenito di Carlo Alberto, Ferdinando, duca di Genova, con il nome di Alberto I Amedeo⁴²⁹. Il principe sabauda, considerate le vicende militari dell'Alta Italia e sostenuto dal re suo padre, rifiuta la Corona di Sicilia. Al vertice del governo siciliano rimase Ruggero Settimo. La situazione dell'isola era abbastanza difficile. Il governo non riusciva a ristabilire l'ordine pubblico, malgrado gli sforzi non fu in grado di organizzare l'esercito, e i problemi finanziari, oggetto di aspre discussioni parlamentari tra moderati e democratici, rimanevano pressanti; tutti fattori questi che congiunti al «senso crescente di instabilità sociale, che appariva simboleggiato dal diffondersi dei

⁴²⁸ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 190.

⁴²⁹ *Epistolario di Giuseppe La Farina*, cit., vol. I, pp. 318-319, Mariano Stabile a La Farina, Palermo, 7 luglio 1848: «Qui tutti – scrive – sono ora convinti del bisogno di venire ad una conclusione. [...] È dunque vitale per il nostro Paese costituirci subito definitivamente, e creare il re».

principi repubblicani»⁴³⁰ decretarono l'allontanamento di ampi strati dei ceti dirigenti dalla rivoluzione.

Frattanto Ferdinando II decise a riaffermare la propria autorità in Sicilia inviava, sotto la guida di Carlo Filangieri, l'esercito alla riconquista dell'isola. Messina veniva presa il 7 settembre e tre giorni dopo cadeva Milazzo. L'azione militare fu interrotta dalla mediazione internazionale, dopo l'armistizio, firmato dal generale Salasco e da Radetzky, tra Piemonte e Austria, Francia e Inghilterra – che intraprendevano le vie della conciliazione diplomatica – imposero una tregua che decretò la sospensione delle ostilità. In Sicilia la rivoluzione cominciava ad allontanarsi dall'originario progetto comune delle sue componenti e ad assumere quelle tinte reazionario-conservatrici che, malgrado l'azione democratica, porteranno i gruppi reazionari, con l'ausilio della Guardia nazionale, ad aprire le porte dell'isola all'ingresso delle truppe borboniche. Nel febbraio del 1849 re Ferdinando, come ultima *chance* per i suoi sudditi separatisti, avanzò all'isola la proposta di una costituzione che ispirandosi a quella siciliana del '12 contemplasse per la Sicilia la separazione amministrativa dal centro e la nomina di un viceré. Il governo siciliano anche in quest'occasione rifiutò le proposte reali. L'esercito borbonico, riprese le operazioni militari, ebbe facilmente la meglio sulle disorganizzate forze armate isolane. Le truppe del re, complice la Guardia nazionale, occupavano vittoriosamente Palermo il 15 maggio 1849.

Il Parlamento siciliano del 1848

Il parlamento siciliano del 1848 convocato il 24 febbraio tenne la sua seduta inaugurale il 25 marzo. Come abbiamo visto, la maggioranza dei

⁴³⁰ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p.335.

membri dell'assemblea parlamentare era costituita da moderati cioè da quanti «rappresentavano la grande maggioranza del ceto dirigente formatosi negli ultimi decenni»⁴³¹, ciò diede, sin dall'inizio, un'impronta ben definita alla rivoluzione e ai successivi avvenimenti siciliani.

La convocazione del parlamento seguì le norme previste dalla carta costituzionale del 1812 con qualche modifica dettata dall'evoluzione dei tempi. In realtà, prima di giungere a tale soluzione, relativamente alla convocazione dell'assemblea parlamentare erano state avanzate diverse proposte. Così, mentre alcuni membri del Comitato generale propendevano per «un'Assemblea nazionale nuova del tutto, con una sola Camera e con le piene facoltà costituenti», da altri si avanzava la proposta di «elargirsi il Comitato generale, chiamando altresì nel suo seno tutti o parte dei Comitati comunali, formando così un'Assemblea Costituente»; si disse pure di «convocarsi il Parlamento del 1812 nelle sue rigide forme», infine vi fu chi «proponea la Costituzione del 1812, ma con quelle modificazioni che eran dettate dalle attuali necessità». Prevalse, lo si è già detto, quest'ultima proposta e la Commissione all'unanimità deliberò che dovesse

«convocarsi un Parlamento nazionale con due Camere, crearsi una Costituzione che si fosse solo dilungata da quella del 1812 quanto le circostanze, i diritti del popolo e bisogni delle future riforme permetteano e che intanto comprendesse la sicura garanzia che si spingesse la rivoluzione nelle sue vie senza precipitanza, ma al tempo stesso senza né arrestarne né ritardarne il cammino e conchiudea con queste stupende parole: “nulla più sostiene la fortuna di una rivoluzione, quanto l'idea che combatta per riacquistare una Costituzione vietata dal Principe, anziché imporne una nuova»⁴³².

Il documento approvato dalla Commissione riguardo le modalità di convocazione del Parlamento denuncia già la svolta moderata,

⁴³¹ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 320.

⁴³² *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 13.

conservatrice che impronterà le azioni del governo rivoluzionario; fu una scelta ponderata giacché si temeva che se si fosse data una maggiore libertà alle forze rivoluzionarie, cioè se si fosse soppressa la Parìa dando tutto il campo alla sola rappresentanza popolare dando vita così a «una vita politica nuovissima», sarebbe stata compromessa sin dagli esordi l'esistenza stessa di quest'ultima, poiché è difficile credere che aristocrazia e grossa borghesia avrebbero mai accettato una mossa tanto radicale.

Il diritto di voto fu esteso a tutti i proprietari che possedevano una rendita vitalizia di 18 onze, ai laureati di ogni facoltà, ai membri delle accademie letterarie scientifiche ed artistiche del regno, ai docenti universitari, ai commercianti iscritti nei ruoli delle tasse, agli artigiani iscritti nelle liste della Guardia nazionale e a tutti gli iscritti nelle liste comunali degli eleggibili. La composizione della camera dei comuni subì considerevoli riforme. Nella concezione dei membri della commissione addetta ai lavori preparatori alla convocazione del parlamento, in quest'ultimo «l'elemento popolare vi doveva essere pienamente influente, tutte le classi del popolo rappresentate, tutte le capacità, trascurate nel 1812, comprese»; anche i piccoli proprietari terrieri, i piccoli “industriali” e gli intellettuali erano ammessi alla camera dei comuni, in maniera che – si affermava da parte della commissione – «nessun elemento della nostra democrazia sì grande e sì gloriosa dovea trascurarsi». In base a tali considerazioni il diritto al voto, dall'unica categoria di censo considerata dalla costituzione del '12, fu esteso a «otto larghe categorie», in modo tale che tutte le fasce della popolazione avessero rappresentanza nell'assemblea parlamentare, affinché «diventasse una verità che la Sicilia sia riunita in General Parlamento». Il numero dei rappresentanti venne arricchito di diverse unità (circa cinquanta) dato l'aumento della popolazione rispetto al 1812. Riguardo poi ai requisiti richiesti per poter essere eletti, agli estensori del documento preparatorio alla convocazione parlamentare

«parve che la ragione e i tempi non potevano sopportare che per entrare in una Camera, che dovea riformar la Costituzione e gettar le basi della fortuna della patria, vi volesse altro requisito fuorché la fiducia dell'elettore: quindi, senza affatto tener conto dell'ingiustizia del censo, che misura la dignità dell'uomo dagli scudi che possiede, abbandonammo al voto degli elettori la scelta. Non vi è cittadino elettore che non possa entrar nella Camera dei Comuni»⁴³³.

Dalla Camera dei pari venivano esclusi i non siciliani e, poiché molte parie temporali erano estinte o possedute da non siciliani e altre parie spirituali erano vacanti, per raggiungere il numero legale della camera si stabiliva un procedimento di cooptazione ad opera della camera dei Comuni. In sostanza la Camera elettiva avrebbe dovuto presentare all'altra camera una terna di candidati per ogni paria vacante (anche individui eleggibili alla camera elettiva potevano comparire nella terna), entro il limite di tre giorni la camera dei Pari avrebbe dovuto scegliere all'interno della terna, altrimenti il Pari eletto sarebbe stato il primo nominato nella terna medesima. Si stabiliva inoltre che in caso di divergenza di opinioni tra le due camere, la decisione sarebbe stata riservata ad un comitato misto composto di venti pari e venti deputati eletti e presieduto dal presidente della camera elettiva⁴³⁴. Implicitamente si attribuiva una certa prevalenza alla camera dei comuni che nei mesi seguenti sarebbe stata il vero teatro del dibattito politico isolano. In realtà poiché erano esclusi dal diritto al voto gli analfabeti, ovvero la gran parte della popolazione siciliana, le modificazioni introdotte dalla commissione non diedero poi dei risultati così rilevanti: il numero degli elettori, e quindi degli eleggibili, nei Comuni rimase piuttosto ristretto, i cambiamenti nella camera dei Pari si limitarono alla sostituzione di solo diciotto pari temporali su un totale di centouno, e all'introduzione dei nuovi pari spirituali.

⁴³³ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 19.

⁴³⁴ *Ivi*, pp. 23-25.

Le elezioni tenutesi a metà marzo privilegiarono la componente aristocratico-moderata, poiché nella stragrande maggioranza il corpo elettorale «non vedeva che gli uomini più alti della società, coloro che era avvezzo a rispettare per istinto, per tradizione aristocratica o per fortuna»⁴³⁵, così anziché scegliere candidati democratici le preferenze andarono ai baroni, ai loro figli, o a “notabili” di orientamento moderato.

La prima questione che, necessariamente, il parlamento neo-eletto si pose concerneva la riorganizzazione del potere esecutivo. Il documento finale della Commissione incaricata del relativo progetto (discusso alla camera dei Comuni nella seduta del 26 marzo 1848) conferiva il potere esecutivo «ad un Presidente del Governo nel Regno di Sicilia, il quale lo eserciterà per organo di sei ministri da lui eletti e da lui amovibili»⁴³⁶. Il presidente e i ministri venivano considerati responsabili dei loro atti. I poteri del presidente del governo risultavano essere uguali alle disposizioni stabilite in merito dalla carta costituzionale del '12, fatta eccezione per alcune modifiche in base alle quali il presidente non aveva il potere di sanzionare i decreti del parlamento, ma aveva «il dovere di promulgarli, e curarne l'esecuzione»; non aveva facoltà di «disciogliere né di aggiornare o prorogare il Parlamento», non poteva dichiarare guerra né concludere la pace, poteva semplicemente «fare qualunque trattato sotto la condizione della ratifica del Parlamento», poteva infine esercitare il diritto di grazia «per tutti i reati preveduti dalle leggi penali, purché ogni atto sia motivato e reso pubblico». Le proposte della Commissione furono da più parti criticate il Perez, per esempio, evidenziò che nel progetto fosse mancante il termine “provvisorio” relativamente a questo governo e anche sulla parola “presidente” attribuita al capo del potere esecutivo ebbe da obiettare che essa significava «troppo se voleasi costituire un Governo definitivo»

⁴³⁵ G. La Masa, *Documenti della rivoluzione siciliana del 1848-49 in rapporto all'Italia*, Torino, 1850, vol. I, p. 219.

⁴³⁶ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 52.

perché portava «al completo stabilimento del principio democratico», se poi il governo in questione era invece provvisorio la parola gli sembrava inesatta ed inoltre evocativa di «tradizioni patrie a cui tutt'altra idea corrisponde. Il Presidente del Regno in Sicilia era un delegato del Viceré»⁴³⁷. Da queste argomentazioni si evince uno dei problemi fondamentali che il neo-eletto parlamento avrebbe, di lì a poco, dovuto affrontare, ovvero quale forma assumere, monarchia o repubblica? La questione, inutile sottolinearlo, non era certo di secondaria importanza non solo relativamente alla politica interna, ma anche in relazione a quanto stava contemporaneamente avvenendo in Italia. Il governo siciliano doveva assumere una forma prima di presentarsi agli altri Stati, anche nella prospettiva della progettata federazione italiana. Ci fu anche chi, come Emerico Amari, giustificava la scelta della Commissione di evitare di usare il termine “provvisorio” in riferimento al governo siciliano. Il vicepresidente Amari affermava che

«L'espressione precisa di provvisorio si è evitata dalla Commissione a ragion veduta, onde non rendere debole ed incerta l'idea del Governo che andava a costituirsi. La provvisorietà imprime tal carattere di precario, che leva al potere il prestigio della imponenza» e ancora continuava l'Amari a proposito della parola “presidente” attribuita al capo del governo «si attacca il nome di presidente; ma qual altro usarne in sua vece? La parola reggente che ha adoperato la Camera dei Pari? Ma oltre che quel nome è improprio per le idee di assolutismo e di dominio che vi corrispondono, esso è per altri riflessi assolutamente inadattabile. La reggenza suppone o un re minore, e noi non abbiamo alcun re minore, o un re incapace, e Ferdinando non è tale mentre ha avuto la capacità di bombardarci. [...] La parola *Presidente* evita qualunque di queste difficoltà; essa desta in Italia, desta in Europa vive simpatie. Il consacrarla dunque è tanto più opportuno quanto per essa la Sicilia partecipa ai voti della famiglia italiana [...] Se il progresso è il nostro voto, se le vie della libertà nella quale ci siamo messi, dovranno condurci

⁴³⁷ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 53.

presto o tardi a quella meta di tutti i popoli civilizzati, la parola di Presidente non potrà sonare che come un felice preludio dei nostri futuri destini»⁴³⁸.

La proposta della Commissione fu accettata soltanto dopo che si approvò la mozione del deputato Ferrara il quale affermò la propria disponibilità ad aderire al progetto a patto che «si spiegasse in termini chiari e precisi, volersi fare un Governo provvisorio e solo adattato all'attuali urgenze»⁴³⁹. Se i pareri dei deputati erano discordanti in merito al progetto sul rinnovo del potere esecutivo, era evidente dal dibattito che tutti concordavano sulla riduzione dei poteri dell'esecutivo a vantaggio del legislativo⁴⁴⁰. Nelle sedute dei giorni successivi si deliberò che i ministri avevano sì facoltà di intervenire nelle due camere ed essere deputati, ma si stabilì pure che essi non avrebbero avuto diritto al voto.

Si poneva per il governo isolano la necessità di acquisire una forma istituzionale, di una costituzione stabile in vista dell'ingresso nella lega degli Stati italiani. Durante la seduta del 13 aprile Mariano Stabile dichiara faccenda della massima urgenza che da parte del Potere esecutivo, del ministero, si inviino dei commissari che rappresentino la Sicilia costituita e indipendente nella lega italiana. La questione è della massima importanza poiché, afferma lo Stabile, «la lega italiana progredisce e [...] il re di Napoli manda suoi commissari per contribuire alla composizione della lega stessa», ma è da credere che Ferdinando continui a farsi rappresentare come sovrano delle Due Sicilie e che i suoi commissari adoperino ogni mezzo per screditare la rivoluzione e le pretese dei siciliani. S'impone dunque l'urgenza di inviare dei commissari siciliani, ma affinché siano credibili è necessario «rappresentino un Paese avente una forma costituita,

⁴³⁸ Ivi, p. 54.

⁴³⁹ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 55.

⁴⁴⁰ N. Cortese, *Le costituzioni italiane del 1848-49*, cit., p. XCIII.

ed una carattere stabile di governo»⁴⁴¹. Da qui ad avanzare proposte di decadimento della dinastia Borbone il passo è breve.

Il deputato Paternostro per primo afferma che «se non è ancora il momento che Sicilia pronunzi la parola, che sta in cuore di tutti, ma dee moltissimo ponderarsi...la Repubblica»⁴⁴², non è però il caso, frattanto, di rimanere nell'inazione, dunque propone che la camera dichiari decaduto Ferdinando di Borbone e tutta la sua dinastia. Il La Farina, intervenuto subito dopo sull'argomento, evidenzia la necessità di scegliere una forma di governo con la quale presentarsi all'Europa. Per il bene dell'isola, secondo il deputato messinese «bisogna assumere una forma, non forma diffinitiva, perché forme diffinitive non esistono, e tutte le forme politiche sono mutabili sotto l'influenza eterna e permanente dell'umano progresso»⁴⁴³. Nel fare ciò occorre tener conto delle condizioni politiche reali della penisola italiana e dello spirito dell'opinione pubblica dell'isola. È un fatto acclarato che la dinastia dei Borbone non può continuare a governare in Sicilia; ma una volta dichiarata la decadenza della vecchia dinastia non deve esserci fretta – per La Farina – di individuare una nuova dinastia sotto la quale porsi e, soprattutto, non si deve correre il rischio di ritrovarsi sotto un principe straniero. Ma anche a guardare in Italia è necessario esser cauti poiché le famiglie adatte allo scopo sarebbero due, quella dei Savoia e quella di Toscana; nel secondo caso, dato che il Granduca di Toscana potrebbe, in seguito agli eventi, sedere sul trono austriaco in Sicilia si avrebbe «a principe un figlio dell'imperatore d'Austria». Nel caso della dinastia dei Savoia il rischio sarebbe quello di sacrificare la libertà siciliana, «se il Piemonte potesse acquistare un'influenza diretta sulla Sicilia: terrebbe l'Italia ai due estremi, terrebbe in mano il Mediterraneo; vantaggio per la nazionalità; danno per la libertà:

⁴⁴¹ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, pp. 181-182.

⁴⁴² *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 182.

⁴⁴³ *Ivi*.

non bisogna sacrificare l'una cosa per l'altra, imperocché Italia tende ad essere nazione libera ed indipendente»⁴⁴⁴.

Su tale questione il disegno del patriota siciliano è di elaborare prima uno Statuto per l'isola e solo dopo proporre a un principe italiano di regnare sulla Sicilia con la condizione del rispetto della legge istituita dal Parlamento isolano⁴⁴⁵. Il deputato Giuseppe La Farina, durante il dibattito parlamentare, pone in evidenza come sia un fatto di fondamentale importanza per le sorti della rivoluzione siciliana posporre le scelte del sovrano alla costituzione dello statuto siciliano, per il patriota messinese

«Sono grandi i perigli dei quali son cagione i Principi nuovi, più grandi se questi Principi son fanciulli. Voi vedrete crearsi attorno al nuovo Principe quel cerchio di codardi cortigiani, che adorano sempre un Re che sorge, e fuggon sempre un Re che rovina. Grandi inciampi saranno questi al nostro libero costituirci. In nome della Patria, o signori, facciamo prima la legge, e scegliamo poi la persona se veramente amiamo la libertà, se non vogliamo vedere in rovina la grand'opera della nostra rivoluzione. Compiuto lo Statuto, noi gli diremo: Tu regnerai, ma regnerai con questa legge; a questi patti, ed a questi soli patti ti assiderai sul Trono di Sicilia. Allora, ed allora solo noi possiamo sperare di avere uno Stato repubblicano ed un Re cittadino».⁴⁴⁶

La proposta, insieme a quella di dichiarare decaduti i Borbone, sarà approvata da entrambe le Camere. Nel dibattito assembleare della stessa giornata La Farina – a differenza di quanto sosterrà negli anni successivi contro i programmi federalisti di Cattaneo e Ferrari – accenna alla possibilità di una futura Federazione italiana. Il fermento rivoluzionario che

⁴⁴⁴ Ivi, p. 184.

⁴⁴⁵ «Non ci affrettiamo adunque né a scegliere un principe, né a scegliere una forma definitiva di governo. Organizziamoci, rinforziamoci, facciamoci rappresentare in Italia, perché tutti sappiano che noi siamo e vogliamo essere italiani; l'avvenire deciderà se noi dobbiamo essere uno Stato costituzionale sotto un principe italiano; ovvero, se la provvidenza sorrisse all'Italia, una repubblica» (*Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 184).

⁴⁴⁶ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 190.

pervade la penisola italiana dalla Lombardia alla Sicilia spinge il patriota messinese verso rosee previsioni:

«La Lega de' principi italiani – afferma – è un fatto: e dico Federazione e non Lega, giacché io non so veder Lega che fra Stati tra di loro stranieri, non so vedere che Federazione nel patto, che deve reggere i destini e regolar le sorti di varie province di una sola nazione. Noi, o signori, vedremo un'Italia federata con un unico scopo, unico interesse, unica gloria, come la vedemmo carca di unica servitù e di unica sventura»⁴⁴⁷.

Con questa posizione La Farina si rifà all'atteggiamento sostenuto dai democratici nelle cui file egli milita. Per gli uomini come La Farina, Amari e Calvi, le aspirazioni siciliane non sono giustificate dai vecchi diritti storici, come sostenevano i moderati, ma dal nuovo diritto rivoluzionario che nasce dalla volontà popolare⁴⁴⁸. Inoltre, poco prima del '48, complice la diffusione nella penisola dei programmi federalisti e neo-guelfi, i democratici hanno abbandonato le posizioni independentiste per abbracciare senza riserve la causa italiana. L'aspirazione siciliana alla libertà e all'autonomia s'innesterà così nel più grande disegno di una Federazione italiana di Stati.

Rinviata la scelta del nuovo sovrano, La Farina prende parte, con Emerico Amari e il barone Pisani, alla missione diplomatica per fare riconoscere il nuovo assetto della Sicilia presso le Corti di Roma, Toscana e Piemonte e per dichiarare la volontà del governo isolano di aderire alla nascente federazione italiana. Il 23 giugno del 1848, mentre si trova in missione diplomatica a Roma, scrive a Mariano Stabile, ministro degli affari stranieri e del commercio, sostenendo che la questione italiana è ben lungi dall'essere definita sia perché non possono ancora prevedersi gli esiti

⁴⁴⁷ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 183.

⁴⁴⁸ G. La Farina, *Storia della rivoluzione siciliana e delle sue relazioni coi governi italiani e stranieri 1848-49*, Milano 1860, vol. I, p. 127.

della caduta di Ferdinando di Borbone dal trono di Napoli, sia per l'ostinazione del pontefice a non voler aderire al voto della Camera per la continuazione della guerra:

«Credo prudenza – così egli scrive – che il governo di Sicilia stia per ora neutrale, né parteggi esclusivamente pro o contro alcuna potenza italiana né si affretti a dar compimento alla seconda parte del decreto di decadenza. [...] Per quanto poi alla scelta di un principe, se si affrettasse la Sicilia a scegliere un principe di Casa Savoia, avrebbe contro la Toscana e Roma; se scegliesse un principe toscano, avrebbe contro il Lombardo-Veneto e il Piemonte oggi potentissimo. [...] Bisogna quindi, a mio credere attendere la fine della guerra, quando una federazione, una lega o un congresso qualunque sarà inevitabile; quando le sorti dell'Italia saranno irrevocabilmente fissate; ed allora solo possiamo pacificamente e con pieno consentimento di tutta Italia scegliere il nostro principe, o costituirci in una forma più libera, qualora così opinasse la maggioranza della nazione»⁴⁴⁹.

La posizione di La Farina è ragionevolmente cauta. Il patriota siciliano capisce bene che i successi del Piemonte di Carlo Alberto possano suscitare le gelosie degli altri Stati italiani, ma dubita che, nelle intenzioni, il governo piemontese aspiri a qualcosa di più che alla fondazione di un Regno dell'Alta Italia. Sul piano internazionale, poi, nutre una certa diffidenza nei confronti della Francia che a suo dire «vede con gelosia il sorgere di un regno potente nell'Alta Italia: essa vorrebbe in Italia un aggregato di piccole repubblicette [...]. La Francia vuole Italia libera per ragione di affinità, e perché serva a indebolire l'Austria; ma essa vuole Italia debole e divisa, perché possa dominarla e tenerla sempre in tutela»⁴⁵⁰. Del resto La Farina non nutre alcuna fiducia non solo nei confronti della

⁴⁴⁹ *Epistolario di Giuseppe La Farina*, cit., vol. I, pp. 309-310, La Farina a Mariano Stabile, Roma, 23 giugno 1848.

⁴⁵⁰ *Ivi*, pp. 316-317, La Farina a Mariano Stabile, Roma, 30 giugno 1848.

Francia, ma nei riguardi degli Stati stranieri in generale e della diplomazia *tout court*⁴⁵¹.

La Sicilia, però, ha bisogno di sostegni internazionali immediati, come sottolinea Stabile nella risposta inviata ai commissari. Il 10 luglio, approvata la nuova Costituzione, è eletto re il figlio secondogenito di Carlo Alberto, Ferdinando, duca di Genova, con il nome di Alberto I Amedeo⁴⁵². Il governo, che ha riposto eccessiva fiducia nell'aiuto anglo-francese e nella simpatia degli altri Stati italiani, ottiene scarsi risultati sia sul piano interno sia su quello diplomatico e militare. In sei mesi di vita rivoluzionaria, la Sicilia indipendente si dimostra incapace di organizzare un esercito e di mantenere l'ordine pubblico. Particolarmente difficile diventa la situazione finanziaria, mentre crescono i conflitti tra moderati e democratici sui provvedimenti da adottare. Il 13 agosto, indebolito dalle fratture esistenti tra la classe dirigente, il governo Stabile si dimette. Ruggero Settimo procede quindi alla formazione di un nuovo ministero presieduto dal marchese Vincenzo Fardella di Torrearsa, con Filippo Cordova alle Finanze, Giuseppe La Farina all'Istruzione, Vito d'Ondes Reggio all'Interno ed Emanuele Viola ai Lavori Pubblici⁴⁵³. L'esclusione dai ministeri dei membri della Camera alta e la nomina di Cordova alle Finanze incrinano i rapporti fra i due rami del Parlamento. Ad alimentare i conflitti contribuisce il nuovo indirizzo adottato da Cordova per risanare la difficile situazione finanziaria, che prevede l'abolizione totale del dazio sul

⁴⁵¹ Nel gennaio del 1848, prendendo spunto dall'occupazione austriaca di Modena, ha espresso sulle pagine dell'*Alba* il suo parere sull'interesse della diplomazia internazionale nelle faccende italiane: «La diplomazia difende l'indipendenza dei principi italiani, quando li trova avversi alla causa della nazionalità; la sconosce e la conculca quando sono entrati nella via della riforma nazionale» (G. La Farina, *Scritti politici*, a cura di A. Franchi, I-II, Milano, 1870, vol. I, p. 205, *Intervento straniero*, 8 gennaio 1848).

⁴⁵² *Epistolario di Giuseppe La Farina*, raccolto e pubblicato da Ausonio Franchi, I-II, Milano 1869, vol. I, pp. 318-319, Mariano Stabile a La Farina, Palermo, 7 luglio 1848: «Qui tutti – scrive – sono ora convinti del bisogno di venire ad una conclusione. [...] È dunque vitale per il nostro Paese costituirci subito definitivamente, e creare il re».

⁴⁵³ F. Brancato, *L'Assemblea siciliana del 1848-49*, Firenze 1945.

macinato e, per legare le masse alla rivoluzione, la vendita dei beni ecclesiastici di regio patronato da effettuarsi a piccole quote⁴⁵⁴. La Farina, favorevole al progetto, sostiene che i nuovi proprietari sarebbero favorevoli alla rivoluzione «anche per custodirsi i proprî possedimenti, i quali più sono rispettati quanto più sono frazionati»⁴⁵⁵. Con questa legge, che muove da una sincera ispirazione democratica, si vuole adottare ai danni della proprietà di origine feudale un regime terriero più adatto a criteri moderni. Si spiega così l'ostilità della Camera dei pari che poi si estende alla stessa borghesia moderata, troppo timorosa dei nuovi esiti democratici. Le fratture tra le classi dirigenti, con il passare dei mesi, rivelano l'incapacità di governare il Paese «con sistemi liberali in tempo di rivoluzione»⁴⁵⁶.

Il senso crescente di instabilità è ancora più preoccupante perché ormai si profila la minaccia di Ferdinando II di inviare delle truppe in Sicilia e si delineano le prime sconfitte del Piemonte nella guerra contro l'Austria. Con la caduta di Messina insieme con quella di Milazzo La Farina è chiamato al ministero della Guerra (settembre 1848), che accetta per senso del dovere ma nella consapevolezza dell'assoluta mancanza di armi, munizioni e di alti ufficiali in grado di assumere compiti di comando nelle operazioni militari⁴⁵⁷. Accusato in Parlamento di imperizia nella conduzione delle operazioni militari, La Farina tenta di fare approvare dalle Camere un progetto di legge per la formazione di un corpo di sicurezza

⁴⁵⁴ *Progetto di decreto del ministro Cordova per l'alienazione dei beni nazionali*, in *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. II, pp. 446-447.

⁴⁵⁵ Ivi, p. 480.

⁴⁵⁶ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 330. Cfr. anche G. Monsagrati, *Cordova Filippo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 29, Roma 1983, pp. 30-35.

⁴⁵⁷ «Caro mio, – scrive La Farina all'amico Gallina – ti assicuro che sono entrato, non in un ministero, ma in un inferno. Non ti puoi immaginare che disordine, che caos ho trovato. Mi sono impegnato in una lotta erculeo con tutti i ladri e i birbi: in pochi giorni che sono al ministero di guerra, ho messo tre colonnelli sotto consiglio di guerra. Trovo intoppi, inciampi, ostacoli da ogni parte, né l'ambizione di La Masa è uno dei minori ostacoli; ma io sono deciso di rompermi, non di piegarmi» (*Epistolario di Giuseppe La Farina*, cit., vol. I, p. 322, La Farina a Vincenzo Gallina, Palermo, 2 ottobre 1848).

interna che sostituisca la Guardia nazionale. L'opposizione, però, è tanto forte da costringere Torrearsa e l'intero esecutivo a dimettersi⁴⁵⁸.

A questo punto gli eventi precipitano. Il 15 aprile del 1849 un nuovo ministero improvvisato con la partecipazione di personalità modeste decide la resa e ordina il disarmo. Insieme con Matteo Raeli, Francesco Crispi e Paolo Paternostro, La Farina costituisce una legione universitaria per operare in appoggio alle truppe regolari. Giunto a Misilmeri, gli comunicano il rientro a Palermo e lo scioglimento della legione dal momento che il governo ha accettato la resa. Il 19 aprile il Parlamento è sciolto, il 22 aprile il governo rassegna le dimissioni nelle mani della municipalità. Seguono avvenimenti convulsi: sotto la pressione popolare, che impone un governo delle maestranze, il corpo cittadino si dimette, ricostituendosi con il barone Riso come pretore. Sarà questa municipalità che offrirà la capitolazione al colonnello Nunziante (1° maggio 1849).

Verso una nuova costituzione

Il *Progetto di riforma degli articoli fondamentali della Costituzione di Sicilia*⁴⁵⁹ fu presentato alla Camera dei comuni durante la seduta del 2 giugno 1848. Nel rapporto della Commissione incaricata, dopo la seduta del 13 aprile, di modificare la Costituzione del 1812 secondo le esigenze dei tempi, si precisava che

«la Commissione istituita a proporre le riforme della Costituzione politica della Sicilia, per adattarla ai tempi, non dimenticò il dovere di seguire le tracce da quella segnate; ma la Costituzione del 1812, conservando la monarchia dinastica e l'aristocrazia delle distinte famiglie, regolava a pro della nazione il vecchio modo

⁴⁵⁸ A. Checco, *La Farina, Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 63, Roma, 2004, p. 53.

⁴⁵⁹ Il testo del *Progetto* in *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, pp. 746-747.

di partecipare della sovranità: la Costituzione novella debbe ora sostituire alla prima una monarchia popolare, ordinare e dividere lo esercizio dei poteri sovrani. Questa è la grande novità politica che noi abbiamo conquistato: in questo rapporto le riforme sono necessarie»⁴⁶⁰.

Malgrado il riferimento alla necessità delle riforme i lavori della commissione, sulla quale peraltro si avanzavano diverse critiche⁴⁶¹, si limitarono a proporre diciassette articoli che – presentati a nome dell’intera Commissione, malgrado molti di essi fossero «passati a maggioranza»⁴⁶², – avrebbero dovuto costituire le *Basi* della nuova costituzione. In segno di continuità con il precedente dettato costituzionale e poiché «nulla è mutato nella fede, nella religione del popolo»⁴⁶³, la commissione riproponeva l’articolo I dei principi fondamentali stabiliti nel 1812; così il primo articolo del *Progetto* stabiliva che «la Religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la cattolica apostolica romana, e il Re sarà obbligato a professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un’altra, sarà *ipso facto* decaduto dal trono». Subito dopo gli estensori del documento si preoccupavano di sancire la separazione dell’isola da qualsiasi altro regno decretando all’articolo II che «il Re di Sicilia non potrà cumulare sul suo capo verun’altra corona». La sovranità della nazione⁴⁶⁴ è divisa nel suo esercizio nei tre poteri legislativo, esecutivo e

⁴⁶⁰ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 743.

⁴⁶¹ Il deputato Ventura su quanto fatto dalla Commissione nell’arco di due mesi affermava che gli sembrava «di nessuno scopo il lavoro, che sotto nome di basi di Statuto ci ha la Commissione presentato, quandoché dopo due mesi ci aspettavamo un completo progetto [...]» né i diciassette articoli presentati come basi potevano considerarsi tali poiché «non hanno un ordine logico e filosofico; perché in maggior parte sono articoli di conseguenza, ed altri meramente transitorî, che non debbono allogarsi in un lavoro, cui voglia attribuirsi il nome di basi fondamentali. Essi poi contengono molte idee contraddittorie; [...] in opposizione alla scienza del dritto politico e della ragion pubblica», *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 805.

⁴⁶² Ivi, p. 746.

⁴⁶³ Ivi, p. 743.

⁴⁶⁴ A proposito di tale affermazione Enza Pelleriti s’interroga su «cosa s’intendesse per “nazione” – ancora la “nazione-baronato” o la “nazione-popolo”, uscita vittoriosa dalla

giudiziario (art. III). Il potere legislativo risulta di esclusiva pertinenza del parlamento (art. IV) composto da due camere, quella dei pari e quella dei rappresentanti dei comuni (V); la camera dei pari conterà centoventi membri (art. VI) mentre i rappresentanti dei comuni saranno «in quel numero che sarà fissato dallo statuto elettorale»⁴⁶⁵, e verranno eletti dal popolo secondo i canoni fissati dalla legge elettorale (art. VII). Il parlamento, che si riunirà di diritto il 12 gennaio di ogni anno, per validi motivi potrà essere “straordinariamente” convocato dal re (art. X) il quale ha sì il diritto di sospendere le sedute per la durata di un mese e di sciogliere il parlamento, ma con l’obbligo di indire, «nell’atto stesso dello scioglimento»⁴⁶⁶, le elezioni entro lo spazio temporale di un mese (art. XII). «La iniziativa della legge» appartiene ad entrambe le camere e al re che la esercita per mezzo dei propri ministri; «la legge relativa a contribuzioni o sussidi dovrà iniziarsi nella Camera dei Comuni; quella dei Pari avrà solo il diritto di assentire o dissentire, senza potervi fare alterazione o modificazione alcuna» (art. XIII). Le leggi elaborate in parlamento saranno in vigore dopo la promulgazione da parte del re, il quale ha facoltà di differirne la promulgazione fino al successivo dibattito parlamentare; ma qualora il parlamento le approvasse anche in seconda seduta, le leggi saranno necessariamente promulgate (art. XIV). Le basi della costituzione potranno essere modificate soltanto dopo «una dichiarazione del parlamento, che proponga la riforma a farsi»⁴⁶⁷ (art. XV). Gli articoli conclusivi del *Progetto* decretavano la libertà di stampa e di parola (art. XVII) e stabilivano che la Guardia nazionale era un’istituzione

rivoluzione del gennaio 1848?», (1812-1848 *La Sicilia fra due costituzioni*, Milano, 2000, p. LXXIX) ci sembra di poter propendere per la seconda opzione, laddove nel rapporto della commissione che formulò le nuove basi si legge che «tutti i poteri rilevano dal popolo», *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 744.

⁴⁶⁵ Ivi, p. 746.

⁴⁶⁶ Ivi, p. 747.

⁴⁶⁷ Ivi.

costituzionale che sarebbe stata disciplinata secondo un'apposita legge (art. XVI).

Nelle successive sedute parlamentari, a partire dal 6 (camera dei pari) e dall'8 giugno (camera dei Comuni), si discusse sul lavoro della commissione e venne fuori un generale malcontento sulla condotta e l'operato della medesima. Il deputato Ventura accusava la commissione di non aver «eseguito l'incarico affidatole» di revisione della carta costituzionale del 1812, compito a cui la commissione avrebbe dovuto assolvere occupandosi di

«svolgere quello Statuto, scegliere e rannodare gli articoli, che meritavano conservarsi, regolarne taluni, aggiungervene degli altri, che il cambiamento dei tempi richiedea, darvi un ordine logico, e formare così uno Statuto completo per una Costituzione monarchica, elargandola con principi democratici, ed assicurandone l'esistenza con tutte le più salde garanzie»

e, poiché ciò non s'era fatto, proponeva di rigettare gli articoli presentati che non potevano, a suo avviso, ritenersi basi fondamentali di uno statuto; soprattutto nelle circostanze attuali in cui, continuava il deputato,

«l'Europa e l'Italia, in mezzo a tante politiche oscillazioni di sentimenti, attendono dalla Sicilia, che fu la prima a dare la norma di una gloriosa rivoluzione tutta nuova nella storia, una Costituzione di modello»⁴⁶⁸.

A questo intervento rispondeva il deputato Cannizzaro che, sottolineando la necessità per ogni statuto costituzionale di adattarsi alle condizioni dei tempi, chiedeva al Ventura quali affinità di condizioni egli vedesse tra il 1812 e il 1848. Per il Cannizzaro non v'è ne erano poiché «allora l'aristocrazia giovine ancora conduceva gli avvenimenti oggi la

⁴⁶⁸ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 805.

democrazia fattasi gigante per lo sviluppo della civiltà e per la rivoluzione vinta, ha distrutto ogni pretensione aristocratica». Per cui concludeva il deputato «adattare ai tempi la Costituzione del 1812 vuol dire mutarla nei suoi principî moventi»⁴⁶⁹. Per altri deputati (Di Marco) le leggi presentate dalla Commissione non possono considerarsi le basi fondamentali di uno statuto, ma piuttosto «leggi di dettaglio» in quanto non si riferiscono alla forma del governo, all'uguaglianza dei cittadini, alla sovranità del popolo, ma al giorno in cui si dovrà riunire il parlamento, alla durata delle sessioni, al numero dei pari, ecc⁴⁷⁰. Vi fu anche chi sostenne (Interdonato) che necessariamente il lavoro della commissione non era armonico, poiché frutto di un'assemblea di uomini e non di uno solo. Qualcun altro piuttosto che rigettare il progetto (proposta avanzata in un primo momento da Crispi) elaborato dalla commissione, propose di discuterlo e rivolgendosi agli altri deputati affermava «dicesi nel progetto vi son lacune, e noi le riempiamo, se errori si correggano, se superfluità si tolgano»⁴⁷¹. Alla fine fu deciso di mantenere il progetto con ampia facoltà di discuterlo.

Il dibattito sul progetto di riforma della costituzione del 1812 animò anche la camera dei pari. Alcuni di essi, non soddisfatti da quanto stabilito nell'atto di convocazione del parlamento a proposito della composizione della camera alta, fecero esplicito riferimento alla carta del '12 che conferiva alla stessa camera la facoltà di decidere quali norme seguire nella propria composizione, e proposero che discutessero essi, i Pari, per primi gli articoli del progetto «che si riferivano alla parìa». I membri conservatori della camera dei Pari s'interrogavano sulla legittimità del «diritto della camera dei Comuni di modificare le disposizioni costituzionali concernenti la Camera dei Pari»⁴⁷². Richiamando la gloriosa tradizione del parlamento siciliano, molti tra i Pari, sostenevano che la soppressione della parìa

⁴⁶⁹ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 806.

⁴⁷⁰ *Ivi*, p. 808.

⁴⁷¹ *Ivi*, p. 813.

⁴⁷² *Ivi*, vol. III, p. 593.

ereditaria «sarebbe stata uno spoglio di proprietà e non una riforma, sibbene un'abolizione dello Statuto del 1812»⁴⁷³; ragion per cui la loro posizione propendeva per il rigetto degli articoli del *Progetto* concernenti la parìa e un ritorno alle antiche norme di formazione della loro camera.

Nella camera dei Pari sedevano però anche membri che mostravano di rendersi conto di quel «privilegio ingiusto» che era l'ereditarietà della parìa, così il marchese di Roccaforte appassionatamente sosteneva che

«non lo Statuto del 1812 fu lo scopo della nostra gloriosa rivoluzione, e non di sì meschino risultato avrebbero mai potuto appagarsi i nostri magnanimi sforzi [...] Vero si è che sin dai primordi della nostra rivoluzione la parola Statuto del 1812 altamente proclamavasi; ma quella altro non era che una parola d'ordine, che una voce di riunione e un imponente pretesto giustificativo per dare una fittizia legalità a un'insurrezione troppo legale e santa per sé stessa [...] e si osa qui ripetere oggi che l'eredità della Parìa debba sussistere perché un dritto che da quello Statuto proviene? [...] Ah, signori, non avrei mai creduto che al 1848 in Sicilia dopo una rivoluzione sì bella e che ha servito di esempio a mezza Europa, simili parole avessero mai potuto profferirsi e simili quistioni aver luogo! Signori, io, Pari ereditario, altamente dichiaro, che qui siedo non per il dritto che mi dà la costituzione del 1812, ma perché il popolo mi chiamò il 25 marzo a sedervi. Nel popolo soltanto io riconosco la sovranità, ed il popolo è che deve scegliere i suoi rappresentanti, i suoi legislatori: l'eredità nella Parìa è un assurdo, un privilegio ingiusto, e i tempi dei privilegi son finiti: questa è l'êra dell'uguaglianza, della virtù, è l'epoca in cui il solo merito deve essere premiato e prescelto»⁴⁷⁴.

Del resto affermava il duchino della Verdura «non dimentichiamo che noi non siamo né i pari del 1812, né convocati colle forme del 1812, allora viveva un regime feudale e la parìa era un elemento tutto aristocratico; oggi è l'elemento popolare che deve dominare; il commercio, l'industria, la

⁴⁷³ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. III, p. 607.

⁴⁷⁴ *Ivi*, pp. 605-606.

scienza, la virtù dovrà apprestarci i titoli di una nuova parìa»⁴⁷⁵. Durante l'acceso dibattito qualcuno affermò pure che la parìa non doveva più considerarsi elemento di distinzione sociale, ma semplicemente una distinzione tra le due camere, una divisione del lavoro parlamentare⁴⁷⁶. Si metteva in evidenza che la discussione sull'eredità della parìa poneva la Sicilia fuori del contesto europeo in cui, dalle posizioni del Mazzini alla repubblica francese, era tutto un fermento rivoluzionario e sembrava trionfare il principio della democrazia, mentre nella camera dei pari, in Sicilia, si evocava un impossibile ritorno del medioevo. Il duchino della Verdura rivolto ai membri più retrivi della camera sosteneva che la natura del loro diritto era tale che essi anziché reclamarlo avrebbero dovuto sentirne vergogna poiché il loro diritto si era basato sull'esser stati padroni di uomini, sull'aver avuto la facoltà «di piantare forche e patiboli nelle terre e nelle città»⁴⁷⁷ a loro sottoposte. La discussione, articolatasi nel corso di cinque sedute della camera, si risolse con un compromesso. La mozione risolutiva, presentata dal barone La Ferla, prevedeva che si considerassero pari di diritto, oltre a determinati esponenti della gerarchia ecclesiastica, «gli attuali pari temporali risultanti dalla mappa del 1812 e quelli Parlamentari posteriori del 1813 e 1814 ed i loro immediati successori al titolo secondo la legge», i quali successori «per conservar la parìa avrebbero dovuto giustificare la rendita annuale di once 800 di netto prima che fossero riconosciuti», infine per raggiungere il numero di 130 gli altri pari sarebbero stati «proposti dalla nazione»⁴⁷⁸. Per quanto questa soluzione fosse disapprovata da alcuni tra i pari, essa segnava un limite ai fini della riforma costituzionale, ovvero che la costituzione del '12 non doveva rappresentare un limite invalicabile per il parlamento siciliano del 1848.

⁴⁷⁵ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. III, p. 596.

⁴⁷⁶ *Ivi*, p. 613.

⁴⁷⁷ *Ivi*, p. 620.

⁴⁷⁸ *Ivi*, pp. 639-645.

Il dibattito parlamentare sulla nuova costituzione si protrasse fino al 10 luglio. In quella stessa data la commissione mista risolse i contrasti, che dopo i rispettivi lavori, si riscontravano tra le due camere⁴⁷⁹. Il parlamento sanzionò la nuova costituzione e, considerato il decreto del 13 aprile col quale si eleggeva a governo monarchico costituzionale e prometteva di nominare un principe italiano dopo la formazione dello Statuto, proclamava re di Sicilia Ferdinando Amedeo figlio di Carlo Alberto di Savoia, e decretava: «Art. 1 Il Duca di Genova, figlio secondogenito dell'attuale Re di Sardegna è chiamato colla sua discendenza a regnare in Sicilia secondo lo Statuto Costituzionale del 10 luglio 1848; Art. 2 Egli prenderà nome e titolo di Alberto Amedeo, primo Re dei Siciliani per la Costituzione del Regno; Art. 3 sarà invitato ad accettare e giurare secondo l'articolo 40 dello Statuto»⁴⁸⁰.

Il giovane principe, com'è noto, rifiutò la corona del regno di Sicilia adducendo motivazioni di politica internazionale; vanificando, con ciò stesso, l'operato dei costituenti siciliani.

La Costituzione del Regno di Sicilia del 1848

La nuova costituzione sanzionata dal Parlamento Generale di Sicilia il 10 luglio del 1848⁴⁸¹ che nelle intenzioni originarie avrebbe dovuto essere un adattamento ai tempi della carta costituzionale del 1812, in realtà finiva

⁴⁷⁹ Quanto decretato dalla commissione si legge in *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 1143.

⁴⁸⁰ Ivi, p. 1153.

⁴⁸¹ Il testo completo in *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, pp. 1145-1153.

per allontanarsi «in più punti dal modello siculo-inglese del 1812»⁴⁸². Il Titolo I della carta del '48 stabiliva le questioni della religione dello Stato, dell'indipendenza dall'isola e della sovranità del popolo. Analogamente a quanto previsto dalla carta del 1812, la religione cattolica, apostolica, romana, era dichiarata religione di Stato e la sua professione costituiva condizione imprescindibile per il re, il quale qualora non l'avesse professata sarebbe *ipso facto* decaduto (art. 1).

Altra norma ripresa dal precedente ordinamento era quella contenuta all'articolo 2 in cui si proclamava la Sicilia Stato indipendente; era evidente l'intenzione di fissare definitivamente la separazione dal regno di Napoli. Impressione confermata dalla drastica affermazione seguente in cui si puntualizzava che «il Re de' siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese. Ciò avvenendo sarà decaduto *ipso facto*». Del tutto nuova la formulazione dell'articolo 3, in cui perentoriamente si affermava «la sovranità risiede nella universalità dei cittadini siciliani: niuna classe, niun individuo può attribuirsi l'esercizio»⁴⁸³, sembra evidente in questo

⁴⁸² N. Cortese, *Le costituzioni italiane del 1848-49*, cit., p. LXXXVIII.

⁴⁸³ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 1145. Sull'attribuzione della sovranità ai cittadini siciliani, ovvero al popolo, vi fu dibattito circa due diverse opzioni, cioè se era il caso di attribuire la sovranità alla nazione o al popolo. Mentre i deputati Di Marco e Calcagno propendevano per legare la sovranità al termine nazione, D'Ondes sosteneva che dovesse dirsi che il popolo era sovrano poiché «la parola nazione indica altre idee, rimpetto a quella è derivativa e vari popoli comprende»; per il Perez, invece, utilizzare il termine popolo avrebbe comportato dei fraintendimenti perché osservando il paese in cui i deputati si trovavano era possibile rilevare che «esso ha, nelle masse, una parola che vi rivela il grado della lor civiltà, e questa sola parola e il significato e le passioni ch'esse vi anettono, vi rivela com'esse saprebbero intendere la dichiarazione ne' termini del signor D'Ondes. Nel loro volgare esse vi dicono *Patria*, e per patria v'intendono il proprio comune [...] Or date queste idee, questi affetti, e il criterio che ne deriva, fate che talun di costoro oda da voi: *la sovranità è nel popolo*; egli penserà tosto al popolo della *sua patria*, il comune. Una legge quivi disgrada, la forma di reggimento politico quivi non piace; egli crederà in tutta coscienza ch'egli e i suoi conterranei hanno il diritto di annullare la prima, di violare il secondo». L'Interdonato sosteneva che pur tenendo tutti all'indipendenza della Sicilia non occorre chiamarsi nazione poiché utilizzare questa parola avrebbe significato «un separarci dalla nazionalità italiana, dappoiché non sapreste del certo concepire una nazione entro l'altra». Il Natoli poi sosteneva decisamente che «la sovranità è nel popolo, [...] Sappia il Principe, che la Sicilia dovrà scegliere per capo dello Stato, che il sovrano di questo Stato è il popolo».

caso il riferimento a Ferdinando I che in spregio della costituzione nel 1815 lasciò l'isola non curandosi di rispettare quella costituzione che pure aveva giurato. In realtà la sovranità popolare avrebbe avuto scarsa possibilità di essere esercitata, laddove le norme elettorali riconoscevano lo *status* di elettore a «tutti i cittadini che abbiano compiuti gli anni ventuno e che sappiano leggere e scrivere» (art. 6), escludendo di fatto dal corpo elettorale la stragrande maggioranza della popolazione siciliana. Il terzo articolo, poi, in conclusione sanciva che i poteri dello Stato erano delegati e separati. I Titoli II, III e IV erano infatti rispettivamente riservati alla disciplina del potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario.

Il Titolo II della costituzione riguardava il potere legislativo: «Il potere di far leggi, interpretarle e dispensare ad esse, appartiene esclusivamente al Parlamento» (art. 4). Non si contempla più la sanzione reale né, di conseguenza, il veto. Il re promulga nell'arco temporale di trenta giorni la legge elaborata dal parlamento, o la rimanda allo stesso con «apposite osservazioni» (art. 30). La Costituzione del 1848 aboliva la Camera dei pari, considerata un retaggio feudale simbolo del potere baronale ed ecclesiastico, essa fu sostituita dalla Camera dei Senatori, elettiva, nella quale erano chiamati a vita, oltre il numero prefissato di 120 membri, i Pari temporali che avevano sottoscritto personalmente l'atto di decadenza della dinastia Borbone, il 13 aprile del '48. La camera dei Comuni modificava pure il suo titolo, mutuato dalla costituzione inglese, e assumeva la denominazione di Camera dei Deputati. Quindi l'articolo 5 della nuova costituzione dichiarava «il Parlamento composto dai rappresentanti del popolo è diviso in due Camere, dette l'una *dei deputati*, l'altra *dei senatori*». Per poter essere eletto deputato bisognava aver compiuto venticinque anni d'età ed era necessario far parte di una delle seguenti

Il Vigo considererà un errore l'aver deliberato, da parte della camera, che la sovranità risiede nel popolo, «dappoiché, signori, il popolo non è che parte della nazione, il popolo non è tutta la nazione» (*Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, pp. 832-834, p. 868 e p. 1088).

categorie: accademici, professori (nelle università, nei licei e nei collegi), laureati di qualsivoglia facoltà, professionisti che percepivano un emolumento annuale di 18 onze, proprietari di una rendita perpetua o vitalizia, anch'essa di 18 onze all'anno (art. 8). Potevano essere senatori, purché avessero compiuto trentacinque anni, coloro che avevano precedentemente ricoperto la carica di presidente o vice-presidente della camera dei deputati o altre cariche politiche e statali, i professori universitari, coloro che «dall'esercizio di una professione scientifica ricavano un emolumento di onze duecento annuali» (art. 9). Non potevano essere deputati né senatori i ministri o i direttori di ministero in esercizio, i magistrati e gli impiegati dell'ordine giudiziario in esercizio, i funzionari e gli impiegati dei ministeri e «d'ogni ramo di amministrazione dello Stato»⁴⁸⁴ (si rendeva così netto il distacco tra potere legislativo e potere esecutivo), gli ufficiali e i soldati, coloro che avevano cariche ed uffici di corte e gli impiegati di Casa Reale. Mentre per alcune di queste categorie l'incompatibilità con la carica di deputato o senatore veniva meno con la preventiva dimissione dell'eletto, erano assolutamente ineleggibili i condannati per delitti durante la pena, gli analfabeti, i debitori morosi dello Stato o dei comuni, i condannati per misfatti sino alla riabilitazione (art. 10).

I deputati erano eletti dai comuni e dalle università in relazione all'importanza e alla popolazione. I senatori, nel numero di centoventi, «si eligeranno dalle associazioni distrettuali in proporzione degli abitanti di

⁴⁸⁴ Il Ferrara si mostrò più volte contrario al principio dell'assoluta incompatibilità che toglieva «per lo meno un quarto di tutto il numero degli eleggibili», e a proposito dell'esclusione della classe impiegatizia della pubblica amministrazione affermava che «in essa [...] stanno, se non le prime, non certo l'ultime capacità del paese. Questo articolo dunque, restringendo, almeno di un quarto, la sfera degli eleggibili, distrugge il fondamento della nostra legge elettorale, ed è macchiato dello spirito retrogrado che si attribuisce invece alla opinione contraria» (*Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 1127). Da parte degli estensori dell'articolo con tale esclusione si tendeva, probabilmente, ad evitare la possibilità di un fronte comune tra re e governo che avrebbe potuto agire in direzione della conquista della maggioranza parlamentare.

ogni distretto» (art. 12). La durata del mandato era di due anni per i deputati e di sei anni per i senatori (art. 13). La camera dei deputati si rinnovava per intero ogni due anni, quella dei senatori, sempre ogni due anni, ma di un terzo (art. 33), i senatori infatti durante la prima sessione si dividevano a sorte in tre classi, una delle quali durava in carica due anni, un'altra quattro anni e l'ultima sei anni così da realizzare il rinnovo parziale della loro camera ad ogni rinnovo totale dell'altra (art. 95). Sia i deputati sia i senatori erano rieleggibili. Essi «durante il loro ufficio e per due anni dopo» non potevano accettare benefici, cappellanie, cariche o impieghi, il cui conferimento apparteneva al potere esecutivo. Inoltre si decretava la sospensione dalle funzioni di deputato o senatore per quanti fossero stati eletti ministri durante il tempo in cui rimanevano in carica (art. 14). I comuni avevano facoltà di concedere un'indennità ai loro rappresentanti, per il periodo delle sessioni; l'indennità, da cui erano esclusi quanti fossero residenti nella capitale, non doveva superare la somma di venti tarì al giorno (art. 15). I membri del parlamento risultavano «inviolabili per tutto ciò che avranno detto, scritto o votato nell'esercizio delle loro funzioni», e qualunque magistrato avesse attentato a questa prerogativa dei parlamentari sarebbe stato destituito ed esiliato dal regno per dieci anni senza che il re potesse mai graziarlo. Nessun senatore e deputato, inoltre, «potrà essere arrestato senza permesso della Camera cui appartiene» durante la sessione e per un mese antecedente e seguente, tranne il caso di flagranza (art. 17). I membri del parlamento, si precisava nella carta, «rappresentano l'intera Sicilia, non i comuni o i distretti dai quali sono eletti» (art. 18).

La solenne apertura del parlamento, in presenza del re o di un suo delegato, sarà celebrata ogni anno il 12 gennaio. Il sovrano potrà «al bisogno straordinariamente convocarlo» (art. 19), ma non può né sciogliere né sospendere le camere (art. 33), è questa una decisa limitazione del

potere regio rispetto alla costituzione del 1812 dove al capo XI si decretava: «sarà unicamente dritto di S. M. quello di convocare, sciogliere e prorogare il Parlamento»⁴⁸⁵. «L'iniziativa della legge», lo si è già visto, era di esclusiva pertinenza delle due camere (art- 269 e qualora tra le due camere non ci fosse stato accordo su qualche questione esse «potranno deputare un numero uguale dei rispettivi membri, perché sedendo insieme procurino conciliare le differenze e ridurre le Camere alla conformità dei voti» (art. 27). La legge fatta dal parlamento sarà promulgata dal re nello spazio di trenta giorni o rimandata alle camere con le dovute osservazioni (art. 30).

Il Titolo III, relativo al potere esecutivo, designa il re quale titolare del potere esecutivo che egli eserciterà per mezzo dei ministri da lui stesso eletti. La persona del re è inviolabile, ma non più sacra come nella carta siculo-inglese⁴⁸⁶. Nella costituzione del 1848, infatti, si registra una concreta riduzione delle facoltà del potere esecutivo⁴⁸⁷ – che richiama alla

⁴⁸⁵ *Costituzione di Sicilia del 1812*, Titolo I, capo XI, art.1, in A. Acquarone, M. d'Addio, G. Negri, *Le costituzioni italiane*, cit., p. 412.

⁴⁸⁶ Ivi, p. 403.

⁴⁸⁷ A fronte della decisa limitazione dell'autorità del sovrano (dell'esecutivo) in entrambe le camere si sollevarono dubbi, perplessità. Tra i pari si credeva che con l'eccessiva riduzione delle attribuzioni reali, per la Sicilia sarebbe stato ben difficile trovare un re disposto ad accettare lo statuto siciliano. Alla camera dei comuni sulla proposta di negare al re il diritto di sciogliere le camere (avanzata da Cordova), il deputato Marocco replicava che se si è posto al capo dell'esecutivo un re non è certo per «la vanità del nome, ma perché serva il paese. Or bene, quando il Gabinetto si presenterà a lui, e gli dirà: Sire, non possiamo governare perché non c'è una maggioranza; ed egli non potrà ricomporre un Gabinetto appunto perché non c'è una maggioranza, quale mezzo legale gli offrirà il nostro Statuto per uscire dall'imbarazzo? Nessuno. Ed allora dite che non volete né re, né ministri, né Governo»; cfr. *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. III, p. 745, vol. I, p. 1096. Nel pensiero di molti tra i parlamentari il re che avrebbero scelto avrebbe dovuto essere il «primo magistrato dello Stato», «l'eletto del popolo al primo ufficio dello Stato», ivi, p. 829. Sempre il Natoli, autore dell'ultimo intervento citato, suggerirà alla camera dei deputati di dichiarare perentoriamente che la sovranità è del popolo così sarà chiaro al principe che dovrà venire in Sicilia «che il popolo è il sovrano, e che esso non sarà che il primo funzionario dello Stato», ivi, p. 869. Il tenace attaccamento dei siciliani alla loro perdita indipendenza e la volontà di non subire ulteriormente le imposizioni del potere centrale, del re – come accaduto negli ultimi decenni con l'assolutismo del sovrano Borbone – giustificano espressioni tanto radicali come quelle del deputato D'Ondes, il quale

memoria i contrasti settecenteschi tra la “nazione” siciliana e il re – e s’è visto che il sovrano è praticamente escluso dal potere legislativo avendo solo facoltà di promulgare le leggi fatte dal parlamento e non avendo più il diritto di veto.

Il re è sì il titolare dell’esecutivo, ma non potrà «esercitare alcuno dei poteri delegati a lui dalla Costituzione, senza consultare il Consiglio dei ministri» e nessun ordine del re sarà eseguito se non sottoscritto da un ministro (artt. 51-52). Il sovrano potrà concludere trattati di alleanza e commercio, ma questi «non avranno effetto senza l’assenso del Parlamento» (art. 56). Sua Maestà, tradizionalmente capo dell’esercito, non potrà introdurre né mantenere nel regno «altre truppe e forze di terra e di mare, se non quelle per le quali avrà ottenuto il consenso del Parlamento» (art. 57), conferirà il comando e tutti i gradi militari delle forze di terra e di mare, salvo però «quel ch’è stabilito per la Guardia nazionale» (art. 58). Il re, in sostanza non avrebbe mai dovuto dimenticare di non avere «altri poteri al di là di quelli conferiti dallo Statuto», infatti si sarebbe “intitolato” «*Re de’ Siciliani per la Costituzione del Regno*» (art. 66).

Al Titolo IV della costituzione si trovano le norme che disciplinavano il potere giudiziario. Nello spazio di cinque articoli si decretava l’indipendenza del potere giudiziario (art. 72) che era esercitato da un corpo di magistrati, con giurisdizioni ordinarie, salvo quelle ecclesiastiche e militari, regolate da norme particolari. I ministri e i magistrati supremi dello Stato «per tutti i fatti relativi all’esercizio delle loro funzioni» potevano essere giudicati dall’Alta corte del parlamento (art. 74), composta dalla camera dei deputati che accusa e da quella dei senatori che giudica (art. 73). Si nota infine, sempre a favore del legislativo, che mentre nella

giungerà ad affermare: «Noi dovremo eleggere un re: questo re quando verrà tra noi veda a terra una corona fatta in pezzi, noi un’altra gliene porremo con ambe le mani sul capo; ma egli sappia che noi siamo i sovrani, e non lui, e che se egli mancherà a’ suoi doveri, noi colla sinistra a rovescio gli butteremo a terra la corona, e la faremo a pezzi», ivi, p. 871.

costituzione del 1812 la giustizia era amministrata a nome del re⁴⁸⁸, nella carta del '48 «sarà sempre amministrata in nome della legge» (art. 75).

Nel Titolo V si leggono le disposizioni relative ad altre istituzioni costituzionali, prima fra tutte la Guardia nazionale che «non potrà essere giammai disciolta né sospesa dal potere esecutivo» (art. 77). Milizia delle forze moderate, tale corpo armato divenne lo strumento dei conservatori che se ne servirono per sciogliere le squadre popolari, sembra quasi naturale che nella costituzione se ne tuteli il ruolo sino a stabilire all'articolo 79 che «la truppa nazionale di qualunque arma non potrà in tempo di pace eccedere il sesto della Guardia nazionale di tutto il Regno». Per i municipi si decretava l'autonoma amministrazione «con quelle libertà che saranno garantite e regolate da una legge speciale» (art. 80).

Nel Titolo VI infine trovavano posto le norme sui siciliani e i loro diritti. Si sanciva l'uguaglianza dinnanzi alla legge (art. 83) di tutti i siciliani che, non potevano essere giudicati «se non in vigore di una legge promulgata pria del fatto, che dà luogo al procedimento, e per un regolare giudizio reso dal magistrato competente» (art. 85). Nessun cittadino poteva essere arrestato «fuori i casi stabiliti e senza le forme ordinate dalla legge» (art. 87). I cittadini, inoltre, avevano garanzia dell'inviolabilità del domicilio (art. 86), del segreto epistolare (art. 90), di libertà di parola e stampa (art. 88), nonché del diritto di «adunarsi pacificamente e senza armi, per privata o pubblica utilità senza permesso alcuno» (art. 91).

Il testo della costituzione del 1848 contiene l'affermazione d'importanti principi liberali e democratici, della sovranità popolare, della libertà di stampa, dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge... ma non può non rilevarsi che molti di tali principi rimasero sulla carta, non solo perché essa, com'è noto non fu mai applicata, ma perché, al di là delle conquiste effettive che la carta operò – ovvero, per citarne alcune, l'attacco alle

⁴⁸⁸ *Costituzione di Sicilia del 1812*, in A. Aquarone, M. d'Addio, G. Negri, *Le costituzioni italiane*, cit., p. 442.

prerogative nobiliari culminato nella soppressione della parìa ereditaria, allargamento del diritto al voto (che aboliva le limitazioni della costituzione del 1812 riguardo agli intellettuali e ai commercianti) – essa fu l’espressione di quella classe borghese che voleva sì sminuire il ruolo dell’aristocrazia come classe dirigente, ma esprimeva pur sempre tendenze moderate e conservatrici rimanendo lontana, malgrado l’appassionata difesa dei diritti del popolo da parte di alcuni parlamentari⁴⁸⁹, dalle esigenze del popolo che pure era stato l’autore di quella rivoluzione.

I poteri locali nella legge municipale del 1848

Durante la rivoluzione del 1848-49 i comuni siciliani, «in conformità di uno dei postulati fondamentali della cultura prequarantottesca»⁴⁹⁰, godettero di larghissima autonomia, della quale beneficiarono i ceti dirigenti locali, nelle due componenti aristocratica e borghese, che oltre a questioni di carattere generale dibattute in sede parlamentare, in quei mesi, si scontrarono anche per il controllo del potere locale.

L’esigenza di ristabilire l’ordine visto che i moti rivoluzionari si erano tradotti, dopo le prime violente giornate, nella pratica di attentati alle proprietà e alle persone, era diventata una questione della massima urgenza. Nella camera dei Comuni il 7 aprile veniva data lettura della legge

⁴⁸⁹ Emerico Amari, durante il dibattito circa l’estensione del suffragio, alle rimostranze di chi temeva l’adozione del «pericoloso principio del *voto universale* nella rappresentanza nazionale; voto, che, conducendo direttamente al fatale *comunismo*, ridurrebbe la Sicilia all’anarchia», rispondeva che il compito principale a cui essi, deputati, erano chiamati era «il porre il popolo nello stato di esercitare tutti i suoi dritti. È questo un atto di giustizia, e si vada ove debbe andarsi!» (*Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, pp. 930 e 933).

⁴⁹⁰ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 325.

provvisoria «che deve organizzare quell'amministrazione civile, che tanto è scomposta»⁴⁹¹. L'esposizione del progetto di legge era introdotta da una relazione illustrativa in cui la commissione precisava che per provvedere alle più immediate urgenze

«si fu tosto di accordo doversi ricorrere ai Consigli civici giusta le disposizioni della Costituzione del 1812, ma colle modificazioni che il progresso della scienza esige, che ognuno conviene le materie comunali doversi trattare e definire dai componenti il Municipio, o per lo meno dai rappresentanti liberamente eletti, e la istituzione dei consigli civici non essendo nuova tra noi, più facilmente potea sul momento mettersi in esecuzione»⁴⁹².

Il progetto della legge⁴⁹³ elaborato da un'apposita commissione è da considerarsi un provvedimento provvisorio fintantoché la legge sui Municipi e sull'amministrazione civile non sarà compilata e pubblicata, Matteo Raeli, membro della commissione, ne introduceva la lettura alla camera dei comuni:

«Signori, è questo l'ordinamento temporaneo, che la maggioranza della Commissione ha creduto adattarsi alle attuali esigenze: nella incertezza del tempo necessario alla compilazione e pubblicazione della legge sui Municipi, e l'amministrazione civile, ha creduto non solo doversi provvedere al bisogno del momento, ma ai bisogni di un tempo indeterminato, sebbene in un modo provvisorio; ha voluto altresì richiamare la nazione, le masse ad istituzioni libere per abitarvele e farne saggio per conoscere se nella legge definitiva dovranno adottarsi principî più o meno conformi a quelli che hanno diretto questo lavoro. La Camera nella sua saggezza determinerà quello che meglio convenga»⁴⁹⁴.

⁴⁹¹ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 128.

⁴⁹² *Ivi*, p. 129.

⁴⁹³ Il progetto si legge in *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, pp. 132-135.

⁴⁹⁴ *Ivi*, p. 132.

Il Capo I riservato ai *Consigli civici* stabilisce, all'articolo 1, che saranno «naturali componenti del Consiglio di tutte le popolazioni e città di questo Regno di Sicilia» tutti coloro che si trovano iscritti nei registri compilati in occasione delle elezioni dei rappresentanti al parlamento. Si capisce bene da quanto appena detto che l'esclusione del diritto al voto “di quanti non sanno leggere e scrivere” replica, a livello locale, la discriminazione, a tutto vantaggio dei ceti più o meno elevati, della maggior parte della popolazione isolana. Analogamente a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della costituzione del 1812 i componenti il consiglio civico non potranno essere costituiti da più di sessanta membri e meno di trenta per ogni comune; se minore di trenta l'organico civico sarà accresciuto con l'immettervi «sotto nome di aggregati, quei cittadini del luogo, nei quali concorre la maggiore fiducia», a condizione che si tenga conto delle categorie escluse dall'articolo 10 dell'atto di convocazione del parlamento, ovvero gli analfabeti, gli stranieri, coloro che non abbiano ancora compiuto vent'anni d'età, i colpevoli di reati comuni. Se il numero dei componenti dovesse risultare superiore a sessanta si effettuerà una scelta in base alle norme stabilite dall'atto di convocazione dell'assemblea parlamentare. La carta costituzionale all'inglese prevedeva che a convocare il consiglio civico dovesse essere il capitano giustiziere che ne era anche il presidente⁴⁹⁵, il progetto di legge del '48, invece, prevedeva che i consigli si riunissero una volta al mese e «straordinariamente quante volte il presidente lo crederà necessario, e ne sarà richiesto dal Magistrato municipale» (art. 10). La commissione che si era occupata della legge provvisoria, considerata la mancanza del capitano giustiziere e anche «per essere più conforme allo spirito del tempo»⁴⁹⁶, conferiva allo stesso consiglio la facoltà di provvedere, una volta che si fossero costituiti i

⁴⁹⁵ *Costituzione di Sicilia del 1812, Consigli civici e Magistrature municipali*, capo, I, art. 23, in A. Acquarone, M. d'Addio, G. Negri, *Le costituzioni italiane*, cit., p. 459.

⁴⁹⁶ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 129.

consigli, alla nomina di un presidente, di un segretario, di un vice-segretario, designati tra gli stessi componenti del consiglio attraverso una votazione segreta a maggioranza assoluta (art. 8). Il numero legale delle sessioni sarà di metà dei componenti per quei consigli formati da sessanta membri, di due terzi per quelli composti da un numero minore di sessanta (art. 11). Le funzioni dei componenti dei consigli non sono retribuite (art. 9) e il presidente godrà dei poteri che la costituzione del '12 conferiva al presidente della camera dei comuni⁴⁹⁷ (art. 12). Si stabiliva che le sedute del consiglio civico sarebbero state pubbliche, a garanzia di eventuali abusi di potere perpetrati da parte del consiglio medesimo. Analogamente a quanto stabilito nel 1812 era prerogativa del consiglio «il proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio comune [...] beninteso però, che, quanto allo accrescere con nuovi pesi comunicativi gli introiti, ciò non possa farsi senza la intelligenza ed approvazione del Parlamento» (art. 17); così, ancora una volta, l'autonomia del consiglio civico è subordinata al controllo del potere centrale, non è difficile immaginare in tal senso rapporti di dipendenza con i rappresentanti locali seduti in parlamento, ai quali rappresentanti, tra l'altro, i comuni pagavano un'indennità (ai meno abbienti), non superiore a venti tarì al giorno, per il periodo delle sessioni.

Tra i compiti del consiglio, quello di eleggere il magistrato municipale e sindacarne i conti, secondo quanto previsto in merito dalla carta del 1812. Le deliberazioni consiliari non necessitavano di alcuna approvazione per diventare esecutive, eccezion fatta per «l'apposizione dei nuovi dazi, il contrarre debiti, l'alienazione di un diritto o di beni comunali immobiliari e rendite», in questi casi le decisioni del consiglio dovevano essere approvate in sede parlamentare (art. 18). Si introduceva così una forma di controllo da parte del potere centrale a tutela del patrimonio dei comuni. Il progetto di legge del 1848 stabiliva inoltre che «sotto le attribuzioni del Consiglio

⁴⁹⁷ *Costituzione di Sicilia del 1812*, Titolo I, capo XV, in A. Acquarone, M. d'Addio, G. Negri, *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 413-414.

civico cadono anco tutte le opere di beneficenza e luoghi pii laicali pei quali eserciterà il Consiglio civico tutti i poteri che si avevano i cessati Consigli degli ospizi». In materia finanziaria, data l'urgenza del momento e i tempi necessari alla formulazione del bilancio preventivo, si decretava che le entrate rimanessero quelle fissate dai «passati corpi municipali» se però per sopperire allo stato attuale in alcuni comuni «si trovassero imposti nuovi dazi [...] non compresi nei sopradetti preventivi, si continueranno ad esigere» fin quando il Consiglio non delibererà in merito nella prima sessione utile. Per quanto riguardava le uscite si stabiliva che «resteranno ferme per l'anno corrente le partite riguardanti esclusivamente i bisogni comunali, restando cancellate tutte le partite di esito che si pagavano per ratizzi, per opere pubbliche provinciali, per esami di conti ed altre di simil natura» (art. 21). Tra i poteri dei consigli civici non figurava più quello di provvedere all'annona e di stabilire il “peculio frumentario” ovvero la tassa di cui, in base all'ordinamento costituzionale del 1812, il consiglio decretava la proporzione a seconda delle circostanze del luogo⁴⁹⁸. Tali misure risultavano, nella concezione degli estensori del progetto, contrarie «ai sani principî della economia sociale»⁴⁹⁹. Con ogni probabilità si cercava di alleggerire il peso tributario della popolazione che si aspettava dalla rivoluzione un miglioramento delle proprie condizioni di vita, ed era anche un espediente per calmare i contadini che nelle campagne continuavano ad operare attacchi alle persone e alle proprietà, mostrando, ancora una volta, come la “fame di terra” fosse l'irrisolto problema siciliano.

Il Capo II del progetto di legge concerne le disposizioni sull'istituto del Magistrato municipale, ovvero il potere esecutivo comunale. Anche in questo caso, naturalmente, vista la provvisorietà dell'ordinamento gli estensori del progetto si erano attenuti a molte delle normative vigenti

⁴⁹⁸ *Costituzione di Sicilia del 1812, Consigli civici e Magistrature municipali*, capo, I, artt. 9-13, in A. Acquarone, M. d'Addio, G. Negri, *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 457-458.

⁴⁹⁹ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 129.

prima del 1848. La commissione, autrice del progetto legislativo, precisava – nel rapporto introduttivo alla lettura della legge in parlamento – che pur non considerando l’istituto del magistrato municipale la miglior forma di ordinamento di un potere esecutivo, non aveva ritenuto opportuno introdurre novità, ma allo stesso tempo non aveva «potuto, anche cangiando il nome, ammettere la continuazione del sindaco e degli eletti [...] per contentare il voto generale, che nulla vuole della cessata tirannide»⁵⁰⁰. L’istituto del magistrato municipale essendo composto da più funzionari si opponeva alla concentrazione del potere nelle mani di un solo individuo (tipica dell’assolutismo), ed inoltre l’esercizio dei poteri affidato a più persone dava maggiori garanzie, sia per la condivisione della responsabilità, sia perché costituiva un limite all’abuso da parte del singolo.

S’è già detto che l’elezione del magistrato municipale era facoltà del consiglio civico, il cui presidente «comunicerà subito l’elezione al Magistrato municipale che immantinente s’immetterà nell’esercizio delle sue funzioni» (art. 25). Il presidente del magistrato sarà il primo degli eletti (art. 23). Non viene più fatto riferimento nella nuova formulazione della legge all’obbligo di dover scegliere il magistrato municipale tra i «possidenti probi e facoltosi del comune»⁵⁰¹, come previsto nella costituzione del ‘12. I compiti cui il magistrato dovrà assolvere consistono nel «rappresentare immediatamente il comune»; amministrare, secondo quanto stabilito dal preventivo, tutte le rendite del comune; dirigere, direttamente o per mezzo di delegati (sotto la sua responsabilità) le opere pie di beneficenza. Mettere in pratica le risoluzioni del consiglio civico. Sarà cura del magistrato municipale «eseguire e fare eseguire nel comune le leggi, i decreti regolamenti ed ordini che gli verranno comunicati dal potere esecutivo», il magistrato disporrà della forza interna di ogni comune

⁵⁰⁰ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 130.

⁵⁰¹ *Costituzione di Sicilia del 1812, Consigli civici e Magistrature municipali*, capo, II, art. 4, in A. Acquarone, M. d’Addio, G. Negri, *Le costituzioni italiane*, cit., p. 459.

per garantire l'ordine pubblico, per «l'esecuzione degli atti legittimi di qualsiasi autorità», la quale forza però rimarrà, per la disciplina, sotto il comando dei propri superiori (art. 26). Il magistrato municipale è responsabile della sua amministrazione (art. 30). L'indipendenza dell'istituto è garantita all'articolo 32 in cui si afferma che «nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque Consiglio e Magistrato municipale». Al fine di evitare abusi di potere nei confronti dei cittadini si garantiva ad ognuno di essi il diritto di «portare le azioni di qualunque natura presso i magistrati ordinari per qualsiasi loro decreto o procedimento che sia di danno ai dritti suoi così personali che reali».

Il progetto di legge, come previsto, fu ampiamente esaminato durante mesi successivi nelle varie sedute parlamentari. A partire dal 24 aprile alla camera dei comuni prese avvio la discussione. Si rimproverava alla commissione di non aver affrontato preliminarmente le «idee di centralizzazione o d'assoluta libertà»⁵⁰², ovvero di non aver discusso del sistema generale da cui i singoli articoli della legge sarebbero derivati, e di aver scelto – anche se spinti dalla necessità di ristabilire l'ordine pubblico per l'insufficienza delle forze dei Comitati a provvedervi – di regolare l'amministrazione comunale propendendo per una grande libertà. Tale decisione alle lunghe avrebbe potuto rivelarsi controproducente poiché, osservava il deputato Picardi «dalla monarchia più facilmente passasi alla repubblica, non così dalla repubblica può passarsi alla monarchia, e che essendo i comuni tanti piccoli Stati nello Stato, non devono lasciarsi abituare ad una assoluta libertà»⁵⁰³. La questione non era certo di “lana caprina”, perché la legge per quanto provvisoria avrebbe dovuto far riferimento a un principio poiché, sosteneva Filippo Cordova

⁵⁰² *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 257.

⁵⁰³ *Ivi*, p. 258.

«quando la Commissione comincia dal considerare come interamente crollato il precedente edificio amministrativo, non può pretendere che la Camera nel costruire un edificio provvisorio non getti contemporaneamente le basi del novello edificio definitivo, ma costruisca a pura perdita; non può pretendere che col detrimento del suo decoro stabilisca ciecamente delle regole che domani sarà costretta a rinnegare»⁵⁰⁴.

La discussione preliminare sul sistema generale da adottare nella legge, per molti deputati, non poteva trascurarsi poiché era evidente che «il tipo fondamentale di questo progetto è l'indipendenza, la sovranità, l'assolutismo de' comuni, cose interessantissime a' destini di essi che dovrebbero precedentemente discutersi, basarsi»⁵⁰⁵. La commissione, in effetti, nel preambolo del progetto aveva affermato di voler coniugare la massima indipendenza dei comuni con una forma di controllo nazionale, centrale, su cui avrebbe dovuto decidere il parlamento, quindi a detta del Cordova mettendo ai voti il preambolo si dovrà discutere del sistema. A sostegno della proposta del Cordova interveniva il barone Vito D'Ondes Reggio, il quale affermava di amare «più che gli onorevoli componenti la Commissione la libertà de' Municipi» perché dissentiva dall'idea che il parlamento provvedesse ad alcuni loro bisogni particolari, in quanto esso «male si può prestare a conoscere e deliberare le bisogna particolari d'un comune, gl'inconvenienti che in un centro provinciale si son sperimentati»; il deputato di riferiva alle vessazioni e abusi perpetrati dai capo-valle ai danni di comuni, al dispotismo di essi derivante dalla concentrazione amministrativa di più comuni in un'unica valle. D'Ondes continuava il proprio intervento dichiarando di detestare anche le concentrazioni distrettuali, ma chiedeva che la legge provvedesse ai bisogni che «insieme possono avere vari comuni, e che senza un'associazione distrettuale è impossibile che siano provveduti», quindi sosteneva che per lo stesso

⁵⁰⁴ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 259.

⁵⁰⁵ *Ivi*, p. 258.

motivo per cui varie famiglie si associano e formano un comune, sembra necessario che vari comuni si associno a formare un distretto, così facendo potranno provvedere a bisogni come la costruzione di strade, ponti, ospedali, licei e altre opere di pubblica utilità. Secondo il deputato pretendere che i comuni rimangano isolati l'uno dall'altro con il «solo legame della rappresentanza nazionale nella capitale»⁵⁰⁶ significherebbe lasciarli privi di aiuti poiché la rappresentanza nazionale non potrebbe sopperirvi dovendo curarsi dei grandi bisogni della nazione.

Da parte di altri deputati si concordò sulla scelta di doversi prima discutere le basi, i principi di una legge, ma c'era anche chi sosteneva che poiché c'era già un progetto di legge che nella sua articolazione lasciava trasparire i principi che avevano guidato la commissione nel compilarlo, sarebbe stato sufficiente discutere uno per uno gli articoli della legge e «agevolmente si vedrà se sia conforme o pur no ai principî della Camera istessa»⁵⁰⁷. La camera, a maggioranza di voti, deciderà per la lettura dei singoli articoli. La commissione nella redazione del progetto di legge aveva manifestamente mostrato di voler del tutto soppiantare il precedente ordinamento amministrativo, come sé è visto d'impianto rigidamente centralistico, da qui l'affermazione del preambolo, valida in effetti come principio guida dei lavori, di voler coniugare la massima libertà dei comuni con una forma di sorveglianza che «può esigere lo interesse generale della nazione, e consigliare la scienza»⁵⁰⁸. Alcuni tra i deputati insistono nell'affermare che la formula adottata nel preambolo non contempla tutta una serie di casi: i comuni non dovrebbero avere tanta libertà da «potersi mettere in ribellione contro l'interesse generale della nazione», le questioni tra i municipi limitrofi (ad esempio l'utilizzo dei corsi d'acqua) dovrebbero essere regolate da autorità comuni superiori. Il rischio, sosteneva nel

⁵⁰⁶ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 260.

⁵⁰⁷ Ivi, p. 261.

⁵⁰⁸ Ivi, p. 132.

proprio intervento Filippo Cordova, era quello di «creare 360 repubbliche [...] che si faranno la guerra civile, invece di una Sicilia compatta e forte».

Bisognava evitare nella scelta del principio guida dell'intero sistema della legge sia «la schiavitù dei comuni dallo arbitrio abborrito degli intendenti e sotto-intendenti», sia «le malversazioni tradizionali [...] le dilapidazioni dei famosi giurati che dilapidavano la rendita pubblica ed il civico patrimonio». Il Cordova suggeriva infine di modificare il preambolo della legge in modo tale che nel termine sorveglianza si comprendessero tre oggetti: «1° impedire che l'indipendenza de' comuni urti l'interesse generale della nazione; 2° impedire che la libertà di azione di un comune sia di ostacolo al godimento dello stesso bene per parte di altri comuni [...] 3° conservare i dritti presenti e futuri degli amministrati», su quest'ultimo punto precisava che gli altri deputati avevano delle remore a immaginare un'autorità che agisse «a favore degli amministrati e contro i patrizi del municipio, allorché usurpano il demanio, o consumano le sostanze dei presenti e dei posterì» perché dinnanzi ai loro occhi al momento di pensare una simile autorità si stagliava prepotentemente «l'immagine abborrita di un intendente, di un sottointendente che paralizzava con un solo cenno, e principalmente col terrore della polizia tutti i movimenti dell'autorità municipale». Non era certo questa la soluzione che il Cordova prospettava, bensì l'istituzione di un'associazione dei comuni con forme rappresentative. Era evidente che se da un lato i deputati intendevano dare libertà ai comuni e cancellare il sistema accentratore istituito dalle legge borbonica del 1816, dall'altro temevano che un eccesso di libertà municipale avrebbe determinato sprechi delle risorse comunali e malversazioni come durante il periodo in cui fu applicata la costituzione del 1812. Alla fine vinse l'opinione che la formula generale del preambolo in merito alla sorveglianza centrale della libertà municipale fosse

sufficiente e il preambolo fu ammesso. Il primo articolo passò a maggioranza senza alcuna discussione.

Sul secondo articolo relativo alla composizione dei consigli civici, di cui erano ammessi a far parte gli iscritti nelle liste elettorali compilate in occasione delle elezioni dei rappresentanti in parlamento, si propose – poiché le liste erano state compilate in fretta e ne risultavano escluse categorie che ne avrebbero potuto far parte mentre, viceversa, vi figuravano «tanti altri ancora, i quali mancanti di requisiti, per via di maneggi vi si fecero notare»⁵⁰⁹ – di “rettificarle”. La camera vota per emendare l’articolo 2 della legge. Tra le proposte per modificare l’articolo si accetta di aggiungervi l’esclusione di tutti i regolari. Interessante, poi, la discussione circa la possibilità di concedere il voto agli analfabeti nei consigli civici.

Francesco Ferrara in merito affermava che gli riusciva difficile immaginare dei comuni siciliani in cui non vi fosse un numero di abitanti che sapesse leggere e scrivere tale da costituire il consiglio civico, in questa evenienza egli avrebbe negato «loro il titolo di *comune*» e, in ogni caso, affermava il deputato «nessuno mi convincerà che, trattandosi di soprastare all’amministrazione municipale, il possedere vaglia più del sapere». Alla fine, quasi all’unanimità, si accetta di aggiungere un emendamento in base al quale «per le comuni di 3000 abitanti o al di sotto il non saper leggere e scrivere non sarà motivo di esclusione»⁵¹⁰. Con ogni probabilità non si decise di compilare nuovamente le liste perché tale operazione avrebbe posticipato la formazione dei consigli civici di cui al momento v’era grande bisogno per ristabilire l’ordine.

La discussione sul terzo articolo in cui si affermava relativamente ai consigli civici che essi «non potranno essere composti di più di sessanta membri, né meno di trenta per qualunque comune», con l’aggiunta di dieci membri per tutte quelle città che avessero inviato più di un rappresentante

⁵⁰⁹ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 268.

⁵¹⁰ *Ivi*, p. 270.

in Parlamento (dieci membri in più per ogni rappresentante che si aggiungesse al primo) mise sul tappeto diverse opzioni. Il dibattito ebbe avvio dalla proposta del deputato Vigo di istituire due camere anziché una per i consigli civici in modo tale da evitare «gl'inconvenienti nati per le risoluzioni degli antichi Consigli civici»⁵¹¹. La proposta venne rigettata dal Natoli il quale, dopo aver affermato che a suo parere

«se lo Statuto del 1812 non sortì per la Sicilia tutti quei beni che se ne aspettavano la colpa fu piuttosto degli uomini, che della legge; e che così sarà sempre tutte le volte che le società non trovansi educate abbastanza per un dato ordinamento civile»,

sosteneva che se per il parlamento è cosa utile che vi siano due camere in quanto le questioni d'interesse nazionale non possono essere decise «all'impressione di un istante», non così per i consigli municipali laddove l'andamento degli affari richiede una certa rapidità decisionale. Ora, continuava il deputato, con l'istituzione di due camere consiliari s'impiegherebbero tempi lunghissimi prima di stabilire i provvedimenti necessari alle varie circostanze, ed inoltre poiché

«la Sicilia non è salita ancora a quello stato d'istruzione che tutti desideriamo. Se ne piccoli comuni è difficile il trovare i componenti di una sola Camera, il cercarne in essi gli elementi per comporne due sarà opera affatto impossibile»⁵¹².

A questo punto del dibattito Filippo Cordova, non convinto che i disordini comunali del 1812 fossero da imputare agli uomini – osservazione che a suo dire vanificherebbe l'azione di ogni legge poiché gli uomini sono sempre uguali (qui, per ragioni ben note, ci permettiamo di dissentire profondamente dal deputato siciliano) – si dichiarava convinto

⁵¹¹ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 449.

⁵¹² *Ivi*, p. 450.

che l'origine dei summenzionati disordini fosse da ricondurre alla mancanza di una sorveglianza sulle istituzioni comunali – riemerge qui il timore di alcuni deputati di concedere troppa autonomia al potere locale – a cui il Cordova proponeva di ovviare con l'istituzione di un'autorità superiore. Sulla questione delle due camere consiliari, poi, il deputato sottolineava la sostanziale differenza che passa tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative per cui

«un Parlamento non è chiamato che a far leggi. Nelle leggi vuolsi a preferenza maturità di deliberazioni. Il movimento legislativo non deve mai essere rapido. Un'Assemblea comunale non esercita funzioni legislative che una sola volta, cioè quando scrive i regolamenti di polizia urbana e rurale. Ma poi non fa altro che amministrare, se non materialmente, moralmente, e nelle funzioni amministrative si desidera sempre la maggior celerità. Ed a conseguire questa celerità è così opportuna, anzi necessaria l'unità della Assemblea»⁵¹³.

Riguardo la formazione dei consigli civici sorgeva il problema, soprattutto per i comuni più piccoli, del numero minimo di membri da doversi scegliere tra gli iscritti nelle liste elettorali. In alcuni comuni, probabilmente, non si sarebbe raggiunto il numero di trenta o, qualora lo si fosse raggiunto, non ci sarebbe poi stata possibilità di turn over. La soluzione proposta, tra gli altri da Vito D'Ondes Reggio consisteva nel fissare una variabile secondo la popolazione per cui il deputato suggeriva di «stabilire diversi numeri di membri di Consigli civici secondo la diversità delle popolazioni, e potrebbero essere sessanta, quaranta, venti, quindici e non meno di dieci»⁵¹⁴. A tale soluzione si opponevano quanti, come l'Interdonato, pensavano che la quantità della popolazione non avrebbe dovuto essere criterio discriminante nello stabilire il numero dei componenti il consiglio municipale, poiché il principale interesse è che i

⁵¹³ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 450.

⁵¹⁴ *Ivi*, p. 452.

comuni siano bene amministrati e che abbiano garanzia di esserlo, «a tal uopo occorre che il numero dei componenti il Municipio sia più esteso che si possa, avuto riguardo allo interesse di condurre agevolmente e rapidamente le deliberazioni, e che la scelta ne sia liberamente fatta da tutti gli elettori»; ora, visto che la commissione aveva fissato il numero massimo a sessanta membri non sembrava giusto fissare altri limiti poiché «dentro quell'estremo limite quel maggior numero che si possa avere di componenti il Municipio, è sempre un bene; giacché noi venghiamo da un Governo che ci ha reso odiosa l'amministrazione di pochi, ed il numero è certo una garanzia in fatto di amministrazione». Per quanto riguarda il limite minimo fissato dalla commissione al numero di trenta membri, per i comuni più piccoli l'Interdonato suggeriva «che questi comuni microscopici ed infinitesimali di 150 individui, [...] si aggregino ad altri comuni limitrofi»⁵¹⁵.

Sulla questione interveniva Filippo Cordova, che d'accordo sulla proposta di classificare i comuni in base alla popolazione e attribuire ad essi il numero di consiglieri corrispondente alla classe di appartenenza, dissentiva decisamente dall'idea di aggregare i piccoli comuni ai comuni più grandi. Il deputato, in un intervento che merita di essere ampiamente citato, argomentava la sua posizione rifacendosi alla tradizione storica siciliana, a suo dire il proposito di aggregazione dei piccoli comuni

«che si chiama nel linguaggio amministrativo *sistema cantonale* [...] non fu mai bene accolto in Sicilia, né otterrà giammai, o per lunghi anni almeno, il pubblico plauso. La ragione di ciò sta nel nostro passato, nella nostra storia, nelle nostre attuali condizioni territoriali: in Francia, nel Reame di Napoli la feudalità opprimeva i Municipi. Gli uomini non trovavano protezione, nel medio evo, per parte dell'autorità municipale: la trovavano soltanto intorno ai castelli servendo un signore, attaccandosi alla gleba; quindi si divisero per la campagna in crocchi

⁵¹⁵ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 452.

piccoli e vicini. Il sistema cantonale è stato necessario e possibile in questi paesi: necessario perché i piccoli crocchi non potevano sostenere una municipalità per ciascuno; possibile, perché essendo vicini è stato facile il congiungerli. Non così in Sicilia, ove il potere municipale fu sempre forte abbastanza per combattere con la feudalità, e quindi la popolazione non si attaccò alla gleba, ma si aggrappò attorno a pochi centri popolosi e distanti. In Sicilia il congiungere anche piccoli in sistema cantonale incontra ostacoli materiali nella distanza sin che non si avranno strade e facili comunicazioni, ed ostacoli morali nelle opinioni, che per le condizioni storiche poc' anzi indicate sono fortemente attaccate al principio della individualità municipale»⁵¹⁶.

Il deputato infine appoggiava l'idea di suddividere i comuni in quattro classi proposta da Vito D'Ondes. Emerico Amari proponeva di lasciare l'articolo così come era stato elaborato, ovvero con il numero dei consiglieri fissato tre un massimo di sessanta e un minimo di trenta, e ribadiva che è vero sì che tanto più un consiglio è numeroso tanto meglio si esaminano le questioni, «epperò l'amministrare la cosa pubblica non si debbe a molti affidare perché ne succederebbe confusione: essendo a tutti noto, che il consigliare è di molti, e l'amministrare è di uno solo»⁵¹⁷. Del resto con l'emendamento che era stato introdotto all'articolo 2, in base al quale nei comuni al di sotto di tremila anime erano autorizzati a votare anche gli analfabeti, il problema, a ben guardare, non era poi così determinante. Alla fine del dibattito si deliberò per riformulare l'articolo 3 inserendovi la classificazione dei comuni in quattro categorie in base alla popolazione.

Questione dibattuta in sede parlamentare anche la formulazione dell'articolo 6 del progetto di legge che considerava membri del consiglio quanti avessero ottenuto la maggioranza relativa. Per molti deputati così facendo si sarebbe potuto verificare il caso che «quando alcuno non riporta

⁵¹⁶ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 453.

⁵¹⁷ *Ivi*, p. 456.

che una maggioranza relativa può ben darsi che tutti coloro i quali che non l'hanno nominato abbiano per esso una fiducia relativamente minore a quella che ripongono in altri individui; ma può anche darsi che non abbiano in esso fiducia alcuna, ed in tal caso resterebbe eletto colui che non è voluti, o che anche è avversato da tutti gli elettori, meno due o tre».⁵¹⁸ A fronte delle opposizioni di quanti, come il conte Emerico Amari, sostenevano la scelta della maggioranza relativa, in considerazione dei lunghi tempi necessari per applicare il sistema a maggioranza assoluta, Vito D'Ondes rispondeva che «la maggioranza relativa è un'idea evidentemente erronea, non è in fatto che la minoranza assoluta per essa può ovviare la sconcezza che un individuo da mille riprovato, e da uno desiderato ad una funzione possa essere scelto»⁵¹⁹, per cui concludeva che lo stesso criterio che s'era seguito per l'elezione dei rappresentanti parlamentari, la maggioranza assoluta, avrebbe dovuto essere applicato per l'elezione dei consiglieri municipali al di là d'ogni considerazione d'ordine temporale. Alla fine si decise di emendare l'articolo e fu approvato il sistema della maggioranza assoluta. Di conseguenza si emendò anche l'articolo 15, che in caso di assenza di qualche consigliere per morte o altri motivi stabiliva che a sostituirli intervenissero quegli individui che alle elezioni avevano «riportato il maggior numero di voti in continuazione degli eletti», e si decise che si sarebbero indette delle nuove elezioni, naturalmente a maggioranza assoluta.

Nell'articolo 17 era previsto che per imporre nuovi dazi, nuovi pesi fiscali, il comune dovesse attendere l'approvazione parlamentare; ma in considerazione della vastità degli argomenti oggetto di discussione in parlamento, si osservava da parte del deputato Ignazio Romeo, «avverrà come per lo innanzi accadea, che si avranno i mezzi ad eseguire un'opera pubblica, quando ne cesserà il bisogno, o saranno per le novelle elezioni

⁵¹⁸ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, pp. 457-458.

⁵¹⁹ *Ivi*, p. 458.

mancanti le persone inclinate ad eseguirlo». A soluzione di tale problema il deputato proponeva di «costituire una potestà intermedia fra il comune ed il Parlamento», una sorta di «Assemblea intercomunale e parlamentare»⁵²⁰, che avrebbe avuto facoltà di impartire un'autorizzazione provvisoria ai comuni.

«Il principio informatore della legge dei Municipi che discutiamo, principio grande e beneficentissimo, principio opposto a quello di concentrazione, ossia di dispotismo amministrativo, che ha travagliato finora i nostri comuni, è la libertà, è l'indipendenza dei Municipi. In tutte le disposizioni di questa legge adunque dobbiamo averlo sempre innanzi agli occhi, onde esse tutte siano armonizzanti, e possano produrre le desideratissima prosperità dei Municipi». Così esordiva sull'argomento D'Ondes che evidentemente non vedeva di buon occhio la proposta or ora accennata circa la costituzione di un'assemblea intercomunale che gli sembrava ripristinare sotto altro nome l'odiato consiglio d'intendenza. Tale associazione, a detta del deputato, non avrebbe avuto altra finzione che quella di distruggere la libertà dei municipi e taglieggiarne le risorse. Anche l'articolo formulato dalla commissione non gli sembrava rispettasse la libertà e l'indipendenza comunali poiché se il comune non aveva il diritto di decidere nuove imposizioni fiscali, nuovi dazi per provvedere ai bisogni, era di fatto impotente e dipendente. Oltretutto l'attesa della deliberazione parlamentare avrebbe di gran lunga dilatato i tempi con evidente danno economico. Al D'Ondes però non piaceva nemmeno l'idea di lasciare del tutto all'iniziativa comunale l'imposizione di un balzello, l'introduzione di uno di nuova natura, l'accrescimento di una tassa già esistente, o la decisione circa i modi attraverso i quali riscuoterli. La proposta del deputato in merito suggeriva di modificare l'articolo in questione «lasciando ai Consigli civici la facoltà di determinare quali nuovi

⁵²⁰ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 467.

bisogni si abbiano i comuni, e quali somme per provvedervi, alla approvazione del Parlamento sia soltanto riserbato se le somme con aumentare un balzello esistente si debbano riscuotere, o se con il balzello nuovo e i modi di riscuotere che si propongono». Con tale scelta a parere di Vito D'Ondes da un lato si rispettava e rinvigoriva il principio della libertà e indipendenza dei comuni, dall'altro il parlamento non aveva una diretta ingerenza ma interveniva soltanto «affinché i comuni e l'intera Nazione detrimenti non ricevano»⁵²¹, cioè valutava se i dazi imposti in un comune avrebbero potuto danneggiare i prodotti e le industrie dei comuni limitrofi.

L'idea di una forma di autorità intercomunale che facesse da raccordo tra la libertà dei comuni e il governo centrale era sostenuta da molti deputati i quali dichiaravano di non voler ripristinare né gli intendenti, né i sotto-intendenti, né i consigli d'intendenza, ma una forma di associazione che nascesse «dal seno istesso dei comuni, a liberi suffragi delle rispettive popolazioni»⁵²². È evidente la preoccupazione di molti deputati per i rischi che l'assoluta libertà locale potrebbe arrecare al bene della Sicilia, in moti è ancora vivido il ricordo del triennio inglese, ovvero quando l'introduzione nell'amministrazione comunale del principio inglese del self-government degenerò in abusi di ogni tipo, nella dilapidazione del patrimonio comunale. D'altra parte anche la recente esperienza del centralismo borbonico e dell'exasperato sistema di controllo centrale che soffocava l'autonomia locale spingeva molti parlamentari a propendere per una larghissima libertà comunale. Molti deputati, poi, pur ammettendo l'esistenza di questioni reciproche tra i vari comuni, alle quali avrebbe potuto provvedere un'associazione intercomunale, avevano delle remore a istituire associazioni di tal tipo che «avrebbero potuto gittare la base ad una concentrazione»⁵²³, trovando poi un possibile appiglio nei consigli

⁵²¹ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, pp. 467-469.

⁵²² *Ivi*, p. 474.

⁵²³ *Ivi*, p.475.

provinciali e distrettuali del 1816. Alla fine del dibattito la camera con 87 voti su 68 adottò l'articolo 17 così come era stato formulato dalla commissione senza alcun emendamento.

In sostanza, se da una parte i deputati erano animati dalla sincera volontà di accordare la maggiore libertà ai comuni, dall'altra si cercava di restringere tale libertà nelle faccende vitali ovvero le questioni finanziarie.

L'osservazione trova conferma anche nel dibattito circa il 5° paragrafo dell'articolo 17, laddove si discuteva sul diritto (incontestabile) del consiglio di sindacare i conti del magistrato municipale e altresì il diritto di ogni cittadino di rivolgersi ai giudici ordinari per il riesame dei conti⁵²⁴.

Ancor più nel dibattito sull'articolo 18 che stabiliva l'immediata esecutività delle deliberazioni comunali ad eccezione per i casi riguardanti il contrarre debiti, il procedere ad alienazioni di beni, l'imporre nuovi dazi, operazioni per le quali era necessaria l'approvazione del parlamento. Anche in questo caso tra i deputati c'era chi giudicava impossibile che il parlamento si occupasse di tali questioni, sia per motivi temporali, sia perché i parlamentari si occupavano di questioni d'importanza nazionale.

C'era chi proponeva, ancora una volta, di doversi ammettere delle assemblee provinciali che avessero cura degli interessi intercomunali. Si rischiava di contravvenire al principio informatore della legge che nel preambolo dichiarava di voler garantire ai municipi la più larga indipendenza. Se da un lato si concedeva libertà, dall'altro si tentava, di fatto, di comprimerla. Per cercare di dirimere la questione l'avvocato Giuseppe Tedaldi sosteneva che poiché i comuni sono sezioni dello Stato e i beni dello Stato sono, per loro natura inalienabili, allo stesso modo saranno inalienabili i beni comunali; riguardo poi il diritto del parlamento di autorizzare eventuali alienazioni dei beni municipali o la contrazione di debiti considerava l'intera discussione sulla faccenda quasi superflua. Per il

⁵²⁴ Cfr. *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, pp. 485-491.

deputato era un fatto acclarato che tale diritto risiedesse «intieramente nel Parlamento, cioè nel potere, a cui le forze aggregate dell'intera Nazione hanno conferita la sovranità, onnipotenza sulla terra»⁵²⁵.

Sarà questa la posizione della maggior parte dei deputati, l'articolo fu infatti accettato nella sua formulazione originaria che attribuiva al parlamento il diritto di approvare o rifiutare le vendite dei beni comunali e l'eventuale contrazione di debiti. La questione di fondo per i deputati era la centralizzazione. Bisognava però ben distinguere perché si rischiava di cadere nell'eccesso opposto, ovvero di svuotare il potere centrale di qualsivoglia autorità, consapevole di ciò il Tedaldi rivolto ai colleghi diceva:

«Io però non credo, signori, che per l'odio giustamente concepito alla centralizzazione vorreste levare il centro anche dalle figure matematiche, o togliere il capo a tutti i corpi. Se i beni sono dello Stato e il Parlamento lo rappresenta, dunque noi siamo il centro a cui tutti i raggi dell'Isola si debbono riportare per necessità. Se togliete questo centro allora non avrete un corpo, né morale, né fisico, né metafisico, ma una parola scarna, meno di un fantasma»⁵²⁶.

Gli articoli sulle attribuzioni del magistrato municipale furono votati senza emende di rilievo tranne che per l'articolo 30 secondo cui il magistrato municipale è responsabile della propria amministrazione. La lunga discussione generata da questo articolo⁵²⁷ poggiava su due diversi modi di intendere la responsabilità dei componenti l'istituto. Da una parte coloro che propendevano per la responsabilità di tutti i membri in ogni atto, anche dei membri che fossero stati assenti o avessero dissentito dalla decisione in questione. Dall'altra i deputati sostenitori della responsabilità personale, per cui non l'intero corpo del magistrato municipale era da

⁵²⁵ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 499.

⁵²⁶ Ivi, p. 500.

⁵²⁷ Ivi, pp. 530-534, pp. 537-548.

considerarsi responsabile (e quindi obbligato al risarcimento), escludendo dalla responsabilità gli assenti e coloro che dissentivano. Per tale articolo si votò dovesse emendarsi e fu accolta l'emenda di Vito D'Ondes, in base alla quale è «responsabile il magistrato municipale, come anche gli assenti senza legittimo motivo, tranne coloro che dissentono»⁵²⁸. Nel corso del dibattito parlamentare sull'articolo 30 emerge la diffidenza di molti deputati nei confronti dei cittadini considerati insolubili, quei cittadini in merito ai quali i parlamentari affermavano «siamo stati generosi nel dichiarare eleggibili alla Magistratura anche i non possidenti»⁵²⁹. Era opinione diffusa tra molti deputati che se costoro avessero preso «il governo della pubblica azienda, ed allora Iddio sa cosa avverrà nei Municipi. [...] andranno in rovina»⁵³⁰. Emerge qui la preoccupazione che a ricoprire cariche pubbliche dell'amministrazione locale possano essere individui non possidenti ovvero estranei alle due classi che di fatto detenevano il potere, aristocrazia e borghesia. In effetti nell'isola durante la rivoluzione vi furono lotte tra democratici e moderati per il controllo dei comuni.

Quando al primo esame del progetto di legge sui Consigli civici mancava soltanto la lettura dell'ultimo articolo, da parte di alcuni deputati, fu presentata una mozione per la costituzione immediata dei consigli civici. La mozione che stabiliva per i consigli civici e i magistrati municipali «le attribuzioni stabilite nella Costituzione del 1812», veniva giustificata dalla pressante urgenza di ristabilire l'ordine poiché, affermava il Cordova, «da tutte le parti dell'isola ci giungono le nuove di gravissimi sconcerti»⁵³¹. Era necessario per gli estensori della mozione abolire dai comuni i comitati «del maggior numero dei quali niuno negherà i servigi alla causa della libertà prestati, ma pure non sono or più opportuni, e gravissimi

⁵²⁸ *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 548.

⁵²⁹ *Ivi*, p. 534.

⁵³⁰ *Ivi*, p. 533.

⁵³¹ *Ivi*, p. 557.

inconvenienti producono in alcuni comuni»⁵³². La proposta suscitò rimostranze vivissime da parte di molti deputati, si rimproverava ai promotori del decreto di togliere dignità al lavoro del parlamento impegnato nella discussione del progetto di legge sui municipi, e di non considerare che la costituzione del 1812, senza le necessarie modifiche dettate dai tempi, non avrebbe prodotto l'ordine auspicato. Emerico Amari, contrario al decreto, affermava che per conciliare l'esigenza di ripristinare l'ordine nei comuni con l'urgenza, sarebbe stato più opportuno che i progetti di legge sui municipi, sulla sicurezza pubblica, sulla Guardia nazionale, che al momento si discutevano in parlamento, si fossero ritenuti in blocco, approvati e messi in esecuzione. D'Ondes si dichiarava consapevole dei difetti insiti nella carta del 1812, ma credeva che gli inconvenienti di ciò sarebbero stati pur sempre minori di quelli che, al punto in cui stavano le cose, travagliavano i comuni. Ci si trovava a detta di Filippo Cordova in una situazione in cui «mentre le Camere funzionano come elementi di una Monarchia costituzionale, il paese è nella repubblica»⁵³³, e da questa condizione contraddittoria non potevano che derivarne che disordini dello stato sociale, ragione, questa, bastante da sola, secondo il deputato, a motivare la scelta di provvedere subito all'organizzazione dei consigli civici. C'era anche chi, come Francesco Ferrara, affermava che lo stato del paese richiedeva prontamente una legge, e provocatoriamente chiedeva ai colleghi una qualsiasi legge, anche «i sindaci e gl'intendenti, purché ci diate una legge», e se non si voleva né la legge del '12 né quella del '16 ne concludeva che «si vuol l'anarchia, perché chi non vuole alcuna sorta di legge, non può volere che l'anarchia»⁵³⁴. Durante la seduta del 16 maggio 1848 i deputati votano i

⁵³² *Le Assemblée del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 560.

⁵³³ *Ivi*, p. 562.

⁵³⁴ *Ivi*, p. 564.

cinque articoli del decreto che a maggioranza vengono accettati, e provvisoriamente venne richiamata in vigore la legge municipale del '12.

Durante la stessa giornata riprende la discussione sul progetto di legge sui consigli civici e le magistrature municipali, rimaneva da discutere l'ultimo articolo che affermava:

«nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque Consiglio e Magistrato municipale. Ogni cittadino però ha il diritto di portare le azioni di qualunque natura presso i magistrati ordinari per qualsiasi loro decreto o procedimento che sia di danno ai dritti suoi così personali che reali».

Il deputato Di Marco precisa che quando si parla di libertà dei municipi dovrebbe intendersi esclusivamente la libertà di amministrazione, senza doversi mettere in dubbio «che i Municipi debbano dipendere dal potere esecutivo, ove non trattasi di amministrazione». Secondo il deputato nelle loro deliberazioni alcuni comuni, specie i più piccoli, potrebbero, per ignoranza della legge o per altri motivi, emettere «deliberazioni assurde contrarie all'ordine pubblico». Potrebbero poi verificarsi dei casi di malversazione che potrebbero portare alla rovina interi comuni, quindi il Di Marco proponeva che si emendasse l'articolo attribuendo al potere esecutivo la facoltà «di sospendere o l'esercizio di un ufficio del quale apertamente si abusi, o la esecuzione delle deliberazioni che [...] possano per avventura contrariare l'ordine pubblico o le leggi dello Stato»⁵³⁵. Le reazioni a tale proposta furono vivaci, il Natoli accusava apertamente di voler, con tale proposta, privare i comuni di quell'indipendenza che s'era proclamata nel preambolo della legge, dando al ministro dell'interno la facoltà, anzi il «diritto di conoscere le deliberazioni de' Consigli, e la facoltà di sospenderle, trovandole contrarie agli interessi degli amministrati». Il deputato continuava sostenendo che la libertà dei

⁵³⁵ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 577.

municipi non significava di certo inviolabilità, perciò in tutti i casi in cui i comuni avessero deliberato contro le leggi generali dello Stato l'autorità giudiziaria sarebbe intervenuta a giudicare i rappresentanti municipali, ma avrebbero giudicato i magistrati, poiché «i ministri e il potere esecutivo non devono avere nessuna influenza nelle amministrazioni municipali»⁵³⁶. Il deputato Benedetto Privitera per dirimere la questione proponeva che nell'articolo accanto al termine operazioni si ponesse amministrative, così si sarebbe delimitata l'area in cui nessuna autorità avrebbe potuto ingerirsi.

Ancora una volta appariva per molti deputati lo spettro della centralizzazione, del controllo soffocante del potere esecutivo subito dalle amministrazioni locali a partire dagli anni della Restaurazione. Di contro c'era chi temeva i rischi di un'anarchica libertà, che però sembravano contenuti dalle varie disposizioni a tutela del patrimonio comunale e della possibilità di contrarre debiti, dalla pubblicità delle sedute consiliari e dalla convinzione che non tutti i componenti i consigli civici fossero corrotti. Si adottò l'articolo senza modificarne la prima sezione, ed aggiungendo relativamente alla seconda parte di esso le emende del deputato Calcagno (riprese dalla costituzione del 1812). In base a tali modifiche ogni cittadino aveva il diritto di rivolgersi ai magistrati ordinari ed accusare il consiglio e il magistrato per qualsiasi decreto o procedimento illegale, e di «avanzare le sue querele e rimostranze sullo stesso oggetto ai tribunali ordinari»⁵³⁷.

Le elezioni per la formazione dei consigli civici, tra agosto e settembre del 1848⁵³⁸, portarono ai vertici del potere locale la borghesia, che unitamente al «patriziato municipale di fatto, se non di diritto» esistente «in tutti i comuni di Sicilia»⁵³⁹, operò nel proprio esclusivo interesse vi furono lotte per l'accaparramento degli impieghi civili, richieste reiterate per

⁵³⁶ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 579.

⁵³⁷ *Ivi*, p. 598.

⁵³⁸ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro-G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, cit., p. 759.

⁵³⁹ *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, cit., vol. I, p. 980.

imporre nuovi tributi comunali, che ancora una volta colpivano la classe popolare (malgrado il governo avesse decretato l'abolizione della tassa sul macinato per migliorarne le misere condizioni di vita).

La libertà di cui godevano le amministrazioni locali – forti di un'amplissima autonomia – nelle mani dei gruppi dirigenti municipali, finì per produrre «una forma di anarchica indipendenza dal potere centrale»⁵⁴⁰, che rendeva difficile, se non impossibile, un governo unitario dell'isola e contribuì a screditare il potere del governo centrale che durante tutto il periodo rivoluzionario non riuscì a ristabilire l'ordine interno, a presentare il bilancio e a organizzare le forze armate, mostrando forse il fallimento della rivoluzione prima ancora che Ferdinando II riconquistasse l'isola.

⁵⁴⁰ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 331.

Conclusioni

Conclusioni

In questo lavoro, seguendo l'organizzazione del potere locale, s'è tenuto conto del tessuto sociale siciliano nonché dei cambiamenti intervenuti nel rapporto tra le *élites* e il governo centrale. Tra la fine del diciottesimo secolo e gli inizi del diciannovesimo la Sicilia si presentava arretrata dal punto di vista sociale, economico e, perché no, politico-istituzionale. Attraverso gli influssi culturali illuministici che penetravano nell'isola per mezzo delle sue intelligenze più aperte, la Sicilia cominciò un lento processo di svecchiamento culturale che la ricongiungerà, almeno idealmente all'Europa.

Sul versante del potere locale, che qui c'interessa, sull'isola esisteva un'unica classe dirigente, diremmo dominante, l'aristocrazia che, tenacemente attaccata ai suoi antichi diritti e privilegi ostacolava sistematicamente l'azione della monarchia napoletana. Il governo borbonico, influenzato dagli echi del riformismo illuministico penetrati anche nella penisola italiana, come in altri Stati d'Europa, nel Regno di Napoli introdusse importanti novità finalizzate all'eversione dell'organizzazione giuridico-territoriale feudale e alla instaurazione di uno Stato moderno.

In Sicilia i nobili cercavano di contrastare ogni tentativo riformatore operato dai viceré e volto a ledere le loro prerogative. Tradizionalmente, il "riottoso" ceto aristocratico si opponeva alla monarchia appellandosi alle antiche istituzioni della "Nazione" (il Parlamento e la Deputazione del regno) in difesa dell'autonomia del regno di Sicilia che, in realtà, sfiorava i confini di una vera e propria indipendenza.

Il primo attacco sferrato con decisione ai privilegi aristocratici fu operato dal marchese Domenico Caracciolo, viceré in Sicilia dalla fine del 1781 agli inizi del 1786. Al marchese di Villamania si deve il primo serio tentativo di riformare il sistema feudale vigente in Sicilia che, in virtù delle convinzioni illuministiche del viceré napoletano, era l'ostacolo più grande da abbattere per realizzare in Sicilia un governo illuminato, dispotico sì, ma indirizzato al bene dell'intera popolazione dell'isola e non più di una sola classe sociale.

Il viceré Caracciolo, com'è noto, non ottenne i successi sperati, ma il suo operato nell'isola fu soprattutto importante per la profonda impressione che lasciò sulla coscienza politica siciliana. Da una parte i baroni, in virtù dell'attacco sferrato ai loro privilegi, si resero conto che le loro libertà e i loro privilegi non avrebbero potuto continuare ad esistere, non nella vecchia maniera. Dall'altra anche in seno all'aristocrazia, nei suoi elementi più aperti, ci si rendeva conto che bisognava cambiare qualcosa nell'isola al fine di coniugare il loro predominio con una qualche forma di mutamento economico, civile che si traducesse in un miglioramento delle condizioni della massa contadina. Su queste basi, poi, prenderà avvio quel debole processo riformistico che in seguito avrebbe assunto un netto carattere anti-aristocratico.

Con la Rivoluzione francese e le guerre napoleoniche la Sicilia si ritrovò ad essere una pedina importante nello scacchiere della politica internazionale. Da un lato Palermo fu elevata, nuovamente, al rango di capitale poiché il sovrano borbone sconfitto dagli eserciti di Francia fu costretto per ben due volte, nel 1799 e successivamente nel 1806, a rifugiarsi nell'isola sotto la protezione del governo inglese. Dall'altro l'isola, grazie alla sua posizione strategica nel cuore del mar Mediterraneo, divenne la base delle operazioni inglesi contro la Francia di Napoleone. Sarà dalla Sicilia che il rappresentante del governo inglese nell'isola, Lord

William Bentinck cercherà di esportare un'organizzazione dello Stato improntata ai principi liberali, contro i dispotici governi napoleonici.

Durante gli anni dell'occupazione inglese i tradizionali contrasti tra la monarchia e il ceto dirigente siciliano, dominante in parlamento, si acuirono. Le richieste finanziarie della Corona, che per far fronte alle esigenze di guerra scavalcava i diritti del General Parlamento siciliano, inasprirono i rapporti sino a un punto di aperta rottura. La mediazione del Bentinck convincerà il sovrano (in realtà in quanto rifugiato si sentì costretto) a concedere una carta costituzionale che con la supervisione del ministro inglese fu redatta dall'abate Paolo Balsamo e da esponenti della classe aristocratica.

Nel 1812 l'antico parlamento di Sicilia discusse e formulò un costituzione, esemplata sul modello inglese, di cui si sottolineava la somiglianza con la vecchia costituzione siciliana, che riformulava l'ordinamento politico-istituzionale siciliano. Gli elementi fondamentali della nuova carta costituzionale saranno la nuova composizione dell'assemblea parlamentare, non più articolata nei tre bracci (baronale, ecclesiastico e demaniale), ma sul modello inglese in due camere, dei Pari (di nomina regia) e dei Comuni (elettiva); la netta separazione dei poteri; l'abolizione della feudalità; e, argomento su cui la ricerca si è ampiamente soffermata, un nuovo ordinamento dei poteri locali che, ancora una volta ispirandosi al modello britannico, istituiva un ordinamento municipale all'insegna del *self-government*, dell'auto-governo municipale.

Il potere centrale era fortemente ridefinito a livello locale dalla restrizione delle facoltà del capitano di giustizia; i criteri per far parte del consiglio civico erano censitari, ma grazie a un censo elettorale non molto elevato si apriva per la borghesia terriera la possibilità di accedere al governo, di far parte della classe dirigente. Il sistema dell'autonomia comunale – non poi così ampio se si considera che per qualsiasi scelta

impositiva occorre «l'intelligenza ed approvazione del Parlamento» – si rivelerà durante i pochi anni in cui fu applicato inadeguato alle reali condizioni dell'isola.

Riflettendo sul sistema delle autonomie, dell'auto-governo locale che la costituzione siciliana del '12 stabilì ispirandosi al modello inglese del *self-government*, non si può non notare che mentre il sistema amministrativo britannico dell'autogoverno poggiava su anni di esperienza di *civil service* che avevano contribuito a plasmare in Inghilterra una classe sociale “addezza” all'amministrazione civile, in Sicilia il potere centrale non si era mai curato di sviluppare una rete burocratica attraverso cui diffondere le proprie direttive, mancava un vero e proprio apparato burocratico-amministrativo a livello centrale, circostanza che si traduceva a livello locale nell'assenza di una classe sociale educata ad assolvere i compiti amministrativi nei comuni. Non è da trascurare poi il fatto che la grande libertà di cui godettero i municipi durante il cosiddetto triennio costituzionale portò, ad opera di amministratori egoisti e incapaci, a dilapidare il patrimonio di interi comuni.

La Restaurazione e la perdita dell'autonomia decretata dalla fusione dei due Regni, il napoletano e il siciliano, nell'unico Regno delle Due Sicilie introdussero novità di rilievo nell'isola. Il sistema amministrativo francese, introdotto nel napoletano durante il regno di Gioacchino Murat, fu lasciato in vigore ed esteso all'isola nel 1817. Tale modello all'insegna di un rigido controllo centrale istituiva in relazione al governo delle zone periferiche del regno – e la Sicilia malgrado l'orgoglio ferito lo era diventata – un sistema con a capo un intendente – al vertice delle provincie – che, coadiuvato nello svolgimento delle sue mansioni da un consiglio d'intendenza (per il contenzioso amministrativo) e da un certo numero di sottointendenti (nei distretti), costituisce l'anello di congiunzione tra potere locale e potere

centrale. A livello comunale sindaco, eletti e decurionato amministravano il potere locale.

Il nuovo centralismo borbonico, per quanto nel corso degli anni sarà percepito come soffocante rispetto all'autonomia locale, costituirà per la nuova emergente borghesia isolana una piattaforma privilegiata per l'accesso alla gestione del potere, per porsi accanto all'aristocrazia all'interno della classe dirigente locale. La nuova organizzazione modificava profondamente il rapporto Stato-società, la periferia non era più luogo "altro". Grazie alla diffusione capillare della complessa macchina amministrativa dello Stato, pur se tra contrasti e incomprensioni, specie nella fase iniziale, si avviarono in Sicilia importanti processi di mutamento verso l'edificazione dello Stato moderno. Uno dei pregi della nuova riforma amministrativa fu quello di legare i funzionari, fossero aristocratici o borghesi, alla monarchia, allo Stato, dal quale si attendevano i provvedimenti finalizzati all'ammodernamento del regno e alla evoluzione delle strutture economiche, sociali, politiche.

Il legame instauratosi tra governo centrale e classi dirigenti locali determinerà in Sicilia, in occasione della rivoluzione del 1820, una frattura tra l'ex capitale Palermo – in cui era forte la componente aristocratica tesa a rivendicare i propri perduti privilegi – e la borghesia delle città della costa orientale, che ben lungi dall'aderire alla rivoluzione e alla richiesta del ripristino della costituzione del 1812, accetterà la costituzione spagnola del 1812 concessa ai propri sudditi dal sovrano borbone.

Aristocrazia e borghesia siciliane saranno invece uniti in un fronte comune antiborbonico dopo il 1837. La borghesia era, non solo in Sicilia, fortemente delusa dalla politica di Ferdinando II. Il giovane sovrano che nel giorno stesso della propria ascesa al trono del Regno delle Due Sicilie aveva destato tante speranze e aspettative, finiva per venir meno alle aspettative dei propri sudditi. In Sicilia occorrevano riforme di carattere

politico, il governo centrale era invece interessato solamente al riassetto economico-amministrativo. Ferdinando II non credeva di dover mettere in atto cambiamenti strutturali convinto, nella propria concezione paternalistica del potere, che fosse sufficiente avere un buon governo per realizzare una buona amministrazione. Come se questa qualora si fosse realizzata, e così non fu, potesse da sola bastare a contenere le richieste di cambiamento politico che premevano in direzione di un certo decentramento del potere. Il governo centrale avrebbe forse ottenuto maggiori risultati a livello locale mostrando di aprirsi alle richieste di partecipazione politica della borghesia, soprattutto quella delle città della costa orientale, che anche nei fatti del '20 avevano mostrato la loro preferenza per la monarchia.

La conseguenza più immediata fu il rifiorire un po' dovunque nel regno dei movimenti cospirativi. Nell'isola – nella quale negli anni Trenta c'era pur stata una circolazione di idee, costellata da rapporti sempre più frequenti con la cultura europea – il movimento culturale e politico pur nella differenza delle varie ideologie, dal democratismo di Amari al liberalismo di Ferrara, andava assestandosi su di una posizione moderata che trovava riferimento nell'avanzare di soluzioni federaliste che incrinavano il tradizionale separatismo.

Il 1848, l'anno della “primavera dei popoli”, in Sicilia registrerà la prima delle manifestazioni rivoluzionarie d'Europa. Il 12 gennaio Palermo insorse. La rivoluzione era stata annunciata da manifesti affissi sui muri della città. Nello spazio di qualche settimana la rivolta si propagò in tutta l'isola e un po' dovunque vennero esautorate le autorità governative. Il comitato rivoluzionario autoproclamatosi governo provvisorio, rifiutata ogni mediazione col governo di Napoli, ben presto si trovò ad affrontare seri problemi di ordine interno, nonché di politica estera.

Il nuovo governo siciliano aveva l'esigenza di darsi una forma istituzionale con la quale presentarsi al resto degli Stati italiani, anche in vista di una possibile federazione italiana di stati, e alle potenze europee. Il parlamento siciliano, dopo le elezioni del febbraio, inaugurò i propri lavori il 25 marzo del 1848. Le questioni sul tappeto erano tante e tutte rilevanti e "urgentissime". Uno dei problemi più pressanti era quello di ristabilire l'ordine interno nell'isola. I reiterati attacchi alle persone e alle proprietà, così in città come nelle campagne, ponevano il problema del riordino dei poteri comunali e dell'istituzione di un corpo armato che potesse ristabilire la calma. Per quanto attiene a quest'ultimo punto è noto che venne istituita la Guardia nazionale, che tanta parte avrà nelle pur breve vita del nuovo governo siciliano, e sarà colpevole della riconsegna dell'isola nelle mani dell'esercito borbonico.

Il riordino dell'amministrazione comunale, dettato dai disordini cui i vari comitati non erano in grado di porre un freno, fu oggetto di lunghe discussioni parlamentari. Nella camera dei deputati si sosteneva l'esigenza di destituire i comitati che per quanto utili durante la rivoluzione, e in alcuni casi anche dopo, non avevano titolo di legittimità a governare. Da parte di molti deputati si sosteneva che se davvero il popolo avesse voluto al governo locale i membri degli attuali comitati li avrebbe rieletti nel corso delle elezioni che di lì a poco sarebbero state indette. Non è però difficile scorgere dietro queste affermazioni dei parlamentari la volontà di esautorare i democratici che nella fase più incandescente della rivoluzione avevano guidato il popolo.

La nuova legge sui consigli civici e le magistrature municipali si sarebbe dovuta ispirare a quanto previsto sull'argomento dalla costituzione del 1812, con i necessari "adattamenti" determinati dall'evoluzione sociale. Il testo della nuova legge fu discusso in parlamento tra l'aprile e il maggio

del 1848. La questione fondamentale riguardava il principio base dell'ordinamento comunale ovvero: centralizzazione o assoluta autonomia?

Nel preambolo del progetto di legge, formulato da un'apposita commissione, si manifestava l'intenzione di voler coniugare la "massima libertà" con una qualche forma di sorveglianza del potere centrale. Dalla lettura dei vari articoli traspariva, però, la volontà di controllare i municipi, anche perché era vivo il ricordo dei danni determinati dall'autogoverno introdotto nel 1812. Le forze moderate che si erano ben presto "impossessate" della rivoluzione se da un lato non intendevano richiamare in vita, con nomi diversi, le istituzioni dell'odiato centralismo borbonico, dall'altro temevano una troppo estesa libertà che avrebbe finito con lo sconfinare nell'anarchia.

Spinti dall'urgenza delle circostanze i parlamentari finirono per richiamare in vita (con un decreto) la costituzione del 1812, mantenendo il proposito di continuare a discutere in parlamento la legge definitiva. Nel testo costituzionale approvato il 10 luglio a proposito dei municipi si decretava che si sarebbero amministrati da sé, con quelle libertà che sarebbero state garantite da una legge speciale.

Le elezioni per la formazione dei consigli civici, tenutesi nell'estate del 1848, portarono ai vertici del potere locale la borghesia, che unitamente al patriziato municipale di fatto esistente in tutti i comuni di Sicilia, operò nel proprio esclusivo interesse. Vi furono lotte per l'accaparramento degli impieghi civili, richieste reiterate al parlamento per imporre nuovi tributi comunali, che ancora una volta colpivano le masse popolari, principali protagonisti dei moti rivoluzionari.

La libertà di cui godevano le amministrazioni locali – forti di un'ampissima autonomia – nelle mani dei gruppi dirigenti municipali, finì per produrre una quasi totale indipendenza dal potere centrale. Tutto ciò rendeva difficile, se non impossibile, un governo unitario dell'isola e

contribuì a screditare il governo centrale che durante tutto il periodo rivoluzionario non riuscì a ristabilire l'ordine interno, a presentare il bilancio e a organizzare le forze armate, mostrando forse il fallimento della rivoluzione prima ancora che Ferdinando II riconquistasse l'isola.

Attraverso l'esame dell'organizzazione del potere locale e dei suoi rapporti con il potere centrale, emerge la forte presenza di una "riottosa" nobiltà, tenacemente attaccata alle proprie prerogative e in contrasto con la monarchia per difenderle. Negli anni del triennio costituzionale si assiste all'ingresso sulla scena politica della borghesia che però non riuscì ad affermare le proprie esigenze di fronte ad un'aristocrazia che cercava di modellare l'abolizione della feudalità sui propri interessi e di assumere il controllo politico del paese ridimensionando il ruolo della monarchia a cui era tradizionalmente ostile.

Dopo la Restaurazione borghesi e aristocratici entrano a far parte del corpo burocratico della nuova monarchia amministrativa, anche se Palermo soffrirà sempre della perdita del suo ruolo di capitale e dell'assimilazione alle altre città capoluogo. L'aristocrazia palermitana, lo si è già detto rimarrà sola nel 1820 a difendere la costituzione del 1812. La borghesia isolana si è legata alla monarchia dalla quale si aspetta trasformazioni politiche, economiche e sociali. Nel '48 borghesia e aristocrazia saranno unite contro la monarchia, mentre la rivoluzione popolare sancirà il successo della borghesia, la vera classe sociale che, uscita vittoriosa dalla rivoluzione, diventa a pieno titolo classe dirigente. A confermare questo processo contribuirà l'evoluzione del potere locale con il passaggio dal predominio aristocratico al controllo della borghesia. La questione dei poteri locali tra centralismo e autonomia, invece, rimarrà ancora per molti anni al centro del dibattito politico senza trovare una soluzione stabile, come dimostra la controversa questione del federalismo fiscale e amministrativo tuttora al centro dell'agenda politica.

Bibliografia

Fonti e bibliografia

Fonti

Fondo Fitalia, conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo, Misc. Arch. II, Serie II, n. 75 (ff. 1-298)

C. Montalcini (a cura di), *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, Atti raccolti e pubblicati per la deliberazione della Camera dei deputati, Roma, 1911, voll. I-IV

T. Natale, *Memoria intorno alla nuova Costituzione del 1812*, Biblioteca Comunale di Palermo, ms. del secolo XVIII, 2Qq G107, n. 4

T. Natale, *Memoriale al principe vicario*, presso la Biblioteca comunale di Palermo, 2 Qq. G. 107

Bibliografia

AA.VV., *Prospetto succinto dello stato della pubblica coltura in Sicilia dal 1800 fino al corrente anno*, in «Giornale di scienze, lettere ed arti per la Sicilia», I (1823), II (1824).

AA. VV., *Storia del Mezzogiorno*, Roma-Napoli, 1987

AA. VV., *Contributi per un bilancio del Regno borbonico*, Palermo, 1990

F. Abbate, *Le Trenta linee o Articoli fondamentali di istruzione comunicati da S. M. al membri della Commissione incaricata della rettifica della Costituzione col real Dispaccio del 1 Giugno 1815*, Palermo, 1815

G.Aceto, *Della Sicilia e dei suoi rapporti con l'Inghilterra nell'epoca della Costituzione del 1812*, (1827), Palermo, 1948 e 1970

A. Acquarone, M. d'Addio, G. Negri, *Le costituzioni italiane*, Milano, 1958

V. Alaimo Sciascia, *La Carboneria in Sicilia dopo il 1820*, Palermo, 1951

P. Alatri, *Sulla luogotenenza siciliana di Leopoldo, conte di Siracusa, e sui rapporti tra Napoli e Palermo sotto Ferdinando II*, in «Archivio Storico Messinese», s. 3, V (1953-54), pp. 47-97

P. Alatri, *La rivoluzione siciliana del 1848-1849 e la diplomazia italiana ed europea*, in «Belfagor», VI, 1951, pp.629-650 e VII, 1952, pp. 13-35

P. Aloscari, *La città amministrata. Forme di governo e gestione del potere locale a Catania nel primo Ottocento*, in «Archivio Storico Siracusano», XVII, (2003), III, pp. 205-242

G. Astuto, *L'amministrazione italiana. Dal centralismo napoleonico al federalismo amministrativo*, Roma, 2009

P. Balsamo, *Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*, (1848), Palermo 1969.

O. Barié, *Il problema siculo-napoletano nella politica britannica dalla fine della mediazione di lord Minto all'inizio della mediazione di Sir William Temple*, in «Rivista Storica Italiana», LXIII, 1951, pp. 292-339

O. Barié, *La missione di lord Minto nell'Italia meridionale e la separazione della Sicilia da Napoli (gennaio-aprile 1848)*, in «Acme», Annali della Facoltà di Filosofia e Lettere, Milano, IV, 1951, pp. 85-148

A. Battaglia, *L'evoluzione sociale in rapporto alla proprietà fondiaria in Sicilia*, Palermo, 1895

R. Battaglia, *Sicilia e Gran Bretagna, le relazioni commerciali*, Milano, 1983

M. Beltrani Scalia, *Memorie storiche della rivoluzione di Sicilia 1848-1849*, Palermo, 1933-1934

F. Benigno, *Mito e realtà del baronaggio: l'identità politica dell'aristocrazia siciliana in età spagnola*, in F. Benigno-C. Torrisi (a cura di) *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, Catanzaro-Roma, 1995

F. Benigno, G. Giarrizzo (a cura di), *Storia della Sicilia*, Bari, 1999, 2003

G. Berti, *I democratici e l'iniziativa meridionale nel Risorgimento*, Milano, 1962.

L. Bianchini, *Della storia economica e civile della Sicilia*, Palermo, 1841

G. Bianco, *La Sicilia durante l'occupazione inglese*, Palermo, 1902

G. Bianco, *La rivoluzione siciliana del 1820*, Firenze, 1905

F. Biondi Nalis, *Influenze romantiche sui moti del '37 a Catania: Lo Stesicoro 1835-1836*, in S. Russo (a cura di), *I moti del 1837 a Siracusa e la Sicilia degli anni Trenta*, Siracusa, 1987, pp. 183-193

F. Biondi Nalis, *Sul fourierismo in Sicilia prima del '48*, in «Annali 80», Dipartimento di Studi Politici, Università di Catania, II, 1984, pp. 95 ss.

F. Biondi Nalis, *Aspetti del dibattito costituzionale nella Sicilia del 1848*, in Quaderni del Dipartimento di Studi Politici, Università degli Studi di Catania, Milano, 1/2007, pp.141-148

L. Blanch, *Scritti storici*, Bari, 1945

F. Bracci, *Memorie storiche intorno al governo della Sicilia dal 1815 sino al cominciamento della dittatura del generale Garibaldi*, Palermo, 1870

F. Brancato, *Il Caracciolo e il suo tentativo di riforme in Sicilia*, Palermo, 1946

F. Brancato, *Aceto Cattani, Giovanni*, in *Dizionario Bibliografico degli italiani*, Roma, 1960, vol. 1, pp.139-141

F. Brancato, *Paolo Balsamo*, in *Dizionario bibliografico degli italiani*, Roma, 1963, vol. 5, pp. 616-621

F. Brancato, *Castelnuovo, Carlo Cottone*, in *Dizionario bibliografico degli italiani*, Roma, 1978, vol. 21, pp. 815-818

F. Brancato, *Il parlamento siciliano del 1848 nella sua attività costituente*, in *Atti del Congresso di studi storici sul '48 siciliano*, raccolti e ordinati da E. Di Carlo e G. Falzone, Palermo, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1950, pp. 201-212

F. Brancato, *L'Assemblea siciliana del 1848-49*, Firenze, 1945

F. Brancato, *La Sicilia nel 1840 in un «giornale di viaggio» del Bianchini*, in «Il Risorgimento in Sicilia», Palermo, IV, n. s., 3, 1968, pp. 435-442

F. Brancato, *La Sicilia nel movimento per l'Unità d'Italia*, Palermo, 1947

L. Bulferetti, *La Restaurazione*, in *Nuove questioni di Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, Milano, 1962, vol. I, pp. 387 ss.

R. Busacca, *La Sicilia considerata politicamente in rapporto a Napoli e all'Italia*, Firenze, 1848

G. Buttà, *Il Parlamento siciliano*, in *Storia della Sicilia*, Napoli, 1978, vol. VII, pp. 21-53

A. Calcagno, *Cause ed effetti della Rivoluzione siciliana del 1848*, Palermo, 1927

A. Caldarella, *La guardia nazionale*, in *Atti del Congresso di Studi sul '48 siciliano*, Palermo, 1950, pp. 279-308

U. Caldora, *Calabria napoleonica (1806-1815)*, Napoli, 1960

C. Calisse, *Storia del Parlamento in Sicilia dalla fondazione alla caduta della monarchia*, Torino, 1887

G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna*, Milano, 1958

A. Capograssi, *Gl'inglesi in Italia durante le campagne napoleoniche: Lord W. Bentinck*, Bari, 1949

A. Capograssi, *L'unità d'Italia nel pensiero di Lord Bentinck*, in «Rassegna storica del Risorgimento italiano», XXI (1934), pp. 227-257

- C. Caristia**, *Teoria e prassi politica nella rivoluzione siciliana del '48*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XLV (1949) e XLVI (1950), pp. 5-37
- G. Carnazza**, *Persecuzioni politiche sotto Ferdinando II. 1830-1859*, Catania, 1860
- R. Carr**, *Storia della Spagna (1808-1939)*, (Oxford, 1966) Firenze 1978, vol. I, pp. 96-147
- V. Casagrandi**, *Vincenzo Gagliani e il contributo di Catania e della Sicilia orientale alle riforme*, in «Archivio storico per la Sicilia Orientale», XXI, (1925), pp. 146-282; XXII (1926), pp. 4-45
- S. Catalano**, *La riforma costituzionale del 1812 e le nuove funzioni del Protonotaro del regno nei parlamenti degli anni 1813-1815*, in Archivio storico per la Sicilia Orientale, LXXX, 1984, pp.109-140
- F. Chabod**, *L'idea di nazione*, Bari, Laterza
- A. Checco**, *La Farina, Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 63, Roma, 2004, pp. 50-56
- S. Chiaramonte**, *Il programma del '48 e i partiti politici in Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», XXVI, 1901, pp. 110-221
- J. B. Chrimes**, *English constitutional history*, London, 1949
- G. Cingari**, *Gli ultimi Borboni. Dalla Restaurazione all'Unità*, in *Storia della Sicilia*, Napoli, 1977, vol. VIII, pp. 1-83
- G. Cingari**, *Mezzogiorno e risorgimento*, Bari, 1976²
- G. Cingari**, *Il dibattito sullo sviluppo economico del Mezzogiorno dal 1825 al 1840*, in *Problemi del Risorgimento meridionale*, Messina-Firenze, 1965
- A. Cirone**, *Barbagallo Pittà Salvatore*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 6, pp. 33-34
- M. A. Cocchiara**, *Vito la Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano, 1999
- P. Colletta**, *Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825*, Milano, 1967

Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie, anno 1816, Napoli

P. Colombo, *Costituzione come ideologia. Le rivoluzioni italiane del 1820-21 e la costituzione di Cadice*, in J. M. Portillo Valdés, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Manduria-Bari-Roma, 1998, pp. 129-157

N. Commerci, *Corso di Diritto Amministrativo per lo Regno delle due Sicilie*, Napoli, 1836-1841

M. Condorelli, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, Catania, 1965

O. Condorelli, *Il sentimento nazionale nella rivoluzione siciliana del 1848*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XLV (1949) e XLVI (1950), pp.93-104

G. Coniglio, *I Borboni di Napoli*, Milano, 1999

M. S. Corciulo, *Le influenze politico-istituzionali inglesi sul costituzionalismo napoletano degli anni 1820-21*, in A. Romano (a cura di) *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, Milano, 1998, pp. 435-451

M. S. Corciulo, *Dall'amministrazione alla costituzione*, Napoli, 1992

S. Correnti, *Origine e carattere del moto catanese del 1837*, in «Nuovi Quaderni del Meridione», 1964, pp. 367-400

N. Cortese, *Il governo napoletano e la rivoluzione siciliana del MDCCCXX-XXI*, in «Archivio Storico Messinese», XXVIII-XXXV, (1934), I, pp. 84-90

N. Cortese, *La prima Rivoluzione separatista siciliana 1820-1821*, Napoli, 1951

N. Cortese, *Le costituzioni italiane del 1848-49*, Napoli, 1945

N. Cortese, *Costituenti e costituzioni italiane del 1848-49*, Napoli, 1951

F. Crispi, *Ultimi casi della rivoluzione siciliana esposti con documenti da un testimone oculare*, in Idem, *Scritti e discorsi politici*, Roma, 1890

- B. Croce**, *La rivoluzione napoletana del 1799*, Bari, Laterza 1914
- B. Croce**, *Uomini e cose della vecchia Italia*, Bari, 1943²
- S. Cucinotta**, *Sicilia e Siciliani. Dalle riforme borboniche al “rivolgimento piemontese”*. *Soppressioni*, Messina, 1996
- F. Curato**, *La Rivoluzione siciliana del 1848-49*, Milano, 1940
- F. Curato**, *Il Regno delle Due Sicilie nella politica estera europea 1830-1861*, Palermo, 1989
- M. D’Addio**, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano, 1996
- V. D’Alessandro**, *Sulle Assemblee parlamentari della Sicilia medievale*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXXX, 1984, pp. 5-17
- V. D’Alessandro-G. Giarrizzo**, *La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia*, in *Storia d’Italia*, diretta da G. Galasso, Torino, 1989
- M. D’Angelo**, *La «Gazzetta britannica» di Messina e la costituzione siciliana del 1812*, in A. Romano (a cura di) *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell’area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell’800*, Milano, 1998, pp. 873-922
- A. Davies**, *Società e imprenditori nel regno borbonico 1815-1860*, Bari, 1979
- E. De Benedictis**, *Siracusa sotto la mala signoria degli ultimi Borboni*, Torino, 1861
- A. De Francesco**, *Cultura costituzionale e conflitto politico nell’età della Restaurazione*, F. Benigno-C. Torrìsi (a cura di), *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, Catanzaro-Roma, 1995, pp.121-134
- A. De Francesco**, *La Sicilia negli anni rivoluzionari e napoleonici*, in E. Iachello (a cura di), *I Borbone di Sicilia (1734-1860)*, Catania, 1998, pp. 32-46
- A. De Francesco**, *Il giovane Romeo alla ricerca del Risorgimento in Sicilia*, in «Mediterranea Ricerche storiche», IV, 2007, pp. 517-544

A. De Francesco, *Ideologie e movimenti politici*, in G. Sabbatucci-V. Vidotto, *Storia d'Italia*, Roma-Bari, 1994, vol. I, pp. 229-336.

A. De Francesco, *La guerra in Sicilia. Il distretto di Caltagirone nella rivoluzione del 1820-21*, Acireale, 1992

F. Della Peruta, *Il colera in Sicilia e gli avvenimenti del 1837*, AA. VV., *I moti del 1837 a Siracusa e la Sicilia degli anni Trenta*, Siracusa, 1987, pp. 63-75

F. Della Peruta, *Il 1848 in Italia*, in M. Ganci-R. Scaglione Guccione (a cura di), *150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia*, (convegno di studi, Palermo, 25-26-27marzo 1998) Palermo, 2000, pp. 181-202

F. Della Peruta, *Conservatori, liberali e democratici nel Risorgimento*, Milano, 1989

A. De Martino, *La nascita delle intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel regno di Napoli (1806-1815)*, Napoli, 1984

R. De Mattei, *Il pensiero politico siciliano fra il Sette e l'Ottocento*, Catania, 1927

L. De' Medici, *Memorie dei miei tempi*, Napoli, 1998

Afan De Rivera, *Pensieri sulla Sicilia al di là dal Faro*, Napoli, 1820

F. De Stefano, *Storia della Sicilia dal secolo XI al XIX*, Bari, 1948

E. Di Carlo, *Il mazzinianesimo in Sicilia*, in «Archivio Storico Messinese», 1957-59, pp. 9-18

E. Di Carlo, *La rivoluzione siciliana del '48 in una lettera di P. Ferretti a M. D' Azeglio*, in «Rassegna Storica del Risorgimento», 1928, pp. 420-424

E. Di Carlo, *Emérico Amari*, Brescia, 1948

A.V. Dicey, *The Law of the Constitution*, London, 1885

E. Di Ciommo, *La nazione possibile. Mezzogiorno e questione nazionale nel 1848*, Milano, 1993

M. R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'Unità*, Torino, 1999

G. Falzone, *Il problema della Sicilia nel 1848 attraverso nuove fonti inedite. Indipendenza e autonomia nel giuoco della politica internazionale*, Palermo, 1951

G. Falzone, *La Sicilia nella politica mediterranea delle Grandi Potenze. Indipendenza o Autonomia nei documenti inediti del Quai d'Orsay*, Palermo, 1974

V. Fardella di Torrearsa, *Ricordi su la Rivoluzione siciliana degli anni 1848 e 1849*, Palermo, 1887

R. Feola, *Le premesse della costituzione del 1812*, in A. Romano (a cura di) *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, Milano, 1998, pp. 813-872

R. Feola, *Dall'Illuminismo alla restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Napoli, 1977

F. Ferrara, *Sul cabotaggio tra Napoli e la Sicilia*, in «Giornali di statistica», Palermo, 1937

M. I. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, *Breve storia della Sicilia*, Roma-Bari, 2006

V. Finocchiaro, *Catania e il Risorgimento politico nazionale nelle memorie inedite di Carlo Gemmellaro*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XIX (1922-1923), pp.167-202; XX (1924), pp. 75-192

V. Finocchiaro, *Cronache, memorie e documenti inediti relativi alla rivolta di Catania del 1837*, Catania, 1907

H. A. L. Fisher, (edited by), *The Constitutional History of England*, Cambridge, 1961

G. Fiume, *La crisi sociale del 1848 in Sicilia*, Messina, 1982

A. Franchi, (a cura di), *Epistolario di Giuseppe La Farina*, I-II, Milano 1869

V. Gagliani, *Discorsi sopra lo studio del dritto pubblico di Sicilia*, Napoli, 1817

G. Galasso, *Le forme del potere, classi e gerarchie sociali*, in *Storia d'Italia*, Torino, 1972, vol. I, pp. 527-602

G. Galasso, *Storia del regno di Napoli*, Torino, 2007

F. Gallo, *La nascita della Nazione siciliana*, in F. Benigno e G. Giarrizzo, (a cura di), *Storia della Sicilia*, Bari-Roma, 2003, pp. 3-15

S. M. Ganci, *Storia antologica della Autonomia siciliana*, Palermo, 1981

M. Ganci, *Costituzionalisti e costituzioni in Sicilia e a Napoli dal 1821 al 1848*, in M. Ganci – R. Scaglione Guccione (a cura di), *150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia*, (convegno di studi, Palermo, 25-26-27marzo 1998) Palermo, 2000, pp. 7-24

M. Gaudio, *Conflitti di correnti nei moti catanesi del 1832 e del 1837*, in «Il Risorgimento in Sicilia», II, 1-2 gennaio-giugno, 1966, pp. 3-50

M. Gaudio, *Essenza della rivoluzione siciliana 1848-'49*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XLV (1949) e XLVI (1950), pp. 39-92

C. Gemelli, *Storia della siciliana rivoluzione del 1848-49*, Bologna, 1867

C. Gemmellaro, *Avvenimenti notabili successi in Catania nel 1837*, a cura di V. Finocchiaro, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XX, 1-3 (1924), pp. 75-192

A. Genoino, *Le Sicilie al tempo di Francesco I (1777-1830)*, Napoli, 1914

F. Genuardi, *T. Natale e la Costituzione del 1812*, in «Archivio Storico Siciliano» XLIII (1921), pp. 361-368

L. Genuardi, *Parlamento siciliano*, Bologna, 1924

- C. Ghisalberti**, *Le origini costituzionali dell'Italia moderna*, Roma-Bari, 1974
- C. Ghisalberti**, *Modelli costituzionali e Stato risorgimentale*, Roma, 1987
- C. Ghisalberti**, *Il sistema politico americano e il costituzionalismo italiano del Risorgimento*, in «Clio», XXVIII. 3, pp. 341-352
- G. Giarrizzo**, *1812: Sicilia inglese?*, in A. Romano (a cura di) *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, Milano, 1998, pp. 59-70
- G. Giarrizzo**, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro-G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Torino, 1989
- G. Giarrizzo**, *Belmonte, Giuseppe Ventimiglia*, in *Dizionario Bibliografico degli italiani*, Roma, 1966, vol. 8, pp. 22-26
- G. Giarrizzo**, *Borghesia e "provincia" nel Mezzogiorno durante la Restaurazione*, in «Atti del III Convegno di Studi sul Risorgimento in Puglia», Bari, 1983
- G. Giarrizzo**, *Un comune rurale della Sicilia etnea. Biancavilla (1810-1860)*, Catania, 1963
- R. Giuffrida**, *Il problema delle strade in Sicilia e la Cassa di soccorso per le opere pubbliche dal 1843 al 1888*, in «Economia e storia», I, 1968
- A. Graziani** (a cura di), *Il commercio estero del Regno delle Due Sicilie dal 1832 al 1858*, in «Archivio Storico dell'Unificazione Italiana», serie I, vol. X, fasc. I
- P. Greco D'Orioles**, *La Rivoluzione siciliana del 1848, nei suoi precedenti, nella sua azione, nelle sue conseguenze*, Genova, 1928
- R. Gregorio**, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, in *Opere scelte*, Palermo, 1853²
- F. Guardione**, *Giacchino Murat in Italia*, Palermo, 1899

F. Guardione, *La Sicilia nella rigenerazione politica d'Italia 1795-1860*, Palermo, 1912

F. Guardione, *Della efficacia e necessità delle pene ed altri scritti di Tommaso Natale, con uno studio critico di F. Guardione ed introduzione del prof. G. B. Impallomeni*, Palermo, 1895

F. Guardione, *Il dominio dei Borboni in Sicilia dal 1830 al 1861 in relazione alle vicende nazionali*, Torino, 1907

F. Guardione, *Il primo settembre 1847 in Messina*, Palermo-Torino, 1893

F. Guardione, *La Rivoluzione siciliana degli anni 1848-49*, Milano 1927

V. Guardo, *Emanuele Francica, Barone di Pancali*, Siracusa, 1960

A. Guarnieri, *Sulle tradizioni popolari in Sicilia della garanzia data dal governo britannico alla costituzione del '12*, in «Archivio Storico Siciliano» XIV (1889)

E. Guccione, *Il costituzionalismo in Sicilia nel 1848*, in AA. VV., *Libertà e Stato nel 1848-49, idee politiche e costituzionali*, Milano, 2001, pp. 179-198

E. Iachello, *Il Mezzogiorno nell'età della Restaurazione: nuove indicazioni di ricerca*, in «Società e storia», 29 (1985), pp. 649-672

E. Iachello, *La riforma dei poteri locali nel primo Ottocento*, in F. Benigno - G. Giarrizzo (a cura di) *Storia della Sicilia*, Roma-Bari, 2003, pp. 16-30

E. Iachello, *Retorica politica e poteri locali nella Sicilia del primo Ottocento*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XCII, 1996, pp. 183-192

E. Iachello, *La trasformazione degli apparati periferici dello Stato nel XIX secolo: la riforma amministrativa del 1817*, in F. Benigno-C. Torrisi (a cura di), *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, Catanzaro-Roma, 1995, pp.103-120

E. Iachello, *Borbone e stato in Sicilia: la riforma amministrativa del 1817*, in E. Iachello (a cura di), *I Borbone di Sicilia (1734-1860)*, Catania, 1998, pp. 47-51

E. Iachello, *Appunti sull'amministrazione locale in Sicilia tra la Costituzione del 1812 e la riforma amministrativa del 1817*, in «Rivista italiana di Studi napoleonici», 28, 1-2 (1991), pp. 125-165

E. Iachello, *Centralisation étatique et pouvoir local en Sicile au XIXe siècle*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 49, 1994, I, pp. 241-266

E. Iachello-A. Signorelli, *Borghesie urbana dell'Ottocento*, in M. Aymard-G. Giarrizzo (a cura di), *Storia d'Italia. Le regioni dall'unità a oggi. La Sicilia*, Torino, 1987, pp. 87-155

E. Iachello, *Lo storico e le calamità: alcune considerazioni a partire dal colera del 1837 in Sicilia*, in «Archivio Storico per le Sicilia Orientale», XCIII, 1-3 (1997), pp. 7-18

V. Labate, *Un decennio di Carboneria in Sicilia*, Roma-Milano, 1904-1909

C. G. Lacaita, *Cultura e sviluppo prima del 1848*, in M. Ganci – R. Scaglione Guccione (a cura di), *150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia*, (convegno di studi, Palermo, 25-26-27marzo 1998) Palermo, 2000, pp. 271-289

G. La Farina, *Storia d'Italia dal 1815 al 1850*, Torino, 1860

G. La Farina, *Storia della rivoluzione siciliana e delle sue relazioni coi governi italiani e stranieri 1848-49*, Milano 1860

G. La Farina, *Scritti politici*, a cura di A. Franchi, I-II, Milano, 1870

G. La Masa, *Documenti della rivoluzione siciliana del 1848-49 in rapporto all'Italia*, Torino, 1850

G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico del regno delle due Sicilie (1815-1861)*, Milano, 1977

P. Lanza di Scordia, *De' mancati accomodamenti fra la Sicilia e Ferdinando di Borbone. Esposizione documentata*, in *Memorie della rivoluzione siciliana dell'anno MDCCLXVIII*, Palermo, 1898

A. La Pegna, *La rivoluzione siciliana in alcune lettere inedite di Michele Amari*, Napoli, 1937

G. F. Leckie, *Historical survey of the foreign affairs of Great Britain*, London, 1808

S. Leone, *I Parlamenti del Viceré Domenico Caracciolo*, in «Archivio Storico per la Sicilia orientale», LXXX, (1984), pp.69-83

A. Lepre, *La rivoluzione napoletana del 1820-21*, Roma, 1967

E. Librino, *Documenti sulla rivoluzione siciliana del 1848-1849 depositati da Francesco Crispi nell'Archivio di Stato di Palermo*, in *Musei, archivi e biblioteche* (s. n. t.), pp. 727-742

C. Lo Forte, *Sul giacobinismo di Sicilia*, in «Archivio Storico per la Sicilia», VIII, (1942), pp. 285-368

F. Maggiore Perni, *La popolazione di Sicilia e di Palermo nel secolo XIX*, Palermo, 1897

F. Malvica, *Sul cabotaggio tra Napoli e la Sicilia*, Palermo, 1837

M. Manfredi, *Luigi Minichini e la Carboneria a Nola*, Firenze, 1932

L. Mannori, *Costituzione*, in *Cantieri di Storia III*, terzo incontro Sissco sulla storiografia contemporaneistica in Italia, Bologna, 22-24 Settembre, 2005

G. C. Marino, *L'ideologia sicilianista*, Palermo, 1971

G. C. Marino, *Ideologia e progetto politico della borghesia siciliana nella rivoluzione del 1848*, in *Idem, Sacri ideali e venerabili interessi. Borghesia e liberalismo nella Sicilia dell'Ottocento*, Siracusa, 1988, pp.11-74

A. Marongiu, *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'età moderna: contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano, 1962

A. Marongiu, *Il "General Parlamento" del 1848-49 nella storia del parlamento siciliano*, in *La Sicilia e l'unità d'Italia. Atti del Congresso Internazionale di Studi Storici sul Risorgimento italiano (Palermo 15-*

20 aprile 1961), 2 v., II, *Comunicazioni*, a cura di S. M. Ganci e R. Guccione Scaglione, Milano, 1962, pp. 533-544

A. Massafra, (a cura di), *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, Bari, 1988

A. Massafra, *Campagne e territorio nel Mezzogiorno fra Settecento e Ottocento*, Bari, 1984

N. Matteucci, *Concezioni storiografiche e politiche sulle origini del costituzionalismo inglese*, in *Terzo Programma*, 1961, 4, pp. 222-226

W. Maturi, *Il Congresso di Vienna e la restaurazione dei Borboni a Napoli*, in «*Rivista Storica Italiana*», s. V, vol. III, (1938), pp. 32-71

C. H. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, New York, 1947, Bologna, 1990

M. Meriggi, *Società, istituzioni e ceti dirigenti*, in G. Sabatucci-V. Vidotto (a cura di), *Storia d'Italia*, Roma-Bari, 1994, vol. I, pp. 119-228

G. Monsagrati, *Cordova Filippo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 29, Roma 1983, pp. 30-35

V. Mortillaro, *Considerazioni sul cabotaggio tra Napoli e la Sicilia*, Palermo, 1834

R. Moscati (a cura di), *Il Regno delle Due Sicilie e l'Austria. Documenti dal marzo 1821 al novembre 1830*, Napoli, 1937

R. Moscati, *Ferdinando II di Borbone nei documenti diplomatici austriaci*, Napoli, 1947

R. Moscati, *Il Mezzogiorno d'Italia nel Risorgimento italiano*, in Idem, *Il Mezzogiorno d'Italia nel Risorgimento*, Messina-Firenze, 1953, pp. 51-106

M. Musci, *Storia civile e militare del Regno delle Due Sicilie sotto il governo di Ferdinando II dal 1830 al 1849*, Napoli, 1855³

C. Naselli, *Il moto rivoluzionario catanese del 1837 e Salvatore Barbagallo Pittà*, in «*Bollettino storico catanese*», I-II (1936-1937), pp. 75-116

N. Niceforo (E. Del Cerro), *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in *Archivio storico siciliano*, XXXVIII (1913), pp.197-263, XXXIX (1915) pp. 269-328, XL (1915) pp.20-44, XLI (1917) pp. 321-358, XLIV (1922) pp. 70-153, XLV (1924) pp. 1-84

H. Nicolson, *Il Congresso di Vienna*, Firenze, 1952

N. Nisco, *Storia del reame di Napoli*, Napoli, 1908

D. Novarese, *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del 1812*, in A. Romano (a cura di) *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, Milano, 1998, pp.771-797

N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, (1847), Palermo, 1972

N. Palmeri, *Saggio sulle cause e i rimedi delle angustie attuali dell'economia agraria di Sicilia*, Palermo, 1826

F. Paternò Castello, *Saggio storico-politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX sino al 1830*, Catania, 1848; Palermo 1969

E. Pelleriti, *1812-1848 La Sicilia fra due costituzioni*, Milano, 2000

F. P. Perez, *La rivoluzione siciliana del 1848 considerata nelle sue cagioni e ne' rapporti colla rivoluzione europea*, Torino, 1848

P. Pieri, *Il Regno di Napoli dal luglio 1799 al marzo 1806*, in «Archivio storico per le provincie napoletane», XII, 1926, pp. 5-163

E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Firenze, 1943

E. Pontieri, *Ferdinando II di Borbone e la Sicilia: momenti di politica riformatrice*, in *Il Riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento*, Roma, 1945

J. M. Portillo Valdés, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Manduria-Bari-Roma, 1998

G. Raffaele, *Rivelazioni storiche della rivoluzione dal 1848 al 1860*, Palermo, 1883

M. P. Rao, *Esuli. L'emigrazione politica italiana in Francia (1792-1802)*, Napoli, 1992

F. Renda, *La Sicilia nel 1812*, Caltanissetta-Roma, 1963

F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale 1734-1816*, in *Storia della Sicilia*, Napoli, 1978, vol. VI, pp.183-294

F. Renda, *Maria Carolina e Lord Bentinck nel diario di Luigi de' Medici*, Palermo, 2011

F. Renda, *Risorgimento e classi popolari in Sicilia (1820-1821)*, Milano, 1968

C. R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione. Dal "modello corso" (1794) al "modello ionio" (1818)*, in A. Romano (a cura di) *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, Milano, 1998, pp.391-425

C. R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel mediterraneo (1794-1818): I Il "modello corso"*, in «Clio», 27.3 (1991), pp. 365-451

C. R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel mediterraneo (1794-1818): II. Fra "whig" e "tories": le istanze costituzionali a Malta*, in «Clio», 29.2 (1993), pp. 213-282

C. R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel mediterraneo (1794-1818): III Alle origini del "modello siciliano"*, in «Clio», 31.1, 1995, pp. 5-63

S. F. Romano, *Il '48 in Sicilia*, in *Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze*, Quaderno di «Rinascita», Roma, 1948, pp. 101-108

F. Romano, *Momenti del Risorgimento in Sicilia*, Messina-Firenze, 1952

R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, Bari, 1950

R. Romeo, *I liberali napoletani e la rivoluzione siciliana del 1848-49*, in Idem, *Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento*, Napoli, 1963

R. Romeo, *Momenti e problemi della Restaurazione nel Regno delle Due Sicilie (1815-1820)*, in Idem, *Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento*, Napoli, 1963, pp. 51-114

J. Rosselli, *Il progetto italiano di Lord William Bentinck, 1811-1815*, in «Rivista Storica Italiana», f. II, LXXIX, 1967, pp. 355-404

J. Rosselli, *Lord William Bentinck and the British occupation of Sicily, 1811-1814*, Cambridge, 1956

G. Rota, *Società politica e rivoluzione nel mezzogiorno: la carboneria palermitana 1820-1822*, in «Rivista italiana di studi napoleonici», XXVIII, 1991, pp. 225-286

S. Russo (a cura di), *I moti del 1837 a Siracusa e la Sicilia degli anni Trenta (1830-1837)*, Siracusa, 1987

S. Russo, *I moti del 1837 nella storia di Siracusa*, in AA. VV., *I moti del 1837 a Siracusa e la Sicilia degli anni Trenta (1830-1837)*, Siracusa, 1987, pp.77-91

G. Sabini, *I primi esperimenti costituzionali in Italia, 1797-1815*, Torino, 1911

A. Sammartino, *Sull'attuale stato del sapere in Sicilia*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», serie 2^a, XI, 1935, pp. 113-125

A. Saitta, *Costituenti e costituzioni della Francia moderna*, Torino, 1952

A. Saitta, *Le riforme di Ferdinando II in Sicilia nel giudizio dei diplomatici della monarchia di luglio. Appunti e documenti*, in «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per la età moderna e contemporanea», VI (1954), Roma, 1954, pp. 179-331

B. Salvemini, *L'innovazione precaria. Spazi, mercati società nel Mezzogiorno tra sette e ottocento*, Catanzaro, 1995

A. Sansone, *La rivoluzione del 1820 in Sicilia*, Palermo, 1888

A. Sansone, *Gli avvenimenti del 1837 in Sicilia*, Palermo, 1890

S. Scandellari, *Da Bayonne a Cadice. Il processo di trasformazione costituzionale in Spagna: 1808-1812*, Messina, 2009

F. Scandone, *Il giacobinismo in Sicilia (1792-1802)*, in «Archivio Storico Siciliano», XLIII, (1921), pp. 279-315, XLIV, (1922), pp. 266-364

P. Schiera, *La costituzione inglese fra storia e mito*, in A. Romano (a cura di) *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, Milano, 1998, pp. 39-58

P. Schiera, *Amministrazione e costituzione. Verso la nascita della scienza politica*, in «Il pensiero politico», XV, 1982, pp. 74-91

E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia*, Catania, 1966

E. Sciacca, *Il problema storico del pensiero politico moderno*, Palermo, 2000

E. Sciacca, *Il problema storico del pensiero politico siciliano dell'Ottocento*, in «Memorie e Rendiconti» dell'Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale, Serie IV, vol. VIII, pp. 531-567

E. Sciacca, *Sicilia, Francia, Inghilterra: modelli costituzionali*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXXX, 1984, pp. 97-107

E. Sciacca, *Sulle origini del liberalismo moderato in Sicilia*, in Atti del XXXVII Congresso di storia del Risorgimento italiano, Bari, 26-30 Ottobre 1958. Istituto per la Storia del Risorgimento italiano- Roma, Biblioteca scientifica - Atti dei congressi, pp. 251-257

E. Sciacca, *La «Nazione siciliana» nel linguaggio politico al momento della riforma costituzionale del 1812*, in *I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa, XVII-XIX secolo*, Firenze, 1992, pp. 363-369

E. Sciacca, *Il modello costituzionale inglese nel pensiero politico in Sicilia tra Sette e Ottocento*, in A. Romano (a cura di) *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, Milano, 1998, pp. 375-390

E. Sciacca, *La recezione del modello costituzionale inglese in Sicilia*, in V. I. Comparato (a cura di), *Modelli nella storia del pensiero politico, II la rivoluzione francese e i modelli politici*, Firenze, 1989, pp.307-326

E. Sciacca, *Il fallimento dell'esperienza costituzionale del 1812 in Sicilia*, in «Annali del Mezzogiorno», III, 1963, pp. 67-109

E. Sciacca, *La questione del giacobinismo in Sicilia. Alcune riflessioni preliminari*, in AA.VV., *Momenti di storia e pensiero politico in Sicilia, Scritti in ricordo di Ottavio Ziino Tortorici*, Palermo, 1995, pp. 63-79

E. Sciacca, *Costituzionalismo e liberalismo in Ventura*, in *Gioacchino Ventura e il pensiero politico d'ispirazione cristiana dell'Ottocento*, (atti del seminario internazionale, Erice, 6-9 ottobre, 1988), Firenze, MCMXCI, pp. 111-127

E. Sciacca, *Emanuele Rossi. Contributo alla storia del democraticismo nel Risorgimento*, in «Memorie e Rendiconti dell'Accademia degli Zelanti di Acireale», vol VI, (1966), pp. 235-316

M. Scipa, *Cause e importanza della rivoluzione napoletana del 1820-21*, in «Archivio Storico delle province Napoletane», 45 (1920), pp.110-127

A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, (Bologna, 1990), Milano, 2004

A. Scirocco, *L'Amministrazione civile: istituzioni, funzionari, carriere*, in A. Massafra, *Il mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, Bari, 1988, pp. 364-365

A. Scirocco, *Ferdinando II e la Sicilia: gli anni della speranza e della delusione (1830-1837)*, in S. Russo (a cura di), *I moti del 1837 a Siracusa e la Sicilia degli anni Trenta (1830-1837)*, Siracusa, 1987, pp. 15-45.

A. Scirocco, *Dalla seconda restaurazione alla fine del Regno*, in AA.VV., *Storia del Mezzogiorno*, Roma-Napoli, 1987, vol. IV, pp.689-762

A. Scirocco, *Parlamento e opinione a Napoli nel 1820-21: l'Adattamento della Costituzione*, in «Clio», 26 (1990), pp. 570-578

A. Scirocco, *Le rivoluzioni del '48 in Europa*, in N. Tranfaglia-M. Firpo (a cura di), *La Storia*, Torino, 1986, VIII, pp. 209-234

A. Scirocco, *Costituzioni e costituenti del 1848: il caso italiano*, in P. L. Ballini (a cura di), *1848-49 Costituenti e costituzioni. Daniele Manin e la repubblica di Venezia*, Venezia, 2002, pp. 83-105

A. Scirocco, *Il problema dell'autonomia locale nel Mezzogiorno durante la rivoluzione del 1820-21*, in «Studi in memoria di N. Cortese», Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1976, pp. 485-528

A. Scirocco, *Giuseppe Ceva Grimaldi Pisanelli, marchese di Pietracatella*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, 1980, vol. 24

V. Sciuti Russi, *Parlamenti, baronaggio, ministero togato tra Cinque e Seicento*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXXX, 1984, pp. 19-42

L. Settembrini, *Ricordanze della mia vita e Scritti autobiografici*, a cura di M. Themelly, Milano, 1961

A. Signorelli, *Prime esperienze elettorali di una Élite di provincia nella Sicilia costituzionale del 1813*, in A. Romano (a cura di) *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, Milano, 1998, pp. 923-964

A. Signorelli, *Tra ceto e censo. Studi sulle élites urbane nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano, 1999

P. M. Sipala, *Documento sulla penetrazione mazziniana in Sicilia*, in *Missione e compromissione*, Milano, 1974, pp. 29-35

D.M. Smith, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Bari, 1970

F. Sofia, *Regionale, nazionale e universale nelle costituzioni del 1848: Napoli e Sicilia, Toscana e Stato della Chiesa a confronto*, in «Le Carte e la Storia», IV, 2/1998, pp.16-24

S. Soldani, *Il lungo Quarantotto degli italiani*, in *Storia della società italiana*, XV: *Il risorgimento nazionale e il 1848*, Milano, 1986, pp. 259-343

A. Spagnoletti, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Bologna, 1997

A. Spagnoletti, *Centri e periferie nello Stato napoletano del primo Ottocento*, in A. Massafra (a cura di), *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società, istituzioni*, Bari, 1988, pp. 379-391

C. Spellanzon, *Le discussioni del General Parlamento di Palermo per la formazione di uno statuto costituzionale del Regno di Sicilia*, in *Il centenario del Parlamento, 8 maggio 1848-8 maggio 1948*, Roma, 1948

C. Spoto, *Crisi e trasformazioni dell'istituto parlamentare. Il Parlamento del 1790*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXXX, 1984, pp. 85-95

C. Spoto, *Le «fonti» ideologiche della costituzione siciliana del 1812*, in *Assemblee di Stati e costituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX)*, Città di Castello, 1983

L. Tomeucci, *Breve storia dell'accentramento amministrativo del Regno delle due Sicilie (1816-1860)*, Bologna, 1966

L. Tomeucci, *Il tramonto della nazione siciliana*, Messina, 1949

L. Tomeucci, *Genesi del conflitto fra la Sicilia e i Borboni*, Messina, Ferrara, 1953

L. Tomeucci, *Appunti per una storia dell'accentramento burocratico-amministrativo borbonico in Sicilia (1816-1860)*, Messina, 1957

S. Tosto, *Vincenzo Gagliani*, in *Giornale dell'Accademia Gioenia di Catania*, Tomo I (1834), n.1, pp. 41-48

A. Trampus, *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei Lumi*, Roma-Bari, 2009

P. Travagliante, *Nella crisi del 1848, cultura economica e dibattito politico nella Sicilia degli anni quaranta e cinquanta*, Milano, 2001

G. M. Trevelyan, *Storia dell'Inghilterra nel secolo XIX*, Torino, 1945

R. Trifone, *Vicende di un progetto parlamentare del 1820-21 per l'eversione della Feudalità in Sicilia*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», XXXVII, 1907, pp.14 ss

R. Tufano, *Il linguaggio della Rivoluzione francese in un catechismo politico siciliano del periodo costituzionale (1812-1815)*, in E. Pii (a cura di), *I linguaggi politici della Rivoluzione in Europa*, Firenze, 1922, pp. 349 ss

A. Valente, *Giacchino Murat e l'Italia meridionale*, Torino, 1965

R. Ventimiglia, *Collezioni delle leggi dei Reali decreti sovrani rescritti regolamenti e delle ministeriali riguardanti la Sicilia dal 1817 al 1838*, Catania, 1839

P. Verrengia, *Le istituzioni a Napoli e la rivoluzione del 1820-21*, in A. Massafra (a cura di), *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società, istituzioni*, Bari, 1988, pp. 549-564

S. J. Woolf, *Il risorgimento italiano*, Torino, 1981

Indice

Introduzione	2
--------------	---

Capitolo I

La fine dell'esperimento costituzionale siciliano	9
Prime riforme in Sicilia	13
La nazione siciliana	17
Gli inglesi nel Mediterraneo	26
Gli inglesi in Sicilia	27
1812: una costituzione in Sicilia	30
L'esperienza costituzionale europea	33
Modelli costituzionali	35
Il costituzionalismo in Sicilia	37
Il partito costituzionale	41
I liberal-moderati	43
I liberal-aristocratici	46
I liberal radicali	47
Il partito democratico	49
Il costituzionalismo della Restaurazione	54

Capitolo II

La monarchia in Sicilia	59
L'esplosione del conflitto: aristocrazia <i>versus</i> monarchia	63
L'intervento inglese	68
Verso una nuova costituzione	75
I lavori del parlamento costituente	82
La carta costituzionale del 1812	85
Il potere locale	92
Una costituzione che non piace	99

Il parlamento del 1813	105
La crisi costituzionale	110
Capitolo III	
La fine dell'autonomia	121
Il potere locale e la riforma amministrativa del 1817	131
La rivoluzione del 1820	142
Il decennio reazionario	152
Gli anni Trenta: speranza e delusione	160
Capitolo IV	
Il '48	179
Il Parlamento siciliano del 1848	191
Verso una nuova costituzione	204
La Costituzione del Regno di Sicilia del 1848	211
I poteri locali nella legge municipale del 1848	219
Conclusioni	244
Bibliografia	254